



Sommario

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2015-2016

Sedute dal 18 al 21 maggio 2015

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 217 del 16.6.2016.

TESTI APPROVATI

Seduta del 27 maggio 2015

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 237 del 30.6.2016.

TESTI APPROVATI

I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Martedì 19 maggio 2015

2016/C 353/01 Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2015 sul finanziamento dello sviluppo (2015/2044(INI)) 2

2016/C 353/02 Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2015 su un'assistenza sanitaria più sicura in Europa: migliorare la sicurezza del paziente e combattere la resistenza antimicrobica (2014/2207(INI)) 12

2016/C 353/03 Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2015 sulle opportunità di crescita verde per le PMI (2014/2209(INI)) 27

Mercoledì 20 maggio 2015

2016/C 353/04 Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2015 sulla direttiva delegata della Commissione, del 30 gennaio 2015, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al cadmio nelle applicazioni di illuminazione generale e di illuminazione dei sistemi di visualizzazione (C(2015)00383 — 2015/2542(DEA)) 35

2016/C 353/05	Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2015 sul regolamento delegato della Commissione del 20 febbraio 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 376/2008 per quanto riguarda l'obbligo di presentare un titolo per le importazioni di alcole etilico di origine agricola e che abroga il regolamento (CE) n. 2336/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola (C(2015)00861 — 2015/2580(DEA))	38
2016/C 353/06	Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2015 sul congedo di maternità (2015/2655(RSP))	39
2016/C 353/07	Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2015 sull'elenco di questioni adottato dal comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in riferimento alla relazione iniziale dell'Unione europea (2015/2684(RSP))	41
2016/C 353/08	Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2015 sull'epidemia di Xylella fastidiosa che colpisce gli ulivi (2015/2652(RSP))	46
Giovedì 21 maggio 2015		
2016/C 353/09	Risoluzione del Parlamento europeo del 21 maggio 2015 sullo Zimbabwe: il caso del difensore dei diritti umani Itai Dzamara (2015/2710(RSP))	49
2016/C 353/10	Risoluzione del Parlamento europeo del 21 maggio 2015 sulla difficile situazione dei profughi rohingya, con particolare riferimento alle fosse comuni rinvenute in Thailandia (2015/2711(RSP))	52
2016/C 353/11	Risoluzione del Parlamento europeo del 21 maggio 2015 sullo Swaziland, in particolare sul caso degli attivisti per i diritti umani Thulani Maseko e Bheki Makhubu (2015/2712(RSP))	55
2016/C 353/12	Risoluzione del Parlamento europeo del 21 maggio 2015 sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune (conformemente alla relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sulla politica estera e di sicurezza comune) (2014/2220(INI))	59
2016/C 353/13	Risoluzione del Parlamento europeo del 21 maggio 2015 sul finanziamento della politica di sicurezza e di difesa comune (2014/2258(INI))	68
2016/C 353/14	Risoluzione del Parlamento europeo del 21 maggio 2015 sull'impatto degli sviluppi nei mercati europei della difesa sulle capacità di sicurezza e difesa in Europa (2015/2037(INI))	74

PARERI

Parlamento europeo

Mercoledì 27 maggio 2015

2016/C 353/15	Decisione del Parlamento europeo del 27 maggio 2015 in merito all'avvio di negoziati interistituzionali, e al relativo mandato, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il finanziamento del regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici (COM(2014)0032 — C8-0025/2014 — 2014/0014(COD))	82
---------------	---	----

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Martedì 19 maggio 2015

2016/C 353/16	Decisione del Parlamento europeo del 19 maggio 2015 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Viktor Uspaskich (2014/2203(IMM))	106
---------------	--	-----

2016/C 353/17	Decisione del Parlamento europeo del 19 maggio 2015 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Jérôme Lavrilleux (2015/2014(IMM))	108
2016/C 353/18	Decisione del Parlamento europeo del 19 maggio 2015 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Janusz Korwin-Mikke (2015/2049(IMM))	110
2016/C 353/19	Decisione del Parlamento europeo del 19 maggio 2015 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Theodoros Zagorakis (II) (2015/2071(IMM))	112

III Atti preparatori

PARLAMENTO EUROPEO

Martedì 19 maggio 2015

2016/C 353/20	P8_TA(2015)0189 Misure di salvaguardia previste nell'accordo con la Confederazione svizzera ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 maggio 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera (testo codificato) (COM(2014)0305 — C8-0009/2014 — 2014/0158(COD)) P8_TC1-COD(2014)0158 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 maggio 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera (codificazione)	114
2016/C 353/21	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 maggio 2015 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato (07597/1/2014 — C8-0286/2014 — 2010/0361(NLE))	115
2016/C 353/22	Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 19 maggio 2015, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli indici usati come valori di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari (COM(2013)0641 — C7-0301/2013 — 2013/0314(COD))	116

Mercoledì 20 maggio 2015

2016/C 353/23	Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 27 aprile 2015 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (C(2015)02802 — 2015/2673(DEA))	168
2016/C 353/24	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 maggio 2015 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo addizionale dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (07657/2015 — C8-0103/2015 — 2014/0236(NLE))	169
2016/C 353/25	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 maggio 2015 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (05933/4/2015 — C8-0109/2015 — 2013/0025(COD))	170

2016/C 353/26	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 maggio 2015 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (05932/2/2015 — C8-0108/2015 — 2013/0024(COD))	171
2016/C 353/27	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 maggio 2015 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza (rifusione) (16636/5/2014 — C8-0090/2015 — 2012/0360(COD)) . . .	172
2016/C 353/28	Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 20 maggio 2015, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di autocertificazione dell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori responsabili di stagno, tungsteno, tantalio, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto e ad alto rischio (COM(2014)0111 — C7-0092/2014 — 2014/0059(COD))	173

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria, prima lettura
- ***II Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura
- ***III Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo **■** o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2015-2016

Sedute dal 18 al 21 maggio 2015

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 217 del 16.6.2016.

TESTI APPROVATI

Seduta del 27 maggio 2015

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 237 del 30.6.2016.

TESTI APPROVATI

Martedì 19 maggio 2015

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

PARLAMENTO EUROPEO

P8_TA(2015)0196

Finanziamento dello sviluppo

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2015 sul finanziamento dello sviluppo (2015/2044(INI))

(2016/C 353/01)

Il Parlamento europeo,

- visti i documenti finali della Prima e della Seconda conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo, in particolare il Consenso di Monterrey del 2002 e la Dichiarazione di Doha del 2008;
- viste le risoluzioni 68/204 e 68/279 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla Terza conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo, che si terrà ad Addis Abeba (Etiopia) dal 13 al 16 luglio 2015,
- visto il documento informativo del 21 gennaio 2015, presentato dai copresidenti del processo di preparazione per la Terza conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo,
- vista la relazione di sintesi del segretario generale delle Nazioni Unite di dicembre 2014 sull'agenda post 2015, intitolata *The Road to Dignity by 2030: Ending Poverty, Transforming All Lives and Protecting the Planet* (La strada verso la dignità entro il 2030: porre fine alla povertà, trasformare la vita di tutti e proteggere il pianeta),
- vista la relazione di agosto 2014 del Comitato intergovernativo di esperti sul finanziamento dello sviluppo sostenibile,
- vista la relazione di luglio 2014 del gruppo di lavoro aperto delle Nazioni Unite sugli obiettivi di sviluppo sostenibile,
- vista la relazione dell'UNCTAD sugli investimenti mondiali per il 2014 *Investing in the SDGs: An Action Plan* (Investire negli obiettivi di sviluppo sostenibile, un piano d'azione)⁽¹⁾,
- visto il documento finale della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile (Rio+20) del giugno 2012, dal titolo *The Future We Want* (Il futuro che vogliamo),
- vista la risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU, dal titolo *Towards the establishment of a multilateral legal framework for sovereign debt restructurings* (Verso l'istituzione di un quadro giuridico multilaterale per le ristrutturazioni del debito sovrano) del settembre 2014,
- vista la comunicazione della Commissione del 5 febbraio 2015, intitolata «Un partenariato mondiale per l'eliminazione della povertà e lo sviluppo sostenibile dopo il 2015» (COM(2015)0044),
- vista la comunicazione della Commissione del 2 giugno 2014 dal titolo «Un'esistenza dignitosa per tutti: dalla visione all'azione collettiva» (COM(2014)0335),
- vista la comunicazione della Commissione del 16 luglio 2013 dal titolo «Oltre il 2015: verso un'impostazione globale e integrata al finanziamento dell'eliminazione della povertà e dello sviluppo sostenibile» (COM(2013)0531),

⁽¹⁾ http://unctad.org/en/publicationslibrary/wir2014_en.pdf

Martedì 19 maggio 2015

- vista la comunicazione della Commissione del 27 febbraio 2013 dal titolo «Un'esistenza dignitosa per tutti: sconfiggere la povertà e offrire al mondo un futuro sostenibile»(COM(2013)0092),
 - viste le conclusioni del Consiglio «Affari esteri», del 12 dicembre 2013, sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo,
 - viste le conclusioni del Consiglio «Affari generali» del 16 dicembre 2014 su un'agenda post 2015 trasformativa ⁽¹⁾,
 - viste le conclusioni del Consiglio «Affari esteri» del 12 dicembre 2013 sul finanziamento dell'eliminazione della povertà e dello sviluppo sostenibile oltre il 2015 ⁽²⁾,
 - viste le conclusioni del Consiglio «Affari esteri», del 12 dicembre 2014, su «Un ruolo più incisivo del settore privato nella cooperazione allo sviluppo»,
 - viste le conclusioni del Consiglio «Affari generali» del 25 giugno 2013 su un'agenda globale post 2015 ⁽³⁾,
 - vista la sua risoluzione del 25 novembre 2014 sull'UE e sul quadro di sviluppo globale post 2015 ⁽⁴⁾,
 - vista la sua risoluzione del 23 settembre 2008 sul seguito dato alla Conferenza di Monterrey del 2002 sul finanziamento dello sviluppo ⁽⁵⁾,
 - viste le sue risoluzioni del 26 novembre 2014 sulla conferenza delle Nazioni Unite (COP 20) sui cambiamenti climatici, Lima (Perù), 1-12 dicembre 2014 ⁽⁶⁾; del 26 febbraio 2014 sulla promozione dello sviluppo di pratiche commerciali responsabili, compreso il ruolo dell'industria estrattiva nei paesi in via di sviluppo ⁽⁷⁾; dell'8 ottobre 2013 sulla corruzione nei settori pubblico e privato: l'impatto sui diritti umani nei paesi terzi ⁽⁸⁾; del 21 maggio 2013 sulla lotta contro la frode fiscale, l'evasione fiscale e i paradisi fiscali ⁽⁹⁾; e del 16 aprile 2013 sul miglioramento dello sviluppo attraverso il commercio ⁽¹⁰⁾,
 - vista la decisione (UE) n. 472/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa all'Anno europeo per lo sviluppo (2015) ⁽¹¹⁾,
 - visto il regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020,
 - visto l'articolo 208 TFUE, che stabilisce l'eliminazione della povertà quale obiettivo principale della politica dell'Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo e sancisce il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo,
 - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per lo sviluppo e il parere della commissione per i bilanci (A8-0143/2015),
- A. considerando che il 2015 rappresenta un anno fondamentale per gli sforzi globali di sviluppo, con l'adozione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e un accordo sull'azione globale per il clima, gli uni e l'altro validi fino al 2030;
- B. considerando che la Terza conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo che si terrà ad Addis Abeba (Etiopia) dal 13 al 16 luglio 2015, dovrà creare le condizioni per il finanziamento e l'attuazione dell'agenda post 2015, e che il successo di detta agenda dipenderà dal livello di ambizione che sarà dimostrato in occasione della conferenza;

⁽¹⁾ http://eu-un.europa.eu/articles/en/article_15873_en.htm

⁽²⁾ http://eu-un.europa.eu/articles/en/article_14363_en.htm

⁽³⁾ http://eu-un.europa.eu/articles/en/article_13692_en.htm

⁽⁴⁾ Testi approvati, P8_TA(2014)0059.

⁽⁵⁾ GU C 8 E del 14.1.2010, pag. 1.

⁽⁶⁾ Testi approvati, P8_TA(2014)0063.

⁽⁷⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0163.

⁽⁸⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0394.

⁽⁹⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0205.

⁽¹⁰⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0119.

⁽¹¹⁾ GU L 136 del 9.5.2014, pag. 1.

Martedì 19 maggio 2015

- C. considerando che 1,5 miliardi di persone vivono tuttora in condizioni di povertà, subendo privazioni sul piano della salute, dell'istruzione e del tenore di vita, soprattutto negli Stati fragili e teatro di conflitti; considerando che ciò non è accettabile, dal momento che vi sono risorse sufficienti, a livello mondiale, per porre gradualmente fine a tale situazione;
- D. considerando che l'eliminazione della povertà e della disuguaglianza può essere conseguita solo mobilitando risorse sufficienti e adeguate per tutti e con interventi più mirati nei confronti dei gruppi emarginati, quali i minori, le donne, gli anziani e i disabili; che, nonostante la significativa riduzione della povertà estrema, i progressi a beneficio dei minori sono stati più lenti, e che, per tale motivo, investire nell'infanzia — sia attraverso la mobilitazione di risorse nazionali sia attraverso finanziamenti pubblici internazionali — diventa un fattore determinante;
- E. considerando che, come riconosciuto dal Consenso europeo in materia di sviluppo del 2005, non può esservi sviluppo sostenibile senza la pace e la sicurezza;
- F. considerando che tre quarti delle persone più povere del mondo — secondo le stime 960 milioni — vivono attualmente in paesi a reddito medio e che, pertanto, il nuovo paradigma di sviluppo richiede programmi destinati sia ai poveri sia ai paesi poveri;
- G. considerando che, secondo le stime dell'UNCTAD, i finanziamenti necessari nei paesi in via di sviluppo per gli OSS previsti ammontano a 3 900 miliardi di USD l'anno, di cui mancano attualmente 2 500 miliardi l'anno; considerando che un'azione debole comporterebbe alla fine costi molto più elevati rispetto a un'azione decisiva a favore dello sviluppo sostenibile;
- H. considerando che la sfida del finanziamento degli OSS è di tale portata da richiedere un partenariato forte e globale, nonché l'impiego di tutte le forme di finanziamento (fonti nazionali, internazionali, pubbliche, private e innovative) e di misure non finanziarie; considerando che il finanziamento privato può integrare ma non sostituire il finanziamento pubblico;
- I. considerando che la mobilitazione delle risorse nazionali e l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) costituiscono fondamenti insostituibili del finanziamento dello sviluppo, che devono essere rafforzati;
- J. considerando che il potenziale di mobilitazione delle risorse nazionali dei paesi in via di sviluppo è significativo, ma che, nella situazione attuale, vi sono limiti a quanto i singoli paesi possono conseguire da soli; che il gettito fiscale rimane basso rispetto al PIL nella maggior parte dei paesi in via di sviluppo, e che è pertanto fondamentale promuovere sistemi fiscali equilibrati, equi ed efficienti basati sulla capacità contributiva dei singoli e delle imprese; e che la mobilitazione del reddito nazionale richiede anche una ripartizione equa dei benefici delle risorse naturali;
- K. considerando che pochissimi paesi industrializzati stanno adempiendo al proprio impegno di stanziare lo 0,7 % del reddito nazionale lordo (RNL) a titolo di APS, compreso lo 0,15-0,20 % dell'RNL a favore dei paesi meno sviluppati (PMS); che gli Stati membri che hanno aderito all'UE nel 2004 o negli anni successivi si sono impegnati a conseguire l'obiettivo dello 0,33 % dell'RNL, ma nessuno di essi lo ha ancora raggiunto;
- L. considerando che molti dei paesi meno sviluppati sono paesi fragili o resi fragili da eventi esterni quali i conflitti armati, le epidemie come l'Ebola, e le catastrofi naturali; e che essi necessitano di un più intenso sostegno;
- M. considerando che la riduzione della povertà, la crescita economica e la sicurezza dipendono in larga misura dalla capacità di uno Stato di esercitare le proprie funzioni sovrane per garantire lo Stato di diritto, offrire i servizi pubblici di base, come l'accesso all'istruzione e alle cure sanitarie, rispettando al contempo il principio di titolarità; e che tali paesi necessitano, in particolare, di un maggiore sostegno per introdurre sistemi sanitari solidi;
- N. considerando che l'agenda per lo sviluppo si sta ampliando e che è dunque importante riconoscere e incentivare ulteriormente gli sforzi che si stanno compiendo oltre l'APS; considerando che nonostante le difficili circostanze fiscali in molti paesi dell'OCSE, i livelli di APS sono rimasti elevati, toccando il record di 134,8 miliardi di USD nel 2013; considerando che l'APS può essere un catalizzatore per attirare investimenti privati e che occorre tenere conto dell'importanza degli strumenti finanziari innovativi in questo contesto;

Martedì 19 maggio 2015

- O. considerando che il settore privato e gli investimenti esteri diretti (IED), se adeguatamente regolamentati e correlati a miglioramenti concreti sul piano dell'economia nazionale, possono apportare un importante contributo al conseguimento degli OSS, come evidenziato dalla proposta di piano d'azione per gli investimenti relativi agli OSS elaborata dall'UNCTAD;
- P. considerando che i flussi di capitale privato hanno svariate conseguenze per i paesi in via di sviluppo, sia positive che negative; e che i flussi finanziari provenienti da fonti private e diretti ai paesi in via di sviluppo sono notevoli ma in gran parte volatili, distribuiti in modo disomogeneo e spesso associati a flussi in uscita come quello dei profitti rimpatriati, i quali, dopo il 2010, hanno superato i nuovi afflussi di investimenti esteri diretti;
- Q. considerando che la società civile svolge un ruolo essenziale nel garantire un processo universale e inclusivo, sia a livello nazionale che a livello mondiale, e contribuisce alla buona governance e alla responsabilità; considerando l'incompatibilità tra gli aiuti allo sviluppo e la corruzione;
- R. considerando che è importante favorire la bancarizzazione nei paesi in via di sviluppo;
- S. considerando che l'UE e i suoi Stati membri, in quanto principali donatori di aiuti allo sviluppo, devono essere alla guida del processo di finanziamento dello sviluppo e contribuire a dare una risposta credibile alle sfide ad esso associate, garantendo la coerenza delle politiche per lo sviluppo nell'ambito dell'agenda post 2015; e che altri paesi sviluppati ed emergenti dovrebbero seguire l'esempio dell'UE;

Un partenariato globale

1. accoglie favorevolmente il progetto preliminare del documento finale della Terza conferenza sul finanziamento dello sviluppo e chiede all'Unione europea e agli Stati membri di sostenerlo;
2. accoglie con favore la relazione di sintesi del segretario generale delle Nazioni Unite e il suo approccio trasformativo, universale, olistico e integrato rispetto a un ambizioso partenariato globale sui nuovi obiettivi di sviluppo e sul quadro finanziario corrispondente, incentrato sull'eliminazione della povertà, l'universalità dei diritti umani e la parità di genere; ribadisce che senza mezzi di attuazione completi e sostanziali, questo ambizioso partenariato non potrà avere successo;
3. esorta l'Unione ad affermare la propria leadership politica in tutto il processo preparatorio in vista della definizione di un quadro per lo sviluppo sostenibile, di un rinnovato accordo sul finanziamento dello sviluppo e di altri mezzi d'attuazione, in linea con gli impegni e i valori sanciti nei suoi trattati istitutivi; ritiene che la fornitura di aiuti allo sviluppo UE non debba essere condizionata da altri donatori partner;
4. insiste sul fatto che l'Unione e gli Stati membri dovrebbero mantenere il proprio ruolo di principali donatori di aiuti allo sviluppo, sollecitando nel contempo la condivisione delle responsabilità; chiede ai paesi ad alto reddito, a quelli a reddito medio-alto e alle economie emergenti di assumere impegni significativi;
5. accoglie con favore la recente comunicazione della Commissione dal titolo «Un partenariato mondiale per l'eliminazione della povertà e lo sviluppo sostenibile dopo il 2015», per l'eshaustività, l'attenzione dedicata alla coerenza delle politiche e la conferma che l'UE è determinata a svolgere appieno il proprio ruolo in tale partenariato mondiale; si rammarica, tuttavia, di un impegno poco incisivo per quanto concerne il calendario degli obiettivi finanziari futuri;

Finanziamenti pubblici internazionali

6. sottolinea che l'APS rimane uno strumento fondamentale per il finanziamento dello sviluppo; esorta l'UE e gli Stati membri ad impegnarsi nuovamente, senza ritardi, per l'obiettivo dello 0,7 % dell'RNL all'APS, stanziando il 50 % dell'APS e almeno lo 0,2 % dell'RNL a favore dei PMS, e a presentare (tenendo conto dei limiti di bilancio) calendari di bilancio pluriennali per la progressione fino a raggiungere tali quote entro il 2020; plaude alla posizione ferma dell'UE sulla necessità di concentrare gli sforzi sulla quantità e sulla qualità degli aiuti allo sviluppo; invita gli altri partner sviluppati e i paesi emergenti ad accrescere la loro assistenza allo sviluppo, e sollecita la Commissione e gli Stati membri a convincere i donatori pubblici e privati di tutto il mondo ad onorare le loro promesse finanziarie e ad assumere nuovi impegni; sottolinea che tutti i donatori devono fare in modo che l'APS rappresenti trasferimenti reali ai paesi in via di sviluppo;

Martedì 19 maggio 2015

7. sottolinea che l'UE e gli altri paesi industrializzati devono onorare gli impegni assunti circa la fornitura di finanziamenti maggiori, nuovi e aggiuntivi per il clima onde raggiungere l'obiettivo di mobilitare congiuntamente 100 miliardi di USD l'anno da una svariata gamma di fonti, pubbliche e private, bilaterali e multilaterali, comprese quelle alternative, entro il 2020; deplora la mancanza di progressi riguardo all'addizionalità dei finanziamenti destinati al clima e dell'APS; chiede un'azione internazionale congiunta dei paesi industrializzati ed emergenti affinché l'accordo sull'Azione globale per il clima, che dovrà essere concluso alla Conferenza che si terrà a Parigi a dicembre 2015, preveda nuovi finanziamenti supplementari a favore del clima per i paesi in via di sviluppo, senza tuttavia pregiudicare il bilancio per lo sviluppo; ritiene che l'UE dovrebbe proporre tappe intermedie sulla via della piena addizionalità; esorta gli Stati membri a utilizzare i proventi derivanti dai mercati del carbonio per azioni a favore del clima nei paesi in via di sviluppo; invita inoltre le economie emergenti a mobilitare finanziamenti per il clima per i paesi in via di sviluppo;

8. sostiene il ricorso a fonti innovative per potenziare i finanziamenti destinati allo sviluppo e al clima, tra cui le imposte sulle transazioni finanziarie, sulle emissioni di anidride carbonica dei trasporti aerei e marittimi internazionali e lo stanziamento automatico delle entrate derivanti dal mercato del carbonio; accoglie con favore gli ulteriori sforzi, a livello europeo e internazionale, per individuare altre fonti complementari;

9. pone l'accento sul fatto che l'APS dovrebbe rimanere il parametro di misurazione degli sforzi finanziari compiuti; è favorevole all'introduzione di un indicatore complementare relativo al sostegno ufficiale totale allo sviluppo sostenibile (*Total Official support for Sustainable Development (TOSD)*), a condizione che sia perfettamente chiaro che esso non deve in alcun modo sostituire o ridurre l'importanza della misura dell'APS;

10. osserva che sebbene l'APS sia concesso per lo più sotto forma di sovvenzioni, sono anche importanti i prestiti agevolati, che, tuttavia, si aggiungono all'onere debitorio rischiando di portare a una bolla del debito, in particolare nei paesi dell'Africa sub-sahariana e dei Caraibi con introiti limitati per il servizio del debito; invita di conseguenza i donatori a concedere aiuti ai PMS sotto forma di sovvenzioni; ritiene che i prestiti agevolati potrebbero non essere adatti ad investimenti in settori sociali la cui finalità non è quella di generare profitti; accoglie favorevolmente l'accordo del Comitato per gli aiuti allo sviluppo (CAS) dell'OCSE volto ad ammodernare la denuncia dei prestiti agevolati attraverso l'introduzione di un sistema di equivalente sovvenzione ai fini del calcolo delle cifre dell'APS;

11. osserva che l'UE è il maggiore donatore mondiale di aiuti allo sviluppo, provvedendo a quasi il 60 % degli aiuti allo sviluppo ufficiali mondiali; invita tuttavia la Commissione a fornire dati chiari e trasparenti sulla quota del bilancio complessivo destinato all'aiuto allo sviluppo dell'UE al fine di valutare il seguito dato al consenso di Monterrey da tutti i donatori europei; si rammarica inoltre del fatto che il livello dei contributi finanziari erogati dall'Unione europea ai paesi in via di sviluppo abbia scarsa visibilità e invita la Commissione a sviluppare strumenti di comunicazione e d'informazione adeguati e mirati onde incrementare la visibilità dell'aiuto allo sviluppo dell'UE;

12. invita l'UE a tenere conto delle esigenze di finanziamento a lungo termine, privilegiando e portando avanti un approccio più strategico, ambizioso e universale in linea con gli OSS;

13. ricorda il contributo del bilancio dell'UE al finanziamento dello sviluppo, che prevede 19,7 miliardi di EUR per la cooperazione allo sviluppo e 6,8 miliardi di EUR per gli aiuti umanitari tra il 2014 e 2020, in aggiunta ai 2,2 miliardi di EUR della riserva per gli aiuti d'emergenza; ricorda altresì i 30,5 miliardi di EUR del Fondo europeo per lo sviluppo (FES); chiede l'iscrizione in bilancio del FES, che recherebbe vantaggi quali maggiore trasparenza, visibilità, efficienza ed efficacia; accoglie con favore l'opportunità offerta dal riesame/revisione postelettorale del quadro finanziario pluriennale per tener conto dell'aumento del fabbisogno strutturale di aiuti umanitari come pure delle necessità di sviluppo dei paesi più poveri e più fragili;

14. rileva che il bilancio 2015 assegna 2,4 miliardi di EUR in impegni (2,1 miliardi di EUR in pagamenti) alla cooperazione allo sviluppo e 928,8 milioni di EUR in impegni (918,8 milioni di EUR in pagamenti) agli aiuti umanitari; sostiene le misure adottate per ridurre l'arretrato delle fatture non pagate, in particolare al fine di mantenere la sostenibilità finanziaria dei partner più vulnerabili, e sottolinea l'importanza del principio di parità tra impegni e pagamenti per quanto riguarda gli aiuti umanitari, visto che le crisi si verificano con maggiore frequenza e che i fondi devono essere erogati più rapidamente;

Martedì 19 maggio 2015

15. invita l'UE a garantire che i negoziati sull'agenda di sviluppo globale post 2015, il finanziamento dello sviluppo e i cambiamenti climatici siano connessi in modo credibile con il nuovo quadro di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030 al fine di rafforzare la resilienza e la preparazione raggiungendo, al contempo, l'obiettivo globale di non lasciare nessuno indietro;
16. ricorda che la cooperazione allo sviluppo è una responsabilità condivisa dell'UE e degli Stati membri che deve rispettare i concetti di complementarità e coordinamento; sottolinea la necessità di coinvolgere la società civile e le autorità locali nel processo di coordinamento;
17. chiede all'UE e agli Stati membri di promuovere un programma per l'efficacia degli aiuti basato sugli impegni del partenariato di Busan per una cooperazione efficace al servizio dello sviluppo, riducendo la frammentazione degli aiuti grazie al meccanismo dei finanziamenti congiunti e ad un maggior coordinamento tra i vari meccanismi di erogazione e i soggetti interessati; sottolinea che tutti i finanziamenti destinati allo sviluppo dovrebbero essere a favore dei poveri, sensibili alle specificità di genere, rispettosi dell'ambiente e a prova di clima;
18. ricorda che, ai sensi del TFUE, la riduzione e, in prospettiva, l'eliminazione della povertà rappresenta l'obiettivo primario dell'UE in materia di sviluppo, mentre la difesa dei diritti umani, la parità di genere, la coesione sociale e la lotta alle disuguaglianze devono rimanere al centro delle attività di sviluppo;
19. sottolinea l'importanza di una chiara definizione delle priorità per quanto riguarda le spese, dedicando particolare attenzione alle misure in materia di salute, istruzione, energia, forniture idriche e infrastrutture; evidenzia la necessità di compiere ulteriori sforzi e progressi relativamente all'efficacia degli aiuti, grazie a un maggior grado di coordinamento tra i diversi meccanismi di aiuto e i donatori;
20. pone l'accento sul fatto che l'APS dovrebbe attribuire priorità ai servizi sociali di base per tutti e ai «beni pubblici» che il settore privato fornisce con minore efficacia, come l'istruzione primaria, le reti di sicurezza sociale, l'assistenza sanitaria e le infrastrutture igienico-sanitarie e per l'approvvigionamento idrico ed energetico, in modo che i paesi in via di sviluppo possano realizzare appieno il loro potenziale; sottolinea che l'accessibilità dovrebbe essere un criterio chiave dei finanziamenti pubblici internazionali, nell'ottica di promuovere servizi e infrastrutture universali e inclusivi;
21. sottolinea la necessità di garantire che le popolazioni più vulnerabili abbiano accesso alle opportunità di sviluppo; ricorda, in tal senso, che canalizzare gli aiuti esclusivamente per mezzo dei governi rischia di dar luogo a un finanziamento insufficiente per le comunità marginalizzate o vulnerabili;
22. pone in evidenza l'importanza di garantire che le banche di sviluppo mobilitino fondi aggiuntivi per ridurre il divario a livello di finanziamento delle infrastrutture e accesso al credito nei paesi in via di sviluppo, prevedendo meccanismi di monitoraggio e di valutazione d'impatto;
23. sottolinea l'assoluta necessità che l'Unione europea punti al massimo livello di coordinamento possibile per conseguire la coerenza con gli altri settori strategici (ambiente, migrazione, commercio internazionale, diritti umani, agricoltura ecc.) ed evitare le duplicazioni di attività e l'incoerenza delle stesse; ricorda che, con il trattato di Lisbona (articolo 208 TFUE), la coerenza delle politiche per lo sviluppo è divenuta un obbligo sancito dai trattati;

Mobilizzazione delle risorse nazionali e cooperazione internazionale in ambito fiscale

24. sottolinea che la mobilitazione delle risorse nazionali è più prevedibile e sostenibile di quella degli aiuti esterni e deve costituire una fonte essenziale di finanziamento; incoraggia gli sforzi dei paesi in via di sviluppo volti a incrementare tale mobilitazione; evidenzia l'importanza di una migliore riscossione delle imposte nazionali nei paesi in via di sviluppo e l'esigenza di sistemi fiscali solidi, equilibrati, equi ed efficienti, che siano a favore dei poveri, sensibili verso i gruppi più vulnerabili e rispettosi degli impegni internazionali in materia di sviluppo sostenibile; chiede la soppressione delle sovvenzioni dannose nei settori dell'energia (in particolare i combustibili fossili), della pesca e dell'agricoltura;

Martedì 19 maggio 2015

25. invita la Commissione a migliorare il sostegno fornito al potenziamento delle capacità negli ambiti dell'amministrazione fiscale, della governance finanziaria, della gestione delle finanze pubbliche, dell'anticorruzione, del recupero dei beni rubati e della lotta all'evasione fiscale e agli abusi dei prezzi di trasferimento; ritiene che l'Unione debba svolgere un ruolo cruciale al riguardo; rammenta l'importanza della distribuzione degli introiti fiscali provenienti dalle risorse naturali, in particolare mediante la creazione di fondi sovrani; sottolinea la necessità di accelerare e intensificare gli sforzi in atto per migliorare la comunicazione dei dati di bilancio e chiede una maggiore armonizzazione di tali prassi nei diversi paesi;

26. chiede all'Unione e ai suoi Stati membri di prendere seri provvedimenti contro i paradisi fiscali, l'evasione fiscale e i flussi finanziari illeciti, che pregiudicano l'assistenza allo sviluppo e contribuiscono all'indebitamento dei paesi in via di sviluppo, nonché di cooperare con questi ultimi nella lotta alle pratiche di elusione fiscale aggressive da parte di talune imprese transnazionali e di cercare modalità con cui aiutare i paesi in via di sviluppo a resistere alle pressioni per la partecipazione alla concorrenza fiscale, in quanto ciò compromette la mobilitazione delle risorse nazionali per lo sviluppo;

27. sostiene l'istituzione di un organismo intergovernativo per la cooperazione fiscale sotto l'egida delle Nazioni Unite; incoraggia lo scambio automatico di informazioni; sollecita l'istituzione di registri pubblici dell'effettiva titolarità, la presentazione obbligatoria di una relazione paese per paese da parte delle imprese transnazionali in tutti i settori e la garanzia di un'equa distribuzione dei diritti fiscali nell'ambito della negoziazione di trattati fiscali e di investimento con i paesi in via di sviluppo;

28. ritiene che la normativa internazionale in materia di imposte sulle società debba includere il principio secondo cui occorre pagare le imposte nel luogo dove si ricava o si crea valore;

29. sottolinea l'importanza decisiva della buona governance, della protezione dei diritti umani, dello Stato di diritto, del quadro istituzionale e degli strumenti normativi; sostiene in particolare gli investimenti nello sviluppo delle capacità, nei servizi sociali di base come l'istruzione e la sanità (assicurando una copertura sanitaria universale), compresi la salute e i diritti sessuali e riproduttivi, nella nutrizione, nei servizi pubblici, nella protezione sociale e nella lotta alla povertà e alla disuguaglianza, anche tra bambini e in termini di genere; riconosce la necessità di infrastrutture accessibili e di investimenti pubblici selettivi, come pure di un impiego sostenibile delle risorse naturali, anche da parte delle industrie estrattive;

30. sottolinea che il finanziamento allo sviluppo deve rafforzare le risorse disponibili per promuovere l'uguaglianza tra donne e uomini, i diritti delle donne e l'emancipazione femminile; pone in evidenza il ruolo specifico delle donne nella società e sottolinea che ciò dovrebbe includere l'integrazione della prospettiva di genere nella procedura di bilancio, investimenti mirati in settori chiave come la sanità e l'istruzione, nonché l'adozione di misure volte a garantire che tutti i finanziamenti destinati allo sviluppo tengano pienamente conto della situazione delle donne e delle ragazze;

31. invita a destinare maggiori finanziamenti alla ricerca e allo sviluppo nel campo della scienza, della tecnologia e dell'innovazione nei paesi in via di sviluppo, riconoscendo allo stesso tempo che tale finanziamento dovrebbe essere sia nazionale, sia internazionale; esorta alla promozione della ricerca e sviluppo, che possa far compiere progressi nell'affrontare sfide complesse e nella corretta gestione dei beni pubblici globali, come la tecnologia e l'innovazione in ambito sanitario; rileva l'importante ruolo delle microimprese e delle piccole e medie imprese in tale contesto; chiede la revisione dei regimi dei diritti di proprietà intellettuale che sono stati introdotti nei paesi in via di sviluppo attraverso accordi di libero scambio, al fine di identificare gli eventuali effetti avversi sulla salute pubblica, sull'ambiente o sul trasferimento di tecnologie;

Settore privato e società civile

32. sottolinea la grande importanza di creare condizioni favorevoli per le imprese private e l'imprenditorialità nei paesi in via di sviluppo, in particolare per le microimprese e le piccole e medie imprese, in quanto esse svolgono un ruolo fondamentale quale volano per la creazione di posti di lavoro e di una crescita inclusiva; sollecita in particolare un ulteriore rafforzamento dei sistemi di microfinanziamento e garanzia; insiste sulla necessità di sviluppare ulteriormente le banche e le cooperative di credito locali e regionali al fine di ridurre in maniera significativa i tassi di interesse eccessivi sui prestiti di mercato, migliorando in tal modo il sostegno allo sviluppo delle comunità a livello locale⁽¹⁾; chiede che il settore privato si allinei agli obiettivi di sviluppo sostenibile tramite partenariati, strumenti finanziari, incentivi e quadri di rendicontabilità adeguati, nonché tramite un'effettiva responsabilità sociale d'impresa; rammenta la necessità di rispettare le norme internazionali concordate, come le norme dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e i principi guida delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani;

⁽¹⁾ *Report on Support for SMEs in Developing Countries Through Financial Intermediaries* («Relazione sul sostegno alle PMI nei paesi in via di sviluppo attraverso gli intermediari finanziari»), Dalberg, novembre 2011, www.eib.org.

Martedì 19 maggio 2015

33. insiste sulla necessità di mettere a disposizione delle imprese strumenti di informazione e formazione, nonché piattaforme di consulenza, indispensabili per il loro sviluppo;
34. sottolinea che, per conferire slancio a lungo termine all'economia, è fondamentale consentire ai giovani e alle donne di accedere al credito per sostenere la creazione di start-up;
35. sottolinea il ruolo di coesione sociale svolto dall'imprenditoria collettiva delle associazioni di produttori nella prevenzione dei conflitti etnici e religiosi;
36. insiste sul fatto che il sostegno dell'Unione e la cooperazione con il settore privato possono e devono contribuire alla riduzione della povertà e della disuguaglianza, nonché al rispetto e alla promozione dei diritti umani, delle norme ambientali, degli impegni in materia di clima e del dialogo sociale; sollecita la definizione di un quadro giuridicamente vincolante per le imprese, ivi comprese le società transnazionali con un meccanismo di ricorso;
37. chiede che l'Unione istituisca, congiuntamente ai paesi in via di sviluppo e in linea con il Quadro complessivo per la politica d'investimento in relazione allo sviluppo sostenibile elaborato dall'UNCTAD, un quadro normativo volto a stimolare investimenti maggiormente responsabili, trasparenti e giustificabili che contribuiscano allo sviluppo di un settore privato consapevole da un punto di vista sociale nei paesi in via di sviluppo;
38. invita la Commissione a sostenere un maggiore accesso ai finanziamenti da parte delle microimprese, delle piccole e medie imprese e delle cooperative nei paesi in via di sviluppo; sottolinea l'importanza dei sistemi di microfinanziamento, in particolare per le donne; incoraggia l'ulteriore sviluppo delle banche e delle cooperative di credito locali e regionali; chiede alla Commissione di incentivare i paesi in via di sviluppo a definire quadri politici e giuridici favorevoli allo sviluppo di servizi bancari; segnala la necessità — a vari livelli, segnatamente tra i poveri, le donne e altri gruppi vulnerabili — di fornire informazioni e formazione in materia di questioni finanziarie, utilizzo dei prodotti bancari e delle assicurazioni, nonché delle pertinenti nuove tecnologie;
39. ricorda che gli aiuti pubblici da soli sono tutt'altro che sufficienti per coprire tutte le esigenze d'investimento nei paesi in via di sviluppo; insiste pertanto sull'effetto leva del finanziamento combinato e dei partenariati pubblico-privati (PPP) quali strumenti per migliorare l'impatto degli aiuti allo sviluppo, attrarre finanziamenti privati e sostenere le attività commerciali locali; sottolinea tuttavia che il finanziamento combinato non deve sostituire la responsabilità statale di rispondere alle esigenze sociali e dovrebbe essere allineato agli obiettivi di sviluppo nazionali e ai principi di efficacia dello sviluppo; incoraggia i partenariati pubblico-privati, in particolare nel settore della ricerca relativa all'iniziativa in materia di medicinali innovativi come il programma Ebola+;
40. chiede l'adozione di norme e criteri internazionali e l'esecuzione di analisi del rischio di indebitamento per i progetti combinati e i partenariati pubblico-privato che attraggono finanziamenti privati e sostengono le imprese locali, nel rispetto delle norme dell'OIL, dell'OMS e in materia di diritti umani concordate a livello internazionale; esorta la Commissione, alla luce della sua volontà di estendere notevolmente il ricorso al finanziamento combinato in futuro, ad attuare le raccomandazioni contenute nella relazione speciale della Corte dei conti europea sul ricorso al finanziamento combinato e a valutare il meccanismo di combinazione di sovvenzioni e prestiti, segnatamente in termini di sviluppo e addizionalità, trasparenza e responsabilità finanziarie; esorta la BEI e altre istituzioni di finanziamento allo sviluppo a dare priorità agli investimenti in imprese e fondi disposti a rendere pubbliche le titolarità effettive e ad applicare la rendicontazione paese per paese;
41. appoggia un maggiore accesso al mercato da parte dei paesi in via di sviluppo, in particolare dei PMS, dal momento che ciò può determinare un rafforzamento del settore privato e incentivare le riforme; esorta la Commissione a garantire che gli accordi relativi a commercio e investimenti, in particolare con i paesi in via di sviluppo, i PMS e gli Stati fragili, siano in linea con gli OSS e promuovano i diritti umani e l'integrazione regionale; pone l'accento sul fatto che tali accordi dovrebbero essere sottoposti alle valutazioni di impatto relative agli OSS; appoggia la proposta della Commissione di aggiornare la sua strategia in materia di aiuti al commercio alla luce degli esiti dei negoziati post-2015 e di concedere un trattamento speciale e differenziato ai paesi in via di sviluppo, ai PMS e agli Stati fragili negli accordi commerciali, rispettando al contempo il loro margine di manovra politica per poter adottare decisioni sovrane conformemente al rispettivo contesto nazionale e alle esigenze delle popolazioni;

Martedì 19 maggio 2015

42. chiede un'azione volta a potenziare l'utilizzo e la trasparenza dei sistemi nazionali di appalto pubblico nell'ambito delle attività gestite dal settore pubblico e per rafforzare le autorità competenti in materia di concorrenza nei paesi in via di sviluppo;

43. sottolinea il contributo positivo dei migranti allo sviluppo dei rispettivi paesi di origine e sollecita una cooperazione più efficace e innovativa a livello delle politiche migratorie tra i paesi di origine e di destinazione; richiama l'attenzione sui notevoli e crescenti flussi finanziari determinati dalle rimesse della diaspora e sostiene la creazione di fondi della diaspora; chiede che vengano profusi ulteriori sforzi per ridurre i costi di trasferimento e aumentare l'impatto sullo sviluppo locale nei paesi di origine;

44. lancia un appello a favore di una maggiore partecipazione degli enti locali e della società civile, comprese le ONG di carattere locale, ai dibattiti sulle priorità in materia di sviluppo, in particolare alla conferenza di Addis Abeba, nonché un'attuazione più inclusiva e responsabile dell'agenda post-2015; sottolinea il ruolo delle ONG nell'attuazione delle operazioni sul terreno e nello sviluppo di meccanismi di responsabilità, monitoraggio e revisione; riconosce che il ruolo degli enti locali nell'attuazione degli OSS richiede l'attribuzione dei mezzi necessari; chiede una maggiore consultazione dei giovani nell'ambito dei dibattiti sull'agenda post-2015, in particolare attraverso tecnologie di comunicazione innovative; pone in evidenza il ruolo delle delegazioni dell'UE in quanto facilitatori di tali dialoghi;

Governance globale

45. rammenta il ruolo centrale svolto dalle Nazioni Unite, in complementarità con altre istituzioni e forum esistenti come l'OCSE, nell'ambito della governance economica e dello sviluppo a livello globale; sollecita una rappresentanza paritaria ed equilibrata dal punto di vista del genere per tutti i paesi all'interno delle istituzioni multilaterali e degli altri organismi preposti alla regolamentazione e alla normalizzazione, comprese le istituzioni finanziarie internazionali; rammenta che tutte le istituzioni finanziarie internazionali dovrebbero adottare norme di trasparenza di base, come definite nella Carta sulla trasparenza delle istituzioni finanziarie internazionali, e porre in essere politiche di comunicazione al pubblico;

46. insiste sul fatto che occorre agevolare soluzioni sostenibili al problema del debito (che comprendano anche norme responsabili di assunzione e concessione di prestiti) attraverso un quadro giuridico multilaterale per le procedure di ristrutturazione del debito sovrano, nell'ottica di alleviare l'onere debitorio ed evitare un debito insostenibile; chiede all'Unione di partecipare in modo costruttivo ai negoziati delle Nazioni Unite relativi a tale quadro; esorta l'Unione a insistere affinché siano attuati i principi dell'UNCTAD riguardanti la responsabilità, sia dei debitori che dei creditori, nel contesto delle transazioni relative al debito sovrano;

47. accoglie con favore gli sforzi internazionali per alleviare gli obblighi debitori internazionali dei paesi colpiti dall'Ebola, al fine di aiutarli ad affrontare le crisi economiche causate dall'epidemia;

48. chiede un riesame dei programmi e degli strumenti di assistenza finanziaria allo sviluppo in seno alle organizzazioni internazionali, allo scopo di allinearli ai nuovi OSS; esorta, in particolare, la Banca europea per gli investimenti, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale a definire gli standard più elevati di finanziamento responsabile e a gestire le loro risorse in modo più adeguato alle esigenze dei paesi in via di sviluppo, prevedendo anche strumenti di prestito a favore dei poveri che siano reciprocamente efficaci; chiede in particolare un aumento degli importi disponibili alla Banca europea per gli investimenti, oltre il suo attuale mandato, al fine di incrementare ulteriormente il suo finanziamento a favore dei paesi a basso reddito;

Monitoraggio, rendicontabilità e valutazione

49. chiede che alla conferenza di Addis Abeba si pervenga a un accordo su un quadro solido, trasparente e accessibile di monitoraggio e rendicontabilità, ai fini di un controllo e di un monitoraggio efficace degli investimenti e dei progressi relativi all'attuazione degli impegni e degli obiettivi specifici; chiede che sia varata un'iniziativa internazionale volta a migliorare la qualità di statistiche, dati e informazioni, compresi dati disaggregati per reddito, genere, età, razza, etnicità e stato migratorio, disabilità, ubicazione geografica e altre caratteristiche pertinenti ai fini dei contesti nazionali; chiede a tutte le parti di garantire una gestione trasparente ed efficiente degli aiuti e dei finanziamenti, in particolare sottoscrivendo e attuando effettivamente le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e impegnandosi a pubblicare sistematicamente dati accurati, tempestivi e confrontabili sulle entrate e le spese, come pure i documenti di bilancio; invita in particolare la Commissione a continuare a monitorare e controllare il finanziamento dei programmi e dei progetti di aiuto e ad adottare le misure necessarie nel caso in cui esistano prove di corruzione e cattiva gestione; esorta altresì la Commissione a potenziare la propria assistenza onde rafforzare l'apparato giudiziario e delle agenzie anticorruzione nei paesi in via di sviluppo;

Martedì 19 maggio 2015

50. chiede un'iniziativa internazionale volta a migliorare la qualità delle statistiche, dei dati e delle informazioni al fine di monitorare la spesa, gli investimenti e i progressi relativi a impegni e obiettivi specifici; si compiace degli sforzi globali profusi per garantire che i dati utilizzati nell'attuazione degli OSS siano sufficientemente disaggregati per reddito, genere, età e altri indicatori, così che l'impatto delle politiche possa essere monitorato con efficacia;

51. ribadisce che per tener conto delle nuove sfide sociali e ambientali è necessario un nuovo insieme di indicatori, a complemento del PIL, che dovrebbe includere, in particolare, l'indice di sviluppo umano, il coefficiente di Gini, una misura di uguaglianza di genere, l'impronta di carbonio e l'impronta ecologica;

o

o o

52. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al segretario generale delle Nazioni Unite e ai cofacilitatori del processo preparatorio della Terza conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo.

Martedì 19 maggio 2015

P8_TA(2015)0197

Un'assistenza sanitaria più sicura in Europa

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2015 su un'assistenza sanitaria più sicura in Europa: migliorare la sicurezza del paziente e combattere la resistenza antimicrobica (2014/2207(INI))

(2016/C 353/02)

Il Parlamento europeo,

- vista la sua posizione del 23 aprile 2009 sulla proposta di raccomandazione del Consiglio sulla sicurezza dei pazienti, comprese la prevenzione e la lotta contro le infezioni nosocomiali ⁽¹⁾,
- vista la raccomandazione del Consiglio, del 9 giugno 2009, sulla sicurezza dei pazienti, compresi la prevenzione e il controllo delle infezioni associate all'assistenza sanitaria ⁽²⁾,
- vista la direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera,
- vista la comunicazione della Commissione, del 15 novembre 2011, dal titolo «Piano d'azione di lotta ai crescenti rischi di resistenza antimicrobica» (COM(2011)0748),
- viste le conclusioni del Consiglio del 22 giugno 2012 sull'impatto della resistenza antimicrobica nel settore della salute umana e nel settore veterinario — una prospettiva di tipo «One Health»,
- vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2012 sul piano d'azione di lotta ai crescenti rischi di resistenza antimicrobica ⁽³⁾,
- viste le relazioni, del 13 novembre 2012 e del 19 giugno 2014, della Commissione al Consiglio sulla base delle relazioni degli Stati membri in merito all'attuazione della raccomandazione del Consiglio (2009/C 151/01) sulla sicurezza dei pazienti, compresi la prevenzione e il controllo delle infezioni associate all'assistenza sanitaria (COM(2012)0658 e COM(2014)0371),
- vista la sua risoluzione, del 22 ottobre 2013, sulla relazione della Commissione al Consiglio sulla base delle relazioni degli Stati membri in merito all'attuazione della raccomandazione del Consiglio (2009/C 151/01) sulla sicurezza dei pazienti, compresi la prevenzione e il controllo delle infezioni associate all'assistenza sanitaria ⁽⁴⁾,
- vista la decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero,
- visto l'Eurobarometro speciale 411 dal titolo «Sicurezza dei pazienti e qualità dell'assistenza»,
- vista la relazione sullo stato di avanzamento del piano d'azione per contrastare i crescenti rischi di resistenza antimicrobica (SANTE/10251/2015),
- vista la proposta del 10 settembre 2014 relativa a un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui nuovi prodotti veterinari (2014/0257(COD)),
- visto il quadro concettuale per la classificazione internazionale per la sicurezza dei pazienti (*Conceptual framework for the international classification for patient safety*) elaborato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS),
- visti gli sforzi profusi dalla Presidenza lettone nella lotta contro la resistenza antimicrobica, specialmente per quanto riguarda la tubercolosi e la tubercolosi multifarmacoresistente (MDR-TB),
- viste le conclusioni del Consiglio, del 1° dicembre 2014, sulla sicurezza dei pazienti e la qualità dell'assistenza medica, compresi la prevenzione e il controllo delle infezioni associate all'assistenza sanitaria e della resistenza agli antimicrobici,

⁽¹⁾ GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 395.

⁽²⁾ GU C 151 del 3.7.2009, pag. 1.

⁽³⁾ Testi approvati, P7_TA(2012)0483.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0435.

Martedì 19 maggio 2015

- vista la prima relazione congiunta ECDC/EFSA/EMA sull'analisi integrata del consumo di agenti antimicrobici e dell'insorgenza della resistenza agli antimicrobici nei batteri negli esseri umani e negli animali destinati alla produzione alimentare — *Joint Interagency Antimicrobial Consumption and Resistance Analysis (JIACRA)*,
 - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0142/2015),
- A. considerando che ai fini della qualità globale dell'assistenza sanitaria è fondamentale garantire la sicurezza dei pazienti, i cui aspetti essenziali sono la cultura della sanità e la gestione degli eventi avversi;
 - B. considerando che il volume di dati disponibili relativi alla prevalenza e all'incidenza degli eventi avversi nei sistemi sanitari degli Stati membri è per il momento limitato, ma in costante aumento, e che gli ultimi dati disponibili risalgono al 2008;
 - C. considerando che, secondo le stime, tra l'8 e il 12 % dei pazienti ricoverati negli ospedali dell'Unione europea è vittima di eventi avversi connessi alle cure ricevute, e che circa la metà dei casi potrebbe essere evitata;
 - D. considerando che gli eventi avversi più frequenti connessi all'assistenza sanitaria assumono la forma di infezioni associate all'assistenza sanitaria (IAA), di eventi connessi ai farmaci e di complicanze che sopravvengono durante o dopo un intervento chirurgico;
 - E. considerando che condizioni di lavoro dignitose e disposizioni in materia di sicurezza sul posto di lavoro sono un fattore essenziale per la sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure sanitarie e che, in particolare, garantire la sicurezza dei pazienti, prevenire e controllare le IAA ed evitare la diffusione di batteri multifarmacoresistenti è molto difficile in ambienti sanitari saturi e sotto organico;
 - F. considerando che l'attuale crisi economica impone crescenti pressioni sui bilanci sanitari degli Stati membri e che ciò si ripercuote sulla sicurezza dei pazienti, dal momento che molti Stati membri, invece di affrontare in maniera adeguata la questione dell'efficienza, hanno ridotto le dotazioni e i livelli di personale dei rispettivi sistemi sanitari effettuando tagli piuttosto drastici;
 - G. considerando che la crisi economica ha ulteriormente aggravato le disparità esistenti in materia di accesso ai servizi sanitari;
 - H. considerando che la formazione permanente dei medici e degli altri operatori sanitari è fondamentale per evitare gli eventi avversi, compresi gli eventi avversi da farmaci (ADE), che secondo le stime costano ai sistemi sanitari dell'UE circa 2,7 miliardi di EUR all'anno in spese mediche e causano l'1,1 % di tutti i ricoveri ospedalieri nell'UE;
 - I. considerando che i sistemi sanitari elettronici (eHealth) e i trattamenti a domicilio incentrati sul paziente hanno grandi potenzialità nel migliorare la qualità e l'efficienza delle cure, contribuendo nel contempo a conseguire migliori risultati sanitari;
 - J. considerando che un approccio multidisciplinare aumenta la probabilità che i trattamenti medici abbiano esito positivo;
 - K. considerando che i pazienti, le famiglie e le associazioni di pazienti svolgono un ruolo essenziale nella promozione di cure più sicure e che tale ruolo dovrebbe essere favorito attraverso il coinvolgimento e la partecipazione dei pazienti alle procedure e alle politiche sanitarie a tutti i livelli;
 - L. considerando che le cure mediche a domicilio possono aiutare psicologicamente i pazienti e consentire il raggiungimento di migliori risultati sanitari;
 - M. considerando che si rileva un maggiore ricorso ad antibiotici tra le persone meno informate e che una piena conoscenza degli antibiotici potrebbe portare i cittadini a un consumo più responsabile degli stessi;
 - N. considerando che il 30-50 % dei pazienti non assume i medicinali prescritti dai medici o li assume senza rispettarne le prescrizioni;

Martedì 19 maggio 2015

- O. considerando che negli ospedali, ma anche presso i medici generici e i veterinari, si rilevano conflitti di interesse legati all'industria farmaceutica;
- P. considerando che le IAA costituiscono uno dei principali problemi di sanità pubblica negli Stati membri (secondo i dati del Centro europeo di prevenzione e controllo delle malattie (ECDC), in media un paziente ricoverato su venti soffre di IAA nell'Unione, il che equivale a 4,1 milioni di pazienti all'anno, mentre ogni anno 37 000 persone decedono nell'UE a seguito di una IAA, sebbene il 20-30 % di tali infezioni sia considerato prevenibile con un'igiene accurata e programmi di controllo) e che ciò rappresenta un pesante onere che grava su risorse sanitarie limitate;
- Q. considerando che le esperienze e proposte dei pazienti sono spesso differenti rispetto a quelle degli operatori sanitari e possono essere molto utili per individuare nuovi modi per ridurre e prevenire le IAA;
- R. considerando che le IAA causate da batteri multifarmaco-resistenti sono in aumento;
- S. considerando che la resistenza antimicrobica nel mondo è cresciuta per quanto concerne gli agenti patogeni batterici, causando un aumento della prevalenza di IAA e dell'insuccesso del trattamento nelle malattie infettive umane e animali a livello nazionale, europeo e internazionale;
- T. considerando che secondo le stime entro il 2050 dieci milioni di persone decederanno ogni anno nel mondo a causa della resistenza agli antimicrobici;
- U. considerando che la resistenza agli antibiotici di uso corrente per trattare i batteri patogeni raggiunge o supera il 25 % in alcuni Stati membri; che si osserva uno scarto crescente tra la resistenza agli antimicrobici e lo sviluppo di nuovi antimicrobici e la loro introduzione nella pratica clinica, una circostanza legata a sfide di tipo scientifico, regolamentare ed economico;
- V. considerando che gli studi più recenti evidenziano che, tranne poche eccezioni, la resistenza agli antimicrobici negli ospedali è complessivamente aumentata all'interno dell'Unione nel corso degli ultimi anni;
- W. considerando che, secondo le stime dell'Unione, ogni anno muoiono almeno 25 000 persone per infezioni causate da batteri resistenti, con costi per i sistemi sanitari pubblici pari a 1,5 miliardi di EUR, calcolati sulla base dei dati dell'ECDC del 2011;
- X. considerando che i costi provocati dalle infezioni farmaco-resistenti sono stimati a 1,5 miliardi di EUR all'anno a causa dell'aumento delle spese sanitarie e della perdita di produttività; che i pazienti contaminati da batteri resistenti devono essere isolati quando ricevono un trattamento ospedaliero e che tale disposizione costa 900 milioni di EUR e determina 2,5 milioni di giorni-letto aggiuntivi all'anno;
- Y. considerando che una delle cause principali della diffusione della resistenza agli antimicrobici negli ospedali è l'inosservanza di prassi generalmente accettate in materia di prevenzione e controllo delle infezioni;
- Z. considerando che l'efficacia dei farmaci di prima linea sugli agenti patogeni batterici risulta sempre più limitata dalla resistenza e che i farmaci di seconda e terza linea non sono sempre disponibili e spesso sono più tossici, più costosi e meno efficaci dei farmaci di prima linea;
- AA. considerando che una delle cause principali della resistenza antimicrobica è l'uso scorretto, in particolare l'uso sistematico ed eccessivo, di antimicrobici, tra cui gli antibiotici;
- AB. considerando che l'elevato livello di mobilità presente tra i sistemi sanitari europei e il carattere sempre più transfrontaliero dell'assistenza sanitaria in Europa possono favorire la diffusione di microorganismi resistenti da uno Stato membro all'altro;
- AC. considerando che i programmi di vaccinazione rappresentano uno strumento efficace nell'ambito degli sforzi volti a combattere la resistenza agli antibiotici in quanto possono contribuire a limitare l'impiego degli antibiotici e, quindi, lo sviluppo della resistenza antimicrobica;
- AD. considerando che le attività di ricerca e sviluppo in materia di antimicrobici presentano sfide uniche, il che significa che è necessaria una prospettiva a lungo termine al fine di sviluppare competenze e metterle in atto nei laboratori, e che è deplorabile che molti ricercatori in possesso di tali competenze optino per altri settori a causa dell'assenza di finanziamenti sia privati che pubblici;

Martedì 19 maggio 2015

- AE. considerando che il mancato rispetto delle precauzioni basilari in materia di igiene personale, sia in ambito ospedaliero sia al di fuori dell'ospedale, può determinare la propagazione di agenti patogeni, in particolare quelli che sono resistenti agli agenti antimicrobici;
- AF. considerando che un numero sempre maggiore di prove scientifiche evidenzia che una buona igiene delle mani nelle case di cura presuppone l'impiego di metodi di asciugatura delle mani che non favoriscano la contaminazione microbica crociata mediante disseminazione aerea o aerosolizzazione;
- AG. considerando che è possibile riscontrare la presenza di batteri resistenti su dispositivi medici anche quando questi ultimi sono stati sterilizzati secondo le specifiche del costruttore;
- AH. considerando che l'impiego di antimicrobici nella medicina umana e veterinaria concorre allo sviluppo di geni di resistenza antibiotica nell'ambiente, che a sua volta può diventare una fonte di sviluppo della resistenza sia negli uomini, sia negli animali; che le stesse classi di antibiotici sono utilizzate nella medicina umana e nella medicina veterinaria e che in questi due settori sono emersi meccanismi di resistenza analoghi;
- AI. considerando che gli allevamenti ad alta densità possono implicare un uso scorretto e abituale degli antibiotici negli alimenti destinati al bestiame, al pollame e ai pesci per promuovere una crescita più rapida, e che gli antibiotici sono ampiamente utilizzati anche a fini di profilassi, onde prevenire la diffusione delle malattie dovuta alle condizioni di confinamento, costrizione e stress in cui sono tenuti gli animali e che inibiscono il loro sistema immunitario, nonché per compensare le condizioni insalubri in cui sono allevati;
- AJ. considerando che il concetto «One Health», sostenuto dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dall'Organizzazione mondiale della salute animale (OIE), riconosce che la salute umana, la salute animale e gli ecosistemi sono interconnessi; che, in particolare, gli animali e gli alimenti di origine animale possono costituire un'importante fonte diretta di agenti patogeni zoonotici resistenti; che pertanto l'uso di antibiotici negli animali, in particolare in quelli destinati all'alimentazione e tenuti in allevamenti ad alta densità, può avere effetti sulla resistenza antibiotica nell'uomo;
- AK. considerando che, alla luce del concetto «One Health», l'adozione di un approccio in base al quale gli operatori nel settore della salute umana e della salute animale attuano iniziative per evitare le infezioni resistenti e ridurre l'impiego di antibiotici può prevenire le IAA, sia in ambito ospedaliero che al di fuori degli ospedali;
- AL. considerando che, secondo l'OMS, l'uso degli antimicrobici per il bestiame è di gran lunga superiore all'uso per gli esseri umani in diversi Stati membri dell'UE ⁽¹⁾;
- AM. considerando che, secondo associazioni europee di consumatori, più del 70 % dei prodotti a base di carne testati in sei Stati membri dell'UE sono risultati contaminati da batteri resistenti agli antibiotici, mentre in altri otto paesi questi batteri erano presenti nel 50 % dei campioni ⁽²⁾;
- AN. considerando che sono stati osservati alti livelli di resistenza del *Campylobacter* ai fluorochinoloni e che gran parte delle infezioni da *Campylobacter* umani provengono da manipolazione, preparazione e consumo di carne di pollo; che tali livelli di alta resistenza riducono le opzioni efficaci di trattamento per le infezioni da *Campylobacter* umani;
- AO. considerando che nell'UE l'uso subterapeutico di antibiotici, con il quale basse dosi di prodotto sono somministrate per la promozione della crescita di bestiame, è proibito dal 2006;
- AP. considerando che la grande maggioranza dei mangimi con additivi farmacologici destinati agli animali da allevamento contiene antimicrobici;
- AQ. considerando che l'uso di antimicrobici in animali da compagnia è un fattore di rischio aggiuntivo di sviluppo e trasmissione della resistenza agli antimicrobici negli uomini e che le tendenze di crescita di resistenza antibiotica riscontrate nelle cliniche veterinarie per gli animali da compagnia sono analoghe a quelle riscontrate negli ospedali;

⁽¹⁾ «La lotta alla resistenza agli antibiotici sotto il profilo della sicurezza alimentare in Europa, OMS, Europa, 2011.»

⁽²⁾ «Antibiotic use in livestock: Time to act» (documento di sintesi), BEUC (Ufficio europeo delle associazioni di consumatori).

Martedì 19 maggio 2015

- AR. considerando che il rischio di trasmissione della resistenza agli antimicrobici da animali da compagnia agli esseri umani non può essere pienamente quantificato e che la materia necessita di ulteriori indagini;
- AS. considerando che è riconosciuto che la legislazione vigente in materia di medicinali veterinari non offre strumenti sufficienti per garantire una corretta gestione dei rischi per la salute umana derivanti dall'impiego di antimicrobici negli animali;
- AT. considerando che la questione dell'impiego off-label degli antibiotici è fonte di preoccupazione sia nella medicina veterinaria che nella medicina umana;
- AU. considerando che le imprese farmaceutiche tendono ad aggiungere nuovi antibiotici nelle classi di antibiotici esistenti, piuttosto che a scoprire e mettere a punto agenti antibatterici veramente nuovi, e che pertanto la resistenza a tali nuovi agenti insorgerà più rapidamente rispetto ai farmaci con un meccanismo d'azione realmente nuovo;
- AV. considerando che è necessario incoraggiare i laboratori farmaceutici a sviluppare nuovi antibiotici procedendo a una riflessione su come elaborare incentivi e modelli economici alternativi per ricompensare l'innovazione;
- AW. considerando che è di fondamentale importanza incoraggiare le case farmaceutiche a investire, e a continuare investire, nello sviluppo di nuovi agenti antimicrobici, segnatamente quelli attivi contro le malattie per le quali la resistenza antimicrobica è fonte di serie preoccupazioni, in particolare:
- le malattie causate dai batteri gram-negativi multifarmacoresistenti prevalenti (quali ad esempio *K. pneumoniae* e *Acinetobacter* o *E. coli*), o da altri batteri multifarmacoresistenti come lo *Staphylococcus aureus* o la tubercolosi;
 - altre malattie provocate da virus (come l'HIV) o da parassiti (come la malaria);
- nonché a sviluppare altri metodi volti a combattere le IAA senza l'impiego di antibiotici;
- AX. considerando che tale obiettivo può essere realizzato affrontando alcune delle sfide scientifiche, normative ed economiche fondamentali che hanno ostacolato lo sviluppo degli antimicrobici, e in particolare incentivando gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo e incentrandoli sulle principali esigenze di salute pubblica, preservando nel contempo la sostenibilità dei sistemi sanitari nazionali;
- AY. considerando che l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE fissa una scadenza per l'impiego di geni che conferiscono alle piante transgeniche una resistenza agli antibiotici;
- AZ. considerando che gli «specialisti dei prodotti» non dovrebbero mai effettuare trattamenti terapeutici, ma dovrebbero solamente coadiuvare il personale medico quando e se quest'ultimo lo richieda, ad esempio per il montaggio e lo smontaggio di strumenti specifici;
- BA. considerando che le disposizioni della direttiva 2011/24/UE relative alla mobilità dei pazienti sono applicate nell'intera Unione europea, il che rende più opportuna l'informazione dei pazienti europei in materia di sicurezza dei pazienti nei diversi Stati membri;
- BB. considerando che è essenziale garantire i diritti dei pazienti e la fiducia nei servizi sanitari, provvedendo a che gli Stati membri dispongano di sistemi intesi a fornire un giusto risarcimento finanziario in caso di negligenza nel contesto di un trattamento medico erraneo;
- BC. considerando che Internet è il maggior mercato farmaceutico non regolamentato del mondo; che il 62 % dei farmaci acquistati online si rivelano contraffatti o non conformi agli standard; che esiste un elevatissimo tasso di operatori che operano illegalmente online e che il fatturato annuo a livello mondiale derivante dalla vendita illegale online di medicinali soggetti a prescrizione è stimato intorno ai 200 miliardi di USD;
- BD. considerando che l'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che l'azione dell'Unione, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;

Martedì 19 maggio 2015

*Attuazione delle raccomandazioni del Consiglio sulla sicurezza dei pazienti**Osservazioni sulla seconda relazione di attuazione della Commissione*

1. ricorda che la legislazione farmaceutica dell'Unione è stata istituita per proteggere la sicurezza dei pazienti; rammenta la risoluzione sopra menzionata del 22 ottobre 2013 sulla relazione della Commissione al Consiglio sulla base delle relazioni degli Stati membri in merito all'attuazione della raccomandazione del Consiglio (2009/C151/01) sulla sicurezza dei pazienti, comprese la prevenzione e il controllo delle infezioni associate all'assistenza sanitaria;
2. accoglie favorevolmente il miglioramento del sistema di sorveglianza delle IAA nell'Unione e le altre recenti misure varate da alcuni Stati membri per migliorare la sicurezza dei pazienti in generale e ridurre l'incidenza delle IAA, in particolare i progressi realizzati dagli Stati membri nello sviluppo di strategie e programmi in tema di sicurezza dei pazienti (compresa la sicurezza dei pazienti nella legislazione sanitaria) e dei sistemi di segnalazione e di apprendimento;
3. osserva tuttavia che la seconda relazione di attuazione indica ancora una discontinuità nei progressi realizzati dai diversi Stati membri in materia di sicurezza dei pazienti, e si rammarica che alcuni Stati membri abbiano evidentemente rallentato l'attuazione delle raccomandazioni del Consiglio probabilmente a causa, tra l'altro, dei vincoli finanziari dovuti alla crisi economica;
4. deplora che le misure di austerità abbiano provocato una contrazione del personale addetto alle pulizie negli ospedali e in altre case di cura in tutta Europa, dato il ruolo essenziale che il personale addetto alla pulizia svolge nella garanzia di elevati livelli di igiene;
5. invita gli Stati membri a garantire che, in questo periodo di crisi economica, la sicurezza dei pazienti non sia compromessa dalle misure di austerità e che i sistemi sanitari continuino a essere finanziati in maniera adeguata e, in particolare, a non far ricorso a misure fortemente pregiudizievoli, come i tagli a breve termine, suscettibili di comportare costi elevati nel medio e lungo periodo, bensì a concentrare i loro sforzi sul proseguimento dello sviluppo di sistemi sanitari di elevata qualità e altamente performanti; invita gli Stati membri a garantire un numero sufficiente di operatori sanitari formati o specializzati nel controllo e nella prevenzione delle infezioni nonché l'igiene ospedaliera, a favore di un approccio più incentrato sul paziente;
6. chiede agli Stati membri di stabilire obiettivi quantitativi concreti e ambiziosi di riduzione dell'uso di antibiotici;
7. si compiace delle attività svolte dal gruppo di lavoro dell'UE per la sicurezza dei pazienti e la qualità dell'assistenza, che riunisce i rappresentanti dei 28 Stati membri dell'Unione, dei paesi dell'EFTA, di organizzazioni internazionali e di organi dell'Unione e contribuisce a elaborare il programma dell'Unione in materia di sicurezza dei pazienti e di qualità dell'assistenza;
8. invita la Commissione a continuare a monitorare l'attuazione negli Stati membri delle disposizioni in materia di sicurezza dei pazienti e, se necessario, elaborare nuove linee direttrici in materia;

Proposte di miglioramento

9. si compiace dell'attività cofinanziata dall'Unione e realizzata dall'OCSE su indicatori comparabili per valutare la sicurezza dei pazienti; invita gli Stati membri ad applicare tali indicatori al fine di valutare la sicurezza dei pazienti;
10. osserva che è importante includere la sicurezza dei pazienti nei programmi di istruzione, formazione sul posto di lavoro e formazione continua destinati al personale dei servizi sanitari e agli operatori sanitari in tutti gli Stati membri;
11. sottolinea i potenziali benefici dell'eHealth nel ridurre gli eventi avversi mediante il monitoraggio dei flussi di informazioni e il miglioramento della comprensione dei processi medici, nonché grazie a prescrizioni digitali e sistemi di allerta sull'interazione dei farmaci; invita la Commissione e gli Stati membri a esaminare ulteriormente le possibilità offerte dall'eHealth nel settore della sicurezza dei pazienti, tra cui l'introduzione di cartelle mediche digitali, nonché ad intensificare il livello di cooperazione nell'ottica di condividere le esperienze, conoscenze e buone prassi in questo settore;
12. invita la Commissione e gli Stati membri a valutare le possibilità offerte dalla sanità mobile (mHealth) in termini di efficacia delle cure, incidenza dei ricoveri ospedalieri e riduzione del costo annuo pro-capite del sistema sanitario;

Martedì 19 maggio 2015

13. constata che il ricorso agli antibiotici e il prevalere della resistenza agli antimicrobici variano fortemente da uno Stato membro all'altro, e incoraggia gli Stati membri ad applicare le migliori prassi;
14. sottolinea che è assolutamente necessario promuovere la ricerca e l'innovazione veterinarie a livello nazionale e di Unione;
15. esorta gli Stati membri ad attuare o sviluppare le seguenti misure:
 - a) proseguire gli sforzi in materia di miglioramento della sicurezza dei pazienti e a porre in essere le azioni necessarie per attuare pienamente le raccomandazioni del Consiglio;
 - b) raccogliere regolarmente dati, nell'ambito di studi normalizzati, relativi alla prevalenza e all'incidenza degli eventi avversi sul loro territorio e rafforzare i sistemi di allarme rapido, nonché coordinare in maniera efficace lo scambio di tali dati;
 - c) garantire che i dirigenti sanitari vengano scelti in base al merito e non all'affiliazione politica;
 - d) garantire il miglioramento e la valutazione continui delle condizioni di lavoro degli operatori sanitari nell'ottica di migliorare la sicurezza dei pazienti;
 - e) assicurare una formazione di base in materia di prevenzione e di controllo delle infezioni per tutte le persone impiegate nei servizi sanitari, comprese quelle che non sono in contatto diretto con i pazienti, prima che comincino a operare in un ospedale o in altra casa di cura, nonché successivamente in maniera regolare;
 - f) garantire una formazione adeguata e aggiornata dei medici e degli altri operatori sanitari, così come lo scambio di migliori pratiche, al fine di restare al passo con le tecnologie più recenti e con le migliori pratiche di igiene ospedaliera, e istituire sistemi di monitoraggio per verificare che le loro competenze siano aggiornate, soprattutto per quanto riguarda l'attuazione dell'elenco di controllo dell'OMS sulla sicurezza chirurgica; tali misure ridurrebbero l'incidenza di errori medici (comprese le IAA) causati da una conoscenza parziale e dal non aggiornamento in merito ai nuovi progressi tecnologici;
 - g) garantire l'adozione di un approccio multidisciplinare nei trattamenti medici;
 - h) rafforzare la coesione e la continuità del percorso di assistenza del paziente, soprattutto all'atto del passaggio da un settore di cure a un altro e al momento della trasmissione delle informazioni, ad esempio tra l'ospedale e il settore delle cure primarie;
 - i) alleviare il carico delle strutture sanitarie incentivando cure e trattamenti medici a domicilio;
 - j) garantire che il personale medico informi i pazienti nei casi di utilizzo off-label di un farmaco, fornendo le informazioni relative ai potenziali rischi, affinché i pazienti possano dare il loro consenso informato;
 - k) scambiarsi informazioni sul miglior modo di combattere la resistenza agli antibiotici onde adottare l'approccio più efficace in tutta Europa;
 - l) garantire ai pazienti pari accesso ai servizi sanitari e alle terapie mediche onde lottare contro le disparità esistenti in materia sanitaria;
 - m) promuovere campagne informative per i pazienti circa i rischi di eventi avversi in sanità e sulle possibili misure di prevenzione a partire da quelle igieniche basilari e lanciare campagne di sensibilizzazione e corsi di educazione sanitaria nelle scuole sull'uso razionale non solo degli antibiotici ma di tutti i farmaci, nonché sul rischio che comporta l'aumento della resistenza agli antibiotici; tali campagne dovrebbero essere destinate ai genitori e a coloro che assistono bambini e anziani, e dovrebbero essere seguite da una valutazione dei risultati;
 - n) porre l'accento sull'importanza della prevenzione delle IAA nelle case di cura, che passa attraverso la limitazione della propagazione mediante lo screening dei pazienti e dei contatti nonché mediante misure di controllo delle infezioni, nonché continuare a incoraggiare le buone prassi in materia di igiene (ad esempio, lavarsi le mani);

Martedì 19 maggio 2015

- o) aumentare le precauzioni igieniche valorizzando la figura dello specialista dell'igiene affinché controlli tutti gli aspetti igienico-sanitari concernenti la struttura sanitaria, i pazienti e le relazioni tra pazienti e «ospiti» esterni;
- p) associare attivamente e formalmente le organizzazioni e i rappresentanti di pazienti in tutte le fasi e a tutti i livelli dell'elaborazione delle politiche e dei programmi;
- q) elaborare linee direttrici dell'UE per associare i pazienti alle strategie e alle misure di sicurezza degli stessi, in cooperazione con le parti in causa, in particolare le organizzazioni di pazienti;
- r) fornire loro l'assistenza di cui hanno bisogno per espletare le loro attività in materia di sicurezza dei pazienti;

16. invita gli Stati membri a indagare sulle eventuali cattive prassi di ripristino e di reimpiego dei dispositivi medici inizialmente concepiti per il monouso ed etichettati come tali;

17. esorta gli Stati membri a migliorare i loro programmi di sensibilizzazione destinati ai professionisti del settore medico, al personale dei servizi sanitari in generale, ai veterinari e al pubblico in materia di uso degli antibiotici e di prevenzione delle infezioni;

18. invita l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) a redigere orientamenti sull'uso di farmaci «off-label/unlicensed», basandosi sulle esigenze mediche, nonché un elenco di farmaci off-label che vengono utilizzati nonostante l'esistenza di un prodotto alternativo approvato;

19. invita la Commissione e l'ECDC a elaborare linee direttrici per gli operatori sanitari, i pazienti e le famiglie dei pazienti sul lavaggio e l'asciugatura efficaci delle mani che incoraggino a ricorrere a metodi di asciugatura delle mani che non favoriscano la contaminazione microbica crociata mediante disseminazione aerea o aerosolizzazione;

20. sottolinea che è necessario migliorare in modo sostanziale la comunicazione, nonché la formazione iniziale e continua dei veterinari e degli agricoltori;

21. esorta ancora una volta la Commissione a presentare in tempi brevi una proposta legislativa che imponga di aggiungere alle istruzioni per l'uso di un medicinale una scheda riassuntiva; ritiene che le informazioni contenute in detta scheda dovrebbero essere presentate in una forma facilmente leggibile, ben visibile e chiaramente distinguibile dal resto del testo; ritiene inoltre che la scheda riassuntiva dovrebbe contenere una breve descrizione dei dati essenziali relativi al medicinale per consentire al paziente di comprendere l'utilità e i possibili rischi del prodotto, e di utilizzarlo in modo sicuro e corretto; osserva che ciò include, fra l'altro, consigli per un'utilizzazione corretta e adeguata degli antibiotici;

22. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'introduzione del logo europeo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 699/2014 per ben individuare le farmacie online che mettono in vendita al pubblico medicinali a distanza, garantendo nel contempo i consumatori contro l'acquisto di medicinali falsi, che sono spesso pericolosi per la salute;

23. ricorda che, in base alla decisione n. 1082/2013/UE relativa alle gravi minacce transfrontaliere per la salute, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione un aggiornamento sullo stato di avanzamento della loro pianificazione della preparazione e della risposta a livello nazionale, e li invita quindi a presentare le informazioni pertinenti rispettando i tempi stabiliti dalla decisione stessa;

Segnalazione e responsabilità

24. sollecita gli Stati membri a incoraggiare una regolare informazione dei pazienti da parte degli operatori sanitari, intesa ad insegnargli a minimizzare i rischi per la loro sicurezza in occasione del contatto con i sistemi sanitari;

25. incoraggia gli Stati membri a istituire organi indipendenti che tengano i contatti con gli operatori onde migliorare la presa di coscienza e la diffusione dell'allarme in caso di minacce per la sicurezza dei pazienti;

26. invita gli Stati membri a migliorare i loro sistemi di segnalazione di eventi avversi ed errori medici elaborando misure che incoraggino segnalazioni accurate, prive di critiche e anonime da parte di operatori sanitari e pazienti, nonché a riflettere sull'introduzione di un sistema elettronico che possa facilitare e migliorare le segnalazioni da parte dei pazienti;

Martedì 19 maggio 2015

27. invita gli Stati membri ad adottare misure volte a migliorare la qualità — e non solo la quantità — delle segnalazioni di eventi avversi, di modo che queste contengano informazioni pertinenti suscettibili di migliorare realmente la sicurezza dei pazienti, e a predisporre un sistema che consenta di estrarre facilmente i dati e che garantisca una valutazione sistematica ed esaustiva;
28. invita la Commissione a istituire studi normalizzati per raccogliere dati sulle IAA;
29. invita gli Stati membri ad essere più rigorosi nel verificare e nel far rispettare il divieto per il personale esterno non medico di prestare cure mediche;
30. invita gli Stati membri a informare i pazienti, ad esempio attraverso un rappresentante dei diritti del malato, riguardo ai rischi e alle misure di prevenzione relativamente agli eventi avversi che possono sopravvenire nel corso dell'assistenza, nonché alle procedure di reclamo e alle possibilità giuridiche offerte loro in caso di evento avverso;
31. invita gli Stati membri a prendere le misure necessarie per evitare, presso medici e veterinari, qualsiasi conflitto di interesse in materia di prescrizione e vendita di medicinali;
32. invita gli Stati membri a garantire un accesso agevole a informazioni complete sui meccanismi di reclamo e di ricorso a disposizione dei pazienti vittime di un'IAA o di un errore medico;
33. invita la Commissione a riferire sulle pratiche nazionali di ricorso collettivo nei casi correlati alle IAA;
34. riconosce il valore di iniziative dei cittadini quali la Carta europea dei diritti del malato, basata sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e la Giornata europea dei diritti del paziente, che dal 2007 viene organizzata ogni anno il 18 aprile; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere la Giornata europea dei diritti del paziente a livello locale, nazionale e dell'UE;

Lotta alla resistenza antimicrobica*Situazione attuale e soluzioni promettenti*

35. plaude all'attività della Commissione in materia di resistenza antimicrobica e nel settore della prevenzione e del controllo delle IAA, nonché agli sforzi di coordinamento e di sorveglianza dell'ECDC, intrapresi in particolare nel quadro della Rete europea di sorveglianza della resistenza antimicrobica (EARS-Net), della Rete preposta al controllo europeo sul consumo degli antibiotici (ESAC-Net) e della Rete di sorveglianza delle infezioni associate alle cure (HAI-Net);
36. accoglie con favore il lavoro congiunto di coordinamento e di sorveglianza sulla resistenza antimicrobica svolto dall'ECDC, dall'EMA e dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA);
37. osserva con preoccupazione che, tra il 2010 e il 2013, le percentuali di *K. pneumoniae* resistente ai fluorochinoloni, alle cefalosporine di terza generazione e agli aminoglicosidi, nonché la resistenza combinata a tutti e tre i gruppi di antibiotici e ai carbapenemi, un gruppo di antibiotici di ultima istanza, sono aumentate in modo significativo in molti Stati membri e a livello dell'UE; rileva inoltre che, nello stesso periodo, la resistenza alle cefalosporine di terza generazione è anch'essa aumentata in modo significativo in numerosi Stati membri e a livello dell'UE per quanto riguarda l'*E. coli*; rileva altresì che, in talune regioni europee, la MDR-TB rappresenta fino al 20 % dei nuovi casi di tubercolosi e che i risultati ottenuti nel trattamento di detta malattia sono di una scarsità allarmante;
38. osserva con preoccupazione che nei paesi in cui si registrano livelli elevati di resistenza multipla ai farmaci, tra cui la resistenza ai carbapenemi, sono disponibili solo poche opzioni terapeutiche, tra cui le polimixine; richiama l'attenzione sul fatto che in tali paesi la presenza di batteri resistenti alle polimixine significa una rarefazione allarmante dei prodotti terapeutici alternativi per i pazienti infettati;
39. osserva che le infezioni da batteri resistenti agli antimicrobici sono suscettibili di comportare degenze ospedaliere prolungate e costose, oltre che il ricorso a trattamenti terapeutici alternativi e più costosi che appesantiscono ulteriormente l'onere che grava sui sistemi sanitari nazionali;

Martedì 19 maggio 2015

40. si rammarica che gli ultimi 25 anni siano stati caratterizzati sia da una scarsa consapevolezza dell'importanza di un utilizzo razionale degli agenti antimicrobici, e degli antibiotici in particolare, che da una stagnazione nello sviluppo di farmaci antimicrobici, dovuta in particolare all'emergere di barriere sia scientifiche che economiche che regolamentari;
41. rileva che il programma «Orizzonte 2020» e il terzo programma sanitario pubblico dell'Unione europea hanno posto entrambi l'accento sulle IAA e sulla resistenza agli antimicrobici;
42. osserva che in svariati Stati membri alcuni antibiotici efficaci non sono disponibili, cosa che induce a optare per una terapia farmacologica non adeguata; invita pertanto gli Stati membri e la Commissione a ricercare soluzioni per mantenere gli antibiotici efficaci sul mercato;
43. fa osservare che la resistenza agli antibiotici spesso ritarda la prescrizione della terapia antibiotica adeguata e che la somministrazione di antibiotici inadatti o di un trattamento tardivo causa complicanze serie ai pazienti che soffrono di malattie infettive gravi determinandone talvolta la morte;
44. prende atto con grande preoccupazione del numero elevato di animali infettati da batteri resistenti agli antibiotici, nonché del rischio di propagazione di tali batteri ai consumatori attraverso la carne infetta;
45. constata con grande preoccupazione il nesso esistente tra l'uso di farmaci antimicrobici nel settore veterinario e lo sviluppo di una resistenza antimicrobica negli agricoltori, nonché il rischio che tale resistenza venga propagata dal trattamento ospedaliero;
46. plaude alle iniziative e alle misure adottate dagli Stati membri, dagli operatori veterinari e dai proprietari di animali al fine di garantire un uso responsabile degli antimicrobici negli animali e di ridurre l'utilizzo di tali agenti nell'allevamento;
47. ritiene che la ricerca di nuovi farmaci antimicrobici rivesta la massima importanza e invita la Commissione a ricorrere al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) per dinamizzare la ricerca, ad esempio attraverso un sostegno a strutture esistenti come l'Iniziativa in materia di medicinali innovativi (IMI);
48. chiede che sia riservata una maggiore attenzione alla messa a punto di nuovi agenti antimicrobici che mirino a nuovi obiettivi;
49. accoglie con favore e incoraggia ulteriori ricerche concernenti farmaci antimicrobici veramente nuovi, in particolare antibiotici attivi contro batteri Gram-negativi multifarmacoresistenti prevalenti e contro batteri e malattie particolarmente tendenti alla resistenza antimicrobica, ad esempio *K. pneumoniae*, *Acinetobacter*, *E. coli*, HIV, *Staphylococcus aureus*, tubercolosi e malaria; insiste tuttavia sul fatto che è fondamentale garantire innanzitutto un uso responsabile e ragionevole degli antimicrobici; accoglie con favore e incoraggia una ricerca più approfondita su metodi alternativi intesi a combattere le IAA senza ricorrere agli antibiotici e a lottare contro la MDR-TB;
50. invita la Commissione e gli Stati membri ad accelerare il ritmo delle attività di ricerca e sviluppo onde far emergere nuovi strumenti di lotta contro le infezioni batteriche, la cui incidenza aumenta in Europa;
51. invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare le misure di incentivazione alla cooperazione tra settore pubblico e settore privato per ridinamizzare la R&S nel settore degli antimicrobici;
52. invita gli Stati membri a intensificare il livello di cooperazione in materia di sicurezza dei pazienti e di lotta alla resistenza antimicrobica, al fine di limitare e ridurre la diffusione di microorganismi resistenti da uno Stato membro all'altro;
53. invita la Commissione e gli Stati membri a utilizzare «percorsi adattivi» e altri strumenti regolamentari per permettere un accesso rapido dei pazienti agli antibatterici innovativi al fine di trattare le infezioni resistenti;

Martedì 19 maggio 2015

54. invita la Commissione e gli Stati membri ad avvalersi del programma «percorsi adattivi» dell'Agenzia europea per i medicinali, nonché di tutti gli strumenti normativi di cui dispongono per consentire un accesso più rapido dei pazienti ai trattamenti antibatterici innovativi;
55. insiste sulla necessità di porre i pazienti al centro delle politiche sanitarie e invita a dare maggiore spazio alle conoscenze in materia sanitaria e alla partecipazione dei pazienti nell'adozione di decisioni durante il trattamento;
56. ritiene di primaria importanza che la Commissione garantisca la continuazione del piano d'azione dell'UE sulla resistenza antimicrobica oltre il 2016, ponendo l'accento sulla risposta da dare alle sfide scientifiche, normative ed economiche associate alla resistenza antimicrobica, tra cui la prevenzione e il controllo delle IAA;

Raccomandazioni riguardanti l'uso degli antibiotici nella medicina umana

57. ricorda che l'automedicazione mediante antibiotici dovrebbe essere rigorosamente vietata e sottolinea la necessità, per le autorità nazionali competenti degli Stati membri, di applicare una politica di «obbligo di prescrizione» per gli antibatterici;
58. invita gli Stati membri ad agire in modo adeguato per garantire l'uso responsabile e ragionevole nella medicina umana di tutti gli agenti antimicrobici, e in particolare degli antibiotici che sono considerati un trattamento di ultima linea delle infezioni batteriche in ambiente ospedaliero, tenendo presente che l'uso inadeguato di tali farmaci (anche negli ospedali) a fini preventivi è una delle principali ragioni della comparsa di una resistenza agli stessi;
59. invita gli Stati membri a promuovere l'accesso a medicinali di qualità come pure l'adesione a cicli di trattamento completo per tutti i pazienti, con un sostegno specifico ai più vulnerabili, come modo di prevenire lo sviluppo di resistenze;
60. esorta gli Stati membri a concentrarsi anche sugli antibiotici cosiddetti «dimenticati», al fine di poter ampliare la scelta dei mezzi d'azione;
61. invita la Commissione a impegnarsi nei lavori dell'OMS volti a sviluppare un nuovo modello economico in modo da tener conto delle preoccupazioni e delle esigenze di sanità pubblica;
62. invita gli Stati membri e la Commissione ad avviare un processo di riflessione per elaborare un nuovo modello economico che dissoci il volume delle vendite dal compenso versato per un nuovo antibiotico, tenendo conto del valore per la società di un nuovo antibiotico e permettendo all'impresa di trarre un beneficio sufficiente dall'investimento, mentre l'acquirente otterrebbe il diritto di usare il prodotto e avrebbe il pieno controllo dei volumi;
63. esorta gli Stati membri ad attuare o sviluppare le seguenti misure:
- ricordare ai medici che è fondamentale garantire che la prescrizione di antibiotici a fini terapeutici sia adeguata e responsabile;
 - assicurare che, ogniqualvolta possibile, prima della prescrizione di antibiotici, sia effettuata sistematicamente una diagnosi microbiologica appropriata, ad esempio con l'ausilio di nuovi strumenti diagnostici atti a consentire una diagnosi rapida presso il punto di assistenza, e/o di antibiogrammi, soprattutto in caso di patologie che tendono a recidivare, come anche adoperarsi per l'abolizione degli ostacoli che impediscono una diagnosi microbiologica corretta, segnatamente nel settore ambulatoriale;
 - regolamentare la prescrizione di antibiotici a fini terapeutici, e in particolare applicare rigorosamente la normativa che vieta la fornitura di antibiotici a fini terapeutici senza prescrizione, così da garantire un uso adeguato dei farmaci, specificando l'obiettivo terapeutico e selezionando la terapia farmacologica opportuna;
 - attuare prassi di commercializzazione responsabili in modo da evitare i conflitti di interesse tra i produttori e chi prescrive i farmaci;
 - incoraggiare la messa a punto di nuovi modelli di reddito che permettano di dissociare i profitti economici che realizzano le imprese dai volumi di antibiotici prescritti, incoraggiando nel contempo l'innovazione farmaceutica senza arrecare pregiudizio alla sostenibilità dei sistemi sanitari;

Martedì 19 maggio 2015

- f) regolamentare la vendita e la distribuzione degli antibiotici in modo tale che i pazienti possano ottenere solo la quantità di antibiotici prescritta loro dal medico, dato che ancora esistono, in vari Stati membri, norme che autorizzano la vendita di antibiotici in confezioni più grandi rispetto a quelle previste per uno specifico trattamento;
- g) garantire che i pazienti si attengano maggiormente e con più precisione all'appropriato trattamento antibiotico o di altro tipo prescritto dal medico, e mettere a punto strategie intese a far comprendere meglio al paziente l'importanza di un uso responsabile dei trattamenti antibiotici e i rischi legati a una crescente resistenza antimicrobica;
- h) procedere a un monitoraggio della resistenza antibiotica e dell'uso degli antibiotici negli ospedali, e garantire che tali sostanze, quando sono somministrate negli ospedali, lo siano unicamente per le indicazioni corrette, nella giusta dose e per il periodo più breve possibile, conformemente agli orientamenti basati su prove scientifiche;
- i) intensificare il controllo delle infezioni, in particolare da un punto di vista transfrontaliero e monitorando attentamente il potenziale carico di batteri multifarmacoresistenti, attraverso uno screening adeguato dei pazienti provenienti da un paese, da una regione o da un ospedale noti per la forte prevalenza di batteri multifarmacoresistenti, e l'isolamento dei pazienti positivi in camere individuali o il loro raggruppamento in coorti;
- j) elaborare una strategia multilaterale sulla MDR-TB per includere aspetti essenziali quali la prevenzione, la sensibilizzazione, la diagnosi, il trattamento appropriato e l'adesione alla cura medica prescritta nonché il rispetto della stessa;
- k) migliorare gli standard di sicurezza soprattutto per quei dispositivi medici resistenti alla sterilizzazione (come ad esempio gli endoscopi) e procedere a un attento monitoraggio inteso a garantire che dispositivi medici originariamente progettati ed etichettati con marchio CE per uso singolo, se rigenerati, rispettino tutti gli standard di sicurezza per garantire la salute dei consumatori;
- l) lanciare campagne di sensibilizzazione destinate a un ampio pubblico, nonché corsi di educazione sanitaria nelle scuole, sull'uso razionale degli antibiotici, sul rischio che comporta l'aumento della resistenza agli antibiotici e sull'importanza di sviluppare buone prassi a livello dell'igiene personale; tali campagne dovrebbero rivolgersi ai giovani e agli anziani, come anche ai genitori e a coloro che si occupano di assistenza, ed essere seguite da una valutazione dei risultati, tenendo presenti le opportunità offerte, a tale riguardo, dai sistemi sanitari online;
- m) aumentare i finanziamenti pubblici e creare nuovi posti universitari incentrati sull'esame e la convalida di nuovi approcci nel trattamento delle infezioni batteriche;
- n) aumentare, in particolare, gli incentivi alla ricerca e allo sviluppo di nuovi agenti antimicrobici;
- o) invitare l'ECDC a effettuare missioni in loco per fornire agli Stati membri un'assistenza tecnica e scientifica e una formazione sulla resistenza antimicrobica, come previsto all'articolo 9 del regolamento che istituisce l'ECDC (regolamento (CE) n. 851/2004); esorta gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto, e in particolare quelli in cui la resistenza antimicrobica è già elevata o progredisce in modo allarmante, a invitare l'ECDC a effettuare missioni di questo tipo;
- p) rendere pubblici i registri degli ospedali e di altre infrastrutture sanitarie per quanto riguarda le IAA, cosicché i pazienti possano compiere scelte informate;

64. invita la Commissione a riflettere sulle conseguenze della maggiore mobilità consentita dalla direttiva 2011/24/UE per quanto attiene a un possibile aumento della resistenza antimicrobica dovuto al fatto che i pazienti si spostano in Europa per ricevere trattamenti medici;

Raccomandazioni relative all'uso di antibiotici nella medicina veterinaria in generale e nella zootecnia in particolare

65. manifesta preoccupazione quanto al fatto che la relazione comune dell'EFSA e dell'ECDC sulla resistenza agli antimicrobici rivela che i batteri che provocano con maggior frequenza infezioni di origine alimentare, come la salmonella e il campilobatterio, hanno mostrato una forte resistenza agli antimicrobici comuni;

Martedì 19 maggio 2015

66. ribadisce l'appello — già formulato nella sua risoluzione del 27 ottobre 2011 sulla resistenza agli antimicrobici: una minaccia per la salute pubblica ⁽¹⁾ — in vista dell'eliminazione graduale dell'uso degli antibiotici come profilassi nell'allevamento, sottolineando che questo settore, come anche quello della piscicoltura intensiva, dovrebbero concentrarsi sulla prevenzione delle malattie mediante buone condizioni di igiene e di stabulazione, e buone pratiche di allevamento nonché misure di biosicurezza rigorose, anziché mediante l'uso degli antibiotici come profilassi;

67. invita gli Stati membri a introdurre o sviluppare le seguenti misure:

- a) promuovere e garantire nella medicina veterinaria, anche per quanto riguarda i mangimi medicati, un uso responsabile e ragionevole di tutti gli agenti antimicrobici consentendone l'utilizzo soltanto per trattamenti che siano preceduti da una diagnosi medica, tenendo inoltre conto in modo specifico degli antibiotici che figurano nell'elenco degli antimicrobici molto importanti per la medicina umana stilato dall'OMS;
- b) introdurre strumenti giuridici per limitare l'uso degli antibiotici negli animali se viene identificato un rischio significativo per la salute pubblica;
- c) effettuare controlli più rigorosi intesi a limitare l'uso degli antibiotici nella medicina veterinaria; un modo per realizzare tale obiettivo consisterebbe nel limitare ai veterinari professionalmente abilitati il diritto di prescrivere antibiotici e di dissociare il loro diritto di prescrivere antibiotici, da una parte, e quello di venderli, dall'altra, così da eliminare qualsiasi stimolo economico;
- d) lanciare campagne di sensibilizzazione all'uso responsabile degli agenti antimicrobici negli animali, compresi gli animali da compagnia;
- e) ridurre il bisogno di antibiotici migliorando lo status sanitario degli animali grazie a misure di biosicurezza, prevenzione delle malattie e buone prassi di gestione, e stabilire metodi e priorità fermi e più chiari nella lotta contro lo sviluppo della resistenza antimicrobica;
- f) assicurare che i settori dell'allevamento e dell'acquacoltura si concentrino sulla prevenzione delle malattie mediante buone condizioni di igiene e di stabulazione, e buone pratiche di allevamento nonché misure di biosicurezza rigorose, anziché ricorrendo agli antibiotici come profilassi; è noto che migliori procedure di gestione delle aziende agricole e di allevamento degli animali sono possibili mediante una revisione delle disposizioni relative alla densità massima degli animali di allevamento, dal momento che le dimensioni attuali degli allevamenti costituiscono spesso un ostacolo al trattamento di singoli individui o di piccoli gruppi di animali, cosa che incita all'uso di agenti antimicrobici a fini di profilassi;
- g) limitare l'utilizzo di antibiotici negli allevamenti intensivi e incentivare modelli di allevamento biologici o estensivi;
- h) ridurre l'utilizzo degli antibiotici negli animali eliminando progressivamente l'uso a fini profilattici laddove i farmaci antibiotici vengono somministrati agli animali a fini preventivi, e riducendo al minimo la necessità di metafalassi, cioè di medicazione di massa di animali volta a curare gli esemplari malati degli allevamenti prevenendo le infezioni nei capi sani;
- i) definire e attuare strategie o piani d'azione nazionali volti a lottare contro la resistenza agli antimicrobici, che includerebbero, tra l'altro:
 - i) la messa in atto di orientamenti nazionali sul trattamento antimicrobico degli animali per assicurare un utilizzo responsabile degli agenti antimicrobici sulla base di elementi specifici e delle condizioni in vigore nei rispettivi Stati membri,
 - ii) la messa in atto di politiche veterinarie preventive onde migliorare lo status zoonosanitario e ridurre la necessità di ricorrere ad agenti antimicrobici nell'allevamento,
 - iii) la definizione delle responsabilità dei veterinari in termini di gestione della salute animale e di adozione di decisioni quanto all'uso di agenti antimicrobici,

⁽¹⁾ GU C 131 E dell'8.5.2013, pag. 116.

Martedì 19 maggio 2015

- iv) l'attuazione della formazione continua per i professionisti della salute animale e i proprietari di animali;
- j) confermare il divieto dell'uso di antibiotici quali promotori della crescita nel bestiame;
68. esorta gli Stati membri a regolamentare ogni conflitto di interesse e ogni incentivo finanziario concernente i veterinari che si occupano sia di vendere che di prescrivere gli antibiotici;
69. chiede all'EMA di stilare un elenco degli antibiotici usati negli animali in relazione ai quali sia stato individuato un rischio significativo per la salute pubblica;
70. esorta le autorità nazionali e l'EMA ad adottare o a sviluppare le seguenti misure:
- a) rafforzare l'attuale valutazione dei rischi delle nuove sostanze antimicrobiche ad uso veterinario identificando i principali rischi potenziali per la salute pubblica a uno stadio molto precoce dell'autorizzazione;
- b) sorvegliare l'evoluzione della resistenza di batteri specifici secondo piani concordati dalle autorità di regolamentazione e le imprese quando una nuova sostanza antimicrobica viene approvata per la prima volta nella medicina veterinaria;
- c) sorvegliare l'evoluzione dell'uso di agenti antimicrobici negli animali nel quadro del progetto Sorveglianza europea del consumo di antimicrobici quali medicinali veterinari (ESVAC) (condotto dall'EMA), onde misurare l'impatto delle azioni attuate;
71. invita il legislatore a seguire, all'atto della negoziazione della proposta di regolamento relativo ai medicinali veterinari (2014/0257(COD)), una linea d'azione conforme al principio «One Health», e più in particolare a:
- adottare disposizioni che vietino negli animali l'uso off-label di antimicrobici autorizzati unicamente nella medicina umana;
 - sostenere la registrazione obbligatoria di tutte le quantità dei vari antimicrobici utilizzati nell'allevamento, che saranno comunicate alle autorità nazionali competenti e pubblicate dalle stesse annualmente;
 - assicurare che la nuova legislazione relativa ai medicinali veterinari non riduca gli standard di qualità, di sicurezza e di efficacia dei medicinali veterinari e che standard elevati siano garantiti lungo tutto il ciclo di vita dei medicinali veterinari;
 - creare una banca dati dell'UE che consenta di sapere quando, dove, come e su quali animali sono usati gli agenti antimicrobici;
 - vietare la vendita online di agenti antimicrobici;
72. invita il legislatore ad assicurare, all'atto della negoziazione della proposta di regolamento relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio (2014/0255(COD)), che esso contenga disposizioni volte a limitare in modo significativo l'uso di mangimi medicati contenenti agenti antimicrobici nel caso di animali destinati alla produzione di alimenti e, in particolare, a vietare rigorosamente l'uso preventivo di agenti antimicrobici nei mangimi medicati;
73. chiede alla Commissione e all'ECDC di effettuare ricerche sui potenziali danni — diretti o indiretti — che può comportare l'uso di antimicrobici negli animali da compagnia e di elaborare misure di attenuazione per ridurre i rischi di resistenza antimicrobica potenzialmente trasmissibili dagli animali domestici agli uomini;
74. sottolinea che alcuni Stati membri hanno già eliminato con successo l'uso a fini di profilassi a livello di azienda agricola; invita pertanto la Commissione a presentare una legislazione per abolire progressivamente l'uso profilattico degli antibiotici;

Approcci collaborativi in seno all'Unione europea

75. incoraggia gli Stati membri a cooperare in vista della definizione di norme minime di sicurezza dei pazienti e di indicatori di sicurezza e di qualità dell'assistenza sanitaria a livello dell'UE, in consultazione con tutte le parti interessate, comprese le organizzazioni di pazienti;

Martedì 19 maggio 2015

76. invita la Commissione e gli Stati membri a impegnarsi ulteriormente in un dialogo con tutte le parti interessate e a elaborare una strategia dell'UE coordinata, completa e sostenibile per la sicurezza dei pazienti, nonché a proporre soluzioni concrete da attuare a livello unionale, nazionale, regionale e locale, e/o a livello di cure primarie;
77. invita gli Stati membri e la Commissione ad avviare un processo di riflessione con l'OMS per elaborare un nuovo modello economico che dissocia il volume delle vendite di antibiotici dal compenso versato per un nuovo antibiotico, assicurando un ritorno sugli investimenti equo per le imprese e preservando, nel contempo, la sostenibilità dei sistemi sanitari nazionali;
78. invita la Commissione, gli Stati membri e l'industria farmaceutica a ottimizzare i partenariati UE tra università e industria farmaceutica, sull'esempio dell'IMI;
79. incoraggia le case farmaceutiche, i governi e le università a contribuire con le loro migliori risorse (infrastrutture, composti, idee e risorse finanziarie) a una ricerca fondamentale innovativa e a progetti comuni precompetitivi; ritiene che si dovrebbero dotare l'IMI della flessibilità necessaria per esplorare i nuovi risultati emergenti da tali progetti;
80. chiede alla Commissione di prendere in considerazione l'elaborazione di un quadro legislativo volto a incoraggiare lo sviluppo di nuovi antibiotici, ad esempio mediante uno strumento che disciplini gli antibiotici per uso umano analogamente a quanto già proposto in materia di antibiotici per uso veterinario;
81. incoraggia l'ulteriore proseguimento di collaborazioni pubblico-private come i programmi IMI «New Drugs for Bad Bugs», COMBACTE, TRANSLOCATION, Drive AB o ENABLE, per far fruttare i vantaggi della collaborazione;
82. accoglie con favore l'iniziativa di programmazione congiunta sulla resistenza antimicrobica, che consente agli Stati membri di concordare le esigenze di ricerca onde evitare i doppijoni e chiede un aumento dei finanziamenti destinati allo sviluppo di nuovi farmaci e di altri metodi alternativi agli antibiotici per combattere la resistenza antimicrobica;
83. incoraggia l'UE ad aderire al Fondo globale per l'innovazione, che è stato proposto dall'«Antibiotic Resistance Review» condotta nel Regno Unito, con lo scopo di sostenere la ricerca fondamentale;
84. chiede alla Commissione e agli Stati membri di sostenere strumenti diagnostici facili da utilizzare per garantire una maggiore disponibilità di diagnosi corrette, soprattutto nel settore ambulatoriale, prima che un antibiotico venga prescritto o somministrato;
85. incoraggia l'UE a promuovere e a prendere parte a qualsiasi iniziativa globale volta a migliorare i mezzi di lotta contro la resistenza agli antibiotici e a sostenere la ricerca in questo settore;
86. chiede alla Commissione di elaborare, in collaborazione con gli Stati membri, raccomandazioni sulle norme di sicurezza alimentare da applicare per quanto riguarda la presenza di agenti patogeni (multi)resistenti e/o di determinanti di resistenza specificati;
87. sottolinea che la resistenza antimicrobica è ormai un problema grave con cui è necessario confrontarsi con urgenza; invita la Commissione a considerare la possibilità di proporre una legislazione sull'uso prudente degli antibiotici nel caso in cui, entro cinque anni dalla pubblicazione di dette raccomandazioni, siano stati realizzati pochi o nessun progresso negli Stati membri;

o

o o

88. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al Comitato delle regioni e agli Stati membri.
-

Martedì 19 maggio 2015

P8_TA(2015)0198

Opportunità di crescita verde per le PMI**Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2015 sulle opportunità di crescita verde per le PMI (2014/2209 (INI))**

(2016/C 353/03)

Il Parlamento europeo,

- vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2013 su migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2014 sulla reindustrializzazione dell'Europa per promuovere la competitività e la sostenibilità ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 27 novembre 2014 sulla revisione degli orientamenti della Commissione in materia di valutazione d'impatto e sul ruolo del «test PMI» ⁽³⁾,
- vista la comunicazione della Commissione intitolata "Pensare anzitutto in piccolo — Uno «Small Business Act» per l'Europa (COM(2008)0394),
- vista la comunicazione della Commissione intitolata «Riesame dello 'Small Business Act' per l'Europa» (COM(2011)0078),
- vista la comunicazione della Commissione intitolata «Opportunità per migliorare l'efficienza delle risorse nell'edilizia» (COM(2014)0445),
- visto il sondaggio dell'Eurobarometro in materia di PMI, efficienza delle risorse e mercati eco-compatibili (Flash Eurobarometro 381), e il sondaggio dell'Eurobarometro relativo al ruolo del sostegno pubblico nella commercializzazione delle innovazioni (Flash Eurobarometro 394),
- visto il parere del Comitato delle regioni (adottato nel corso della 109a sessione plenaria del 3-4 dicembre 2014) sul pacchetto relativo alla politica industriale,
- vista la comunicazione della Commissione intitolata «Piano d'azione verde per le PMI» (COM(2014)0440),
- visto il manifesto della piattaforma europea sull'efficienza nell'impiego delle risorse e le relative raccomandazioni programmatiche di marzo 2014,
- vista la comunicazione della Commissione intitolata «Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti» (COM(2014)0398),
- vista la comunicazione della Commissione «Innovazione per un futuro sostenibile — Piano d'azione per l'ecoinnovazione (Eco-AP)» (COM(2011)0899),
- visto l'articolo 52 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0135/2015),

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0036.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0032.

⁽³⁾ Testi approvati, P8_TA(2014)0069.

Martedì 19 maggio 2015

- A. considerando che le PMI rappresentano più del 98 % delle imprese europee e forniscono oltre il 67 % dell'occupazione totale nell'Unione e il 58 % del valore aggiunto lordo; che costituiscono la spina dorsale dell'economia dell'Unione europea e sono i motori fondamentali della crescita economica a lungo termine dell'Europa e per le opportunità di creare posti di lavoro sostenibili nei 28 Stati membri; che l'occupazione nel settore dei beni e servizi ambientali è cresciuta del 20 % nel periodo 2007-2011 nonostante la crisi e rappresenta un'opportunità per le PMI al fine di promuovere sempre di più l'attività economica e la creazione di posti di lavoro, anche nelle aree colpite da spopolamento e invecchiamento; che svolgono pertanto un ruolo importante nell'ecosistema industriale unitamente alle società a media capitalizzazione e alle multinazionali; che su dieci PMI nove sono piccole imprese con 10 dipendenti o meno e che tali microimprese rappresentano il 53 % di tutti i posti di lavoro in Europa;
- B. considerando che, al momento, il mercato globale di beni e servizi ambientali è stimato in 1 000 miliardi di EUR l'anno, e stando alle stime dovrebbe raddoppiare o persino triplicare entro il 2020, creando enormi opportunità per le PMI europee e in generale per la crescita economica nell'UE; che l'Unione europea è leader mondiale sia nell'importazione che nell'esportazione di beni ambientali; che i servizi sono indissolubilmente legati a tali beni e che, tuttavia, per i fornitori di servizi ambientali sussistono ancora barriere non tariffarie;
- C. considerando che l'Unione europea si è impegnata a reindustrializzare l'Europa attraverso l'investimento nei principi di sostenibilità, competitività e innovazione e il loro sostegno al fine di raggiungere una quota minima del 20 % della produzione industriale come componente del PIL degli Stati membri dell'UE fino al 2020; che il Consiglio europeo si è impegnato a ridurre le emissioni nazionali di gas a effetto serra di almeno il 40 %, a incrementare la quota di energia rinnovabile ad almeno il 27 % e l'efficienza energetica di almeno il 27 % entro il 2030, nell'ottica di innalzare l'obiettivo al 30 %; che le PMI dovrebbero svolgere il proprio ruolo nel conseguimento di tali obiettivi, dato che il 93 % ⁽¹⁾ di esse sta già adottando misure per incrementare l'efficienza delle risorse; che, secondo la Commissione, il miglioramento della progettazione eco-compatibile, della prevenzione dei rifiuti, del riciclo e del riutilizzo potrebbe tradursi in risparmi netti per le imprese dell'UE stimati in 600 miliardi di euro, pari all'8 % del fatturato annuale, riducendo nel contempo anche le emissioni totali di gas a effetto serra del 2-4 %;
- D. considerando che consentire alle PMI di trasformare le sfide ambientali in opportunità economiche, e nel contempo di agire in modo sostenibile, è uno dei principi dello Small Business Act, anche se non vi sono stati significativi progressi politici e sebbene le PMI debbano spesso far fronte a politiche incoerenti al momento di avviare un'attività economica e attuare le norme ambientali;
- E. considerando che gli adempimenti delle PMI relativi al numero crescente di norme ambientali verranno favoriti sia dal mercato che dalla normativa; che l'UE e gli Stati membri dovrebbero ridurre al minimo gli oneri amministrativi nelle norme nuove e in quelle esistenti, e mirare a evitare di creare costi aggiuntivi per le imprese per quanto concerne l'adempimento di tali norme; che sono state proposte nuove iniziative per ridurre gli oneri normativi a carico delle PMI e di altri settori, le quali dovrebbero essere attuate dalla Commissione e dagli Stati membri;
- F. considerando che il 90 % delle imprese dell'UE sono microimprese; che nonostante gli sforzi profusi di recente, le PMI e le microimprese continuano a registrare difficoltà nell'accesso alle competenze, alle informazioni e ai finanziamenti, nonché a un ventaglio di opzioni sufficientemente diversificato di strumenti di capitale e di debito necessari lungo il percorso di crescita di un'impresa, e che i programmi dell'UE non sono ancora in grado di contribuire significativamente all'innovazione; che le procedure per la richiesta di fondi dell'UE per le PMI sono ancora eccessivamente burocratiche e pertanto proibitive per molte PMI;
- G. considerando che è necessario tenere conto del potenziale del bilancio UE, in quanto bilancio orientato agli investimenti, per agevolare l'accesso ai finanziamenti da parte delle PMI europee, grazie alla riduzione della burocrazia, a specifici strumenti finanziari e all'incremento dei finanziamenti a favore degli sportelli locali per le imprese (LEO); che è opportuno potenziare lo sviluppo di procedure di facile applicazione per le varie forme di sostegno;
- H. considerando che rispetto a quelle più grandi, le piccole società traggono proporzionalmente maggiori benefici dalle azioni intese a migliorare l'efficienza delle risorse e dovrebbero ricevere una maggiore attenzione sotto il profilo politico; che i potenziali vantaggi lordi del miglioramento dell'efficienza delle risorse ammontano al 10-17 % del volume d'affari, a seconda del settore operativo;

⁽¹⁾ http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_381_en.pdf

Martedì 19 maggio 2015

- I. considerando che le tecnologie digitali sono un mezzo importante per le PMI per realizzare i benefici attesi di un uso ottimale delle risorse e un settore in cui le nuove PMI possono facilmente emergere e svilupparsi;
- J. considerando che l'attenzione è incentrata principalmente sulle PMI ad elevata tecnologia che producono direttamente innovazioni ecologiche, sebbene sia necessario sostenere le altre imprese nel soddisfare le norme ambientali, nell'attuare le misure innovative ecologiche e nel migliorare le loro prestazioni ambientali; che l'eco-innovazione può essere un'idea per una nuova società, ma anche una misura per migliorare le attività economiche esistenti nel quadro dell'economia verde;
- K. considerando che, pur non essendoci a livello internazionale una definizione condivisa di crescita verde, vi è consenso sul fatto che si tratti di una combinazione tra crescita economica e sostenibilità ambientale; che il rafforzamento delle competenze e della formazione rappresenta una sfida fondamentale per le PMI, le quali dovrebbero ricevere un'attenzione particolare, specialmente per quanto riguarda l'innovazione e l'efficienza delle risorse; che l'accesso inadeguato al capitale di rischio, soprattutto nelle fasi iniziali, continua ad essere uno degli ostacoli principali per la creazione e lo sviluppo di attività economiche orientate alla crescita;
- L. considerando che le microimprese generano migliaia di posti di lavoro e ben il 53 % dell'occupazione in Europa e che, in quanto tali, necessitano di un contesto diverso in cui operare, e dove si ravvisa l'urgente bisogno di un uso coerente della definizione di microimprese; che le microimprese devono fronteggiare varie notevoli difficoltà, tra cui gli ostacoli relativi alle norme in materia di appalti, oneri normativi eccessivi e l'accesso ai finanziamenti;

Questioni generali

1. sostiene il concetto di crescita verde e di economia circolare e osserva che le opportunità che ne derivano sono connesse a vari settori di notevole rilevanza quali le fonti di energia rinnovabile, e in particolare lo sfruttamento economicamente sostenibile dell'energia eolica, solare, idrica e geotermica, l'efficienza energetica, l'efficienza delle risorse, la gestione dei rifiuti, la riduzione delle emissioni, l'elettrificazione e l'approccio cradle to cradle (dalla culla alla culla); sottolinea che tali ambiti hanno notevoli potenzialità economiche e occupazionali per vari settori; osserva che la crescita verde dovrebbe far parte di una più ampia strategia intesa a promuovere la creazione di posti di lavoro e la crescita economica tra le PMI;
2. sottolinea che la crescita verde dovrebbe essere posta in una prospettiva ampia e includere gli sforzi profusi in tutta la catena di valore e nell'ecosistema imprenditoriale, tra cui l'impegno degli attori del settore manifatturiero industriale volto a ridurre l'impronta ecologica dei loro prodotti, dei processi produttivi, nonché delle pratiche e dei servizi commerciali; ricorda le raccomandazioni della piattaforma europea per l'efficienza delle risorse sottolineando che l'efficienza delle risorse richiede un quadro normativo dinamico che dia ai produttori e ai consumatori segnali appropriati per migliorare le prestazioni dei prodotti nell'arco del loro intero ciclo di vita; invita la Commissione a stabilire un quadro strategico globale, includendo obiettivi strategici concreti, integrando con maggiore efficacia e semplificando gli strumenti strategici esistenti per garantire opportunità e la partecipazione delle PMI all'economia verde e circolare;
3. evidenzia il fatto che l'economia globale dovrà far fronte a una popolazione in continua crescita — 9 miliardi di persone entro il 2050 — e che le nostre risorse naturali sono limitate e dovrebbero pertanto essere usate in modo sostenibile e con estrema efficienza; sottolinea, a fronte di tali sfide, le nuove soluzioni innovative, verdi e sostenibili, tra cui prodotti, processi produttivi, pratiche e servizi commerciali nuovi, ad esempio attraverso l'integrazione delle tecnologie digitali e un nuovo quadro giuridico di sostegno;
4. ricorda alla Commissione e agli Stati membri che in Europa le PMI europee sono estremamente eterogenee, che comprendono sia imprese a conduzione familiare di tipo molto tradizionale sia imprese in rapida crescita, aziende ad alta tecnologia, microimprese, imprese sociali e imprese in fase di avviamento, e che gli approcci intesi a fornire loro assistenza devono essere altrettanto diversi;
5. ritiene che l'UE debba cambiare drasticamente la sua cultura imprenditoriale per contribuire alla crescita economica facendo crescere il numero di individui che avviano una propria impresa e cercano maggiori opportunità economiche, soprattutto nell'economia verde, accettando anche l'insuccesso e l'assunzione di rischi; sottolinea l'importanza di porre questo aspetto al centro della formulazione delle politiche; invita gli Stati membri a prevedere nei rispettivi quadri giuridici condizioni più morbide dopo il fallimento di un'attività economica, onde consentire agli individui di avviare in poco tempo una nuova impresa dopo una passata iniziativa imprenditoriale, soprattutto in settori nuovi e innovativi; invita la Commissione ad alleviare il timore di un fallimento attraverso campagne di sensibilizzazione e azioni educative;

Martedì 19 maggio 2015

6. sottolinea il valore aggiunto che il bilancio dell'UE offre per aiutare le PMI, le microimprese, le imprese sociali e le cooperative ad accedere ai finanziamenti e ai mercati internazionali, in particolare attraverso il programma COSME e nell'ambito di Orizzonte 2020 e dei Fondi strutturali e di investimento europei; sottolinea la necessità di un'interpretazione chiara e uniforme da parte dei regolatori nazionali in tutta l'UE e di norme in materia di appalti pubblici aperti;

7. constata che molte PMI europee oggi competono sulla scena internazionale nell'ambito di soluzioni che includono sia i prodotti che i cosiddetti «servizi verdi», come le costruzioni, gli impianti, le riparazioni e i servizi di gestione; osserva che questi servizi sono fondamentali per lo sviluppo, la vendita e l'esportazione di prodotti verdi; invita la Commissione a includere i servizi verdi nei negoziati in corso relativi all'accordo sui beni ambientali nonché negli accordi commerciali bilaterali come il TTIP, in modo da ridurre le barriere per le PMI e i fornitori di servizi europei desiderosi di espandersi a livello internazionale;

8. sottolinea l'importanza della buona governance, di una magistratura indipendente, della trasparenza e dello Stato di diritto in tutta l'UE ai fini della creazione di un clima favorevole alle imprese e di un mercato che offra condizioni uniformi alle PMI;

Finanziamento di iniziative verdi

9. evidenzia che nel contesto attuale, in cui l'accesso insufficiente ad appropriate fonti di capitale di rischio, soprattutto nelle fasi iniziali, continua ad essere uno dei vincoli più significativi per la creazione e lo sviluppo di aziende orientate alla crescita, il piano d'azione della Commissione su come migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti pone una notevole enfasi sul capitale di rischio quale possibile percorso per finanziare la crescita; sottolinea, tuttavia, che questo tipo di finanziamento è adeguato soltanto per un numero limitato di PMI, che i prestiti bancari rappresentano ancora un'importante fonte di finanziamento e che le alternative dovrebbero essere sviluppate dal settore privato; constata, in tale contesto, l'importanza di promuovere forme alternative per la concessione di crediti alle PMI, come le cooperative di credito; evidenzia le potenziali opportunità di finanziamento che andrebbero esaminate attraverso il Fondo europeo per gli investimenti strategici;

10. incoraggia gli Stati membri a incentivare gli investitori stranieri eliminando le barriere linguistiche; constata che l'accettazione delle domande e la fornitura di dati in inglese, oltre che nella o nelle lingue ufficiali di uno Stato membro, rappresenta un passo avanti in questa direzione;

11. sottolinea che non esiste una modalità di finanziamento adatta a tutti e invita la Commissione a tenere conto degli interessi delle PMI in tutti i programmi, gli strumenti e le iniziative esistenti e futuri, in particolare per i nuovi modelli imprenditoriali nell'economia verde, sia nell'ambito degli strumenti di capitale (quali i business angel, il crowd funding e i sistemi multilaterali di negoziazione), del quasi-equity (quale il finanziamento mezzanino) che degli strumenti di debito (come le obbligazioni aziendali di entità ridotta, gli strumenti e le piattaforme di garanzia), nonché per quanto concerne i partenariati tra le banche e gli altri operatori che partecipano al finanziamento delle PMI (professionisti della contabilità, associazioni di imprese o di PMI o camere di commercio), onde sostenere le imprese nelle loro fasi di avviamento, crescita e trasferimento, tenendo conto delle loro dimensioni, del volume d'affari e delle esigenze di finanziamenti; invita gli Stati membri nonché le autorità locali e regionali a garantire incentivi adeguati e a fornire incentivi fiscali per tali modelli di finanziamento; sottolinea l'importanza di riesaminare gli strumenti di sostegno esistenti a favore delle PMI, al fine di includere ulteriori opportunità di crescita verde;

12. evidenzia l'esigenza di garantire il coordinamento e la complementarità tra gli strumenti finanziari nell'ambito del bilancio dell'UE, in particolare nel quadro dei Fondi strutturali e di investimento europei (FSIE), del programma UE per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) e del programma LIFE;

13. invita la Commissione e gli Stati membri a monitorare i risultati conseguiti dalle PMI che hanno avuto accesso ai finanziamenti per l'innovazione verde, onde valutare l'efficacia di tali finanziamenti; esorta la Commissione, qualora i risultati dovessero dimostrarsi insoddisfacenti, ad approntare in tempi brevi le opportune modifiche per migliorarne l'efficacia;

14. osserva che in seguito alla natura estremamente tecnica di numerosi piani di investimento eco-compatibili, è fondamentale sottolineare l'importanza di modelli di rischio e di rendimento standardizzati e di sviluppare nuovi modelli destinati a sfide e settori nuovi;

Martedì 19 maggio 2015

15. ricorda che le PMI possono svolgere un ruolo importante nell'economia circolare fornendo servizi sostenibili, anche se ad alta intensità di manodopera, come i servizi di riparazione, restauro e riciclaggio; osserva che la Commissione, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), il Fondo monetario internazionale (FMI), l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), il Parlamento e l'Eurogruppo sostengono ampiamente il principio di uno spostamento del carico fiscale dalla manodopera all'utilizzo delle risorse naturali e ai consumi; chiede alla Commissione di valutare l'impatto di uno spostamento del carico fiscale dalla manodopera all'utilizzo di risorse naturali;

16. sottolinea che gli imprenditori, le PMI, le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni di sostegno dovrebbero possedere maggiori conoscenze in materia di possibilità di finanziamento a favore di tecnologie più performanti, o di acquisizione di servizi quali la consulenza, il tutoraggio e la formazione in materia di eco-design, gestione delle risorse, imprenditorialità verde e disponibilità di tecnologie verdi, nonché di prodotti e servizi che potrebbero essere vantaggiosi per la loro attività economica; invita gli Stati membri a migliorare la fornitura di servizi alle PMI in tali settori, e sottolinea altresì la necessità di fonti informative e banche dati semplici e accessibili per tali prodotti e servizi; ricorda alla Commissione e agli Stati membri che tali informazioni dovrebbero essere comunicate secondo una modalità che corrisponda meglio alla logica e ai metodi di lavoro delle PMI;

17. osserva che i programmi dell'UE non contribuiscono in modo significativo all'ecoinnovazione e all'economia circolare e che, pertanto, è necessario che la Commissione incentri con maggiore efficacia i finanziamenti previsti dai programmi COSME e Orizzonte 2020 sullo sviluppo di soluzioni ecoinnovative da parte delle PMI e per le stesse, e sostenga i finanziamenti volti a migliorare la progettazione dei prodotti e la resa dei processi, basandosi sulle esperienze positive acquisite nello scorso QFP; ritiene, in particolare, che sia necessario dare piena attuazione allo strumento per le PMI previsto dal programma Orizzonte 2020;

18. invita la Commissione e la BEI a far sì che nella fase di attuazione del «Piano di investimenti per l'Europa», le PMI, incluse quelle eco-compatibili e innovative, siano le principali beneficiarie del sostegno previsto nell'ambito di tale proposta; ribadisce che, per raggiungere tale obiettivo, è necessario sviluppare criteri chiari, incluso un valore aggiunto europeo, nonché potenziare la fornitura di servizi di consulenza in materia di efficienza delle risorse ed eco-innovazione per le PMI; chiede alla BEI e alla Commissione di garantire che tutte le categorie elencate nella raccomandazione della Commissione relativa alla definizione di microimprese, piccole e medie imprese (C(2003)1422) ne beneficino in misura sufficiente; rileva l'importanza di Orizzonte 2020 e di COSME per il sostegno a favore delle PMI, e la necessità di attuare integralmente lo strumento PMI nell'ambito di Orizzonte 2020;

19. ritiene che al fine di garantire la complementarità dei regimi finanziari a favore delle PMI sia fondamentale coordinare le misure adottate nel contesto della politica di coesione e di altri programmi, come il programma Orizzonte 2020, sia a livello nazionale che regionale; sottolinea l'importanza di legiferare in modo tale da consentire alle PMI di mantenere la loro competitività;

20. invita la Commissione e gli Stati membri a trovare una soluzione tempestiva e duratura agli enormi arretrati nei pagamenti connessi al settore della politica regionale e per quanto concerne la gestione dell'assistenza relativa all'ESIF per il precedente periodo di finanziamento, affinché i ritardi nei pagamenti non scorraggino le PMI dal partecipare ai programmi e ai progetti di sostegno in qualità di partner di progetti;

Gestione delle conoscenze

21. sottolinea l'importanza di perseguire attivamente una collaborazione tra settori, catene di valore e aree geografiche, che offra la possibilità di produrre innovazione e nuove opportunità di crescita attraverso l'interscambio di idee e concetti innovativi; accoglie con favore l'azione Orizzonte 2020 «Progetti facilitati da cluster per nuove catene del valore industriali», finalizzata a sbloccare più efficacemente il potenziale innovativo delle PMI, ivi incluse le soluzioni eco-innovative ed efficienti sotto il profilo delle risorse che esse offrono;

22. plaude all'istituzione di un Centro di eccellenza europeo per la gestione efficiente delle risorse per fornire assistenza e consulenza alle PMI che intendono migliorare le loro prestazioni in termini di efficienza delle risorse; sottolinea la necessità che tale Centro sia una rete solida di partner nelle diverse regioni dell'UE e si basi sulle esperienze comprovate negli Stati membri; ritiene che il Centro debba fornire orientamenti alle PMI in materia di programmi europei, nazionali e regionali in questo ambito di azione e che debba fornire accesso alle esperienze, alle reti e alle infrastrutture;

Martedì 19 maggio 2015

23. sottolinea l'importanza del trasferimento delle conoscenze e della condivisione delle conoscenze tra diverse parti interessate, anche a livello transfrontaliero, attraverso reti informali, in particolare per quanto concerne le PMI e le microimprese, per sensibilizzare in materia di tecniche innovative nuove ed esistenti, migliori pratiche, modalità per acquisire finanziamenti adeguati, possibili regimi pubblici di sostegno e in merito ai pertinenti quadri legislativi che comportano il minor onere amministrativo, e ricorda altresì che gli attuali punti di contatto nazionali per i programmi di finanziamento dell'UE e la rete Enterprise Europe Network (EEN) devono partecipare pienamente al sostegno alle PMI oltre a informare, istruire e sostenere attivamente le PMI affinché identifichino le possibilità di finanziamento a livello UE, nazionale o regionale; sostiene l'organizzazione di una campagna europea sulla gestione efficiente delle risorse finalizzata a informare le PMI sui vantaggi e le opportunità offerti dall'efficienza delle risorse e su come sia possibile realizzare sinergie industriali in materia di riciclo; invita la Commissione e l'EEN a collaborare sul tema dell'efficienza delle risorse con le organizzazioni dell'industria, i sindacati, le PMI, le ONG, il mondo accademico e nell'ambito delle iniziative regionali; accoglie con favore, a tale proposito, l'attenzione riservata dalla Commissione alle simbiosi e ai cluster, e incoraggia la Commissione a presentare iniziative concrete per facilitare la cooperazione e la gestione delle risorse a livello intersettoriale;

24. esorta le federazioni settoriali ad assumere un ruolo più marcato nel fornire informazioni e consulenze appropriate in materia di tecnologie verdi, possibilità di finanziamento e per quanto concerne le procedure pertinenti; invita la Commissione e gli Stati membri a colmare il divario ove tale sostegno sia carente e, in collaborazione con le federazioni settoriali e con le imprese, a vagliare ulteriormente le opportunità esistenti, accelerare le soluzioni sostenibili e investire nelle tecnologie eco-compatibili, nell'efficienza delle risorse e nell'economia del riciclo; prende atto del crescente divario tra le esigenze delle PMI e le competenze dei dipendenti; constata altresì che per il 26 % dei datori di lavoro in Europa è difficile trovare dipendenti in possesso delle giuste competenze;

Ricerca, sviluppo e innovazione, e competenze

25. sottolinea che occorre una maggiore efficacia nella messa a punto delle attività di ricerca e sviluppo di base, onde coinvolgere appieno le PMI in questo processo e sostenere attivamente l'ulteriore trasformazione dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo di base in ulteriori progressi tecnologici; sottolinea che è importante reindustrializzare l'Europa, in considerazione dell'importanza che il settore dell'industria manifatturiera riveste per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione e quindi per il vantaggio competitivo futuro dell'UE; ritiene che anche l'innovazione non tecnologica, organizzativa, dei sistemi e del settore pubblico debba ricevere un'attenzione sufficiente, così come le soluzioni basate sulle tecnologie;

26. sottolinea l'importanza della commercializzazione e della valorizzazione dei risultati in materia di ricerca e sviluppo da parte delle imprese europee; invita la Commissione e gli Stati membri a fornire un quadro normativo più stabile e adeguati regimi di finanziamento per consentire lo sviluppo dell'iniziativa economica e dell'imprenditorialità e ridurre i tempi per la commercializzazione di prodotti, servizi e pratiche economiche nuovi, in particolare nell'economia verde;

27. sottolinea il potenziale offerto dalle nuove infrastrutture spaziali europee per l'innovazione e la crescita verde; invita la Commissione a promuovere l'utilizzo da parte delle PMI di dati provenienti da tali infrastrutture presso i vivai e gli incubatori di imprese; invita la Commissione a fornire alle PMI un regime favorevole all'accesso ai dati di tali infrastrutture in fase di ricerca, sviluppo e commercializzazione;

28. osserva che secondo l'Innobarometro del mese di maggio 2014 soltanto il 9 % di tutte le società affermano di aver beneficiato del sostegno finanziario pubblico per le loro attività di ricerca, sviluppo e innovazione dal gennaio 2011; sottolinea che è necessario sviluppare procedure di facile approccio per le varie forme di sostegno;

29. prende atto dei vantaggi del brevetto unitario europeo per le PMI in particolare nel settore delle tecnologie verdi; invita tutti gli Stati membri ad aderire al sistema del brevetto unitario europeo; invita gli Stati membri a ratificare senza indugio l'accordo relativo a un tribunale unificato dei brevetti necessario per l'applicazione del brevetto unitario europeo; invita la Commissione a proporre una procedura semplificata utilizzabile dalle PMI per avviare un'azione di infrazione dinanzi al tribunale unificato dei brevetti;

30. chiede un miglior quadro strategico per l'economia circolare che includa l'adozione e l'attuazione di normative, standard e codici di condotta intelligenti tesi a internalizzare le esternalità, ad affrontare i prodotti ad alta intensità di risorse, a creare condizioni uniformi, a premiare i pionieri e ad accelerare la transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e sostenibile;

Martedì 19 maggio 2015

31. invita la Commissione a includere, nel pacchetto sull'economia circolare, l'estensione dello strumento di eco-progettazione al fine di farvi rientrare la dimensione dell'efficienza delle risorse; ritiene che l'eco-progettazione debba tener conto della durata, della riparabilità e della riciclabilità dei prodotti, comprese le norme per garantire un ciclo di vita minimo e il disassemblaggio;

32. incoraggia l'ampliamento dei regimi di sostegno innovativi, quali i voucher per l'innovazione verde, suscettibili di promuovere l'introduzione di tecnologie sostenibili e soluzioni ecocompatibili e resilienti al clima; ritiene, in merito alle domande di sostegno, che le norme debbano essere semplici e chiare e non debbano rappresentare un onere amministrativo; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri a trovare soluzioni di finanziamento innovative a favore delle PMI e a fornire strumenti di finanziamento pienamente accessibili; rammenta che la crescita sostenibile e la capacità di innovazione delle PMI europee costituiscono uno dei principali vantaggi competitivi di cui dispone l'UE nei mercati globalizzati;

(De)regolamentazione come motore per la crescita

33. invita gli Stati membri a evitare di innalzare barriere nel mercato interno attraverso regole aggiuntive, a rivedere i rispettivi regimi normativi in vigore e a eliminare tutte le normative superflue o inefficaci che costituiscono ostacoli per il mercato, nonché a garantire un recepimento coerente nella legislazione nazionale; invita la Commissione a garantire che il «test PMI» sia pienamente applicato in tutte le valutazioni d'impatto; invita la Commissione a incrementare i suoi sforzi intesi ad affrontare la regolamentazione eccessiva nei singoli Stati membri; sottolinea che sono necessarie un'interpretazione chiara e uniforme a livello di UE da parte dei regolatori nazionali e norme sugli appalti pubblici aperti, ivi inclusi gli appalti verdi e gli appalti elettronici, che al momento rappresentano una barriera considerevole per le PMI intenzionate a internazionalizzarsi e, nel contempo, una straordinaria opportunità per gli Stati membri affinché fungano da pionieri, anche nell'ambito dei prodotti e servizi efficienti sotto il profilo delle risorse e dell'energia;

34. accoglie con favore la decisione della Commissione di ritirare le proposte legislative obsolete o eccessivamente onerose; si attende che la Commissione presenti proposte legislative più ambiziose in materia di rifiuti, come annunciato dal vicepresidente Timmermans in occasione della sessione plenaria di dicembre 2014; invita la Commissione ad astenersi dal presentare proposte legislative che comporterebbero un inutile onere amministrativo per le attività economiche e le PMI e a riesaminare continuamente la legislazione esistente, onde ridurre l'attuale onere amministrativo, migliorare la qualità e l'efficacia della normativa e adattarla ai nuovi modelli imprenditoriali; sottolinea, tuttavia, che sono necessarie azioni ambiziose, un'attuazione adeguata e tempestiva della legislazione esistente e che occorre coinvolgere già nelle prime fasi le parti interessate dei settori industriali e delle PMI pertinenti, anche nella valutazione d'impatto, al fine di raggiungere gli obiettivi ambientali dell'UE;

35. ricorda l'importanza di una legislazione neutra sotto il profilo tecnologico e favorevole all'innovazione, che consenta alle varie nuove tecnologie di essere sperimentate e valutate dal mercato; plaude allo sviluppo del sistema di verifica delle tecnologie ambientali (ETV, Environmental Technology Verification) quale nuovo strumento che aiuti le tecnologie ambientali innovative a raggiungere il mercato; invita gli Stati membri a utilizzare adeguatamente nei loro regimi pubblici di sostegno gli strumenti basati sul mercato e ad astenersi dall'utilizzare sovvenzioni dannose per l'ambiente nonché atte a produrre distorsioni di mercato; ricorda che l'intervento pubblico dovrebbe essere utilizzato per affrontare le carenze del mercato come la mancata attribuzione di un valore alle esternalità; invita la Commissione a elaborare orientamenti comuni per quanto concerne i regimi di sostegno pubblici nazionali a favore dei progetti di investimento nel settore ecologico, onde pervenire a una serie più uniforme di misure;

36. osserva che i settori industriali e le tecnologie dirompenti indicano spesso l'esistenza di lacune nella normativa esistente; sottolinea che è necessario monitorare e aggiornare continuamente la normativa esistente e la sua attuazione, affinché le tecnologie sostenibili o eco-innovative e i nuovi sviluppi tecnologici non incontrino ostacoli;

Misure di sostegno generali

37. ritiene che nei sistemi di istruzione di base e di livello superiore sia opportuno introdurre e promuovere anche attraverso attività extrascolastiche e l'apprendimento permanente lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e programmi per apprendere in che modo operano, funzionano e interagiscono il mercato, l'economia e il sistema finanziario, unitamente alla coscienza ecologica, e in che modo le nuove tecnologie possano promuovere con efficacia le opportunità nel settore innovativo e verde; ritiene che un piano d'impresa ben preparato sia il primo passo verso un migliore accesso ai finanziamenti e la capacità di far fronte agli impegni; invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre senza indugio l'educazione imprenditoriale, finanziaria, economica e ambientale nei rispettivi programmi d'istruzione; sostiene a tale proposito il programma «Erasmus per giovani imprenditori», concepito per promuovere la cultura imprenditoriale e sviluppare il mercato unico e la competitività;

Martedì 19 maggio 2015

38. sottolinea che anche le microimprese e le start-up devono poter beneficiare di assistenza e consulenza nel passaggio a una crescita verde sostenibile; invita la Commissione a garantire che queste attività economiche siano adeguatamente contemplate nelle nuove iniziative incentrate sulle opportunità di crescita verde per le PMI;

39. constata che il programma Erasmus + consente agli studenti e ai giovani di sviluppare le competenze imprenditoriali, anche attraverso il finanziamento di tirocini; sostiene il programma «Erasmus per giovani imprenditori», concepito per promuovere la cultura imprenditoriale e sviluppare il mercato unico e la competitività;

40. constata che è importante affrontare i modelli di consumo non sostenibili e promuovere il cambiamento delle abitudini dei consumatori; sottolinea che occorre un'adeguata educazione dei consumatori e che è necessario promuovere incentivi per un consumo più sostenibile; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare le misure sul lato della domanda, per esempio ricorrendo agli appalti pubblici al fine di rafforzare l'utilizzo di prodotti e soluzioni efficienti sotto il profilo delle risorse e dell'energia; sottolinea l'utilità di includere l'uso delle risorse nelle informazioni sui prodotti e nei marchi di qualità ecologica al fine di responsabilizzare i consumatori;

41. sottolinea l'importanza di agevolare l'avvio di nuove imprese e gli spin-off attraverso la collaborazione con istituti di ricerca in ambito tecnologico, le università e gli istituti di formazione professionale;

42. sottolinea l'importanza delle esportazioni per la creazione di posti lavoro e la crescita in Europa; invita la Commissione a velocizzare la conclusione degli accordi commerciali in sospeso con i nostri partner al fine di facilitare l'accesso delle PMI europee a nuovi mercati;

43. ritiene che l'imprenditoria femminile sia una risorsa non sufficientemente valutata per la crescita e la competitività dell'UE, che occorre promuovere e rafforzare, e che sia opportuno eliminare tutti gli ostacoli, in particolare la discriminazione retributiva, cui sono esposte le donne, anche nell'economia verde, affinché donne e uomini ne traggano gli stessi benefici; ritiene che una periodica raccolta di statistiche armonizzate, anche per quanto concerne l'impatto della legislazione dal punto di vista di genere e i dati sul lavoro disaggregati per genere, agevolerebbe un'elaborazione delle politiche e un monitoraggio basati maggiormente su dati empirici e colmerebbe un divario di conoscenze in ambito ecologico;

44. invita la Commissione a studiare e a individuare i settori dell'industria europea e le aree geografiche in cui esistono le condizioni per la creazione di nuovi cluster e hub e a sostenere il loro sviluppo;

45. invita la Commissione e gli Stati membri a tenere particolarmente in conto e ad affrontare le opportunità e le sfide presentate dalle aree rurali per quanto concerne le PMI, la crescita verde e l'ecoinnovazione;

46. invita gli Stati membri (a livello di responsabili politici nazionali, regionali e locali e autorità di gestione) a promuovere costantemente la crescita sostenibile sulla base delle strategie di specializzazione intelligente, con la partecipazione dei principali soggetti interessati, onde favorire la creazione di poli, sinergie e reti intorno alle attività dell'economia verde; chiede alla Commissione di riferire al Parlamento circa l'attuazione delle strategie di specializzazione intelligente sul piano nazionale e/o regionale, ove opportuno, e in particolare in merito ai vari modelli di «azioni a valle» utilizzati a livello di UE e Stati membri; invita la Commissione e gli Stati membri a fornire informazioni sulle misure pratiche adottate per sviluppare le competenze destinate alle PMI ecoinnovative attraverso l'interconnessione dei centri regionali per l'innovazione e delle principali reti di sostegno;

47. invita la Commissione a elaborare, nel contesto della politica regionale, programmi specifici che includano tutti gli elementi pertinenti della crescita verde per le PMI; sottolinea che è necessario utilizzare in modo integrale il potenziale dell'imprenditoria giovanile nel contesto della crescita verde delle PMI; invita la Commissione ad approntare misure che colleghino gli enti d'istruzione, i programmi europei e le misure a sostegno dell'economia verde; chiede alla Commissione e agli Stati membri di utilizzare tutti gli strumenti a loro disposizione per fornire consulenza alla forza lavoro delle PMI, sensibilizzandola a migliorare le proprie conoscenze e competenze; chiede che il sostegno alla formazione sia incentrato sui giovani e sui gruppi più svantaggiati;

o

o o

48. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Mercoledì 20 maggio 2015

P8_TA(2015)0205

Obiezione a un atto delegato: esenzione relativa al cadmio nelle applicazioni di illuminazione generale e di illuminazione dei sistemi di visualizzazione

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2015 sulla direttiva delegata della Commissione, del 30 gennaio 2015, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al cadmio nelle applicazioni di illuminazione generale e di illuminazione dei sistemi di visualizzazione (C(2015)00383 — 2015/2542(DEA))

(2016/C 353/04)

Il Parlamento europeo,

- vista la direttiva delegata della Commissione (C(2015)00383),
 - visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, in particolare l'articolo 4, l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 22 ⁽¹⁾,
 - visto l'articolo 105, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva RoHS) limita, tra l'altro, l'uso del cadmio nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (cfr. l'elenco all'allegato II della direttiva RoHS);
- B. considerando che l'allegato III della direttiva RoHS stabilisce esenzioni dalle restrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1;
- C. considerando che il punto 39 dell'allegato III prevede una deroga per il «cadmio in LED II-VI con conversione di colore (< 10 µg Cd per mm² di superficie emettitrice luminosa) per uso in sistemi di illuminazione o visualizzazione di stato solido», con scadenza il 1^o luglio 2014;
- D. considerando che l'articolo 5 dispone l'adattamento al progresso scientifico e tecnico dell'allegato III per quanto riguarda l'inclusione e la revoca di esenzioni;
- E. considerando che la Commissione ha comunicato di aver ricevuto nel dicembre 2012 una domanda di rinnovo dell'esenzione 39 nonché, nel maggio 2013, una domanda correlata di esenzione più specifica e restrittiva per i punti quantici a base di cadmio nei sistemi di visualizzazione;
- F. considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), le esenzioni sono incluse nell'allegato III purché tale inclusione non indebolisca la protezione della salute umana e dell'ambiente offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006 e qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: la loro eliminazione o sostituzione mediante modifiche alla progettazione o mediante materiali e componenti che non richiedono i materiali o le sostanze di cui all'allegato II è scientificamente o tecnicamente impraticabile, l'affidabilità dei sostituti non è garantita oppure gli impatti negativi complessivi sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione possono superare i benefici complessivi per l'ambiente, per la salute e per la sicurezza dei consumatori;
- G. considerando che la direttiva delegata della Commissione proroga sino al 30 giugno 2017 l'esenzione 39, che diventa esenzione 39 a), e introduce una nuova e più specifica esenzione 39 b) per il «cadmio nei punti quantici (nanocristalli semiconduttori) a base di cadmio per il *downshift* destinati all'utilizzo nelle applicazioni di illuminazione dei sistemi di visualizzazione (< 0,2 µg Cd per mm² di superficie dello schermo di visualizzazione)», con scadenza il 30 giugno 2018;

⁽¹⁾ GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.

Mercoledì 20 maggio 2015

- H. considerando che la proroga dell'esenzione 39 e la nuova esenzione 39 b) riguardano entrambe i punti quantici contenenti cadmio, benché solamente l'esenzione 39 b) contenga un riferimento specifico ai punti quantici;
- I. considerando che l'estensione dell'esenzione 39 concerne due diverse applicazioni dei punti quantici contenenti cadmio: una riguardante l'utilizzo nell'illuminazione di stato solido (in appresso «illuminazione»), e l'altra riguardante i sistemi di visualizzazione;
- J. considerando che la nuova esenzione 39 b) si applica esclusivamente ai sistemi di visualizzazione;
- K. considerando che la Commissione dichiara esplicitamente che non sono ancora disponibili LED con punti quantici (con e senza cadmio) per l'illuminazione e ammette che, di conseguenza, non è stato possibile dimostrare il loro impatto ambientale positivo; considerando che la Commissione ha tuttavia prorogato sino al 30 giugno 2017 l'esenzione generica per le applicazioni di illuminazione che utilizzano punti quantici contenenti cadmio per consentire al settore dell'illuminazione di presentare una domanda di esenzione specifica, dal momento che tali applicazioni sarebbero già giunte alla fase di riproduzione;
- L. considerando che i consulenti indipendenti incaricati di valutare le applicazioni per conto della Commissione hanno constatato che le informazioni fornite non permettevano di concludere che un'esenzione relativa all'illuminazione fosse al momento giustificata, e che pertanto hanno esplicitamente raccomandato di non concederla ⁽¹⁾;
- M. considerando che le informazioni divulgate in via informale dalla Commissione il 12 maggio 2015 non cambiano la situazione, poiché non vengono date prove della disponibilità di tali prodotti sul mercato europeo né viene fornita una valutazione delle loro proprietà rispetto alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a);
- N. considerando che, non essendo disponibili prodotti per l'illuminazione pertinenti, il richiedente non è stato in grado di provare che fossero soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) per quanto concerne l'uso di punti quantici contenenti cadmio nell'illuminazione; che appare pertanto ingiustificato concedere un'estensione dell'esenzione relativa all'illuminazione;
- O. considerando che tale esenzione potrebbe rivelarsi opportuna in futuro, unicamente a patto che sia concessa sulla base di una valutazione adeguata che non è ancora stata eseguita;
- P. considerando che nella sua direttiva delegata la Commissione introduce altresì una nuova specifica esenzione per quanto concerne i punti quantici contenenti cadmio nei sistemi di visualizzazione, sostenendo che tali punti quantici sono già utilizzati in detti sistemi, che l'esenzione avrebbe un impatto positivo generale in termini di efficienza energetica e che non sono ancora tecnicamente disponibili punti quantici privi di cadmio;
- Q. considerando che i consulenti indipendenti incaricati di valutare le applicazioni per conto della Commissione hanno raccomandato nell'aprile 2014 di concedere una specifica esenzione per i punti quantici contenenti cadmio nei sistemi di visualizzazione per un periodo più breve rispetto a quello indicato nella domanda (fino al 30 giugno 2017, ovvero un anno in meno rispetto al periodo adottato dalla Commissione), alla luce del fatto che la ricerca riguardante le applicazioni risultanti in una riduzione delle quantità di cadmio nonché i sostituti privi di cadmio era nella fase conclusiva; che, in altre parole, la raccomandazione era basata sull'assenza di punti quantici privi di cadmio nei sistemi di visualizzazione all'epoca;
- R. considerando che il mercato ha tuttavia registrato importanti sviluppi da allora; che nel 2015 uno dei principali fabbricanti di televisori al mondo ha introdotto nel mercato dell'Unione una linea completa di nuovi modelli di televisori basata su punti quantici privi di cadmio, disponibili presso i principali punti vendita in diversi Stati membri (almeno in Germania, Regno Unito e Belgio);
- S. considerando che, d'altro canto, non sembrano esserci più televisori con punti quantici contenenti cadmio sul mercato dell'Unione, e che è difficile trovare punti vendita che offrano l'unico notebook il cui sistema di visualizzazione è basato sulla tecnologia a punti quantici contenenti cadmio;

⁽¹⁾ Öko-Institut, Fraunhofer, Eunomia (2014): «Assistance to the Commission on technological socio-economic and cost-benefit assessment related to exemptions from the substance restrictions in electrical and electronic equipment» (Assistenza alla Commissione per la valutazione tecnologica, socioeconomica e costi-benefici delle esenzioni dalle restrizioni in merito alle sostanze nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche), pag. 89 — http://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/RoHS_IX/20140422_RoHS2_Evaluation_Ex_Requests_2013-1-5_final.pdf.

Mercoledì 20 maggio 2015

- T. considerando che si può prevedere che le proprietà dei punti quantici privi di cadmio in termini di risparmio energetico siano simili a quelle dei punti quantici contenenti cadmio; che, secondo le informazioni di cui all'etichettatura ecologica, confrontando due televisori della stessa dimensione, quello dotato di sistema di visualizzazione con punti quantici privi di cadmio mostra un consumo energetico inferiore al modello con punti quantici contenenti cadmio; che, stando alle informazioni del settore, i test di resa cromatica rispetto allo standard pertinente hanno mostrato che i sistemi di visualizzazione basati su punti quantici privi di cadmio consentono risultati equivalenti se non superiori;
- U. considerando che la motivazione fondamentale della Commissione per la nuova esenzione specifica è che i punti quantici privi di cadmio non sono ancora tecnicamente disponibili;
- V. considerando che tale motivazione è chiaramente errata poiché non solo i punti quantici privi di cadmio sono tecnicamente disponibili, ma una linea completa di televisori basati su tale tecnologia è ormai ampiamente disponibile sul mercato dell'Unione presso i principali punti vendita conosciuti;
- W. considerando che le informazioni divulgate in via informale dalla Commissione il 12 maggio 2015 non cambiano la situazione; che gli esempi elencati dalla Commissione di prodotti dotati di sistemi di visualizzazione con punti quantici contenenti cadmio non sono attualmente disponibili (televisore TCL 55”), si trovano solo negli Stati Uniti (notebook ASUS, televisori Sony) oppure riguardano solo prodotti ancora da lanciare (Konka, Phillips, AOC);
- X. considerando che la proroga dell'attuale esenzione 39 e l'introduzione di una nuova esenzione 39 b) non soddisfano nessuna delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e non sono pertanto giustificate; che scadenze relativamente brevi non possono giustificare il mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a);
- Y. considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva RoHS, l'esenzione in vigore resta valida finché la Commissione non adotta una decisione sulla domanda di rinnovo;
- Z. considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva RoHS, qualora la domanda di rinnovo di un'esenzione sia rigettata o l'esenzione sia revocata, tale esenzione scade dopo un periodo minimo di dodici mesi e un periodo massimo di diciotto mesi a decorrere dalla data della decisione;
- AA. considerando che il rifiuto della direttiva delegata non comporta quindi il divieto di utilizzo di punti quantici contenenti cadmio ma avvia soltanto una nuova valutazione; che non risultano di conseguenza distorsioni di mercato, poiché l'attuale esenzione rimane in vigore fino alla revoca più un periodo di tolleranza successivo;
- AB. considerando che gli importanti nuovi sviluppi registrati nell'ambito della disponibilità commerciale di prodotti basati sulla tecnologia a punti quantici privi di cadmio richiedono una nuova valutazione;
1. solleva obiezioni alla direttiva delegata della Commissione;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e di comunicarle che la direttiva delegata non può entrare in vigore;
 3. ritiene che la direttiva delegata della Commissione non rispetti le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/65/UE per entrambe le esenzioni che essa inserisce nei punti 39 a) e 39 b) dell'allegato III della direttiva 2011/65/UE;
 4. ritiene in particolare che la motivazione adottata per l'esenzione di cui al punto 39 b) sia fondata su una situazione obsoleta per quanto concerne la fattibilità di sostituire il cadmio nei punti quantici; invita pertanto a procedere rapidamente a una nuova valutazione dell'esenzione esistente al punto 39 dell'allegato III della direttiva 2011/65/UE rispetto alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), con lo scopo di revocarla;
 5. chiede alla Commissione di presentare un nuovo atto delegato che tenga conto della posizione del Parlamento;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e ai governi e parlamenti degli Stati membri.
-

Mercoledì 20 maggio 2015

P8_TA(2015)0206

Obiezione a un atto delegato: titolo per le importazioni di alcole etilico di origine agricola

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2015 sul regolamento delegato della Commissione del 20 febbraio 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 376/2008 per quanto riguarda l'obbligo di presentare un titolo per le importazioni di alcole etilico di origine agricola e che abroga il regolamento (CE) n. 2336/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola (C(2015)00861 — 2015/2580(DEA))

(2016/C 353/05)

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento delegato della Commissione (C(2015)00861),
 - visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 177, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 223, paragrafo 2, e l'articolo 227, paragrafo 5,
 - vista la proposta di risoluzione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
 - visto l'articolo 105, paragrafo 3, del suo regolamento,
- A. considerando che il monitoraggio dei dati relativi all'alcole etilico di origine agricola garantisce sia la trasparenza che le conoscenze relative all'evoluzione del mercato, il quale è ancora instabile e deve far fronte a una forte concorrenza, in particolare a causa delle importazioni dai paesi terzi;
- B. considerando che tali informazioni si rivelano altresì estremamente utili nell'ambito dei negoziati per gli accordi internazionali e delle inchieste antidumping;
- C. considerando che Eurostat non fornisce informazioni così precise, il che significa che gli operatori, gli Stati membri e le istituzioni dell'UE non dispongono di alternative per essere pienamente informati della situazione del mercato;
1. solleva obiezioni al regolamento delegato della Commissione;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e di comunicarle che il regolamento delegato non può entrare in vigore;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e ai governi e parlamenti degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

Mercoledì 20 maggio 2015

P8_TA(2015)0207

Congedo di maternità

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2015 sul congedo di maternità (2015/2655(RSP))

(2016/C 353/06)

Il Parlamento europeo,

- visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 8 e 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
 - vista la direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento ⁽¹⁾ (la direttiva sul congedo di maternità),
 - vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva sul congedo di maternità, presentata dalla Commissione (COM(2008)0637),
 - vista la sua posizione approvata in prima lettura il 20 ottobre 2010 in vista dell'adozione della direttiva 2011/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva sul congedo di maternità ⁽²⁾,
 - viste le ripetute dichiarazioni del Parlamento sulla questione, compresa la risoluzione del 10 marzo 2015 sui progressi concernenti la parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2013 ⁽³⁾,
 - visti l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» ⁽⁴⁾ e il futuro accordo sullo stesso argomento,
 - viste le interrogazioni al Consiglio e alla Commissione sul congedo di maternità (O-000049/2015 — B8-0119/2015 e O-000050/2015 — B8-0120/2015),
 - vista la sentenza della Corte di giustizia europea, del 14 aprile 2015, riguardante, tra l'altro, il diritto della Commissione di ritirare una proposta (causa C-409/13),
 - visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che il principio della parità di trattamento fra donne e uomini comporta l'assenza di qualunque discriminazione, diretta o indiretta, anche per quanto riguarda la maternità, la paternità e il fatto di avere responsabilità familiari;
- B. considerando che la strategia Europa 2020 per un crescita intelligente, sostenibile e inclusiva fissa obiettivi ambiziosi, come un tasso di occupazione del 75 % e una riduzione del numero di persone colpite o minacciate dalla povertà e dall'esclusione sociale di almeno 20 milioni entro il 2020;
- C. considerando che il numero di donne che vive in condizioni di povertà e di esclusione è maggiore rispetto a quello degli uomini, in particolare donne anziane, la cui pensione media è inferiore del 39 % rispetto a quella degli uomini; che le donne lavorano più spesso degli uomini a tempo parziale, con contratti di lavoro temporaneo o a tempo determinato e che la povertà delle donne è in gran parte dovuta alla precarietà del loro lavoro;
- D. considerando che il tasso di natalità diminuisce nell'Unione europea e che tale tendenza è aggravata dalla crisi, poiché la disoccupazione, la precarietà e l'incertezza sul futuro e sull'economia spingono le coppie, e in particolare le donne più giovani, a rimandare la decisione di avere figli, il che rafforza ulteriormente la tendenza all'invecchiamento della popolazione nell'intera Unione;

⁽¹⁾ GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 163.

⁽³⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0050.

⁽⁴⁾ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

Mercoledì 20 maggio 2015

- E. considerando che le donne dedicano agli impegni domestici un tempo tre volte maggiore degli uomini (compresa l'assistenza all'infanzia, agli anziani e ai disabili nonché i lavori domestici); che il tasso di disoccupazione femminile è sottovalutato dato che molte donne non sono iscritte alle liste di collocamento, in particolare le donne che si occupano solo dei lavori domestici e dei figli;
- F. considerando che la condivisione delle responsabilità familiari e domestiche tra uomini e donne è una condizione indispensabile per la realizzazione della parità di genere; che un quarto degli Stati membri non prevede il congedo di paternità;
- G. considerando che il Consiglio non ha ancora adottato una posizione ufficiale in seguito alla posizione del Parlamento approvata in prima lettura il 20 ottobre 2010 sulla proposta di direttiva recante modifica della direttiva sul congedo di maternità;
1. deplora la situazione di stallo in seno al Consiglio relativamente alla direttiva sul congedo di maternità; esorta gli Stati membri a rilanciare i negoziati;
 2. deplora l'instabilità interistituzionale prodotta dal mancato intervento del Consiglio che, nonostante la conclusione della prima lettura al Parlamento, ha interrotto le discussioni e compromesso in tal modo l'intera procedura legislativa;
 3. ribadisce la propria volontà di superare la fase di stallo e invita la Commissione a svolgere il suo ruolo di mediatore imparziale e a impegnarsi in modo costruttivo con i colegislatori per riconciliare le posizioni di Parlamento e Consiglio, tenuto debito conto dell'equilibrio tra le istituzioni e del ruolo conferitole dai trattati;
 4. deplora che la proposta di revisione della direttiva possa essere ritirata dalla Commissione nel quadro del programma REFIT e, se così fosse, chiede che, come alternativa immediata, venga avviata durante la presidenza lussemburghese del Consiglio un'iniziativa legislativa mirante a rivedere la direttiva 92/85/CEE del Consiglio, al fine di migliorare la salute e la sicurezza delle donne gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, affrontando in tal modo le sfide demografiche e riducendo anche la disuguaglianza tra donne e uomini;
 5. prende atto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 14 aprile 2015 relativa al diritto della Commissione di ritirare una proposta (causa C-409/13), che ribadisce le condizioni specifiche che la Commissione deve soddisfare, tra cui l'obbligo di esporre al Parlamento europeo e al Consiglio i motivi della revoca e di rispettare i principi di attribuzione delle competenze, equilibrio istituzionale e leale cooperazione, sanciti dal TUE;
 6. ribadisce la propria disponibilità a elaborare una direttiva separata che istituisca un congedo di paternità retribuito di almeno 10 giorni lavorativi e incoraggi misure, legislative e di altra natura, che consentano agli uomini, e in particolare ai padri, di esercitare il loro diritto di raggiungere un equilibrio tra lavoro e famiglia;
 7. attende la valutazione finale della direttiva 2010/18/UE del Consiglio in materia di congedo parentale e, alla luce degli studi provvisori disponibili, chiede che tale direttiva sia rivista poiché non sta conseguendo il suo obiettivo di riconciliare vita privata e professionale per consentire a entrambi i genitori di raggiungere un equilibrio tra lavoro e famiglia, in particolare alle donne, che subiscono le conseguenze dei divari di genere in ambito di retribuzione, pensioni e povertà;
 8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
-

Mercoledì 20 maggio 2015

P8_TA(2015)0208

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità**Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2015 sull'elenco di questioni adottato dal comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in riferimento alla relazione iniziale dell'Unione europea (2015/2684(RSP))**

(2016/C 353/07)

Il Parlamento europeo,

- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) e la sua entrata in vigore nell'UE il 21 gennaio 2011 in conformità con la decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ⁽¹⁾,
- visto il codice di condotta tra il Consiglio, gli Stati membri e la Commissione che stabilisce le disposizioni interne per l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità da parte dell'Unione europea e per la rappresentanza dell'Unione europea relativamente alla Convenzione stessa ⁽²⁾,
- visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali,
- visto il documento di lavoro della Commissione dal titolo «Report on the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) by the European Union» (relazione sull'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità da parte dell'Unione europea) (SWD(2014)0182),
- visto l'elenco di questioni (List of issues) adottato dal comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in riferimento alla relazione iniziale dell'Unione europea ⁽³⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 15 novembre 2010 dal titolo «Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere» (COM(2010)0636),
- vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla mobilità e l'integrazione delle persone con disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020 ⁽⁴⁾,
- vista la relazione annuale del Mediatore europeo per il 2013,
- visti gli articoli 2, 9, 10, 19 e 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visti gli articoli 3, 15, 21, 23 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ⁽⁵⁾,
- visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

⁽¹⁾ GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35.

⁽²⁾ GU C 340 del 15.12.2010, pag. 11.

⁽³⁾ CRPD/C/EU/Q/1.

⁽⁴⁾ GU C 131 E dell'8.5.2013, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

Mercoledì 20 maggio 2015

- A. considerando che, in quanto cittadini a pieno titolo, le persone con disabilità hanno pari diritti, tra cui quelli inalienabili alla dignità, alla parità di trattamento, a una vita indipendente e alla piena partecipazione alla società;
- B. considerando che, secondo le stime, 80 milioni di persone nell'Unione europea hanno una forma di disabilità;
- C. considerando che le informazioni fornite dall'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali dimostrano sistematicamente che le persone con disabilità si trovano ad affrontare discriminazioni e ostacoli all'esercizio dei propri diritti in condizioni di parità con gli altri;
- D. considerando che le persone con disabilità costituiscono uno dei gruppi più vulnerabili nella nostra società e che la loro integrazione nel mercato del lavoro rappresenta una delle maggiori sfide nell'ambito delle politiche sociali e del mercato del lavoro;
- E. considerando che è possibile conseguire la piena integrazione e la parità di partecipazione delle persone con disabilità soltanto adottando un approccio alla disabilità basato sui diritti umani a tutti i livelli della definizione, dell'attuazione e del monitoraggio delle politiche dell'UE, anche sul piano intraistituzionale, e che la Commissione dovrà tenere debito conto di ciò nelle sue future proposte;
- F. considerando che, stando all'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali, 21 su 28 Stati membri impongono tuttora restrizioni al pieno esercizio della capacità giuridica;
- G. considerando che la Commissione ha proposto una direttiva dell'UE contro la discriminazione nel 2008, ma che essa rimane bloccata in seno al Consiglio;
- H. considerando che i principi della Convenzione CRPD si estendono ben oltre il problema della discriminazione, indicando la strada verso la piena fruizione dei diritti umani da parte di tutte le persone con disabilità in una società inclusiva, e mirano altresì a fornire la protezione e l'assistenza necessarie per consentire alle famiglie di contribuire al pieno e pari godimento dei diritti delle persone con disabilità;
- I. considerando che l'UE ha formalmente ratificato la Convenzione CRPD, la quale è altresì stata firmata da tutti i 28 Stati membri dell'UE e ratificata da 25 di essi;
- J. considerando che ogni anno la commissione per le petizioni del Parlamento riceve petizioni che denunciano discriminazioni fondate sulla disabilità nell'accesso all'impiego, alle attività professionali autonome, ai servizi pubblici e all'istruzione;
- K. considerando che le persone con disabilità non costituiscono un gruppo omogeneo e che le politiche e le azioni a loro favore devono tenere conto di tale disomogeneità, come pure del fatto che alcuni gruppi, quali le donne, i bambini e le persone che necessitano di maggiore sostegno, si trovano ad affrontare ulteriori difficoltà e discriminazioni multiple;
- L. considerando che il Parlamento deve tenere conto del fatto che le disposizioni della Convenzione CRPD costituiscono requisiti minimi, i quali consentono alle istituzioni europee di andare oltre per proteggere le persone con disabilità e lottare contro la discriminazione;
- M. considerando che l'accesso all'occupazione, associato alla non discriminazione sul luogo di lavoro, costituisce un elemento fondamentale per condurre una vita indipendente e autonoma; che, nonostante tutti i programmi, le iniziative e le strategie esistenti a livello dell'UE, mentre il tasso di occupazione delle persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni è superiore al 70 %, quello delle persone con disabilità è inferiore al 50 %; che, mentre il tasso di occupazione per le donne non disabili è del 65 %, quello delle donne con disabilità è del 44 %;
- N. considerando che il lavoro retribuito è essenziale per permettere alle persone con disabilità di condurre una vita indipendente, e che pertanto gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per ampliare l'accesso all'occupazione delle persone con disabilità affinché esse possano contribuire alla società in cui vivono, e che dovrebbero, quale prerequisito, fornire un'istruzione inclusiva a tutti i bambini con disabilità, tra cui quelli con difficoltà di apprendimento, allo scopo di aiutarli ad acquisire una buona base formativa fin dalla scuola primaria che consenta loro di seguire un percorso adeguato alle proprie capacità di apprendimento e dando loro, in questo modo, l'opportunità di conseguire un solido bagaglio formativo che li possa aiutare a sviluppare una carriera o ad ottenere un buon posto di lavoro, grazie al quale essi potranno, in seguito, vivere una vita indipendente;

Mercoledì 20 maggio 2015

- O. considerando che la disabilità è un concetto in evoluzione che scaturisce dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali e ambientali che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società in condizioni di uguaglianza e di pari dignità rispetto agli altri;
- P. considerando che, sulla base dell'articolo 7 del regolamento recante disposizioni comuni, in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei si tiene conto, in particolare, della possibilità di accesso per le persone con disabilità, e che dei medesimi aspetti occorre tener conto nel quadro della preparazione e dell'esecuzione di altri fondi dell'UE;
- Q. considerando che in alcuni Stati membri la domanda di servizi sociali è in aumento a causa dei cambiamenti demografici e sociali, con maggiori tassi di disoccupazione, povertà ed esclusione sociale, e che si assiste in particolare a una carenza di servizi di qualità a favore delle persone con disabilità la quale si ripercuote negativamente sulla possibilità delle persone con disabilità di vivere in modo indipendente, inclusivo e in condizioni egualitarie rispetto agli altri;
- R. considerando che occorrerebbe migliorare l'attuazione e l'applicazione della legislazione dell'UE esistente in materia di diritti delle persone con disabilità, in modo da aumentare l'accessibilità per tutte le persone disabili in tutta l'UE;
- S. considerando che il Parlamento fa parte del quadro dell'UE per promuovere, proteggere e monitorare l'attuazione della Convenzione CRPD, conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, della suddetta Convenzione;
- T. considerando che diverse organizzazioni della società civile hanno inviato informazioni al comitato CRPD in relazione all'elenco di questioni;
- U. considerando che la Commissione, in qualità di punto di contatto ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, della Convenzione CRPD, è stata incaricata di fornire una risposta in merito all'elenco di questioni adottato dal comitato CRPD;
- V. considerando che il Parlamento è l'unico organo dell'Unione europea eletto direttamente e che esso rappresenta i cittadini europei ed è, pertanto, pienamente conforme ai principi di Parigi, come previsto dall'articolo 33 della Convenzione CRPD;
1. assicura al comitato CRPD che il Parlamento europeo risponderà alle domande che gli sono rivolte direttamente, sollecitando nel contempo anche la Commissione a tenere conto delle opinioni del Parlamento in sede di formulazione delle proprie risposte al comitato;
 2. considera deplorabile che il codice di condotta sia stato adottato dalla Commissione e dal Consiglio senza coinvolgere il Parlamento e che, come risultato, il Parlamento abbia competenze limitate rispetto al monitoraggio della Convenzione CRPD;
 3. invita la Commissione a consultare ufficialmente, ai fini dell'elaborazione delle risposte relative all'elenco di questioni, tutte le pertinenti istituzioni e agenzie, tra cui il Parlamento, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni, il Mediatore europeo e l'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali;
 4. chiede alla Commissione di invitare il quadro dell'UE a partecipare ufficialmente al dialogo costruttivo;
 5. sottolinea il fatto che la proposta di direttiva antidiscriminazione dell'UE è volta a proteggere le persone con disabilità contro la discriminazione a livello di protezione sociale, assistenza sanitaria e (ri)abilitazione, istruzione e accesso a beni e servizi e loro fornitura, quali l'alloggio, il trasporto e l'assicurazione; si rammarica per la mancanza di progressi relativamente a tale proposta in seno al Consiglio e esorta gli Stati membri ad adoperarsi per l'adozione di una posizione comune senza ulteriori indugi;
 6. constata che la mancanza di dati e statistiche disaggregati in relazione a gruppi con disabilità specifiche rappresenta un ostacolo all'elaborazione di politiche adeguate; invita pertanto la Commissione a raccogliere e a divulgare i dati statistici sulla disabilità, disaggregati per età e per genere, con l'obiettivo di monitorare la situazione delle persone con disabilità in tutta l'UE nei pertinenti ambiti della vita quotidiana e non solo nell'ambito dell'occupazione;

Mercoledì 20 maggio 2015

7. rileva che diverse organizzazioni della società civile hanno inviato informazioni al comitato CRPD in merito all'elenco di questioni; esorta pertanto la Commissione ad approfondire ulteriormente il dialogo strutturato e a consultare le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità — cooperando con esse — come parte del processo di revisione, anche in sede di formulazione della risposta al comitato CRPD in merito all'elenco di questioni, nonché in sede di elaborazione, attuazione e monitoraggio delle politiche dell'UE nel settore in questione;
8. invita gli Stati membri che non hanno ancora ratificato la Convenzione CRPD a ratificarla senza indugio;
9. invita la Commissione a presentare una proposta ambiziosa di normativa europea sull'accessibilità, con la piena partecipazione delle persone disabili all'intero ciclo legislativo, e sottolinea che tale proposta deve comprendere un ampio ventaglio di settori d'intervento in relazione all'accessibilità ai beni e ai servizi per tutti i cittadini dell'UE, favorire la vita indipendente e la piena inclusione delle persone con disabilità e istituire un meccanismo permanente, efficace e indipendente per il monitoraggio e l'applicazione;
10. invita gli Stati membri a recepire nel diritto nazionale gli obblighi derivanti dall'articolo 12 della CRPD e, più specificamente, a ridurre qualsiasi restrizione al diritto di voto e di essere elette delle persone con disabilità;
11. sollecita il Consiglio ad accelerare i lavori sulla proposta di direttiva relativa all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici con l'obiettivo di raggiungere una posizione comune e di progredire ulteriormente verso l'adozione di tale direttiva, aumentando così l'accessibilità di documenti, video e siti web e offrendo formati e mezzi di comunicazione alternativi;
12. raccomanda che i fondi dell'UE siano usati per promuovere l'accessibilità — anche elettronica — per le persone con disabilità, favorire la transizione dall'assistenza istituzionalizzata a servizi di prossimità, approntare servizi sanitari e sociali di qualità e investire nello sviluppo di capacità delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità;
13. segnala le proprie risposte e azioni rispetto all'elenco di questioni sollevate in riferimento alla relazione iniziale dell'Unione europea nel quadro della revisione della Convenzione CRPD:
 - a. ha istituito un gruppo di lavoro con mansioni di coordinamento trasversale alle commissioni, composto da membri di ciascuna delle commissioni interessate, il quale ha organizzato eventi di sensibilizzazione aperti al personale e ai deputati al Parlamento europeo, fra cui l'organizzazione di corsi di lingua dei segni come parte della formazione professionale;
 - b. ha sottolineato le esigenze di accessibilità con riferimento al servizio universale e al numero di emergenza 112 nella risoluzione del 5 luglio 2011 ⁽¹⁾ e nella dichiarazione del 17 novembre 2011 ⁽²⁾, che ha rappresentato una tappa fondamentale per lo sviluppo del sistema eCall di bordo;
 - c. il numero di deputati al Parlamento europeo portatori di disabilità è aumentato considerevolmente a seguito delle elezioni del 2014;
 - d. si impegna a collaborare attivamente con gli attori interessati per trovare una soluzione pragmatica ai fini dell'adesione al trattato di Marrakech;
 - e. sottolinea la necessità di migliorare l'attuazione della legislazione dell'UE per assicurare che le persone con disabilità possano viaggiare autonomamente utilizzando tutti i modi di trasporto, compresi i trasporti pubblici;

⁽¹⁾ GU C 33 E del 5.2.2013, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 153 E del 31.5.2013, pag. 165.

Mercoledì 20 maggio 2015

- f. invita la Commissione a fornire le spiegazioni richieste sulle modalità con cui è in grado di assicurare, nella legislazione attuale e in quella futura, che alle persone con disabilità sia garantita la fruizione di pari opportunità, diritti fondamentali, parità di accesso ai servizi e al mercato del lavoro, nonché degli stessi diritti e doveri in materia di accesso alla previdenza sociale rispetto ai cittadini dello Stato membro nel cui sistema di previdenza sociale esse rientrano, in linea con il principio della parità di trattamento e della non discriminazione, in modo che tutte le persone con disabilità possano godere del diritto di libera circolazione che è proprio di tutti i cittadini dell'UE;
- g. invita gli Stati membri e la Commissione a garantire che l'accesso alla giustizia, con riferimento al diritto dell'UE, sia pienamente conforme alla Convenzione CRPD, affinché i diritti fondamentali siano accessibili a tutti;
14. sottolinea la necessità di una cooperazione politica rafforzata in seno al quadro dell'UE, comprendente le risorse finanziarie e umane necessarie ad assicurare che esso sia in grado di adempiere ai compiti illustrati nella succitata decisione del Consiglio, ed esorta gli attori che partecipano al quadro dell'UE a stanziare le risorse richieste per lo svolgimento di tali compiti;
15. si compiace dell'iniziativa dei deputati al Parlamento europeo di richiedere l'elaborazione, a cadenza regolare, di una relazione congiunta da parte della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per le petizioni in risposta alle raccomandazioni del comitato CRPD;
16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché al comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
-

Mercoledì 20 maggio 2015

P8_TA(2015)0209

Epidemia di *Xylella fastidiosa* che colpisce gli ulivi

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2015 sull'epidemia di *Xylella fastidiosa* che colpisce gli ulivi (2015/2652(RSP))

(2016/C 353/08)

Il Parlamento europeo,

- vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾,
 - visti i pareri scientifici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), pubblicati il 26 novembre 2013 e il 6 gennaio 2015, sui rischi provocati dalla *Xylella fastidiosa* per la salute delle piante nel territorio dell'UE, che individuano e valutano le opzioni di riduzione del rischio,
 - viste le decisioni di esecuzione della Commissione del 13 febbraio 2014, del 23 luglio 2014 e del 28 aprile 2015, relative alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*,
 - viste le relazioni dell'Ufficio alimentare e veterinario sui controlli effettuati nel febbraio e nel novembre 2014,
 - vista l'interrogazione alla Commissione sull'epidemia di *Xylella fastidiosa* che colpisce gli ulivi (O-000038/2015 — B8-0117/2015),
 - vista la direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi ⁽²⁾,
 - visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che la *Xylella fastidiosa* costituisce una minaccia immediata altamente pericolosa per la produzione di determinate colture nell'Europa meridionale, tra cui ulivi, mandorli, peschi e piante ornamentali; che, a seconda del tipo di batterio, è una minaccia potenziale per la vite, gli agrumi e altre coltivazioni e potrebbe causare perdite devastanti e senza precedenti, con conseguenze drammatiche sul piano economico, ambientale e sociale; che il ceppo che sta infettando gli ulivi in Puglia è diverso dagli isolati che provocano la malattia nella vite o negli agrumi in altre parti del mondo;
- B. considerando che il batterio sta già provocando gravi danni agli uliveti della Puglia e rischia di minacciare altre coltivazioni e regioni;
- C. considerando che la produzione olivicola è uno dei settori agricoli più importanti della Puglia e nel 2013 ha rappresentato l'11,6 % (ossia 522 milioni di EUR) del valore totale della produzione agricola della regione e il 30 % del valore della produzione olivicola italiana;
- D. considerando che la presenza della *Xylella fastidiosa* sta provocando gravi danni economici non solo ai produttori olivicoli, ma anche all'intera catena di produzione, compresi i frantoi cooperativi e privati, nonché al turismo e alle attività di marketing;
- E. considerando che il primo focolaio di *Xylella fastidiosa* è stato notificato dalle autorità italiane il 21 ottobre 2013 e che da quel momento il numero di alberi infettati ha raggiunto livelli allarmanti;
- F. considerando che le ispezioni condotte in Italia nel febbraio e nel novembre 2014 dall'Ufficio alimentare e veterinario della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare della Commissione confermano il drastico peggioramento della situazione e l'impossibilità di scongiurare un'ulteriore propagazione del batterio;

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.

Mercoledì 20 maggio 2015

- G. considerando che attualmente non sono disponibili trattamenti per curare le piante malate nei campi e che le piante colpite tendono a restare infette per il resto della loro vita o deperiscono rapidamente;
- H. considerando che nell'Unione europea la malattia può essere presente in un gran numero di piante diverse, incluse piante selvatiche asintomatiche;
- I. considerando che l'EFSA ha sottolineato che, vista la difficoltà di fermare la diffusione della *Xylella fastidiosa* una volta che ha colpito una zona di produzione, è opportuno dare priorità alle iniziative di prevenzione incentrate sulle importazioni e al contenimento dei focolai, nonché al rafforzamento della condivisione degli sforzi di ricerca;
1. osserva che le decisioni di esecuzione adottate dalla Commissione prima dell'aprile 2015 si concentravano prevalentemente su azioni interne intese a combattere l'epidemia e non contemplavano misure rigorose volte a prevenire l'ingresso della malattia nell'Unione europea a partire da paesi terzi;
 2. invita la Commissione ad adottare misure mirate contro la *Xylella fastidiosa* al fine di impedire l'importazione di materiale infetto nell'UE; accoglie con favore la decisione presa dalla Commissione nell'aprile 2015 di sospendere le importazioni di piante di *Coffea* infette provenienti da Costa Rica e Honduras, nonché le restrizioni alle importazioni di piante provenienti da zone colpite di altri paesi terzi; chiede che si applichino, se del caso, misure più rigorose, fra cui l'autorizzazione delle sole importazioni provenienti da siti di produzione indenni da organismi nocivi;
 3. si rammarica del fatto che, molto spesso, la Commissione non reagisce con rapidità sufficiente a evitare l'ingresso nell'UE di fitopatie provenienti da paesi terzi; sollecita pertanto la Commissione a verificare la fonte dell'infezione e a rivedere il sistema ufficiale di controlli fitosanitari dell'UE al fine di proteggere e di salvaguardare il territorio europeo;
 4. sollecita la Commissione, segnatamente in vista dell'arrivo dell'estate, ad adottare misure efficaci per prevenire la diffusione della *Xylella fastidiosa* nell'Unione europea, concentrando in particolare la propria attenzione sulle coltivazioni maggiormente a rischio, senza per questo trascurarne altre suscettibili di essere anch'esse gravemente colpite dalla malattia, e sottolinea l'importanza in proposito del disposto dell'articolo 9 della decisione di esecuzione del 2015;
 5. invita la Commissione e gli Stati membri a indennizzare i produttori per le misure di sradicamento e le perdite di reddito, che comportano un pregiudizio in termini non solo di produzione agricola ma anche di patrimonio culturale, storia e attività connesse al turismo;
 6. chiede alla Commissione e alle autorità pertinenti che si avvalgano di tutti i fondi e gli strumenti possibili per contribuire alla ripresa economica delle aree colpite; invita la Commissione a individuare incentivi per i produttori che attuano misure di prevenzione;
 7. invita la Commissione a garantire la disponibilità di risorse finanziarie e umane adeguate per attuare le strategie del caso, incluso un sostegno finanziario agli agricoltori affinché adottino pratiche agricole adeguate per far fronte alla *Xylella fastidiosa* e ai suoi vettori; sollecita la Commissione a promuovere senza indugio l'intensificazione degli sforzi di ricerca — anche potenziando la collaborazione a livello internazionale e mettendo a disposizione degli istituti di ricerca risorse finanziarie — al fine di accrescere le conoscenze scientifiche sulla *Xylella fastidiosa* e individuare con esattezza la natura dell'interazione tra l'agente patogeno, i sintomi e lo sviluppo della malattia;
 8. sottolinea la necessità di realizzare campagne di informazione nelle zone potenzialmente infette dell'Unione allo scopo di sensibilizzare non solo il settore agricolo ma anche quello orticolo, compresi i venditori di piante ornamentali, i giardinieri professionisti e i loro clienti;
 9. ritiene che, soprattutto in vista dell'arrivo dell'estate, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero informare i viaggiatori sui rischi legati all'introduzione nell'Unione europea di piante infette provenienti dai paesi colpiti dalla *Xylella fastidiosa*;
 10. chiede un aumento dei mezzi a disposizione per garantire l'individuazione di organismi nocivi ai punti di ingresso nell'UE; incoraggia inoltre gli Stati membri ad accrescere il numero delle ispezioni regolari onde impedire il diffondersi della *Xylella fastidiosa* al di fuori delle aree delimitate;

Mercoledì 20 maggio 2015

11. invita la Commissione a predisporre una banca dati aperta, con un elenco delle istituzioni e delle autorità competenti a livello di UE e di Stati membri, per lo scambio di informazioni e di esperienze, comprese le prassi di eccellenza, nonché per il tempestivo allertamento delle autorità competenti e l'adozione delle misure necessarie;
 12. invita la Commissione a elaborare, in modo trasparente, orientamenti esaustivi per la messa in atto di misure preventive e di controllo della malattia, contenenti indicazioni chiare riguardo alla loro portata e durata, sulla base dell'esperienza e delle migliori prassi esistenti, che possano essere utilizzati come strumento di supporto dalle autorità e dai servizi competenti degli Stati membri;
 13. invita la Commissione a riferire al Parlamento, con cadenza annuale o in qualsiasi momento nel caso in cui la situazione dovesse cambiare, in merito alle minacce per i produttori dell'Unione europea derivanti dalla *Xylella fastidiosa* e da altri organismi che costituiscono un pericolo per la produzione agricola;
 14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
-

Giovedì 21 maggio 2015

P8_TA(2015)0210

Zimbabwe, il caso del difensore dei diritti umani Itai Dzamara**Risoluzione del Parlamento europeo del 21 maggio 2015 sullo Zimbabwe: il caso del difensore dei diritti umani Itai Dzamara (2015/2710(RSP))**

(2016/C 353/09)

Il Parlamento europeo,

- viste le precedenti risoluzioni sullo Zimbabwe, in particolare quella del 7 febbraio 2013 ⁽¹⁾,
 - viste le dichiarazioni dell'UE sul rapimento di Itai Dzamara, rilasciate a livello locale l'11 marzo 2015 e il 9 aprile 2015,
 - vista la dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, rilasciata a nome dell'UE il 19 febbraio 2014, sulla revisione delle relazioni UE-Zimbabwe,
 - viste le decisioni 2014/98/PESC, del 17 febbraio 2014 ⁽²⁾, e 2015/277/PESC, del 19 febbraio 2015 ⁽³⁾, del Consiglio recanti modifica della decisione 2011/101/PESC concernente misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe,
 - vista la dichiarazione del portavoce dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani (OHCHR), del 18 gennaio 2013, sui recenti attacchi contro difensori dei diritti umani prima delle elezioni,
 - visto l'accordo politico globale siglato nel 2008 dai tre principali partiti politici ZANU PF, MDC-T e MDC,
 - viste le conclusioni del Consiglio dell'Unione europea sullo Zimbabwe, del 23 luglio 2012, e la decisione di esecuzione 2012/124/PESC del Consiglio, del 27 febbraio 2012 ⁽⁴⁾, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe,
 - vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, del 27 giugno 1981, ratificata dallo Zimbabwe,
 - vista la Costituzione dello Zimbabwe,
 - visto l'accordo di Cotonou,
 - visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che, stando a quanto riportato, il 9 marzo 2015 Itai Dzamara, attivista di primo piano per i diritti umani, leader del movimento «Occupy Africa Unity Square» e dissidente del presidente Mugabe, è stato sequestrato da cinque uomini armati non identificati nella periferia di Harare; che ad oggi non si hanno notizie del luogo in cui si trovi e che si teme per la sua sicurezza e la protezione dei suoi diritti;
- B. considerando che nei mesi precedenti al suo sequestro Itai Dzamara ha guidato una serie di manifestazioni pacifiche contro il deterioramento della situazione politica ed economica nello Zimbabwe; che, due giorni prima, Itai Dzamara aveva preso la parola a un raduno politico organizzato dal partito di opposizione «Movimento per il cambiamento democratico — Tsvangirai (MDC-T)», sollecitando proteste di massa contro l'aggravamento della repressione e della situazione economica del paese, chiedendo al presidente Mugabe di dimettersi e invocando la riforma del sistema elettorale;

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0059.

⁽²⁾ GU L 50 del 20.2.2014, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 47 del 20.2.2015, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU L 54 del 28.2.2012, pag. 20.

Giovedì 21 maggio 2015

- C. considerando che sino a questo momento il governo ha mantenuto il silenzio sulla sparizione di Itai Dzamara, il che ha indotto l'opinione pubblica a sospettare che lo Stato possa essere responsabile dell'accaduto; che il partito al governo Zanu-PF nega la sparizione forzata e afferma che si tratta di una messa in scena organizzata dai partiti di opposizione;
- D. considerando che la Corte Suprema, con sentenza del 13 marzo 2015, ha ordinato alle autorità di avviare le ricerche di Itai Dzamara e di riferire ogni due settimane sui progressi compiuti, fino a quando Itai Dzamara non sarà stato localizzato; che tale ordinanza della Corte Suprema è stata ignorata dalle autorità preposte alla sua attuazione e che le autorità statali devono ancora uniformarsi a tale sentenza;
- E. considerando che Itai Dzamara è stato aggredito in più occasioni da sostenitori del partito al governo Zanu-PF e da ufficiali di polizia in uniforme; che nel novembre 2014 circa 20 poliziotti in uniforme hanno ammanettato e percosso Itai Dzamara fino a fargli perdere coscienza, aggredendo anche il suo avvocato, Kennedy Masiye;
- F. considerando che, il 27 aprile 2015, 11 persone sono state fermate a Harare dopo aver partecipato a un corteo di sostegno a seguito della scomparsa di Itai Dzamara; che gli attivisti sono stati arrestati e trattenuti per sei ore;
- G. considerando che, a seguito del sequestro, la moglie Sheffra Dzamara ha presentato un'istanza all'Alta Corte di Harare chiedendo di obbligare la polizia e l'Organizzazione centrale di intelligence (CIO) a iniziare le ricerche di suo marito; che durante l'udienza la polizia e la CIO hanno negato di sapere dove si trovi Itai Dzamara; che Sheffra Dzamara ha dichiarato all'inizio di aprile di essere sotto costante sorveglianza di uomini non identificati e di temere per la sua vita;
- H. considerando che l'attuale situazione nello Zimbabwe per quanto concerne i diritti umani e la democrazia si sta aggravando e che continuano a essere denunciate vessazioni e violazioni dei diritti umani nei confronti di difensori dei diritti umani, giornalisti e membri della società civile nello Zimbabwe;
- I. considerando che spesso le forze di polizia abusano delle leggi vigenti, come ad esempio la legge sull'ordine pubblico e la sicurezza (POSA) e la legge sull'accesso all'informazione e sulla tutela della vita privata (AIPPA), al fine di vietare riunioni e raduni pubblici leciti;
- J. considerando che la libertà di riunione, associazione ed espressione rappresenta una componente fondamentale di qualsiasi democrazia;
- K. considerando che nel febbraio 2015 l'Unione ha ripristinato gli aiuti a favore dello Zimbabwe, sotto forma di un programma indicativo nazionale, del valore di 234 milioni di euro, volto ad aiutare lo Zimbabwe a diventare un paese più democratico e prospero, sebbene il Consiglio europeo abbia deciso di confermare alcune delle sanzioni nei confronti del paese; che solo il presidente Robert Mugabe, sua moglie e un'impresa nel settore della difesa restano soggetti al congelamento dei beni e al divieto di viaggio; che resta inoltre in vigore l'embargo dell'UE sulle armi;
- L. considerando che il 16 marzo 2013 è stata adottata una nuova Costituzione mediante referendum, con l'intento dichiarato di «moralizzare la vita politica», ma che, nella pratica, si registrano lenti progressi e la situazione dei diritti umani resta vulnerabile;
1. condanna fermamente la sparizione forzata del difensore dei diritti umani Itai Dzamara e ne sollecita il rilascio immediato e incondizionato;
 2. esorta il governo dello Zimbabwe ad adottare tutte le misure necessarie per ritrovare Itai Dzamara e consegnare i responsabili alla giustizia; invita il governo a osservare pienamente l'ordinanza della Corte suprema che gli impone di cercare Itai Dzamara;
 3. chiede alle autorità dello Zimbabwe di garantire la sicurezza della moglie di Itai Dzamara e dei suoi familiari, nonché dei suoi colleghi e sostenitori;
 4. è profondamente preoccupato per le segnalazioni delle organizzazioni per la difesa dei diritti umani, che denunciano un aumento degli episodi di violenza politica e delle vessazioni a danno dell'opposizione politica, nonché per le gravi restrizioni e intimidazioni nei confronti dei difensori dei diritti umani, che vengono spesso picchiati dalla polizia e arrestati sulla base di false accuse; si rammarica che, dalle ultime elezioni e dall'adozione della nuova Costituzione nel 2013, siano stati compiuti pochi passi avanti per quanto riguarda lo Stato di diritto e, in particolare, la riforma del quadro dei diritti umani;

Giovedì 21 maggio 2015

5. esorta le autorità dello Zimbabwe a indagare sulle accuse di uso eccessivo della forza e altre violazioni dei diritti umani per mano della polizia e di funzionari statali, e a chiamare questi ultimi a rispondere dei propri atti;
 6. ricorda la responsabilità generale del governo dello Zimbabwe nel garantire la sicurezza di tutti i suoi cittadini; chiede alle autorità dello Zimbabwe di dare attuazione alle disposizioni della Dichiarazione universale dei diritti umani, alla Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli nonché agli strumenti regionali in materia di diritti umani ratificati dallo Zimbabwe;
 7. ricorda che, in virtù dell'accordo politico globale (APG), lo Zimbabwe si è impegnato a garantire che la legislazione, le procedure e le prassi vigenti nel paese siano conformi ai principi e alle leggi internazionali in materia di diritti umani, tra cui le libertà di riunione, di associazione e di espressione;
 8. riconosce l'istituzione della commissione per i diritti umani dello Zimbabwe, ma esprime preoccupazione per il fatto che non le è stata conferita alcuna competenza significativa per agire in maniera indipendente e conseguire i propri obiettivi per quanto concerne le questioni impellenti in materia di diritti umani cui il paese deve far fronte;
 9. sollecita pertanto un'azione concertata da parte della comunità internazionale, in particolare della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC); ritiene che siffatta organizzazione regionale abbia un ruolo importante da svolgere quale garante dell'accordo politico globale, insistendo tra l'altro sull'attuazione dell'accordo e, in particolare, dell'articolo 13, onde garantire che l'azione della polizia e delle altre forze di sicurezza sia imparziale;
 10. esorta il governo dello Zimbabwe e il presidente Mugabe a conformarsi agli obblighi internazionali assunti e alle disposizioni dei trattati internazionali di cui il paese è parte, che garantiscono il rispetto dello Stato di diritto e la fruizione dei diritti civili e politici;
 11. chiede all'UE di rafforzare il dialogo politico sui diritti umani sulla base dell'articolo 8 dell'accordo di Cotonou e, in particolare, di incoraggiare il governo ad abrogare o modificare opportunamente la legge sull'ordine pubblico e la sicurezza e la legge sull'accesso all'informazione e la tutela della vita privata, in modo da porre fine al loro abuso;
 12. si rammarica per la mancanza di una clausola rigorosa ed esecutiva in materia di diritti umani nell'accordo di partenariato economico (APE) provvisorio concluso con quattro Stati dell'Africa orientale e australe, compreso lo Zimbabwe;
 13. prende atto della revoca delle sanzioni stabilita dall'UE e appoggia i provvedimenti adottati in risposta alla situazione politica e dei diritti umani nello Zimbabwe, come le misure mirate — che al momento rimangono in vigore — contro il presidente e sua moglie e l'embargo sulle armi;
 14. ritiene che la promozione della democrazia e la tutela dei diritti umani e dello Stato di diritto siano essenziali affinché lo Zimbabwe possa diventare un paese libero e prospero;
 15. invita la delegazione dell'UE a Harare a continuare a fornire assistenza alle autorità dello Zimbabwe per migliorare la situazione dei diritti umani; insiste sul dovere dell'UE di garantire che i finanziamenti per lo sviluppo dello Zimbabwe siano effettivamente impiegati per far fronte alle esigenze della popolazione, in particolare attraverso le organizzazioni della società civile, e che le riforme politiche ed economiche finanziate dai fondi in questione siano attuate;
 16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al SEAE, al governo e al parlamento dello Zimbabwe, ai governi della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe, alla commissione dell'Unione africana, al parlamento panafricano, all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE e al Segretario generale del Commonwealth.
-

Giovedì 21 maggio 2015

P8_TA(2015)0211

Situazione dei profughi rohingya, con particolare riferimento alle fosse comuni rinvenute in Thailandia

Risoluzione del Parlamento europeo del 21 maggio 2015 sulla difficile situazione dei profughi rohingya, con particolare riferimento alle fosse comuni rinvenute in Thailandia (2015/2711(RSP))

(2016/C 353/10)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sul Myanmar/Birmania e i rohingya, in particolare quelle del 20 aprile 2012⁽¹⁾, del 13 settembre 2012⁽²⁾, del 22 novembre 2012⁽³⁾ e del 13 giugno 2013⁽⁴⁾, e la sua risoluzione del 23 maggio 2013 sul ripristino dell'accesso alle preferenze tariffarie generalizzate per il Myanmar/Birmania⁽⁵⁾,
 - vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2009 sulla situazione dei rifugiati birmani in Thailandia⁽⁶⁾,
 - vista la dichiarazione dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) del 6 maggio 2015 concernente le fosse comuni di rohingya rinvenute in Thailandia,
 - vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948,
 - visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) del 1966,
 - vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 sullo status dei rifugiati e il relativo Protocollo del 1967,
 - vista la dichiarazione sui diritti umani dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN), in particolare i paragrafi 13, 15, 16 e 18,
 - visto l'appello con cui il 15 maggio 2015 l'UNHCR ha invitato i governi regionali a condurre operazioni di ricerca e soccorso, avvertendoli del rischio di una potenziale catastrofe umanitaria,
 - visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che, in quella che è una crisi regionale di dimensioni sempre più ampie, si stima che migliaia di rohingya e di altri profughi siano tuttora alla deriva nel Mare delle Andamane e nello Stretto di Malacca, alcuni abbandonati dai trafficanti con pochi viveri o poca acqua, e che quando le loro imbarcazioni raggiungono le acque territoriali vengono respinte in mare aperto;
- B. considerando che il 1° e il 4 maggio 2015 la polizia militare ha scoperto i corpi di almeno 30 musulmani di etnia rohingya in un presunto accampamento gestito da trafficanti di esseri umani nel distretto di Sadao, nella provincia di Songkhla, in prossimità del confine con la Thailandia e la Malesia; che alcuni giorni dopo è stato scoperto un altro accampamento con almeno altre cinque fosse
- C. considerando che i rohingya continuano a essere vittime di persecuzione e discriminazione e a essere deliberatamente privati dello status di cittadini del Myanmar/Birmania, e restano quindi apolidi; che il 1° aprile 2015 il governo del Myanmar/Birmania ha annullato i loro documenti di identità temporanei, togliendo loro il diritto di voto; che i casi di crimini e atrocità commessi contro di loro continuano a restare prevalentemente impuniti;

⁽¹⁾ GU C 258 E del 7.9.2013, pag. 79.

⁽²⁾ GU C 353 E del 3.12.2013, pag. 145.

⁽³⁾ Testi approvati, P7_TA(2012)0464.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0286.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0228.

⁽⁶⁾ GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 144.

Giovedì 21 maggio 2015

- D. considerando che un elevato numero di rohingya ha abbandonato il Myanmar/Birmania dopo che un'ondata di violenza nel 2012 ha raso al suolo interi quartieri, provocando la morte di centinaia di persone; che molti di quelli che sono fuggiti sono caduti nelle mani delle organizzazioni dedite al traffico di persone che operano nel golfo del Bengala;
- E. considerando che, secondo la relazione periodica dell'UNHCR dell'8 maggio 2015, tra gennaio e marzo 2015 circa 25 000 rohingya e bangladesi sarebbero saliti a bordo dei barconi di scapisti; che si tratta quasi del doppio dei migranti in fuga per gli stessi motivi nello medesimo periodo del 2014;
- F. considerando che migliaia di rohingya sono fuggiti via mare per sottrarsi alle persecuzioni e che centinaia hanno perso la vita a causa dei naufragi delle imbarcazioni o dei respingimenti in mare;
- G. considerando che, dall'inizio della repressione, i trafficanti di esseri umani ricorrono alle rotte via mare; che sono in aumento gli episodi di migranti abbandonati in mare dai loro scapisti;
- H. considerando che migliaia di rohingya e di altri migranti continuano a essere oggetto di tratta di esseri umani attraverso la Thailandia e da altri paesi della regione ad opera dei trafficanti, compresi in alcuni casi rappresentanti corrotti delle autorità thailandesi, e a essere tenuti in ostaggio in condizioni disumane in accampamenti nella giungla nel sud della Thailandia, dove subiscono torture, sono lasciati morire di fame o picchiati a morte dai loro aguzzini, i quali estorcono un riscatto alle loro famiglie e ai loro parenti, oppure sono venduti come schiavi;
- I. considerando che l'UNHCR ha chiesto una risposta comune in seguito alla scoperta delle fosse comuni di rohingya in Thailandia e ha esortato i paesi della regione a rafforzare la cooperazione relativamente alle misure di contrasto del contrabbando e del traffico di esseri umani, garantendo nel contempo la protezione delle vittime;
- J. considerando che la situazione dei rohingya non è stata discussa durante il 26° vertice dell'ASEAN, tenutosi dal 26 al 28 aprile 2015 in Malesia;
- K. considerando che dal 2010 al 2015 la direzione generale per gli Aiuti umanitari e la protezione civile (ECHO) della Commissione ha fornito aiuti umanitari per circa 57,3 milioni di EUR alle persone vulnerabili dello Stato di Rakhine; che nel 2015 l'ECHO finanzia progetti in tutto lo Stato del Rakhine intesi a far fronte ad alcuni bisogni urgenti della minoranza rohingya nei distretti settentrionali, tra cui generi alimentari, servizi sanitari di base e alcuni articoli di prima necessità, e a sostenere la popolazione sfollata dal 2012;
- L. considerando che dal 2013 l'ECHO destina 325 000 EUR all'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) affinché fornisca cibo, articoli di prima necessità, servizi sanitari e protezione a circa 3 000 uomini, donne e bambini rohingya detenuti in Thailandia;
1. si dichiara estremamente preoccupato per la difficile situazione dei profughi rohingya e per la crisi umanitaria in atto in mare aperto e nelle acque territoriali tra Myanmar, Bangladesh, Thailandia e Indonesia, ed esprime il suo sconcerto per quanto emerso a seguito delle recenti esumazioni di decine di corpi rinvenuti in fosse comuni nei pressi dei campi gestiti dai trafficanti di esseri umani nel sud della Thailandia; manifesta il suo cordoglio alle famiglie delle vittime;
 2. invita le autorità thailandesi a condurre indagini penali immediate, esaustive e credibili in relazione alle fosse comuni di musulmani di etnia rohingya e a garantire, se necessario con il supporto delle Nazioni Unite, che i responsabili siano assicurati alla giustizia;
 3. plaude al fatto che il governo thailandese abbia riconosciuto il problema del traffico di esseri umani in Thailandia e nella regione nonché le complicità in proposito di talune autorità corrotte; invita il governo thailandese e i suoi funzionari a porre fine a qualsiasi forma di complicità con le organizzazioni criminali dedite al traffico di persone di etnia rohingya e di altri migranti in Thailandia;
 4. invita tutti i paesi della regione a rafforzare la cooperazione relativamente alle misure di contrasto al contrabbando e al traffico di esseri umani, garantendo nel contempo la protezione delle vittime; pone l'accento sull'importante ruolo che l'ASEAN può svolgere in proposito; incoraggia i governi degli Stati della regione a partecipare alla prossima riunione regionale sulla situazione dei migranti, che la Thailandia ospiterà il 29 maggio 2015 a Bangkok; guarda con favore all'elaborazione della convenzione ASEAN contro la tratta di esseri umani, in particolare donne e bambini (ACTIP), che i leader dei paesi ASEAN dovrebbero adottare nel corso del 2015;

Giovedì 21 maggio 2015

5. invita tutti i paesi della regione a firmare e ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite sullo status dei rifugiati e a fornire ai richiedenti asilo rohingya quanto meno una protezione temporanea, sostenendo nel contempo il governo del Myanmar/Birmania nella ricerca di soluzioni eque e a lungo termine alle cause di fondo del problema;
 6. invita altresì il governo di Myanmar/Birmania a modificare la propria politica e ad adottare tutte le misure del caso per porre fine alla persecuzione e alla discriminazione della minoranza rohingya; rinnova le sue precedenti richieste di modifica o abrogazione della legge del 1982 sulla cittadinanza per riconoscere ai rohingya parità di accesso alla cittadinanza birmana;
 7. accoglie con favore la dichiarazione, lungamente attesa, del portavoce del partito di opposizione di Aung San Suu Kyi, la Lega nazionale per la democrazia (NLD), il quale ha affermato il 18 maggio 2015 che il governo del Myanmar/Birmania dovrebbe concedere la cittadinanza alla minoranza rohingya;
 8. esorta i leader di Indonesia, Malesia e Thailandia a conferire la massima priorità al salvataggio delle vite dei migranti e dei profughi alla deriva nel golfo del Bengala e nel Mare delle Andamane e plaude al fatto che il 20 maggio 2015 Malesia e Indonesia si siano dichiarate disposte ad accogliere temporaneamente i migranti recuperati in mare;
 9. si compiace dell'assistenza fornita dall'Unione europea e da organizzazioni internazionali come l'UNHCR ai rohingya in Myanmar/Birmania e in Thailandia, nonché dell'assistenza umanitaria fornita dall'UE agli sfollati interni nello Stato di Arakan/Rakhine, ai rohingya sprovvisti di documenti e alle popolazioni ospiti vulnerabili del Bangladesh, così come ai migranti rohingya e bangladesi che si trovano attualmente in centri di detenzione per i migranti (nel caso degli uomini) e in centri di assistenza (nel caso di donne e bambini) in Thailandia;
 10. invita il Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad affrontare la questione al massimo livello politico possibile nei suoi contatti con Thailandia e Myanmar/Birmania e con gli altri Stati membri dell'ASEAN;
 11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al parlamento del Myanmar/Birmania, al governo e al parlamento della Thailandia, al Segretario generale dell'Associazione delle nazioni del sudest asiatico (ASEAN), alla commissione intergovernativa dell'ASEAN sui diritti umani, al Rappresentante speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani in Myanmar, all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani nonché ai governi e ai parlamenti degli altri Stati della regione.
-

Giovedì 21 maggio 2015

P8_TA(2015)0212

Swaziland, il caso degli attivisti per i diritti umani Thulani Maseko e Bheki Makhubu**Risoluzione del Parlamento europeo del 21 maggio 2015 sullo Swaziland, in particolare sul caso degli attivisti per i diritti umani Thulani Maseko e Bheki Makhubu (2015/2712(RSP))**

(2016/C 353/11)

Il Parlamento europeo,

- visto l'accordo di Cotonou,
 - vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
 - visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici,
 - vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli,
 - vista la legge del 2000 in materia di relazioni industriali dello Swaziland (quale modificata),
 - visto il programma «lavoro dignitoso» dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) per lo Swaziland,
 - visti l'Esame periodico universale del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite riguardo allo Swaziland, del 4 ottobre 2011,
 - visto il sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea (SPG), quale approvato dal Parlamento il 31 ottobre 2012,
 - vista la dichiarazione dell'UE rilasciata in occasione della 103^a sessione della Conferenza internazionale del lavoro, tenutasi a Ginevra il 6 giugno 2014,
 - vista la dichiarazione rilasciata dal portavoce del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza il 30 luglio 2014 in merito alla condanna di Bheki Makhubu, direttore del periodico *The Nation*, e Thulani Maseko, avvocato difensore dei diritti umani,
 - vista la risoluzione n. 286 della Commissione africana per i diritti dell'uomo e dei popoli in materia di libertà di espressione nel Regno dello Swaziland,
 - vista la dichiarazione dell'UE a livello locale rilasciata il 1^o aprile 2014 sul recente arresto e il protrarsi della detenzione di Bheki Makhubu, direttore del periodico *The Nation*, e Thulani Maseko, avvocato difensore dei diritti umani,
 - visto il comunicato stampa rilasciato il 28 marzo 2014 dal relatore speciale della Commissione africana per i diritti dell'uomo e dei popoli in materia di libertà di espressione e accesso alle informazioni in Africa nell'ambito dell'arresto di Thulani Rudolf Maseko e Bheki Makhubu,
 - visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che lo Swaziland è una monarchia assoluta, in cui nel 1973 è stato dichiarato lo stato di emergenza ancora in vigore 41 anni dopo, governata dal re Mswati III il quale ha autorità assoluta sul consiglio dei ministri, il parlamento e la magistratura; che durante il regno di Mswati III il paese ha registrato un significativo deterioramento della situazione dei diritti umani e delle condizioni di vita nonché un aumento della povertà cronica, mentre è diminuito il rispetto dello Stato di diritto, come sottolineato in particolare dallo scioglimento dei partiti politici; che le violazioni contro i diritti fondamentali dei lavoratori sono ormai sistematiche e che nell'ultimo decennio il governo dello Swaziland ha violato i diritti umani e sindacali, oltre a non rispettare gli interventi dell'OIL sull'applicazione della Convenzione n. 87;

Giovedì 21 maggio 2015

- B. considerando che Thulani Maseko, avvocato presso il Congresso dei sindacati dello Swaziland, è stato arrestato il 17 marzo 2014 dopo aver scritto un articolo nel quale criticava la mancanza di indipendenza nel sistema giudiziario dello Swaziland; che il 19 marzo 2015, in seguito alla pubblicazione di una lettera scritta in prigione in cui denunciava le sue condizioni di detenzione, è stato giudicato dinanzi a una commissione disciplinare in carcere, senza la presenza di un avvocato, ed è stato quindi costretto all'isolamento; che Thulani Maseko ha contestato tale decisione, ma fino ad ora non è stata ancora annunciata la data dell'udienza presso l'Alta Corte;
- C. considerando che Bheki Makhubu, giornalista e caporedattore del periodico The Nation (considerato l'unico giornale indipendente del paese), è stato arrestato con l'accusa di provocare scandalo ai danni della magistratura e oltraggio alla corte, in seguito alla pubblicazione di un articolo nel quale criticava il sistema giudiziario;
- D. considerando che il 17 luglio 2014 l'Alta Corte dello Swaziland ha condannato Thulani Maseko e Bheki Makhubu per oltraggio alla corte con due anni di reclusione, emettendo una sentenza che appare sproporzionata rispetto alla pena solitamente imposta in casi simili, ovvero 30 giorni di reclusione con la possibilità di pagare una multa; che il giudice incaricato del processo, Mpendulo Simelane, era stato menzionato in uno degli articoli pubblicati da Maseko, il che costituisce un chiaro caso di conflitto di interessi e impedimento a un equo processo;
- E. considerando che nello Swaziland le vessazioni giudiziarie ai danni delle voci critiche non si limitano ai casi di Maseko e Makhubu, ma rientrano in una tendenza preoccupante che vede la limitazione della libertà di espressione nel paese, in cui 32 leggi impongono restrizioni alla libertà di espressione e all'accesso alle informazioni e in cui i partiti politici sono vietati dal 1973;
- F. considerando che, oltre alle accuse di oltraggio alla corte contro gli oppositori, le autorità dello Swaziland ricorrono attivamente anche alla legge del 2008 sulla repressione del terrorismo e alla legge del 1938 sulle attività sovversive e di sedizione al fine di intimidire gli attivisti e limitare l'esercizio del diritto alla libertà di espressione, associazione e riunione pacifica, e che nel settembre 2014 tali autorità hanno altresì avviato un procedimento giudiziario contro Thulani Maseko, a norma della legge sulle attività sovversive e di sedizione, per un'accusa di sedizione risalente al 2009; che le organizzazioni internazionali hanno condannato le disposizioni contenute in detta legge in quanto incompatibili sotto diversi aspetti con gli obblighi assunti dallo Swaziland in materia di diritti umani;
- G. considerando che nell'aprile 2014 sette persone sono state arrestate e accusate di atti di terrorismo semplicemente per aver indossato magliette a sfondo politico; che il 7 agosto 2014 in un'allocuzione al parlamento il primo ministro dello Swaziland, Barnabas Sibusiso Dlamini, ha affermato che i due leader sindacali che hanno partecipato al vertice africano a Washington DC andrebbero strangolati per aver criticato il governo e che soltanto ai sindacati riconosciuti dovrebbe essere consentito di celebrare il Primo Maggio;
- H. considerando che l'8 ottobre 2014, Winnie Magagula, il ministro del Lavoro e della sicurezza sociale dello Swaziland, ha sospeso con effetto immediato tutte le federazioni, sciogliendo il Congresso sindacale dello Swaziland (TUCOSWA), l'Unione dei sindacati dello Swaziland (ATUSWA), la Federazione dei datori di lavoro e delle Camere di commercio dello Swaziland (FSE&CC) e una serie di organi legali, e che l'articolo 5 della convenzione dell'OIL n. 87 sulla libertà di associazione, ratificata dal governo dello Swaziland, riconosce il diritto delle organizzazioni dei lavoratori di aderire alle federazioni e alle confederazioni di loro scelta;
- I. considerando che il governo dello Swaziland ha completamente ignorato le raccomandazioni e i ripetuti appelli del Movimento internazionale dei sindacati a rispettare i diritti garantiti ai sensi delle convenzioni internazionali ratificate dallo Swaziland, in particolare la convenzione ILO n. 87, sospendendo invece del tutto il diritto dei lavoratori di associarsi liberamente e svolgere attività sindacali;
- J. considerando che in seguito a una missione conoscitiva nello Swaziland, organizzata dalla Confederazione internazionale dei sindacati il 14-16 maggio 2015 per valutare i progressi concernenti la libertà di associazione e rendere visita ad attivisti politici e per i diritti umani, il TUCOSWA è stato infine nuovamente registrato; che, ciononostante, le autorità non hanno assicurato che non interferiranno con la gestione e l'organizzazione dei sindacati, e che di fatto la polizia si è presentata alle riunioni dei sindacati;

Giovedì 21 maggio 2015

- K. considerando che, il 15 luglio 2014, l'UE ha concluso i negoziati relativi a un accordo di partenariato economico (APE) con il gruppo APE SADC (incluso lo Swaziland), la cui presentazione al Parlamento europeo è prevista per il secondo semestre 2015 ai fini di una eventuale approvazione;
- L. considerando che dal novembre 2014 lo Swaziland non può più avvalersi dell'accordo commerciale preferenziale con gli USA di cui all'Atto di crescita e opportunità per l'Africa (AGOA), dato che il governo non è stato in grado di adottare le misure di riforma che aveva deciso volontariamente di intraprendere nel 2013, tra cui provvedimenti per affrontare le restrizioni alla libertà di associazione, di assemblea e di espressione, come la reclusione di Maseko e Makhubu, e la modifica della legge sulla repressione del terrorismo, della legge sull'ordine pubblico e della legge sulle relazioni industriali;
- M. considerando che a norma dell'11° Fondo europeo di sviluppo (FES) l'UE ha assegnato 62 milioni di EUR per quanto concerne il programma indicativo nazionale per il periodo 2014-2020, privilegiando anche la promozione della buona governance, la trasparenza, la responsabilità, l'indipendenza della magistratura, lo Stato di diritto e il potenziamento della sicurezza;
1. chiede la liberazione immediata e incondizionata di Maseko e Makhubu, dato che la loro incarcerazione è direttamente connessa all'esercizio legittimo della loro libertà di espressione e opinione; chiede altresì la liberazione immediata e incondizionata di tutti i prigionieri di coscienza e prigionieri politici, tra cui Mario Masuku, presidente del Movimento democratico unito del popolo, e Maxwell Dlamini, segretario generale del Congresso della gioventù dello Swaziland; condanna le dure condizioni di detenzione dei prigionieri e invita le autorità dello Swaziland a garantire in qualsiasi circostanza la loro incolumità fisica e psicologica;
 2. ricorda che lo Swaziland si è impegnato, nel quadro dell'accordo di Cotonou, a rispettare i principi di democrazia, Stato di diritto e diritti umani, che comprendono la libertà di espressione e la libertà dei mezzi di comunicazione; esprime profonda preoccupazione per l'erosione della democrazia e dei diritti fondamentali in Swaziland e per la crescente brutalità con cui il governo sta rispondendo ai suoi critici;
 3. rileva che la sentenza a carico di Thulani Maseko e Bheki Makhubu è molto più severa di altre sentenze pronunciate in casi analoghi e ritiene che ciò rappresenti un chiaro tentativo di mettere a tacere gli attivisti e dissuadere gli altri, come dichiarato dal giudice responsabile; chiede che il governo dello Swaziland ponga immediatamente fine alle intimidazioni da parte delle autorità ai danni di giornalisti, avvocati, giudici dalle vedute indipendenti, sindacalisti e parlamentari, che sono stati minacciati di violenza, arresto, azione penale o altre forme di pressione in risposta alla loro difesa dei diritti umani, dello Stato di diritto e delle riforme politiche;
 4. invita il governo dello Swaziland a impegnarsi in un dialogo autentico con i sindacati su riforme legislative che garantiscano il rispetto dei diritti dei lavoratori, in linea con gli obblighi internazionali;
 5. invita le autorità dello Swaziland ad adottare misure concrete per rispettare e promuovere la libertà di espressione, garantire la democrazia e il pluralismo e stabilire un quadro normativo che consenta la registrazione, il funzionamento e la piena partecipazione dei partiti politici, in conformità agli obblighi internazionali e regionali in materia di diritti umani e alla costituzione dello Swaziland, in particolare l'articolo 24;
 6. sottolinea che l'indipendenza della magistratura è un principio democratico fondamentale che deve essere rispettato;
 7. ritiene che la reclusione di attivisti politici e la messa al bando dei sindacati sia in palese violazione dell'impegno assunto dallo Swaziland nel quadro dell'accordo di Cotonou di rispettare la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani, nonché nel quadro del capitolo relativo allo sviluppo sostenibile dell'accordo di partenariato economico della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC), in virtù del quale il sostegno del Parlamento europeo dipenderà dal rispetto degli impegni assunti, compreso l'impegno di attenersi alle convenzioni internazionali, in particolare alle norme fondamentali dell'OIL quali le convenzioni n. 97 e n. 98;
 8. ricorda che l'UE accorda allo Swaziland il sistema di preferenze generalizzate (SPG) per fornire incentivi commerciali al fine di garantire il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e dei lavoratori e il buon governo; ritiene che la messa al bando dei sindacati e la reclusione degli oppositori politici sia in contrasto con tali obiettivi;

Giovedì 21 maggio 2015

9. chiede pertanto alla Commissione di adempiere al suo obbligo di verifica del rispetto da parte dello Swaziland dei diritti umani e delle convenzioni in materia di lavoro e ambiente nel quadro dell'SPG e di avviare un'indagine per stabilire se vi siano state violazioni gravi e sistematiche dei diritti del lavoro tutelati a norma dell'SPG;

10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al governo dello Swaziland, ai governi degli Stati membri della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe, all'Organizzazione internazionale del lavoro, all'Unione africana e al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Giovedì 21 maggio 2015

P8_TA(2015)0213

Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune**Risoluzione del Parlamento europeo del 21 maggio 2015 sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune (conformemente alla relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sulla politica estera e di sicurezza comune) (2014/2220(INI))**

(2016/C 353/12)

Il Parlamento europeo,

- vista l'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) (conformemente alla relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sulla politica estera e di sicurezza comune),
- vista la relazione annuale del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) al Parlamento europeo sulla politica estera e di sicurezza comune (12094/2014), in particolare le parti relative alla politica europea di sicurezza e di difesa,
- visti gli articoli 2 e 3, e il titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 21, 24 e 36;
- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- viste le conclusioni del Consiglio europeo del 19-20 dicembre 2013,
- viste le conclusioni della Conferenza interparlamentare sulla politica estera e di sicurezza comune e sulla politica di sicurezza e di difesa comune, del 4 aprile 2014 e del 7 novembre 2014,
- viste la strategia europea in materia di sicurezza «Un'Europa sicura in un mondo migliore», adottata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003, e la relazione sulla sua attuazione «Garantire sicurezza in un mondo in piena evoluzione», approvata dal Consiglio europeo l'11 e 12 dicembre 2008,
- viste le conclusioni del Consiglio sulla politica di sicurezza e di difesa comune, del 25 novembre 2013 e del 18 novembre 2014,
- vista la relazione intermedia del VP/AR e del direttore dell'Agenzia europea per la difesa, del 7 luglio 2014, sull'attuazione delle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2013,
- viste la comunicazione congiunta del VP/AR e della Commissione sull'«Approccio globale dell'UE alle crisi e ai conflitti esterni» e le relative conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2014,
- visti la comunicazione congiunta sulla «Strategia dell'Unione europea per la cibersicurezza: un ciber spazio aperto e sicuro» e le relative conclusioni del Consiglio, del 25 giugno 2013, nonché il quadro strategico UE in materia di ciberdifesa approvato il 18 novembre 2014,
- vista la strategia europea in materia di sicurezza marittima, del 24 giugno 2014, e il piano d'azione relativo alla strategia per la sicurezza marittima dell'Unione europea, approvato nel dicembre 2014,

Giovedì 21 maggio 2015

- vista la decisione del Consiglio, del 24 giugno 2014, relativa alle modalità di attuazione da parte dell'Unione della clausola di solidarietà,
- visto il quadro strategico per una cooperazione sistematica e a lungo termine in materia di difesa, approvato il 18 novembre 2014,
- viste la comunicazione della Commissione, del 24 luglio 2013, dal titolo «Verso un settore della difesa e della sicurezza più concorrenziale ed efficiente» (COM(2013)0542) e la relativa tabella di marcia per l'attuazione, del 24 giugno 2014 (COM(2014)0387),
- vista la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa ⁽¹⁾,
- vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ⁽²⁾,
- viste le sue risoluzioni sulla politica di sicurezza e di difesa comune, in particolare quelle del 21 novembre 2013 sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune ⁽³⁾ e sulla base tecnologica e industriale della difesa europea ⁽⁴⁾, nonché quelle del 12 settembre 2013 sulla dimensione marittima della politica di sicurezza e di difesa comune ⁽⁵⁾ e sulle strutture militari dell'UE: situazione attuale e prospettive future ⁽⁶⁾,
- vista la sua risoluzione del 22 novembre 2012 sulla sicurezza e la difesa informatica ⁽⁷⁾,
- vista la sua risoluzione del 3 aprile 2014 sull'approccio globale dell'UE e le sue implicazioni sulla coerenza dell'azione esterna dell'Unione ⁽⁸⁾,
- viste la sua raccomandazione del 13 giugno 2013 destinata all'alto rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza/vicepresidente della Commissione europea, al Consiglio e alla Commissione sulla revisione 2013 relativa all'organizzazione e al funzionamento del SEAE ⁽⁹⁾, e le conclusioni del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul riesame 2013 del SEAE ⁽¹⁰⁾,
- vista la Carta delle Nazioni Unite,
- visto l'articolo 132, paragrafo 1, del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0054/2015),

Contesto generale della sicurezza

1. ritiene che il contesto della sicurezza nell'UE e nei paesi vicini a est e a sud sia sempre più instabile e volatile a causa dell'elevato numero di sfide per la sicurezza nuove e di lunga data; reputa che il conflitto nell'Ucraina orientale, unitamente ai conflitti in Siria e in Iraq, all'ascesa dell'organizzazione terroristica ISIS, alla crisi libica e alla minaccia terroristica in Africa (in particolare nel Sahel, in Libia e nel Corno d'Africa) rappresentino sfide dirette alla sicurezza dell'Unione; ritiene altresì che l'interesse degli Stati Uniti per la regione Asia-Pacifico e le conseguenze della crisi finanziaria sui bilanci e sulle capacità degli Stati membri in materia di difesa pongano ulteriormente l'accento sulla necessità che l'Unione e gli Stati membri si assumano maggiori responsabilità per quanto concerne la propria sicurezza e difesa; insiste sul fatto che l'Unione europea saprà fornire una risposta efficace alle nuove sfide in materia di sicurezza menzionate in precedenza solo se le sue strutture e i suoi Stati membri lavoreranno insieme nell'ambito di un'azione comune e realmente coordinata nel quadro della PESC/PSDC;

⁽¹⁾ GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.

⁽³⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0513.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0514.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0380.

⁽⁶⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0381.

⁽⁷⁾ Testi approvati, P7_TA(2012)0457.

⁽⁸⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0286.

⁽⁹⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0278.

⁽¹⁰⁾ http://eeas.europa.eu/library/publications/2013/3/2013_eeas_review_it.pdf

Giovedì 21 maggio 2015

2. è convinto che l'attuale livello di instabilità alle frontiere dell'UE e nei paesi immediatamente vicini non abbia precedenti dalla fine degli anni '90, periodo in cui è stata istituita la PSDC; esprime preoccupazione per il fatto che l'Unione non riesca a operare quale attore unico e decisivo di fronte a ciascuna di queste minacce e che troppo spesso non possa che rimettersi alle iniziative di uno o di alcuni degli Stati membri oppure ad alleanze create ad hoc nell'ambito delle quali svolge un ruolo marginale o complementare;

3. ritiene che l'Unione e gli Stati membri debbano adattarsi senza ulteriore indugio alle nuove sfide in materia di sicurezza, soprattutto utilizzando in modo efficace gli strumenti esistenti della PSDC, anche attraverso un migliore collegamento con gli strumenti per gli affari esteri dell'UE, l'assistenza umanitaria e la politica di sviluppo, il coordinamento delle azioni nazionali e una maggiore unione delle risorse e, ove del caso, attraverso l'introduzione in modo pragmatico e flessibile di nuovi meccanismi di espressione della solidarietà europea; sottolinea che i confini tra sicurezza interna ed esterna stanno diventando sempre meno definiti; chiede pertanto una coerenza fra gli strumenti esterni e interni, nonché una cooperazione e un coordinamento rafforzati tra gli Stati membri, in particolare nell'ambito della lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, della ciberdifesa e della migrazione, sotto la guida del VP/AR;

4. sottolinea che la forza e l'importanza dell'Unione risiedono nella sua capacità di impegnare risorse e di mobilitare simultaneamente un'ampia gamma di strumenti diplomatici, di sicurezza e di difesa, economici, commerciali, umanitari e di sviluppo, nel pieno rispetto delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite; ribadisce che gli strumenti militari e civili della PSDC sono parte integrante di tale approccio globale;

Dal Consiglio del dicembre 2013 a giugno 2015: la PSDC, una reale priorità?

5. accoglie con favore le conclusioni del Consiglio, del dicembre 2013, che riconoscono la necessità di aumentare l'efficacia, la visibilità e l'impatto della PSDC, nonché di potenziare lo sviluppo delle capacità e rafforzare l'industria della difesa europea;

6. si rammarica, in particolare a fronte delle crescenti instabilità esterne, per il fatto che lo slancio politico impresso nel 2013 non abbia portato a un rafforzamento della cooperazione né all'attuazione effettiva e rapida di misure pratiche commisurate ai livelli dichiarati di ambizione; ritiene che al momento l'Unione disponga appena delle risorse necessarie a livello operativo, industriale e di capacità per contribuire in modo decisivo alla prevenzione e alla gestione delle crisi internazionali, nonché per affermare la propria autonomia strategica e i propri interessi strategici, in linea con i valori e le norme sanciti all'articolo 21 del trattato di Lisbona; invita gli Stati membri ad attuare con urgenza misure concrete;

7. valuta positivamente la nomina del nuovo vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Federica Mogherini; si compiace delle sue prime dichiarazioni e della sua decisione di presiedere i Consigli Affari esteri e Difesa, a dimostrazione del suo interesse per la PSDC; auspica che le sue posizioni si traducano in un impulso positivo per lo sviluppo della PSDC; invita il VP/AR ad assumere un ruolo guida nell'azione volta a proseguire l'attuazione della PSDC e a mettere in comune e condividere le capacità europee a livello della difesa; invita la Commissione a far proseguire il lavoro della task force sulla difesa a livello dei commissari, sotto la direzione del VP/AR, onde garantire una guida e una supervisione di natura politica;

8. si attende che entro il Consiglio europeo del giugno 2015, il quale verterà ancora sulle questioni legate alla difesa, gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione saranno in grado di adottare misure specifiche in linea con gli impegni assunti nel dicembre 2013; esprime soddisfazione per la conferma giunta dai capi di Stato del Consiglio Difesa in programma il 25-26 giugno 2015 e li invita a valutare in modo critico il basso profilo di attuazione ed esercitare maggiori pressioni sugli organi burocratici della difesa affinché diano attuazione alle decisioni adottate al più alto livello politico nel dicembre 2013; sottolinea che il Consiglio europeo, che si riunirà nel giugno 2015, deve incoraggiare gli Stati membri restii a investire maggiori risorse nella difesa e deve altresì concentrare gli sforzi su quegli ambiti di gestione delle crisi in cui l'Unione europea può realmente apportare un valore aggiunto;

9. ritiene che il prossimo Consiglio europeo sulla difesa debba adottare decisioni in grado di migliorare la capacità di difesa territoriale dell'Unione e degli Stati membri, in totale complementarietà con la NATO, come pure la capacità di rispondere alle sfide in materia di sicurezza interna, nonché di sviluppare le capacità dispiegabili necessarie per assicurare un contributo significativo dell'UE alla gestione delle crisi, rafforzare l'Agenzia europea per la difesa e la base industriale e tecnologica di difesa europea, avviando la messa a punto di un concetto globale di sicurezza che integri le dimensioni interna ed esterna della sicurezza stessa;

Giovedì 21 maggio 2015

Missioni e operazioni della PSDC

10. esprime preoccupazione per il fatto che le più recenti operazioni civili e militari condotte nell'ambito della PSDC siano state continuamente inficiate da carenze strutturali, che sono ormai evidenti da anni, come ad esempio l'inefficienza nella reazione immediata alle azioni civili e militari, processi decisionali lunghi e rigidi, la necessità di una maggiore solidarietà tra gli Stati membri nel finanziamento delle missioni, l'inadeguatezza dei mandati delle missioni rispetto al contesto evolutivo, il problema della costituzione della forza e la mancanza di reattività logistica e finanziaria;

11. ritiene che la questione del finanziamento delle missioni e delle operazioni della PSDC sia fondamentale per garantire il futuro di tale politica; si rammarica per il fatto che il dibattito avviato su tale argomento in occasione della riunione del Consiglio del dicembre 2013 non abbia prodotto al momento alcuna proposta concreta; chiede che il meccanismo Athena si utilizzi sistematicamente per finanziare le spese connesse allo svolgimento delle operazioni e delle missioni della PSDC, in particolare per quanto concerne l'impiego dei gruppi tattici dell'UE, le infrastrutture per l'alloggiamento delle forze, le spese legate alla realizzazione di punti d'ingresso per le truppe nei teatri delle operazioni e le scorte di sicurezza in termini di viveri e carburanti, laddove necessario; chiede inoltre che il suddetto meccanismo sia impiegato per gestire i finanziamenti provenienti dagli Stati membri su base bilaterale e dai paesi terzi o da altre organizzazioni internazionali, affinché possano partecipare finanziariamente a una data operazione e, in casi debitamente giustificati, sostenere la partecipazione di paesi terzi alle operazioni e alle missioni dell'UE di risposta alle crisi;

12. incoraggia a compiere sforzi aggiuntivi per accelerare il finanziamento di missioni civili e semplificare le procedure decisionali e l'attuazione; è del parere quindi che la Commissione dovrebbe introdurre, mediante atti delegati e a norma dell'articolo 210 del regolamento finanziario, norme specifiche in materia di appalti che disciplinino le misure di gestione delle crisi nel quadro della PSDC, allo scopo di consentire che le operazioni siano condotte in modo rapido e flessibile;

13. chiede la creazione di un meccanismo di prefinanziamento che aiuti gli Stati membri che desiderano partecipare a una missione PSDC a sostenerne i costi, agevolandoli in tal modo nel decidere in merito all'avvio della missione;

14. sottolinea che il contributo dell'UE alla sicurezza internazionale, alla gestione delle crisi e al mantenimento della pace attraverso le sue missioni e operazioni civili e militari è una componente importante dell'approccio globale dell'Unione; osserva che le missioni civili e militari avviate dall'Unione dal 2009 sono state concepite troppo spesso per dare visibilità all'UE nella sua risposta a una crisi, anziché come strumento strategico frutto di un'analisi e di una pianificazione approfondite; ritiene che tali missioni, nell'ambito delle quali la professionalità e la dedizione del personale sul campo meritano menzione ed encomio, dovrebbero essere strumenti programmatici veri ed efficaci, utilizzati in modo responsabile e parte integrante di una strategia d'azione globale, in particolare nei paesi vicini dell'UE; sostiene la revisione in corso delle strutture di gestione delle crisi all'interno del SEAE; invita il VP/AR a rendere molto più efficienti le strutture esistenti, ad esempio riducendo il numero delle strutture parallele, in modo da consentire loro di rispondere con rapidità e adeguatezza alle crisi emergenti;

15. ritiene che il successo di una missione dipenda anche dalla presenza di personale adeguato e qualificato in termini di formazione, competenze e leadership;

16. mette in dubbio, ad esempio, la necessità di dispiegare e mantenere una missione alle frontiere della Libia (EUBAM Libia) in un contesto istituzionale e di sicurezza in cui non è mai stata in grado di realizzare gli obiettivi minimi individuati; chiede che siano riesaminate le esigenze relative alla Libia alla luce dei preoccupanti sviluppi recenti, per poter dare adeguata risposta ai problemi legati alla sicurezza, anche in relazione al continuo impegno sul fronte dell'antiterrorismo in Mali e nella regione del Sahel;

17. ritiene opportuno condurre una valutazione dell'efficienza delle 17 missioni dell'UE in corso all'estero;

18. deplora, parimenti e alla luce della situazione nella Striscia di Gaza, che le discussioni in seno al Consiglio sulla missione UE di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EUBAM Rafah) non abbiano ancora prodotto alcun risultato; chiede la riattivazione della missione e il riesame del suo mandato, delle procedure di assunzione del personale e delle risorse, affinché possa contribuire a controllare le frontiere tra la Striscia di Gaza, l'Egitto e Israele;

19. accoglie favorevolmente l'impegno globale dell'UE nel Corno d'Africa, di cui fanno parte anche le missioni e le operazioni della PSDC EUTM Somalia, EUNAVFOR Atalanta ed EUCAP Nestor; osserva in proposito che le attività dell'EUCAP Nestor si svolgono nell'ambito di un contesto istituzionale e operativo complesso, in cui figura la presenza di una serie di attori internazionali, come l'UE; invita quindi il Consiglio e il SEAE a razionalizzare gli obiettivi della missione;

Giovedì 21 maggio 2015

20. auspica che le due missioni civili avviate quest'anno, la missione del Consiglio per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) e la missione di sostegno alle forze di sicurezza interna del Mali (EUCAP Sahel Mali), adempiano efficacemente al loro mandato e si concentrino su obiettivi chiaramente identificati, misurabili e a lungo termine;

21. rileva che dal giugno 2013 esiste un deposito che permette il rapido dispiego dei mezzi necessari alle missioni civili della PSDC; ritiene che, per essere utilizzato efficacemente, tale deposito dovrebbe essere posto al servizio dei relativi capimissione per soddisfare le esigenze da essi identificate, anziché dipendere dalle decisioni della Commissione; chiede che siano elaborati resoconti annuali dell'attività del deposito, in modo da poter valutare adeguatamente il valore aggiunto offerto in termini di rapidità di dispiego delle missioni civili;

22. giudica favorevolmente gli studi in corso per la creazione di un centro di servizi condivisi che riunisca le risorse da destinare alle missioni civili della PSDC e renda più efficiente il dispiegamento delle missioni; chiede l'istituzione del suddetto centro di servizi condivisi; ritiene che la soluzione più efficace sarebbe disporre di un'unica struttura istituzionale nell'ambito del SEAE che accenti e razionalizzi i servizi delle missioni civili (risorse umane, risorse informatiche, logistica ecc.) attualmente disseminati all'interno di ciascuna missione;

23. constata che le operazioni militari della PSDC tendono a configurarsi sempre di più come missioni finalizzate all'addestramento delle forze armate (EUTM Mali ed EUTM Somalia); plaude alla decisione di condurre tali operazioni, ma insiste sulla necessità che il mandato di ognuna di esse sia adattato alle circostanze di ogni singola situazione; ritiene che le unità formate debbano essere pienamente operative, ossia abbiano capacità offensiva; si rammarica per il fatto che ormai si prevedano raramente missioni con mandato esecutivo; ritiene che, alla luce delle continue minacce nei suoi paesi vicini, l'Unione non possa permettersi di concentrarsi esclusivamente sugli strumenti orientati al dopo-crisi o a sostenere l'uscita dalla crisi, e debba invece poter intervenire in ogni aspetto della gestione delle crisi, in linea con la Carta delle Nazioni Unite;

24. è costernato per i continui problemi in termini di costituzione della forza riscontrati in occasione dell'avvio delle missioni militari; osserva che, ad eccezione dell'EUTM Mali che conta sul contributo effettivo di 23 Stati membri, le operazioni militari dell'Unione in corso riguardano non più di sei Stati membri; incoraggia gli Stati membri a contribuire alle operazioni con un maggiore apporto di forze, laddove siano disponibili le capacità nazionali richieste; sottolinea la necessità di un approccio comune e cooperativo nella gestione dei problemi di costituzione della forza; accoglie favorevolmente il contributo dei paesi terzi, che dimostra la vitalità dei partenariati costituiti nell'ambito della PSDC; invita gli Stati membri a dimostrare maggiore interesse verso le operazioni militari dell'Unione e a contribuirvi in funzione dei propri mezzi e delle proprie capacità;

25. ritiene opportuno, dal momento che le missioni sia civili (EUCAP) che militari (EUTM) dell'Unione sono orientate all'addestramento, introdurre una politica strutturale volta a inquadrare tali missioni nel lungo periodo, con mandati e obiettivi efficienti e adeguati alle situazioni che si trovano a dover fronteggiare, fornendo assistenza sotto forma di finanziamenti e attrezzature; reputa che tale nuova politica, in quanto parte integrante della cooperazione e dello sviluppo dell'Unione, contribuirebbe a intensificare l'impegno attualmente profuso nell'ambito delle iniziative «Train and Equip» e «E2I» finalizzate a rafforzare le capacità dei paesi terzi (attrezzature, armamenti, infrastrutture, stipendi) affinché dispongano di forze armate adeguatamente operative; incoraggia la Commissione a esplorare, a tale proposito, fonti di finanziamento innovative;

26. prende atto della volontà del Consiglio del novembre 2013 di rafforzare la modularità e la flessibilità dei gruppi tattici dell'UE affinché possano essere impiegati in qualsiasi compito legato alla gestione delle crisi; osserva, tuttavia, che finora l'unico risultato conseguito al riguardo, seppur molto limitato, è stata la proposta di utilizzare il meccanismo Athena ai fini del trasporto strategico dei gruppi tattici verso i teatri delle operazioni; riconosce che l'assenza di un atteggiamento costruttivo fra tutti gli Stati membri ha contribuito a porre ostacoli politici e operativi allo spiegamento dei gruppi tattici;

27. apprezza il messaggio positivo dell'ultimo Consiglio informale sulla difesa relativamente all'impegno di esaminare il potenziale dell'articolo 44 del TUE; si rammarica, tuttavia, per il fatto che le divisioni sull'argomento non abbiano consentito per ora di compiere alcun progresso in merito alle modalità di applicazione di detto articolo; ritiene che l'attuazione dell'articolo 44 consentirebbe all'Unione di intervenire in modo molto più flessibile e rapido e, di conseguenza, aumenterebbe la sua capacità di far fronte alle minacce che la circondano; esorta gli Stati membri che non sono interessati a partecipare alle operazioni della PSDC o che non dispongono dei mezzi per farlo ad assumere un atteggiamento costruttivo permettendo agli altri di intervenire, se lo desiderano;

28. invita inoltre il VP/AR ad esaminare il potenziale di altri articoli pertinenti del trattato di Lisbona, in particolare quelli relativi al fondo iniziale (art. 41 TUE), alla cooperazione rafforzata permanente (art. 46 TUE), alla clausola di solidarietà (art. 222 TFUE) e alla clausola di difesa reciproca (art. 42 TUE);

Giovedì 21 maggio 2015

29. chiede di analizzare seriamente la possibilità di ricorrere — in forme che garantiscano l'indispensabile modularità — a dei comandi multilaterali, che siano stati costituiti e abbiano dato prova di efficacia sul campo, come l'Eurocorps di Strasburgo;

30. si sorprende del fatto che non esista ancora una strategia comune di respiro europeo per affrontare le nuove sfide dell'UE in materia di sicurezza; accoglie favorevolmente l'intenzione del Consiglio e l'impegno del VP/AR ad avviare un processo di riflessione strategica sulle sfide e le opportunità per la politica estera e di sicurezza; rammenta che questo processo mira a sviluppare una nuova strategia comune di sicurezza europea per individuare i nuovi scenari geostrategici, le minacce e le sfide globali che sono emerse, e definire le azioni che l'UE può intraprendere per rispondervi, in particolare nel quadro della PESC e della PSDC; invita altresì il VP/AR ad avviare un processo di ampia portata finalizzato all'elaborazione di un Libro bianco sulla sicurezza e la difesa europee ancora più ambizioso, allo scopo di razionalizzare le ambizioni strategiche dell'UE e i suoi processi di sviluppo delle capacità; attende la futura comunicazione del VP/AR intesa a valutare le conseguenze dei cambiamenti sull'ambiente globale e a determinare quali sfide e opportunità ne derivano per l'UE;

31. accoglie con favore l'adozione, il 18 novembre 2014, di un quadro strategico UE in materia di ciberdifesa, che indica cinque priorità per il settore della difesa informatica della PSDC e chiarisce il ruolo dei vari attori; plaude all'obiettivo del quadro di sostenere lo sviluppo delle capacità nazionali di ciberdifesa e il rafforzamento della protezione delle reti di comunicazione utilizzate per gli strumenti PSDC; sottolinea l'importanza di raggiungere un livello comune di sicurezza informatica tra gli Stati membri al fine di compiere progressi adeguati in materia di cooperazione nella ciberdifesa e di rafforzare le nostre capacità nei confronti degli attacchi informatici e del ciberterrorismo e auspica che tale piano d'azione segni il punto di partenza verso una integrazione più sistematica della difesa informatica nelle strategie di sicurezza nazionale degli Stati membri, e una presa di coscienza dell'importanza delle problematiche legate alla difesa informatica da parte delle istituzioni dell'UE; chiede, inoltre, una strategia europea coerente diretta a proteggere le infrastrutture critiche (digitali) dagli attacchi informatici, che tuteli e promuova simultaneamente i diritti e le libertà digitali dei cittadini; ricorda la necessità di una maggiore chiarezza e di un adeguato quadro giuridico, date le difficoltà di attribuzione degli attacchi informatici, nonché di una risposta proporzionata e necessaria in tutti i contesti;

32. ricorda l'imminente minaccia in campo informatico e sottolinea la necessità che l'UE sia resiliente e pronta a rispondere alle crisi informatiche, anche nel contesto della PSDC, e incoraggia pertanto tutti gli Stati membri ad accelerare considerevolmente e senza indugio lo sviluppo delle loro capacità di difesa informatica; sottolinea la necessità di investire in capitale umano altamente qualificato e in ricerca e innovazione; evidenzia che occorrono sinergie e complementarità tra i settori civile e militare della sicurezza e difesa informatica nell'UE; rileva l'importanza di intensificare la cooperazione con la NATO in materia di difesa informatica;

33. insiste sull'importanza della cooperazione, nel settore della sicurezza e della difesa, tra l'UE e altre istituzioni internazionali, segnatamente l'ONU, la NATO, l'Unione Africana e l'OSCE; accoglie con favore la dichiarazione del vertice NATO dello scorso settembre in Galles, in cui è stato riaffermato il sostegno allo sviluppo della PSDC; auspica l'adozione di misure per il rafforzamento delle due organizzazioni;

Settore delle capacità

34. ritiene che gli effetti della crisi economica e finanziaria del 2008 abbiano comportato la riduzione delle spese nazionali per la difesa e che i tagli siano stati operati senza il minimo coordinamento fra gli Stati membri, mettendo a repentaglio l'autonomia strategica dell'Unione e la capacità degli Stati membri di far fronte al fabbisogno di capacità delle loro forze armate, con conseguenze deleterie per le responsabilità e le potenzialità dell'Unione quale garante della sicurezza globale; sottolinea l'importanza di stabilire una pianificazione preventiva per gli investimenti strategici nell'acquisto e nel rinnovamento di materiali tra gli Stati membri;

35. è fermamente convinto che l'UE abbia un interesse vitale verso un ambiente marittimo sicuro, accessibile e pulito che consenta il libero transito di beni e persone e l'uso pacifico, legale, equo e sostenibile delle ricchezze degli oceani; reputa quindi necessario sviluppare ulteriormente il quadro istituzionale dell'UE, sia civile che militare, al fine di attuare la strategia per la sicurezza marittima europea; osserva che i beni strategici, le infrastrutture e le capacità di importanza critica sono in gran parte sotto il controllo degli Stati membri e che la volontà di questi ultimi di rafforzare la cooperazione è fondamentale per la sicurezza europea;

Giovedì 21 maggio 2015

36. accoglie favorevolmente l'adozione, durante il Consiglio del 18 novembre 2014, di un quadro politico per la cooperazione sistematica e a lungo termine in materia di difesa, fondato sulla convergenza dei processi di pianificazione delle capacità e sullo scambio d'informazioni; sottolinea che, nella stessa ottica, è necessario che gli Stati membri continuino ad attuare il codice di condotta dell'AED in materia di messa in comune e condivisione degli equipaggiamenti, onde prevedere con molta più efficacia le carenze di capacità future e sistematizzare la cooperazione per lo sviluppo delle capacità; invita il VP/AR a fornire prova delle misure specifiche che saranno adottate per rafforzare la cooperazione in materia di difesa; in ordine al potenziamento non coordinato della cooperazione bilaterale o multilaterale in materia di difesa, invita gli Stati membri ad avviare una cooperazione strutturata permanente (PESCO) quale mezzo per garantire un migliore coordinamento e a fare ricorso ai finanziamenti UE per la cooperazione in tempo di pace; invita il VP/AR a presentare dei piani realistici per un lancio efficace della PESCO;

37. accoglie favorevolmente l'adozione, da parte del Consiglio dello scorso novembre, del piano di sviluppo delle capacità (PSC) dell'AED, che stabilisce le 16 priorità dello sviluppo di capacità; giudica con favore anche il lavoro svolto dall'AED tramite la banca dati collaborativa (Codaba), che individua le possibilità di cooperazione fra Stati membri, spianando così la strada all'avvio di varie forme di cooperazione; esorta gli Stati membri a tenere in debita considerazione tali strumenti nello sviluppo delle loro capacità militari; chiede che sia rigorosamente evitata la duplicazione delle iniziative già in corso altrove e che sia posta maggiore attenzione alla ricerca di modalità che consentano di apportare un reale valore aggiunto;

38. si stupisce che, a tutt'oggi, non esistano ancora, a livello UE, incentivi fiscali alla cooperazione e alla messa in comune; prende atto dell'appello del Consiglio di dicembre 2013 a vagliare misure fiscali e deplora che, a distanza di un anno, le discussioni non abbiano ancora prodotto alcuna misura concreta in tale ambito; osserva che il governo belga concede già, caso per caso, esenzioni IVA alle fasi preparatorie di alcuni progetti dell'AED (come ad esempio quelli per le comunicazioni satellitari); ritiene che tali esenzioni debbano essere applicate sistematicamente e che vadano estese alle infrastrutture e ai programmi concreti di sviluppo delle capacità, sul modello del meccanismo NATO esistente o di quello vigente nell'UE per le infrastrutture di ricerca civile; invita a elaborare qualsiasi altro incentivo che possa promuovere la cooperazione tra i soggetti interessati europei;

39. giudica positivamente i modelli di cooperazione esistenti come il Comando europeo di trasporto aereo (CETA) e la sua continua estensione a nuovi Stati membri; deplora il fatto che questo modello, che pure esiste da diversi anni, non sia ancora stato adattato ad altri tipi di capacità di difesa; invita a riutilizzare il modello del CETA in altri settori di sostegno operativo per colmare le principali carenze di capacità;

40. osserva i timidi progressi compiuti in merito ai progetti di messa in comune e di condivisione; plaude ai progressi compiuti in materia di rifornimento in volo grazie all'acquisizione di una flotta di aerei multiruolo per il trasporto ed il rifornimento (MRTT); deplora che un numero molto limitato di Stati membri abbia partecipato finora a questo progetto e invita gli Stati membri che hanno delle carenze in tale settore a parteciparvi; ritiene che gli Stati membri dovrebbero portare avanti i progetti di messa in comune e condivisione concentrandosi sui 16 settori di capacità che hanno identificato insieme all'AED e allo Stato maggiore dell'UE (EUMS) attraverso la PSDC;

41. prende atto dell'intenzione del Consiglio di elaborare dei progetti per il rafforzamento delle capacità dell'UE, tra cui i Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (RPAS) e la comunicazione satellitare governativa; sottolinea la necessità di elaborare un quadro normativo per l'integrazione iniziale, entro il 2016, dei sistemi RPAS nel sistema aereo europeo, tenendo debitamente conto delle esigenze civili e militari nonché della necessità di rispettare il diritto internazionale; invita la Commissione ad illustrare in che modo i fondi Orizzonte 2020 destinati alla ricerca civile-militare possano essere impiegati per l'inserimento dei sistemi RPAS nello spazio aereo europeo;

42. si compiace dei progressi compiuti a livello di servizi satellitari dell'Unione europea (Galileo, Copernicus, EGNOS); ritiene che tali servizi spaziali, in particolare Copernicus, debbano essere resi operativi al fine di rispondere all'esigenza delle missioni e operazioni della PSDC di disporre di immagini satellitari ad alta risoluzione; plaude al lancio del progetto Ariane 6; si rammarica che, per ragioni tecniche e commerciali, l'Unione continui ad acquistare lanciatori russi, in contraddizione con il suo obiettivo di raggiungere una certa autonomia strategica e, pertanto, sottolinea la necessità di portare avanti lo sviluppo di tecnologie con applicazioni sia civili che militari che garantiscano la nostra indipendenza;

43. invita l'Unione ad incoraggiare gli Stati membri a conseguire gli obiettivi di capacità della NATO, che richiedono una spesa di difesa minima del 2 % del PIL e la destinazione di almeno il 20 % della spesa di difesa alle principali esigenze in materia di equipaggiamenti, ivi compresi ricerca e sviluppo;

Giovedì 21 maggio 2015

Settore della difesa

44. accoglie con favore la proposta della Commissione volta a migliorare l'accesso delle PMI ai mercati della difesa che attualmente sono molto specifici per diversi motivi, tra cui il fatto che la domanda provenga quasi esclusivamente da commesse pubbliche, il numero limitato delle imprese che operano in questo mercato, i tempi lunghi per lo sviluppo dei prodotti e il loro successivo mantenimento in servizio, e il carattere strategico di talune tecnologie;

45. prende atto della comunicazione della Commissione del luglio 2013 dal titolo «Verso un settore della difesa e della sicurezza più concorrenziale ed efficiente», nonché della tabella di marcia del giugno 2014 per l'attuazione della comunicazione e delle proposte in essa contenute, in particolare per una migliore applicazione delle direttive 2009/81/CE e 2009/43/CE relative al mercato interno, fermi restando i diritti sovrani degli Stati membri di cui all'articolo 346 del TFUE;

46. ritiene che tutte queste misure necessitino di una preventiva definizione comune del perimetro della base industriale e tecnologica di difesa europea (BITDE) per poter individuare quali imprese o attività strategiche potranno beneficiarne, tenendo in considerazione il diverso potenziale tra le industrie della difesa degli Stati membri; ritiene che tale definizione potrebbe fondarsi segnatamente su alcuni criteri quali lo sviluppo degli equipaggiamenti e delle tecnologie realizzato in seno all'UE, il controllo, da parte dell'impresa, dei diritti di proprietà e d'uso degli equipaggiamenti e delle tecnologie sviluppate e la garanzia che, in caso di azionariato estero, questo non disponga di un diritto di voto troppo importante tale da mettere a repentaglio il controllo dell'impresa sulle proprie attività; sottolinea l'esigenza di definire le risorse di difesa dell'UE di importanza critica (ossia le capacità industriali chiave e le tecnologie critiche);

47. ricorda che, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, le politiche industriale, spaziale e di ricerca dell'UE si estendono all'ambito della difesa; osserva che i programmi dell'Unione in altri settori, come la sicurezza interna e alle frontiere, la gestione delle catastrofi e lo sviluppo, offrono prospettive significative per lo sviluppo congiunto di capacità pertinenti ai fini di tali politiche e alla conduzione di missioni PSDC; invita la Commissione a istituire procedure permanenti per la cooperazione tra la Commissione, il SEAE, l'AED e gli Stati membri nei settori del mercato comune, dell'industria, dello spazio, della ricerca e dello sviluppo; chiede alla Commissione di instaurare un collegamento permanente tra organismi e agenzie dell'UE nei settori della sicurezza interna (Frontex, Europol, ENISA), della sicurezza esterna e della difesa (Agenzia europea per la difesa, SEAE);

48. prende atto delle proposte della Commissione per una migliore attuazione delle direttive 2009/81/CE (appalti nei settori della difesa e della sicurezza) e 2009/43/CE (trasferimento di prodotti destinati alla difesa nel mercato interno); considera necessario determinare altresì gli elementi che rientrano nell'ambito degli equipaggiamenti e delle tecnologie ad alto valore strategico e che non sono interessati né dalla direttiva 2009/81/CE (equipaggiamenti d'interesse essenziale per la sicurezza) né dalla direttiva 2004/18/CE (equipaggiamenti il cui utilizzo è collegato ma non specifico del settore della difesa); ritiene che le imprese UE che esercitano la propria attività in questo settore necessitino di un regime giuridico e finanziario specifico che consenta loro di essere competitive, salvaguardando in tal modo l'autonomia strategica dell'UE;

49. prende atto della volontà del Consiglio di attuare un regime europeo di sicurezza dell'approvvigionamento in cui gli Stati membri si prestino reciproca assistenza e rispondano rapidamente alle rispettive esigenze in materia di difesa; attende una tabella di marcia della Commissione, che fornisca le pertinenti opzioni di attuazione di tale regime nonché il Libro verde previsto sul tema del controllo degli investimenti esteri nelle imprese strategiche di difesa; giudica positivamente l'adozione dell'accordo quadro rafforzato dell'AED per la sicurezza dell'approvvigionamento tra gli Stati membri quale importante meccanismo volontario, giuridicamente non vincolante, che permetta a questi ultimi di rafforzare il sostegno e l'assistenza reciproci in tale ambito; invita l'AED e la Commissione ad elaborare congiuntamente altri mezzi e iniziative per promuovere la sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'UE e sostenere gli Stati membri nell'attuazione del nuovo accordo quadro;

50. invita la Commissione a identificare con precisione e a mobilitare i mezzi e gli strumenti finanziari dell'UE destinati a contribuire alla creazione di un mercato comune del settore della difesa;

51. accoglie favorevolmente l'adozione delle modifiche alle liste di controllo delle esportazioni del regime di Wassenaar per quanto attiene alle tecnologie in materia di sorveglianza e intrusione che di recente sono state implementate anche a livello UE; sottolinea, tuttavia, che serve ben altro per prevenire la produzione e l'esportazione incontrollate di tecnologie che possono essere impiegate per attaccare le infrastrutture critiche dell'Unione e violare i diritti umani; invita pertanto la Commissione a presentare quanto prima una proposta di revisione del regolamento sulle esportazioni a duplice uso;

Giovedì 21 maggio 2015

52. ritiene che nessun governo possa varare da solo dei programmi di ricerca e tecnologia (R&T) di portata realmente ampia; ricorda la dichiarazione del Consiglio del dicembre 2008 sul rafforzamento delle capacità e l'impegno degli Stati membri a conseguire l'obiettivo collettivo di dedicare il 2 % della nostra spesa di difesa al finanziamento della ricerca; invita il VP/AR e il direttore dell'AED a fornire dati che illustrino la situazione attuale al riguardo; accoglie quindi con favore le proposte della Commissione relative alla creazione di sinergie tra ricerca civile e di difesa; sottolinea, a questo proposito, che il programma di ricerca in materia di sicurezza di Orizzonte 2020 offre notevoli possibilità per la creazione di capacità in tal senso; invita la Commissione e gli Stati membri ad appoggiare la missione di ricerca a sostegno delle politiche esterne dell'Unione, compreso lo sviluppo tecnologico nel settore delle tecnologie a duplice uso per migliorare l'interoperabilità tra protezione civile e forze militari, come stabilito nel programma specifico che istituisce Orizzonte 2020; chiede alla Commissione e agli Stati membri di includere le attività di ricerca corrispondenti nei programmi di lavoro annuali; accoglie altresì favorevolmente il lancio di «azioni preparatorie» e auspica che, nel settore della PSDC, il passo successivo sia il finanziamento di un pertinente filone di ricerca nel prossimo quadro finanziario pluriennale; sottolinea l'importanza di attuare un progetto pilota sulla ricerca nel settore della PSDC condotto congiuntamente dalla Commissione e dall'AED, come proposto dal Parlamento nel bilancio 2015 in vista della realizzazione degli obiettivi dell'Unione e dell'esecuzione del bilancio UE da parte dell'Agenzia; deplora, a tale proposito, che la Commissione non abbia fornito al Parlamento una valutazione del potenziale dell'articolo 185 del TFUE come richiesto nella risoluzione del PE del 21 novembre 2013 sulla base industriale e tecnologica di difesa europea;

53. invita, al contempo, ad esercitare la massima vigilanza per quanto concerne sia le questioni di governance, che i diritti di proprietà intellettuale o il cofinanziamento e le regole di partecipazione a tale azione preparatoria nel settore della difesa; chiede che gli Stati membri siano pienamente associati al processo decisionale onde evitare le derive burocratiche e garantire che i programmi corrispondano alle esigenze strategiche della PSDC e degli Stati membri;

54. ricorda il carattere estremamente delicato e strategico della ricerca in materia di difesa, tanto per la competitività delle industrie quanto per l'autonomia strategica dell'UE, e chiede che sia adottata una politica di proprietà intellettuale adeguata relativamente alla sicurezza e alla difesa per tutelare i risultati della ricerca; attende le proposte della Commissione in merito, come anche quelle delle industrie della difesa;

55. prende atto delle proposte della Commissione volte a promuovere l'attuazione di norme e di procedure di certificazione comuni per le attrezzature di difesa; attende la tabella di marcia dell'AED e della Commissione per l'elaborazione di norme industriali nel settore della difesa, nonché le opzioni dell'AED e dell'AESA per migliorare il riconoscimento reciproco della certificazione militare nell'UE; deplora la riluttanza degli organismi di normalizzazione europei a produrre sigilli di standardizzazione per i prodotti destinati alla difesa;

o

o o

56. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del Consiglio europeo, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione europea, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale della NATO, al Presidente dell'Assemblea parlamentare della NATO, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Presidente in carica dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), al Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, al Presidente dell'Assemblea dell'Unione africana e al Segretario generale dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico.

Giovedì 21 maggio 2015

P8_TA(2015)0214

Finanziamento della politica di sicurezza e difesa comune

Risoluzione del Parlamento europeo del 21 maggio 2015 sul finanziamento della politica di sicurezza e di difesa comune (2014/2258(INI))

(2016/C 353/13)

Il Parlamento europeo,

- visto il titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 21, 24, 41, 42, 43, 44, 45 e 46,
- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽¹⁾,
- visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽²⁾,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽³⁾ del Consiglio e le sue successive modifiche,
- vista la relazione speciale n. 18/2012 della Corte dei conti europea dal titolo «Assistenza dell'Unione europea al Kosovo in relazione allo stato di diritto»,
- viste le conclusioni del Consiglio europeo del 18 dicembre 2013,
- viste le conclusioni del Consiglio sulla politica di sicurezza e di difesa comune del 25 novembre 2013 e 18 novembre 2014,
- vista la relazione di avanzamento in data 7 luglio 2014 del vicepresidente/alto rappresentante (VP/HR) e capo dell'Agenzia europea di difesa, sull'attuazione delle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2013,
- viste la comunicazione congiunta del VP/HR e della Commissione dal titolo «Approccio globale dell'UE ai conflitti e alle crisi esterne» e le relative conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2014,
- viste la relazione annuale 2014 e la relazione finanziaria 2013 dell'Agenzia europea di difesa,
- vista la sua risoluzione del 3 aprile 2014 sull'approccio globale dell'UE e le sue implicazioni sulla coerenza dell'azione esterna dell'Unione ⁽⁴⁾,
- visti le conclusioni della Presidenza adottate dal Consiglio europeo di Helsinki dell'11 dicembre 1999 (obiettivo primario 2003) e l'obiettivo primario 2010, approvato dal Consiglio il 17 maggio 2004,
- visto l'obiettivo primario civile 2010 approvato dalla Conferenza ministeriale sul miglioramento delle capacità civili di cui ha preso atto il Consiglio affari generali e relazioni esterne in data 19 novembre 2007,

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

⁽²⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0286.

Giovedì 21 maggio 2015

- visto l'articolo 52 del suo regolamento,
 - viste le deliberazioni comuni della commissione per gli affari esteri e della commissione per i bilanci ai sensi dell'articolo 55 del regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari esteri e della commissione per i bilanci (A8-0136/2015),
- A. considerando che l'ambiente di sicurezza sempre più impegnativo dentro e fuori l'Unione, caratterizzato da nuovi rischi e minacce ai quali nessuno Stato membro può far fronte da solo, richiede un rafforzamento della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) per renderla uno strumento strategico più efficace e un'autentica garanzia di sicurezza dei cittadini dell'Unione europea e promozione degli interessi e dei valori europei; che l'Unione deve rafforzare la sicurezza alle proprie frontiere esterne;
- B. considerando che i tagli di bilancio della spesa per la difesa e gli attuali doppioni richiedono un ripensamento del finanziamento delle missioni e delle operazioni PSDC utilizzando le dotazioni finanziarie in modo migliore e più efficiente sotto il profilo dei costi, prevedendo comunque un controllo democratico adeguato a livello di istituzioni dell'Unione su tutte le missioni e le operazioni, siano esse civili o militari;
- C. considerando che il Consiglio europeo del dicembre 2013 ha deciso di esaminare gli aspetti finanziari delle missioni e delle operazioni dell'UE, tra cui la revisione del meccanismo Athena, al fine di garantire procedure e norme che consentano all'Unione di essere più rapida, flessibile ed efficiente nell'impiego di missioni civili e operazioni militari dell'UE;
- D. considerando che, secondo quanto disposto dal trattato di Lisbona, l'alto rappresentante dell'Unione europea è anche vicepresidente della Commissione nonché capo dell'Agenzia europea di difesa e presiede inoltre il Consiglio Affari esteri dell'Unione europea; che, in base all'articolo 45 TUE, l'Agenzia europea di difesa «svolge i suoi compiti in collegamento con la Commissione, se necessario»;
1. rileva che l'UE e i suoi Stati membri sono grandi finanziatori delle varie operazioni di pace e di gestione delle crisi in tutto il mondo, mentre le missioni civili e le operazioni militari PSDC rappresentano solo una infima parte di tutto il finanziamento; riconosce l'importanza degli interventi PSDC ai fini del conseguimento della pace, incoraggiando comunque gli Stati membri ad assumere una posizione più determinata in materia di prevenzione dei conflitti, ricostruzione postbellica e mantenimento di una pace sostenibile nelle aree funestate da conflitti; è convinto che l'UE non possa permettersi di concentrarsi esclusivamente sugli strumenti del dopo-crisi o di accompagnamento dall'uscita dalla crisi;
 2. invita il VP/HR e gli Stati membri a liberare il pieno potenziale del trattato di Lisbona, in particolare il suo articolo 44 sulla realizzazione di una missione PSDC da parte di un gruppo di Stati membri, e l'articolo 46 sulla cooperazione strutturata permanente per quanto riguarda un utilizzo più rapido e flessibile delle missioni e operazioni PSDC;
 3. rileva con preoccupazione che, nonostante un bilancio combinato annuale per la difesa pari a circa 190 miliardi di EUR, gli Stati membri non sono ancora in grado di rispondere agli obiettivi primari di Helsinki del 1999; ricorda gli ambiziosi obiettivi primari civili stabiliti dall'UE; chiede che l'UE venga rafforzata nell'ambito della NATO in quanto autentico attore di difesa e deplora la mancanza di una dottrina che renda operative le mansioni elencate all'articolo 43 TUE (le «Missioni di Petersberg» ampliate); raccomanda vivamente un coordinamento e una cooperazione di sicurezza e difesa più stretti nell'ambito della NATO tra gli Stati membri e a livello UE, e in particolare una concentrazione e condivisione di risorse, capacità e mezzi; invita la Commissione a effettuare in via d'urgenza un'analisi in materia di sfide ed esigenze in materia di sicurezza e di difesa;
 4. rileva che il livello di finanziamento delle missioni civili PSDC a titolo del capitolo del bilancio UE dedicato alla PESC è diminuito negli anni scorsi e dovrebbe stabilizzarsi nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020; deplora che le missioni civili siano state interessate dalla carenza generalizzata di stanziamenti di pagamento, obbligando la Commissione a rimandare il pagamento di 22 milioni di EUR al 2015 come misura di mitigazione; si compiace tuttavia del fatto che siano stati identificati come possibili economie circa 16 milioni di EUR, il che consentirà di finanziare ulteriori missioni se dovesse presentarsi la necessità nel prossimo futuro;

Giovedì 21 maggio 2015

Iniziative di risparmio dei costi e di incremento dell'efficienza

5. accoglie con favore le misure concrete e le soluzioni pragmatiche introdotte recentemente dalla Commissione nell'ambito dell'attuale quadro delle norme finanziarie volte ad abbreviare le procedure finanziarie relative alle missioni civili PSDC; deplora tuttavia i ritardi ancora significativi nell'approvvigionamento di attrezzature e servizi essenziali alle missioni PSDC nel quadro della PESC, che sono dovuti in parte al processo spesso lento di adozione delle decisioni da parte del Consiglio, ma anche a una certa mancanza di un approccio consolidato all'applicazione delle norme finanziarie alle missioni PSDC, nonché al conseguente effetto negativo sul funzionamento e il personale delle missioni nonché potenzialmente sulla sicurezza delle missioni;

6. esorta la Commissione ad attenuare queste carenze elaborando un modello specifico per le norme finanziarie in materia di missioni civili PSDC e adattando le attuali linee direttrici alle loro esigenze, al fine di agevolare il rapido, flessibile e più efficiente svolgimento delle missioni, garantendo ad un tempo una sana gestione finanziaria delle risorse UE e un'adeguata tutela degli interessi finanziari dell'Unione; è del parere che il bilancio debba essere delegato al comandante delle operazioni civili, analogamente a quanto è avvenuto per i capi delle delegazioni UE;

7. chiede alla Commissione e agli Stati membri di effettuare una valutazione annuale dei costi globali delle politiche di sicurezza e difesa che comprenda in particolare una presentazione trasparente delle procedure di appalto onde permettere in futuro una gestione più efficace del bilancio destinato al settore;

8. incoraggia vivamente l'istituzione di un Centro servizi condivisi (CSC), unitamente ad un sistema integrato di gestione delle risorse (SIGR), quale strumento per migliorare la rapidità d'impiego nonché l'efficienza economica delle missioni civili; deplora che, ad oggi, tale iniziativa sia finita in un punto morto; rileva che è attualmente all'esame una piattaforma di sostegno alle missioni, ma invita la Commissione e il SEAE a compiere ulteriori passi verso l'istituzione di un autentico CSC;

9. ritiene che occorra alleviare i cronici vincoli del bilancio amministrativo del SEAE/della Capacità civile di pianificazione e condotta, visto che la dotazione finanziaria annuale rimane troppo ridotta per rispondere a tutte le mansioni di pianificazione, condotta e supporto, soprattutto nel momento in cui siano lanciate quasi contemporaneamente più missioni;

10. ritiene che il magazzino permanente PSDC che serve attualmente solo le nuove missioni civili PSDC, debba essere rapidamente migliorato ampliandone la portata onde includere le missioni attuali, migliorando la disponibilità dell'attrezzatura immagazzinata e ampliando altresì la varietà della necessaria attrezzatura; propone che il magazzino PSDC sia gestito dal futuro CSC;

11. sottolinea la necessità di un adeguato organico delle missioni, in linea con i vari impegni assunti dagli Stati membri al riguardo (ad esempio l'Obiettivo primario civile 2010 o il Piano pluriennale di sviluppo delle capacità civili); deplora tuttavia le difficoltà incontrate per assumere e mantenere un organico sufficiente di personale qualificato per le missioni PSDC; incoraggia il diffuso utilizzo di squadre di risposta civile (SRC) di rapido impiego, che incrementerebbero la capacità di reazione rapida dell'UE, agevolerebbero una rapida costituzione delle missioni e contribuirebbero all'efficacia della propria risposta di gestione della crisi;

12. deplora l'opacità e i costi elevati che caratterizzano il processo di selezione delle imprese private scelte per garantire la sicurezza del personale delle missioni civili PSDC; chiede che sia istituito un contratto quadro in materia di sicurezza specifico per le missioni civili PSDC, al fine di ottenere una riduzione delle tariffe applicate dalle imprese di sicurezza privata e rendere il processo di selezione più trasparente; è convinto che le imprese europee dovrebbero avere la priorità in tale contesto;

Giovedì 21 maggio 2015

Coerenza e complementarità

13. ritiene che la PSDC sia parte di una più ampia dimensione esterna PESC e dell'azione esterna dell'UE in generale nonché della dimensione interna delle politiche in materia di mercato comune e delle politiche in materia di industria, spazio, ricerca e sviluppo; ritiene fermamente che occorrerebbe garantire coerenza e complementarità tra i vari strumenti, in modo da ottenere economie di scala e massimizzare l'impatto della spesa UE; è convinto che l'UE abbia più strumenti e potenziale di influenza rispetto a qualsiasi altra istituzione sovranazionale, visto che la sua politica di sicurezza e difesa può essere rafforzata da un approccio globale con altri tipi di strumenti e meccanismi di finanziamento UE; ritiene pertanto che le risorse della PESC dovrebbero essere utilizzate in modo più intelligente, in particolare grazie al miglioramento del coordinamento tra gli strumenti della PSDC e i vari programmi di finanziamento dell'Unione gestiti dalla Commissione;

14. chiede, ove opportuno, migliori sinergie militare/civile e in particolare che se ne tenga conto sin dall'inizio del processo di pianificazione, soprattutto nei settori dei locali, dei servizi medici, della logistica, dei trasporti e della sicurezza delle missioni, pur rispettando le varie catene di comando e distinguendo chiaramente tra natura, obiettivi e modalità di funzionamento delle missioni civili e delle operazioni militari;

15. sottolinea i potenziali risparmi che deriverebbero dalla promozione delle sinergie a livello di Unione nel settore militare, anche per quanto riguarda il trasporto, la formazione e l'assistenza medica; evidenzia il ruolo dell'Agenzia europea di difesa nella sua missione di promozione dell'interoperabilità e delle sinergie nelle attrezzature di difesa e nelle capacità di impiego tra gli Stati membri dell'Unione, ma deplora vivamente il fatto che, pur avendo il VP/HR alla sua testa, essa rimanga sotto l'autorità del Consiglio e sia interamente finanziata al di fuori del bilancio dell'Unione, sfuggendo così al controllo democratico europeo;

16. accoglie con favore la revisione delle procedure di gestione delle crisi (PGC) adottata nel 2013, in quanto ha comportato miglioramenti nella pianificazione e nel lancio delle missioni PSDC; sottolinea tuttavia che occorre fare di più per superare i persistenti compartimenti che separano le varie parti del meccanismo della politica estera UE;

17. invita la Commissione a istituire procedure finanziarie permanenti per la cooperazione tra la Commissione, il SEAE, l'AED, l'ESA e gli Stati membri nei settori della PSDC e delle politiche in materia di mercato comune, industria, spazio, ricerca e sviluppo; invita la Commissione e il Consiglio a stabilire norme finanziarie permanenti per legare gli attori dell'Unione dei settori della sicurezza interna (ad esempio Frontex, Europol, ENISA) a quelli della difesa esterna (ad esempio, AED, SEAE);

18. si compiace dell'attuazione di un progetto pilota sulla ricerca nel settore della PSDC, realizzato congiuntamente dalla Commissione europea e dall'AED, come proposto dal Parlamento nel bilancio 2015 ai fini della realizzazione degli obiettivi e del bilancio dell'Unione da parte dell'Agenzia; deplora, a tale proposito, che la Commissione non abbia fornito al Parlamento una valutazione del potenziale dell'articolo 185 TFUE, come richiesto nella sua risoluzione del 21 novembre 2013 sulla base industriale e tecnologica di difesa europea ⁽¹⁾;

19. accoglie con favore la tabella di marcia della Commissione per l'attuazione della comunicazione sul settore europeo della sicurezza e della difesa, approvata il 24 giugno 2014; invita al riguardo la Commissione a esporre, in una valutazione delle parti in causa, in che modi i potenziali beneficiari e le amministrazioni nazionali e regionali siano pronti a servirsi delle misure di cui trattasi (ESIF, FESR, FSE, INTERREG V); deplora a tal proposito che le proposte della Commissione potrebbero essere giunte troppo tardi per influire sull'attribuzione delle risorse in corso da parte delle amministrazioni nazionali e regionali o ridistribuire i finanziamenti UE a favore di una più forte base industriale e tecnologica della difesa europea (BITDE);

20. accoglie con favore l'iniziativa «Train & Equip» (addestra ed equipaggia) che garantirebbe lo sviluppo di capacità dei partner nel quadro di una strategia di transizione o di uscita, agevolando il finanziamento di varie forme di hardware e di attrezzature non letali destinate alle forze di sicurezza e di difesa di paesi terzi; è favorevole a un approccio comune del SEAE e della Commissione in materia; sostiene la creazione di cellule di progetto, all'interno delle quali potrebbero contribuire gli Stati membri o i paesi terzi interessati e che aiuterebbero a garantire una reazione rapida e l'accettazione del fabbisogno in termini di sicurezza per i paesi ospiti grazie alla fornitura di un sostegno a tali progetti; ritiene che il ricorso a tali cellule di progetto dovrebbe essere sistematico;

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0514.

Giovedì 21 maggio 2015

21. si compiace delle proposte della Commissione volte al miglioramento dell'attuazione della direttiva 2009/81/CE (relativa agli appalti pubblici) e della direttiva 2009/43/CE (relativa ai trasferimenti di prodotti inerenti alla difesa nel mercato interno); invita la Commissione a tener presente che le imprese europee che operano nel settore della difesa devono fruire di un regime giuridico e finanziario specifico onde poter essere competitive nonché sostenere gli sforzi nazionali di consolidamento delle capacità di difesa;

Finanziamento delle operazioni militari

22. prende atto del fatto che le operazioni militari sono finanziate dagli Stati membri al di fuori del bilancio UE e che i loro costi comuni sono coperti dal meccanismo Athena; sottolinea che Athena è indispensabile per l'impiego di tali operazioni e costituisce uno strumento di solidarietà tra gli Stati membri, incoraggiando soprattutto gli Stati che mancano di risorse finanziarie e operative, a contribuire alle operazioni PSDC; deplora tuttavia che la quota effettiva dei costi comuni rimanga assai bassa (circa il 10-15 % dei costi globali) e che la quota elevata dei costi e delle responsabilità a carico dei paesi nelle operazioni militari sulla base del principio «ciascuno si fa carico delle proprie spese» sia contraria al principio di solidarietà e di condivisione degli oneri e scoraggi inoltre gli Stati membri ad assumere un parte attiva nelle operazioni PSDC; è preoccupato del fatto che questa situazione, in particolare nel quadro della riluttanza degli Stati membri a partecipare alla costituzione di forze operative, ostacoli un rapido impiego delle operazioni PSDC e ne minacci l'efficacia globale; ritiene che occorra assicurare il finanziamento a lungo termine delle missioni militari;

23. deplora, in tale contesto, che la revisione del meccanismo Athena, che avrebbe dovuto essere effettuata entro la fine del 2014, abbia prodotto solo risultati molto limitati, come l'organizzazione di una forma di prefinanziamento di alcuni costi per accelerare l'impiego; deplora che il Consiglio non abbia raggiunto un accordo sull'inclusione del finanziamento del costo dell'impiego strategico dei gruppi tattici UE nell'elenco dei costi comuni sistematicamente sostenuti da Athena, adottando invece solo una decisione rinnovabile per un periodo di due anni; invita il prossimo Consiglio europeo sulla difesa a prendere in considerazione un'ulteriore espansione delle spese comuni ammissibili a titolo di Athena, come il finanziamento automatico delle spese connesse all'impiego delle operazioni e missioni PSDC (infrastrutture per l'alloggio delle forze, spese connesse all'attuazione dei punti di entrata delle truppe nei teatri delle operazioni e scorte di sicurezza di viveri e carburanti, laddove necessario);

24. sostiene le iniziative volte ad esplorare la possibilità di attrarre e gestire contributi finanziari da paesi terzi o da organizzazioni internazionali nell'ambito di Athena; sostiene altresì l'opzione del «finanziamento congiunto», in base al quale un numero ridotto di paesi partecipanti finanzierebbe alcuni costi operativi delle missioni, a condizione che i loro contributi siano gestiti da Athena e vadano a integrare anziché a sostituire i costi comuni;

25. ricorda che il trattato di Lisbona predispone per l'UE nuove disposizioni in materia di PSDC che sono ancora inesplorate; incoraggia il Consiglio a far ricorso all'articolo 44 TUE che consente a un gruppo di Stati membri che lo desiderino di procedere con l'attuazione di una missione PSDC; è del parere che vi sia urgente bisogno di un processo decisionale più rapido; ritiene che i meccanismi di finanziamento ad hoc per un'operazione militare dovrebbero coprire più dei tradizionali costi comuni rimborsati da Athena;

26. invita il Consiglio ad avviare, nel corso del corrente esercizio, la costituzione di un fondo iniziale (previsto dall'articolo 41, paragrafo 3 TUE) per l'urgente finanziamento delle fasi iniziali delle operazioni militari, che potrebbe altresì servire da forte strumento di sviluppo delle capacità; invita inoltre il Consiglio a presentare una proposta in merito al modo in cui la consultazione del Parlamento potrebbe avvenire rapidamente in situazioni di crisi; ricorda che, mentre le missioni civili beneficiano di un bilancio dedicato per le misure preparatorie, l'impiego e l'efficienza delle missioni militari rimarranno strutturalmente ostacolati finché non sarà sfruttata questa possibilità; incoraggia vivamente gli Stati membri ad impegnarsi in una cooperazione strutturata permanente ai sensi dell'articolo 46 TUE, grazie alla quale si conseguirebbe altresì più rapidamente l'urgente miglioramento della capacità di reazione rapida dell'Unione; deplora a tal proposito la mancanza di sostanza del quadro politico per una cooperazione sistematica e a lungo termine in materia di difesa, approvato dal Consiglio il 18 novembre 2014, visto che tale documento non fa che descrivere le pratiche attuali; chiede quindi alla Commissione di presentare la proposta necessaria a chiarire in che modo il bilancio UE possa facilitare l'instaurazione di una cooperazione strutturata permanente (CSP) e il lavoro della cooperazione militare in tempo di pace nel quadro della CSP;

Giovedì 21 maggio 2015

27. è sorpreso per il fatto che non esistano ancora dispositivi di incentivo fiscale alla cooperazione e alla mutualizzazione a livello europeo; prende atto dell'invito del Consiglio del dicembre 2013 a studiare tali dispositivi e giudica deplorabile che, dopo un anno, le discussioni non siano ancora sfociate in nessuna misura concreta al riguardo; rileva che il governo belga accorda già, su base puntuale, esenzioni IVA nelle fasi preparatorie di taluni progetti dell'AED, ad esempio alle comunicazioni via satellite; ritiene che tali esenzioni debbano essere sistematizzate ed estese alle infrastrutture e ai programmi concreti sul modello del meccanismo esistente in seno alla NATO o di quello esistente in seno all'Unione europea per le infrastrutture civili di ricerca; invita allo sviluppo di qualsiasi altro incentivo che possa incoraggiare la cooperazione nel settore delle capacità tra europei;

Trasparenza e responsabilità

28. sottolinea che la trasparenza e la responsabilità sono requisiti essenziali non solo per il controllo democratico, ma anche per un adeguato funzionamento e la credibilità delle missioni effettuate sotto la bandiera dell'UE; ribadisce l'importanza attribuita dal Parlamento all'esercizio della sorveglianza sul modo in cui sono iscritte in bilancio le varie missioni e operazioni PSDC; si compiace dei meccanismi di rendicontazione previsti dall'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013, come le relazioni trimestrali sul bilancio PESC e le riunioni congiunte di consultazione sulla PESC; plaude all'impegno assunto dal VP/HR di imprimere nuovo slancio a queste riunioni e introdurre un livello appropriato di flessibilità per quanto riguarda la loro portata, onde tenere il Parlamento pienamente informato delle missioni militari nonché dei lavori e del programma del Comitato politico e di sicurezza; afferma che ogni miglioramento della flessibilità e dell'efficacia del finanziamento e dello svolgimento di missioni e operazioni non dovrà compromettere gli sviluppi positivi in materia di trasparenza e di obbligo di rendicontazione degli interventi PSDC; chiede alla Commissione di ricorrere a un'interpretazione estensiva dell'articolo 49, paragrafo 1, lettera g), del regolamento finanziario, di proporre linee specifiche per ogni missione civile PSDC a titolo del capitolo PESC e di inserire automaticamente nella relazione annuale d'attività uno schema dettagliato relativo a ogni singola missione, in base ai suoi partecipanti e alle spese sostenute;

29. si attende iniziative che portino chiarezza e coerenza in ordine al finanziamento e alle regole operative che si applicano alle missioni civili; si compiace, alla luce dell'attuale discussione sulla flessibilità delle norme finanziarie, dell'impegno della Commissione a preparare un modulo specifico per tutte le missioni PSDC e ad adeguare le attuali linee direttrici al loro fabbisogno;

Corrispondenza tra parole e fatti

30. incoraggia il VP/HR ad assumere la guida per quanto riguarda la PSDC e a svolgere un ruolo di orientamento nell'abbattere i compartimenti, assicurando il coordinamento tra Consiglio, Commissione e SEAE e garantendo coerenza tra questi ultimi due organi; suggerisce che i rappresentanti speciali UE possano ottenere il mandato di migliorare il dialogo e la cooperazione tra i vari attori UE in loco, al fine di rafforzare la coerenza dell'azione UE e trasformare le molteplici fonti di finanziamento da una sfida in un atout;

31. ritiene che il prossimo Consiglio europeo sulla difesa dovrebbe cogliere l'occasione per tenere un'approfondita discussione e avanzare proposte concrete sulla riforma delle disposizioni finanziarie relative alle missioni e operazioni PSDC, al fine di incrementarne l'efficacia e il successo; esorta gli Stati membri a realizzare gli impegni assunti in occasione del Consiglio europeo del dicembre 2013; ritiene necessario che il prossimo Consiglio europeo di difesa adotti misure concrete volte a rafforzare le capacità di difesa dell'Unione in modo complementare alla NATO, sostenga e consolidi l'Agenzia europea di difesa e fornisca sostegno a una base industriale e tecnologica comune;

32. invita la Commissione a sostenere gli sforzi compiuti dagli Stati membri per rendere operative le decisioni adottate dal Consiglio europeo per quanto riguarda il rafforzamento delle capacità di difesa, tenendo conto dei vincoli di bilancio a cui sono confrontati alcuni Stati membri;

o

o o

33. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al presidente del Consiglio europeo, al VP/HR, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al segretario generale della NATO nonché al presidente dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Giovedì 21 maggio 2015

P8_TA(2015)0215

Capacità di sicurezza e di difesa in Europa

Risoluzione del Parlamento europeo del 21 maggio 2015 sull'impatto degli sviluppi nei mercati europei della difesa sulle capacità di sicurezza e difesa in Europa (2015/2037(INI))

(2016/C 353/14)

Il Parlamento europeo,

- visto il titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE),
- viste le conclusioni del Consiglio europeo del 19-20 dicembre 2013 sulla politica di sicurezza e di difesa comune,
- viste le conclusioni del Consiglio del 18 novembre 2014 sulla politica di sicurezza e di difesa comune,
- viste la comunicazione della Commissione del 24 luglio 2013 dal titolo «Verso un settore della difesa e della sicurezza più concorrenziale ed efficiente» (COM(2013)0542) e la relativa tabella di marcia per l'attuazione del 24 giugno 2014 (COM(2014)0387),
- vista la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa ⁽¹⁾,
- vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ⁽²⁾,
- vista la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio dell'8 dicembre 2008 che definisce norme comuni che disciplinano il controllo delle esportazioni di attrezzatura e tecnologia militare,
- visto il Quadro politico per una cooperazione sistematica e a lungo termine in materia di difesa (Policy Framework for Systematic and Long-Term Defence Cooperation), approvato dal Consiglio il 18 novembre 2014,
- visto l'accordo quadro aggiornato per la sicurezza dell'approvvigionamento tra gli Stati membri partecipanti, adottato dal comitato direttivo dell'Agenzia europea per la difesa (AED) nel novembre 2013, e il Codice di condotta associato sulla definizione delle priorità, adottato dal comitato direttivo dell'AED nel maggio 2014,
- viste le sue risoluzioni del 21 novembre 2013 sulla base tecnologica e industriale della difesa europea ⁽³⁾ e del 14 dicembre 2011 sull'impatto della crisi finanziaria sul settore della difesa negli Stati membri dell'UE ⁽⁴⁾,
- visto l'articolo 52 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0159/2015),

⁽¹⁾ GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.

⁽³⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0514.

⁽⁴⁾ GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 9.

Giovedì 21 maggio 2015

- A. considerando che la nuova legislazione sul mercato europeo della difesa è stata introdotta con il pacchetto difesa del 2009 e che tutti i 28 Stati membri hanno recepito le nuove disposizioni nei loro ordinamenti giuridici nazionali; considerando che il punto cruciale di questa nuova legislazione è l'introduzione di un quadro normativo basato sulla trasparenza, la non-discriminazione e la concorrenza che affronti le specificità del settore della difesa;
- B. considerando che gli Stati membri hanno convenuto sulla necessità di sviluppare un mercato europeo delle attrezzature e dei servizi di difesa; considerando che il Consiglio europeo ha financo chiesto l'istituzione di un regime di sicurezza dell'approvvigionamento a livello unionale; considerando che l'adeguatezza delle capacità e dell'approvvigionamento delle attrezzature, nonché un'autonomia strategica dell'UE, sono di fondamentale importanza per la sicurezza dell'Unione e del suo vicinato;
- C. considerando che la riuscita delle missioni di mantenimento della pace e di sicurezza nell'ambito della PSDC dipendono in larga misura dalla loro capacità di dare una risposta celere e immediata e che, quindi, un aspetto fondamentale è costituito dalla necessità di realizzare un vero e proprio mercato della difesa europea, per eliminare duplicazioni e ridurre la burocrazia;
- D. considerando che la mancanza di consolidamento, efficacia dei costi e trasparenza nei mercati europei della difesa implica che le dipendenze esterne nel settore europeo della difesa potrebbero aumentare ulteriormente, in un momento in cui le minacce multiple e dirette alla sicurezza europea sono senza precedenti dalla fine della guerra fredda;
- E. considerando che, nel corso degli ultimi anni, gli investimenti in ricerca e tecnologia nei settori della difesa di tutti gli Stati membri, nonché gli investimenti comuni in ricerca e tecnologia nel settore della difesa nell'ambito della cooperazione europea, sono diminuiti ad un ritmo allarmante;

L'andamento dei mercati della difesa mette a rischio l'autonomia europea

1. rimane gravemente preoccupato per i tagli diffusi, e in gran parte non coordinati, operati nei confronti del bilancio della difesa nella maggior parte degli Stati membri; sottolinea che i tagli ai bilanci della difesa stanno indebolendo la capacità di difesa degli Stati membri e dell'UE e mettono in forse i livelli di capacità di garantire la sicurezza nazionale ed europea; è del parere che questi tagli diffusi non coordinati, insieme a problemi strutturali e a pratiche inique e opache, mettano a rischio l'Unione, determinando la rinuncia a mezzi e capacità strategici e facendo perdere le opportunità che potrebbero essere offerte dal coordinamento delle politiche di difesa e dal raggruppamento e dalla condivisione dei mezzi di difesa per quanto riguarda la realizzazione della prosperità e della pace nell'UE, conformemente all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, la sicurezza dei suoi approvvigionamenti e la difesa dei suoi cittadini e dei suoi interessi;
2. è seriamente preoccupato per l'ondata di conflitti armati, di crisi a bassa intensità, di guerre ibride e «per procura», di fallimento degli Stati, instabilità e diffuse violazioni dei diritti umani nella immediate vicinanze dell'Unione europea nonché per la minaccia del terrorismo all'interno e all'esterno dell'UE; ritiene che le attuali minacce alla sicurezza siano rivolte all'UE nel suo complesso e dovrebbero essere affrontate in modo unitario e coordinato, raggruppando e condividendo le risorse civili e militari; ritiene fortemente, a questo proposito, che sia imprescindibile non sprecare risorse e che sia essenziale utilizzare al meglio il denaro dei contribuenti e fare progressi sulla via della creazione di un mercato europeo delle attrezzature di difesa e dello sviluppo di una base tecnologica e industriale della difesa europea (EDITB) competitiva, capace di generare sinergie tramite un aumento del coordinamento transfrontaliero e la garanzia delle capacità necessarie alla PSDC; ritiene inoltre che ciò sarà cruciale per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei costi degli interventi europei nel quadro delle operazioni NATO intese a garantire sicurezza e stabilità in Europa e nel suo vicinato;
3. esprime, quindi, preoccupazione per la lenta e incoerente attuazione, da parte degli Stati membri, delle direttive del pacchetto difesa 2009 e invita la Commissione ad adottare misure specifiche che garantiscano la corretta applicazione delle direttive, controllando le modalità nazionali di recepimento, al fine di evitare distorsioni del mercato; riconosce che l'introduzione di una nuova normativa costituisce un processo lungo, ma avverte che un'applicazione non corretta e diffusa rischia di generare cattive norme di esercizio, compromettendo in tal modo la realizzazione degli obiettivi delle direttive, e quindi la creazione del mercato europeo delle attrezzature di difesa, e indebolendo lo sviluppo di una EDTIB; sottolinea che il pacchetto difesa dovrebbe altresì contribuire a creare incentivi a favore della cooperazione in materia di difesa in Europa e a incoraggiare la Commissione e l'Agenzia europea di difesa a collaborare strettamente in tal senso; ricorda con rammarico la stagnazione degli appalti congiunti nel settore della difesa, che nel corso degli ultimi anni hanno registrato addirittura una flessione;

Giovedì 21 maggio 2015

4. lancia un avvertimento in relazione ai rischi delle dipendenze esterne nel settore europeo della difesa in un periodo in cui si registrano condizioni di sicurezza sempre più complesse e impegnative; mette segnatamente in guardia dinanzi all'effetto combinato della mancanza di coordinamento dei bilanci della difesa degli Stati membri, della persistente frammentazione del mercato nonostante le nuove regole del mercato interno, della crescente dipendenza dell'industria della difesa dalle esportazioni extra-UE e dell'aumento degli investimenti esteri nel settore della difesa europeo in taluni paesi, in conseguenza del quale manca la trasparenza e si cede il controllo della industrie, delle attività e delle tecnologie strategiche nazionali ed europee della difesa;
5. ritiene opportuno prestare una particolare attenzione agli effetti di taluni progetti sull'autonomia e l'indipendenza dell'UE, come la cooperazione con la Russia in settori sensibili, quali il lancio di satelliti con i vettori Soyuz e il trasporto aereo strategico; sottolinea la necessità che gli Stati membri effettuino un esame delle priorità delle loro industrie militari e della difesa e forniscano incentivi per il loro sviluppo nella misura consentita dal diritto dell'Unione;
6. sottolinea che una strategia industriale di difesa europea altamente competitiva, moderna e integrata è essenziale per garantire le capacità di difesa dell'Europa e produrre un impatto positivo indiretto su altri settori economici collegati; evidenzia che una maggiore cooperazione tra risorse economiche e capitale umano è imprescindibile al fine di compiere progressi nella ricerca a duplice uso, che consentano di ridurre al minimo la nostra dipendenza esterna e di garantire le forniture e le materie prime per l'industria, in particolare per le industrie critiche;
7. rileva che, mentre il Consiglio europeo di dicembre 2013 non è riuscito a fornire una risposta adeguata a questa situazione, ha tuttavia delineato una serie di linee di azione per migliorare la politica di sicurezza e di difesa comune e si è impegnato a riesaminare la situazione nel mese di giugno 2015; deplora che, nonostante l'ulteriore peggioramento del contesto della sicurezza sia all'interno che ad est e a sud dell'UE, che sta compromettendo la sua sicurezza, non sia stato realizzato alcun progresso reale per quanto riguarda le attuali sfide e minacce in materia di sicurezza;
8. esorta il Consiglio europeo a trarre i necessarie insegnamenti e ad adottare misure concrete per superare la frammentazione del mercato europeo della difesa; invita il Consiglio europeo a fornire orientamenti specifici per le politiche di difesa e il mercato europeo della difesa, tenendo conto delle specificità del settore della difesa, al fine di aumentarne la trasparenza e la competitività e di garantire la disponibilità delle capacità di difesa necessarie a garantire la sicurezza europea e a soddisfare gli obiettivi della PSDC;

Il calo della domanda europea a causa dei tagli di bilancio: necessità di una maggiore cooperazione

9. ritiene che gli anni caratterizzati da bilanci della difesa non coordinati in Europa debbano essere compensati da una maggiore cooperazione e da un maggiore coordinamento tra gli Stati membri, anche attraverso l'articolazione delle politiche di bilancio per la difesa e il coordinamento delle scelte strategiche in materia di acquisizione di materiale militare e a duplice uso, in linea con norme trasparenti in materia di appalti pubblici; sottolinea la necessità di approntare una pianificazione preventiva per gli investimenti strategici ai fini dell'acquisto e del rinnovamento di attrezzature gli Stati membri; ribadisce la sua richiesta di consolidamento della domanda in tutta l'UE, al fine di promuovere e sostenere una EDTIB competitiva e indipendente; sottolinea che lo sviluppo di una EDTIB efficiente e trasparente costituisce un elemento chiave per la capacità dell'Europa di proteggere i propri cittadini, interessi e valori, in linea con gli obiettivi del trattato e di adempiere alle proprie responsabilità in quanto dispensatore di sicurezza; invita la Commissione a sviluppare una strategia industriale che definisca le capacità chiavi su cui potrebbe essere creata una EDTIB;
10. ricorda che i 28 Stati membri dell'Unione europea sono tuttora al secondo posto nel mondo per quanto riguarda la spesa per la difesa e le esportazioni di armi; ritiene che ciò dimostri che gli Stati membri dell'UE e l'Unione svolgono ancora un ruolo chiave nelle vendite di armi e negli appalti nel settore della difesa a livello mondiale; è del parere che una spesa combinata annuale per la difesa pari a 190 miliardi di EUR rappresenti un importo enorme di denaro dei contribuenti; ricorda altresì che numerosi studi recenti indicano che il problema principale è dato dal fatto che in molti dei 28 Stati membri dell'Unione europea i bilanci per la difesa sono spesi in modo molto inefficiente, il che causa notevoli ritardi, costi più elevati e in molti casi la mancata operatività di elicotteri, aerei da caccia e altri mezzi tecnologici seppur nuovissimi; sottolinea la necessità di procedere a una profonda riorganizzazione delle relazioni tra le amministrazioni nazionali della difesa e le industrie della difesa e di introdurre rigorosi criteri qualitativi per i risultati dei progetti realizzati nel quadro di appalti;

Giovedì 21 maggio 2015

11. è del parere che gli attuali vincoli di bilancio negli Stati membri dell'UE dovrebbero rappresentare un'opportunità per una maggiore e migliore cooperazione in materia di acquisizioni di attrezzature di difesa, al fine di realizzare un miglior rapporto costi-benefici con il denaro dei contribuenti e garantire adeguate capacità militari in tutta l'UE e una sicurezza sostenibile del sistema di approvvigionamento; ritiene che gli Stati membri si trovino di fronte alla scelta tra collaborare efficacemente per affrontare le sfide comuni o perdere capacità strategiche senza difendere né i cittadini né gli interessi nazionali ed europei;

12. ricorda la necessità di una maggiore convergenza tra i processi nazionali di pianificazione della difesa e si compiace, in tale contesto, per l'adozione da parte del Consiglio del Quadro politico per una cooperazione sistematica e a lungo termine in materia di difesa; trova deplorabile, tuttavia, la sua natura non vincolante e il fatto che non sia stato introdotto un processo chiaro e strutturato; sottolinea che tale documento dovrebbe essere accolto favorevolmente dal Consiglio europeo affinché possa diventare un propulsore fondamentale; incoraggia gli Stati membri a chiedere il sostegno dell'AED nelle loro analisi della difesa nazionale e a condividere le informazioni sui piani d'investimento e sulle priorità nazionali in seno al Comitato militare dell'UE (EUMC); invita gli Stati membri ad avviare la cooperazione strutturata permanente (PESCO) quale strumento per un migliore coordinamento e ad impiegare i finanziamenti dell'UE per la cooperazione in tempo di pace; invita la Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) a presentare piani realistici per un avvio efficace della PESCO;

13. chiede di dare priorità alla cooperazione e al raggruppamento e alla condivisione di iniziative e di creare gli incentivi a tal fine; invita la Commissione europea a presentare una proposta che chiarisca in che modo incentivi fiscali che non provochino distorsioni di mercato potrebbero favorire il conseguimento di tali obiettivi; prende atto della decisione del Belgio di concedere l'esenzione dall'IVA ai progetti ad hoc dell'AED e ritiene che tale esenzione dovrebbe essere estesa a tutte le attività di collaborazione dell'AED; accoglie con favore l'attività dell'AED in relazione ad un meccanismo di raggruppamento degli appalti e si aspetta che questo preveda misure destinate ad incentivare l'acquisizione cooperativa di attrezzature di difesa e un sostegno a loro favore;

14. ricorda che, nell'ambito di Orizzonte 2020, COSME e dei Fondi strutturali e di investimento europei, le industrie della difesa, in particolare le PMI, possono richiedere un finanziamento dell'UE per progetti a duplice uso e di altra natura; invita la Commissione e gli Stati membri ad assistere le imprese, in particolare le PMI, a cogliere in modo adeguato le opportunità di finanziamento europeo per progetti legati alla difesa;

15. sottolinea che ultimamente l'UE è sempre più confrontata a minacce e sfide nel cyberspazio, che comportano una pesante minaccia per la sicurezza dei singoli Stati membri e dell'Unione nel suo insieme; ritiene che tali minacce debbano essere valutate correttamente e che occorra intervenire a livello unionale per fare in modo che gli Stati membri dispongano di misure di sicurezza tecniche e di altra natura;

16. invita il Consiglio europeo ad affrontare, nel vertice che si terrà nel giugno 2015, la necessità di razionalizzare le procedure di appalto pubblico e di aggiudicazione dei contratti in relazione alla sicurezza informatica e di garantire un maggiore coordinamento tra gli Stati membri, onde consentire all'Unione di affrontare prontamente le principali sfide globali quali il terrorismo informatico e gli attacchi informatici;

17. ribadisce la sua richiesta alla VP/AR e al Consiglio di elaborare una posizione comune dell'UE sull'uso di droni armati, in cui sia assegnata la massima importanza al rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario e siano trattate questioni quali il quadro giuridico, la proporzionalità, l'assunzione di responsabilità, la protezione dei civili e la trasparenza;

Aumento delle dipendenze esterne: la necessità di un approccio comune

18. mette in guardia rispetto al fatto che le imprese europee della difesa cercano sempre più spesso di compensare la riduzione del proprio fatturato in Europa attraverso esportazioni al di fuori dell'UE; esprime preoccupazione per le potenziali ripercussioni negative di tale approccio, quali il trasferimento di tecnologie sensibili e dei diritti di proprietà intellettuale ai loro concorrenti e lo spostamento della produzione al di fuori dell'UE, compromettendo così la sicurezza europea dell'approvvigionamento; ritiene che esporre l'UE al rischio che la EDTIB sia dipendente da clienti di potenze terze con diversi interessi strategici costituisca un grave errore strategico;

Giovedì 21 maggio 2015

19. ricorda che la posizione comune dell'UE sulle esportazioni di armi definisce una interpretazione comune del controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari utile al coordinamento dei sistemi nazionali di controllo delle esportazioni; ritiene che un'applicazione più coerente dei suoi otto criteri sia necessaria per fare in modo non solo che gli obiettivi generali di politica estera e di sicurezza generali abbiano la priorità sugli interessi economici a breve termine, ma anche che esistano parità di condizioni per le industrie europee;

20. esorta gli Stati membri a rispettare i principi della posizione comune e a riferire pienamente, nel contesto delle relazioni annuali, sullo stato delle loro esportazioni di materiale di difesa verso paesi terzi; invita il Consiglio e la VP/AR a studiare modalità intese a migliorare l'adempimento dell'obbligo di segnalazione e ad aumentare la trasparenza e il controllo pubblico del quadro di controllo delle esportazioni ricorda che l'adesione alla posizione comune è fondamentale per la realizzazione dei principi e dei valori dell'UE, in particolare nei settori della normativa internazionale dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale e delle sue responsabilità in materia di sicurezza locale, regionale e globale;

21. prende atto della comunicazione della Commissione sulla revisione della politica di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso e sottolinea, in questo contesto, la necessità di garantire modalità di controllo che non ostacolino la libera circolazione delle merci e delle tecnologie nel mercato interno e di evitare interpretazioni divergenti delle norme dell'UE; esorta la Commissione a formulare con urgenza una nuova proposta legislativa per aggiornare il regime di controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso onde aumentarne la coerenza, l'efficienza, la trasparenza e il riconoscimento dell'impatto sui diritti umani, garantendo parità di condizioni; sottolinea che questa proposta deve tenere conto della natura mutevole delle sfide di sicurezza e della rapidità degli sviluppi tecnologici, soprattutto quando si tratta di software e apparecchiature di sorveglianza e d'individuazione delle intrusioni e di scambi commerciali che interessano le vulnerabilità del software;

22. rileva che, mentre la crescente importanza delle tecnologie a duplice uso offre vantaggi in termini di sinergie tra il settore della difesa e quello della produzione commerciale, lo rende anche dipendente dalle catene civili di approvvigionamento, che spesso basano la loro produzione al di fuori dell'Europa; chiede raggugli alla Commissione e all'AED sui possibili rischi posti dalla crescente internazionalizzazione e sugli eventuali effetti che i cambiamenti di proprietà nel settore della difesa possono avere sulla sicurezza degli approvvigionamenti, nonché sui maggiori rischi per la sicurezza europea e nazionale, compresa l'infrastruttura digitale dell'UE; invita la Commissione a informare il Parlamento europeo a tempo debito sullo stato di avanzamento del Libro verde sul controllo delle capacità industriali nel settore della difesa e della sicurezza, annunciato per la fine del 2014, e chiede informazioni sull'esito delle annunciate consultazioni delle parti interessate;

23. accoglie con favore il lavoro dell'AED e della Commissione per quanto riguarda il regime di sicurezza dell'approvvigionamento a livello di UE, come indicato dal Consiglio europeo, ed auspica una tabella di marcia con misure specifiche da presentare all'approvazione dei capi di stato e di governo nel mese di giugno 2015; invita la Commissione europea e l'AED ad illustrare dettagliatamente in che misura la proposta del Parlamento in relazione ad «un regime europeo globale e ambizioso di sicurezza dell'approvvigionamento a livello unionale (...) basato su un sistema di garanzie reciproche e un'analisi dei rischi e delle esigenze, e eventualmente utilizzando la base giuridica della cooperazione strutturata permanente»⁽¹⁾ sia stata inserita nei lavori preparatori; ritiene che le metodologie utilizzate in passato dalla Commissione, quali la mappatura e il monitoraggio, siano state insufficienti; sottolinea la necessità di concentrarsi su nuovi approcci alle modalità con cui garantire la libera circolazione delle attrezzature militari destinate alle forze armate dei 28 Stati membri;

24. ritiene che le assicurazioni reciproche di sicurezza dell'approvvigionamento tra gli Stati membri siano un elemento fondamentale per la costruzione di un mercato europeo della difesa integrato; accoglie con favore l'accordo quadro aggiornato dell'AED sulla sicurezza dell'approvvigionamento come uno strumento che rafforza la fiducia reciproca e la solidarietà, ma si rammarica del fatto che ciò non crei alcun obbligo legale; ritiene che il regime di sicurezza dell'approvvigionamento a livello di UE debba basarsi sull'applicazione della legislazione in vigore, e in particolare sulla piena attuazione della direttiva sui trasferimenti intra-UE, al fine di rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei prodotti per la difesa all'interno dell'UE;

Utilizzare il pieno potenziale delle regole del mercato interno

25. sottolinea che il «pacchetto difesa» lanciato dalla Commissione intende sostenere la competitività del settore europeo della difesa e che uno dei suoi obiettivi consiste nel limitare i problemi derivanti dalla frammentazione del mercato europeo della difesa, da alcuni atteggiamenti protezionistici nella concessione degli appalti per la difesa e dalla mancanza di coordinamento tra i regimi di controllo dei diversi Stati membri sui trasferimenti di prodotti per la difesa;

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0514.

Giovedì 21 maggio 2015

26. sottolinea che la realizzazione di un autentico mercato unico della difesa garantirebbe una totale trasparenza ed eviterebbe le duplicazioni, causa di distorsioni di mercato; evidenzia che il successo delle missioni di pace e sicurezza della PSDC dipende in buona parte dalle loro capacità di risposta immediata e che una maggiore integrazione volta a ridurre costi e processi riveste un ruolo chiave;

27. segnala che la realizzazione di un mercato europeo della difesa presuppone un'industria europea altamente competitiva, basata su innovazione e tecnologia, capace di generare sinergie attraverso una maggiore cooperazione transfrontaliera, considerata la necessità di progredire sul fronte della ricerca «a duplice uso» per assicurare la nostra indipendenza e garantire le forniture, in particolare quelle a carattere critico;

28. sottolinea che per rafforzare la difesa e l'innovazione tecnologica europee e ottenere risparmi significativi, l'Europa deve creare economie di scala e disporre di un mercato unionale comune per gli appalti per la difesa, anche al fine di promuovere un'industria europea della difesa moderna, integrata e competitiva; sottolinea che sarebbe opportuno utilizzare il pieno potenziale delle regole del mercato interno per contrastare la frammentazione in corso del settore europeo della difesa e della sicurezza, che porta alla duplicazione dei programmi per le attrezzature di difesa e una mancanza di trasparenza circa i rapporti tra amministrazioni nazionali della difesa e industria della difesa, attraverso una maggiore cooperazione transfrontaliera; esorta gli Stati membri a eliminare le regole nazionali che non rispettano le direttive 2009/43/CE e 2009/81/CE e che frenano il mercato interno degli appalti per la difesa e ad applicare correttamente la direttiva 2009/81/CE, concernente gli appalti nei settori della difesa e della sicurezza, e la direttiva 2009/43/CE, concernente il trasferimento di prodotti per la difesa; invita la Commissione ad adottare misure specifiche che garantiscano la corretta applicazione delle direttive, controllando e monitorando le disposizioni nazionali di recepimento, al fine di evitare le distorsioni di mercato;

29. chiede alla Commissione di promuovere tra gli Stati membri, onde ottimizzare le risorse, l'utilizzo di strumenti quali gli acquisti congiunti ricorrendo a centrali di committenza per il tramite dell'AED, come prevede la direttiva 2009/81/CE;

30. esorta la Commissione ad intensificare gli sforzi per raggiungere una parità di condizioni nei mercati della difesa europei, al fine di combattere contro le pratiche protezionistiche degli Stati membri promuovendo la cooperazione transfrontaliera e un migliore accesso alle filiere industriali e adoperandosi per porre fine alla situazione in cui alcuni Stati membri agiscono solamente da fornitori e altri da meri acquirenti di tecnologie per la difesa; ritiene, a tale proposito, che il ricorso a deroghe in conformità della direttiva 2009/81/CE debba essere debitamente giustificato; invita la Commissione a informare il Parlamento circa gli effetti delle sette note di orientamento (rispettivamente su campo di applicazione, deroghe, R&S, sicurezza dell'approvvigionamento, sicurezza delle informazioni, subappalto, compensazioni) che sono già state pubblicate e rammenta che la Commissione ha intenzione di pubblicarne altre due nel 2015; ritiene che tali note rappresentino l'opportunità perfetta per la Commissione per istituire un dialogo con gli Stati membri su argomenti che non sono mai stati affrontati in modo strutturato e aperto e richiede informazioni sull'esito di tale dialogo con gli Stati membri;

31. rileva che, nella sua attuale formulazione e nella pratica, l'articolo 346 del TFUE offre ancora agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità per quanto riguarda il ricorso alla sua applicazione e per derogare quindi dall'applicazione delle leggi dell'UE in materia di appalti nei contratti per la difesa; chiede pertanto agli Stati membri di applicare in modo corretto e efficace l'articolo 346 TFUE, in modo coerente con i requisiti indicati nelle regole dell'UE, nelle direttive sul mercato interno e nelle regole sugli appalti per la difesa; rammenta che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea, le misure di cui all'articolo 346 andrebbero limitate a casi eccezionali e chiaramente definiti e non devono superare i limiti di tali casi; avverte che un ricorso scorretto alla deroga alle regole del mercato interno danneggia attivamente la concorrenza nell'UE, frena la trasparenza, agevola la corruzione e danneggia pertanto la creazione di un mercato europeo della difesa ed è dannoso per una EDTIB funzionante e per lo sviluppo di capacità miliari credibili;

32. rileva che la piena eliminazione delle compensazioni, in una prospettiva di lungo periodo, contribuirà ad un miglior funzionamento del mercato interno nel settore europeo della difesa; chiede, quindi, alla Commissione di continuare a monitorare il progressivo ritiro delle compensazioni da parte degli Stati membri non debitamente giustificato sulla base dell'articolo 346 del trattato; considera questo un prerequisito indispensabile per garantire il buon funzionamento e la trasparenza nel mercato interno nel settore europeo della difesa e una parità di condizioni per tutti i fornitori, soprattutto per le PMI;

Giovedì 21 maggio 2015

33. ricorda che gli accordi quadro, il subappalto e la suddivisione in lotti dovrebbero costituire uno strumento per aprire catene di approvvigionamento consolidate a favore delle PMI; rammenta, tuttavia, che i principi di trasparenza della catena di subappalto e di responsabilità congiunta devono essere garantiti; invita gli Stati membri, l'AED e la Commissione a lavorare insieme e con i principali appaltatori, per far sì che le PMI conoscano alla perfezione i singoli anelli della catena del valore, elemento che le aiuterà a consolidare e facilitare il loro accesso agli appalti della difesa e a prevenire uno sviluppo geograficamente non uniforme di una base tecnologica e della difesa europea;

34. rileva che il recepimento da parte dell'industria dei principali strumenti della direttiva sul trasferimento della difesa, in modo specifico le licenze generali e la certificazione delle imprese della difesa, rimane molto limitato e che esistono scappatoie nell'ambito della cooperazione amministrativa tra Stati membri per garantire misure di controllo adeguate al fine di prevenire violazioni delle condizioni delle licenze di trasferimento; esorta la Commissione e gli Stati membri a garantire l'uso efficace di tali strumenti nella pratica e, pertanto, accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di istituire un gruppo di lavoro con gli Stati membri sull'armonizzazione della direttiva sui trasferimenti intra-UE;

35. prende atto della tabella di marcia 2014 della Commissione intitolata «Verso un settore della difesa e della sicurezza più concorrenziale ed efficiente» e dell'impegno assunto dalla Commissione in tale documento di studiare il modo in cui mitigare le eventuali conseguenze negative delle compensazioni richieste da paesi terzi nonché il loro impatto sul mercato interno e sull'industria europea; sottolinea l'importanza della tempestiva attuazione della tabella di marcia e di adottare ulteriori misure ove necessario; sostiene pienamente gli sforzi della Commissione intesi a fornire orientamenti pratici alle PMI che utilizzano i fondi europei nell'ambito di progetti a duplice uso;

36. ricorda che gli Stati membri devono urgentemente migliorare la trasparenza delle procedure di appalto nel settore della difesa rispetto alle agenzie della Commissione e dell'Unione europea; sottolinea che specifiche pratiche di appalto, come la procedura negoziata senza pubblicazione preliminare del bando d'appalto, dovrebbero essere limitate a casi eccezionali e giustificate solo da motivi imperativi di interesse generale connessi alla difesa e alla sicurezza, conformemente alla direttiva 2009/81/CE; invita la Commissione a garantire un adeguato monitoraggio in modo tale da consentire, come da programma, che, nel 2016, il Parlamento e il Consiglio ricevano una comunicazione completa per quanto riguarda entrambe le direttive;

37. ricorda l'importanza di regolari controlli delle attrezzature militari e di sicurezza da parte delle autorità di vigilanza preposte, ivi compresi i controlli relativi alla loro regolare registrazione contabile;

38. sottolinea che la cooperazione tra partner strategici è essenziale per la sicurezza europea dell'approvvigionamento e incoraggia pertanto la Commissione e gli Stati membri a tenere conto degli appalti per la difesa durante la negoziazione degli accordi commerciali internazionali;

Revisione del pacchetto appalti della difesa

39. chiede alla Commissione, nelle sue relazioni di attuazione 2016 al Parlamento e al Consiglio sulle direttive 2009/81/CE e 2009/43/CE, di valutare accuratamente se e in quale misura le loro disposizioni siano state correttamente applicate e se i loro obiettivi siano stati raggiunti, e di presentare, di conseguenza, proposte legislative nel caso in cui le risultanze della relazione andassero in tal senso;

40. sottolinea la necessità di introdurre ulteriori obblighi di comunicazione speciale per gli Stati membri, insieme a disposizioni relative ad adeguate garanzie di riservatezza;

41. ricorda che la modernizzazione delle norme unionali in materia di appalti pubblici, di cui alle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, adottate nel 2014, punta alla trasparenza della catena dei subappalti e al rispetto della normativa ambientale, sociale e in materia di lavoro; ribadisce che le nuove direttive offrono opportunità di procedure più snelle, come l'uso degli appalti elettronici, l'aggregazione della domanda e l'uso delle offerte economicamente più vantaggiose, che possono essere adattate alle specificità del settore della difesa e della sicurezza;

Giovedì 21 maggio 2015

42. chiede che, al fine di consolidare un'industria europea innovatrice e competitiva, nonché di ottimizzare i bilanci della sicurezza e della difesa, la nuova procedura «partenariato per l'innovazione» venga introdotta negli appalti della difesa, consentendo alle amministrazioni aggiudicatrici di stabilire tale procedura per lo sviluppo e il conseguente acquisto di nuovi prodotti, servizi o opere innovativi, offrendo gli incentivi di mercato necessari e sostenendo lo sviluppo di soluzioni innovative senza precludere l'accesso al mercato;

43. sottolinea che nell'aggiudicazione degli appalti nel settore delle attrezzature di difesa e di sicurezza è necessario assicurare il massimo grado di protezione e di sicurezza della popolazione civile;

o

o o

44. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al presidente del Consiglio europeo, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti degli Stati membri, all'Assemblea parlamentare della NATO e al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Mercoledì 27 maggio 2015

PARERI

PARLAMENTO EUROPEO

P8_TA(2015)0216

Regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici (decisione sull'avvio di negoziati interistituzionali)

Decisione del Parlamento europeo del 27 maggio 2015 in merito all'avvio di negoziati interistituzionali, e al relativo mandato, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il finanziamento del regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici (COM(2014)0032 — C8-0025/2014 — 2014/0014(COD))

(2016/C 353/15)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

— visti l'articolo 73, paragrafo 2, e l'articolo 74 del suo regolamento,

decide di avviare negoziati interistituzionali sulla base del mandato in appresso:

MANDATO**Emendamento 1****Proposta di regolamento****Considerando 2**

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Dall'esperienza acquisita con l'attuazione dei programmi attuali e dalle conclusioni delle valutazioni esterne, **nonché** dalla successiva analisi delle diverse opzioni strategiche, è emerso che il **principio alla base** dei due programmi destinati alle scuole **è tuttora valido**. Alla luce dell'attuale calo dei consumi di **frutta e verdura**, comprese le banane, e di prodotti lattiero-caseari, **aggravato in particolare dalle moderne tendenze** di consumo **che privilegiano** prodotti alimentari altamente trasformati, che per di più spesso contengono elevate dosi di zuccheri, sale e grassi aggiunti, l'aiuto dell'Unione al finanziamento della distribuzione di prodotti agricoli selezionati ai bambini negli istituti scolastici **dovrebbe essere mantenuto**.

(2) Dall'esperienza acquisita con l'attuazione dei programmi attuali e dalle conclusioni delle valutazioni esterne, dalla successiva analisi delle diverse opzioni strategiche **nonché dalle difficoltà sociali che gli Stati membri si trovano ad affrontare**, è emerso che il **proseguimento e il potenziamento** dei due programmi destinati alle scuole **sono della massima importanza**. Alla luce dell'attuale calo dei consumi di **ortofrutticoli freschi**, comprese le banane, e di prodotti lattiero-caseari, **soprattutto tra i bambini, nonché dell'aumento dell'incidenza dell'obesità infantile dovuto ad abitudini** di consumo **orientate a** prodotti alimentari altamente trasformati, che per di più spesso contengono elevate dosi di zuccheri, sale, grassi **e/o additivi** aggiunti, l'aiuto dell'Unione al finanziamento della distribuzione di prodotti agricoli selezionati ai bambini negli istituti scolastici **dovrebbe contribuire in maggior misura alla promozione di abitudini alimentari sane e del consumo di prodotti locali**.

Mercoledì 27 maggio 2015

Motivazione

Emendamento di compromesso 6 AGRI. Questo compromesso sottolinea l'importanza dei programmi destinati alle scuole e i motivi per cui essi dovrebbero essere proseguiti e rafforzati. Inoltre, a seguito della decisione della Commissione di rivalutare la proposta, è importante che il Parlamento adotti una posizione forte a favore del proseguimento dei programmi.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

- (3) L'analisi delle varie opzioni strategiche dimostra che un approccio unificato, all'interno di un quadro giuridico e finanziario comune, è più appropriato ed efficace per conseguire gli obiettivi specifici della politica agricola comune attraverso i programmi destinati alle scuole. Ciò permetterebbe agli Stati membri di ottimizzare l'impatto della distribuzione nei limiti di una dotazione di bilancio costante e di incrementare l'efficienza della gestione. Tuttavia, per tenere conto delle differenze tra **i prodotti** ortofrutticoli, incluse le banane, i prodotti lattiero-caseari e le rispettive catene di approvvigionamento, alcuni elementi dovrebbero rimanere separati, in particolare le rispettive dotazioni di bilancio. Alla luce dell'esperienza acquisita con i programmi attuali, la partecipazione al regime di aiuto dovrebbe continuare a essere facoltativa per gli Stati membri. Tenendo conto delle diverse situazioni di consumo nei diversi Stati membri, gli Stati membri partecipanti dovrebbero avere la possibilità di scegliere se distribuire tutti o solo uno dei prodotti ammissibili al regime di distribuzione ai bambini negli istituti scolastici.

Emendamento

- (3) L'analisi delle varie opzioni strategiche dimostra che un approccio unificato, all'interno di un quadro giuridico e finanziario comune, è più appropriato ed efficace per conseguire gli obiettivi specifici della politica agricola comune attraverso i programmi destinati alle scuole. Ciò permetterebbe agli Stati membri di ottimizzare l'impatto della distribuzione nei limiti di una dotazione di bilancio costante e di incrementare l'efficienza della gestione. Tuttavia, per tenere conto delle differenze tra **gli** ortofrutticoli, incluse le banane, i prodotti lattiero-caseari e le rispettive catene di approvvigionamento, alcuni elementi tra cui le rispettive dotazioni di bilancio dovrebbero rimanere separati. Alla luce dell'esperienza acquisita con i programmi attuali, la partecipazione al regime di aiuto dovrebbe continuare a essere facoltativa per gli Stati membri. Tenendo conto delle diverse situazioni di consumo nei diversi Stati membri, gli Stati membri partecipanti dovrebbero avere la possibilità di scegliere, **d'accordo con le regioni interessate**, se distribuire tutti o solo uno dei prodotti ammissibili al regime di distribuzione ai bambini negli istituti scolastici. **Gli Stati membri potrebbero anche esaminare la possibilità di introdurre misure mirate per affrontare il calo del consumo di latte tra gli adolescenti.**

Mercoledì 27 maggio 2015

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione

- (4) Si constata una tendenza al calo dei consumi di ortofruttili freschi, incluse le banane, e di latte alimentare. È quindi opportuno, nell'ambito dei programmi dedicati alle scuole, incentrare la distribuzione su questi prodotti. Ciò permetterebbe a sua volta di ridurre l'onere organizzativo per le scuole, di aumentare l'impatto della distribuzione entro i limiti di una dotazione prestabilita e sarebbe in linea con la prassi corrente, poiché questi sono i prodotti maggiormente distribuiti.

Emendamento

- (4) Si constata una tendenza al calo dei consumi di ortofruttili freschi, incluse le banane, e di latte alimentare. È quindi opportuno, nell'ambito dei programmi dedicati alle scuole, incentrare la distribuzione **in via prioritaria** su questi prodotti. Ciò permetterebbe a sua volta di ridurre l'onere organizzativo per le scuole e di aumentare l'impatto della distribuzione entro i limiti di una dotazione prestabilita e sarebbe in linea con la prassi corrente, poiché questi sono i prodotti maggiormente distribuiti. **Tuttavia, al fine di rispettare le raccomandazioni nutrizionali sull'assunzione di calcio e alla luce dei crescenti problemi legati all'intolleranza al lattosio nel latte, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di distribuire altri prodotti lattiero-caseari, come yogurt e formaggio, che hanno indiscutibili effetti positivi sulla salute infantile. Sarebbe, inoltre, opportuno effettuare sforzi intesi a garantire la distribuzione di prodotti locali e regionali.**

Motivazione

Emendamento di compromesso 1- parte 3 AGRI.

Mercoledì 27 maggio 2015

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione

- (5) Sono necessarie misure educative a sostegno della distribuzione, affinché il programma sia efficace nel conseguire gli obiettivi a medio e lungo termine di aumentare il consumo di prodotti agricoli selezionati e di promuovere un'alimentazione più sana. Alla luce della loro importanza, queste misure dovrebbero sostenere sia **la distribuzione** di ortofrutticoli, banane incluse, **sia la distribuzione** del latte. Esse dovrebbero essere ammissibili a ricevere l'aiuto dell'Unione. **Poiché le** misure di **sostegno** rappresentano uno strumento indispensabile per riavvicinare i più giovani all'agricoltura e **ai suoi diversi** prodotti e per conseguire gli obiettivi del programma, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a includere una più ampia gamma di prodotti agricoli **nelle loro misure tematiche**. Tuttavia, per promuovere abitudini alimentari sane, le autorità **sanitarie** nazionali dovrebbero essere coinvolte nel processo e approvare l'elenco **dei** prodotti, nonché i due gruppi di prodotti ammissibili **ai programmi di** distribuzione, e decidere in merito **agli** aspetti nutrizionali.

Emendamento

- (5) Sono necessarie misure educative **di accompagnamento** a sostegno della distribuzione, affinché il programma sia efficace nel conseguire gli obiettivi a medio e lungo termine di aumentare il consumo di prodotti agricoli selezionati e di promuovere un'alimentazione più sana. Alla luce della loro importanza, queste misure dovrebbero sostenere **la distribuzione** sia di ortofrutticoli, banane incluse, **che di latte e di prodotti lattiero-caseari**. Esse dovrebbero essere ammissibili a ricevere l'aiuto dell'Unione. **Come** misure **educative** di **accompagnamento**, **esse** rappresentano uno strumento indispensabile per riavvicinare i più giovani all'agricoltura e **alla varietà dei prodotti agricoli dell'Unione, in particolare ai prodotti della loro regione, con l'ausilio, ad esempio, di esperti nutrizionisti ed agricoltori**, e per conseguire gli obiettivi del programma, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a includere, **nelle loro misure tematiche**, una più ampia gamma di prodotti agricoli, **come gli ortofrutticoli trasformati senza aggiunta di zuccheri, sale, grassi o dolcificanti, e altre specialità locali, regionali o nazionali, quali miele, olive da tavola, olio d'oliva e frutta secca**. Tuttavia, per promuovere abitudini alimentari sane, le autorità nazionali **responsabili per l'alimentazione e/o la salute** dovrebbero essere coinvolte nel processo e **dovrebbero** approvare l'elenco **di tali** prodotti, nonché i due gruppi di prodotti ammissibili **alla** distribuzione, e **dovrebbero** decidere in merito **ai loro** aspetti nutrizionali.

Motivazione

Emendamento di compromesso 2- parte 5 AGRI.

Mercoledì 27 maggio 2015

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione

- (6) Al fine di garantire una sana gestione finanziaria è opportuno fissare un massimale dell'aiuto dell'Unione a favore della distribuzione di **frutta e verdura**, comprese le banane, e di latte, delle misure educative di **sostegno** e di altri costi connessi. Questo massimale dovrebbe rispecchiare la situazione attuale. Alla luce dell'esperienza acquisita e al fine di semplificare la gestione, i meccanismi di finanziamento dovrebbero essere armonizzati e basati su un approccio unico per quanto riguarda il livello del contributo finanziario dell'Unione. È pertanto opportuno limitare il livello dell'aiuto dell'Unione a favore del prezzo dei prodotti attraverso la fissazione di un aiuto per **porzione di frutta e verdura**, comprese le banane, e di latte, e abolire il principio del cofinanziamento obbligatorio per gli ortofrutticoli, comprese le banane. Data la volatilità dei prezzi dei prodotti in questione, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare determinati atti riguardanti le misure che fissano **i livelli** dell'aiuto dell'Unione **al prezzo di una porzione di prodotti e che stabiliscono la definizione di porzione**.

Emendamento

- (6) Al fine di garantire una sana gestione finanziaria è opportuno fissare un massimale dell'aiuto dell'Unione a favore della distribuzione di **ortofrutticoli**, comprese le banane, e di latte, delle misure educative di **accompagnamento** e di altri costi connessi. Questo massimale dovrebbe rispecchiare la situazione attuale. Alla luce dell'esperienza acquisita e al fine di semplificare la gestione, i meccanismi di finanziamento dovrebbero essere armonizzati e basati su un approccio unico per quanto riguarda il livello del contributo finanziario dell'Unione. È pertanto opportuno limitare il livello dell'aiuto dell'Unione a favore del prezzo dei prodotti attraverso la fissazione di un **importo massimo di aiuto dell'Unione per bambino e per operazione di distribuzione sia di ortofrutticoli**, comprese le banane, e di latte, e abolire il principio del cofinanziamento obbligatorio per gli ortofrutticoli, comprese le banane. Data la volatilità dei prezzi dei prodotti in questione, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare determinati atti **ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea** riguardanti le misure che fissano **il massimale** dell'aiuto dell'Unione.

Mercoledì 27 maggio 2015

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione

- (7) Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi dell'Unione, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare determinati atti riguardanti le misure che fissano le ripartizioni indicative dell'aiuto dell'Unione a ciascuno Stato membro e il metodo di riassegnazione della ripartizione indicativa dell'aiuto tra gli Stati membri sulla base delle richieste di aiuto ricevute. Le ripartizioni indicative dovrebbero essere fissate separatamente per gli ortofrutticoli, comprese le banane, e per il latte, tenendo conto del fatto che la distribuzione si basa su una partecipazione facoltativa. La chiave di ripartizione per gli ortofrutticoli, comprese le banane, dovrebbe riflettere l'attuale ripartizione per Stato membro, basata sul criterio oggettivo del numero di bambini nella fascia d'età compresa tra i sei e i dieci anni in percentuale della popolazione, tenendo conto anche del livello di sviluppo delle regioni interessate. Per consentire agli Stati membri di mantenere lo stesso ordine di grandezza dei programmi esistenti e al fine di incoraggiarne altri a partecipare al programma di distribuzione del latte, è opportuno utilizzare la combinazione delle **due** chiavi di ripartizione dei fondi per il latte, vale a dire l'uso storico dei fondi da parte degli Stati membri nell'ambito del programma «Latte nelle scuole», e il criterio oggettivo del numero di bambini nella fascia d'età compresa tra sei e dieci anni in percentuale della popolazione usato per il programma di distribuzione di ortofrutticoli, comprese le banane. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardanti l'adozione di norme aggiuntive sull'equilibrio tra questi **due** criteri. Inoltre, tenuto conto della continua evoluzione dell'andamento demografico e del livello di sviluppo delle regioni negli Stati membri, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare determinati atti riguardanti la valutazione, ogni tre anni, dell'attualità delle ripartizioni tra gli Stati membri, eseguite in base ai criteri di cui sopra.

Emendamento

- (7) Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi dell'Unione, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare determinati atti **ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea** riguardanti le misure che fissano le ripartizioni indicative dell'aiuto dell'Unione a ciascuno Stato membro e il metodo di riassegnazione della ripartizione indicativa dell'aiuto tra gli Stati membri sulla base delle richieste di aiuto ricevute. Le ripartizioni indicative dovrebbero essere fissate separatamente per gli ortofrutticoli, comprese le banane, e per il latte, tenendo conto del fatto che la distribuzione si basa su una partecipazione facoltativa. La chiave di ripartizione per gli ortofrutticoli, comprese le banane, dovrebbe riflettere l'attuale ripartizione per Stato membro, basata sul criterio oggettivo del numero di bambini nella fascia d'età compresa tra i sei e i dieci anni in percentuale della popolazione, tenendo conto anche del livello di sviluppo delle regioni interessate. Per consentire agli Stati membri di mantenere lo stesso ordine di grandezza dei programmi esistenti e al fine di incoraggiarne altri a partecipare al programma di distribuzione del latte, è opportuno utilizzare la combinazione delle **quattro** chiavi di ripartizione dei fondi per il latte, vale a dire l'uso storico dei fondi da parte degli Stati membri nell'ambito del programma «Latte nelle scuole», **tranne nel caso della Croazia, per la quale occorre determinare uno specifico importo fisso sulla base del presente regolamento**, il criterio oggettivo del numero di bambini nella fascia d'età compresa tra sei e dieci anni in percentuale della popolazione usato per il programma di distribuzione di ortofrutticoli, comprese le banane, **il grado di sviluppo delle regioni all'interno di uno Stato membro e la definizione di un livello minimo di spesa dell'aiuto dell'Unione per bambino e per anno. Al fine di individuare la giusta proporzione tra questi quattro criteri** è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardanti l'adozione di norme aggiuntive sull'equilibrio tra **detti quattro** criteri. Inoltre, tenuto conto della continua evoluzione dell'andamento demografico e del livello di sviluppo delle regioni negli Stati membri, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare determinati atti **ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea** riguardanti la valutazione, ogni tre anni, dell'attualità delle ripartizioni tra gli Stati membri, eseguite in base ai criteri di cui sopra. **Si dovrebbe prevedere una maggiorazione del 5 % all'aiuto dell'Unione nell'applicazione di detto programma nelle regioni ultraperiferiche, tenuto conto della loro limitata diversificazione agricola e della frequente impossibilità di trovare taluni prodotti nella regione interessata, il che implica costi più elevati di trasporto e di immagazzinamento.**

Mercoledì 27 maggio 2015

Motivazione

Emendamento di compromesso 4- parte 3 AGRI.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

- (8) Onde consentire agli Stati membri con una limitata dimensione demografica di attuare un programma efficace sotto il profilo dei costi, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare determinati atti che fissano l'importo minimo dell'aiuto dell'Unione che gli Stati membri hanno il diritto di ricevere per i programmi di distribuzione di ortofrutticoli, comprese le banane, **e di** latte.

Emendamento

- (8) Onde consentire agli Stati membri con una limitata dimensione demografica di attuare un programma efficace sotto il profilo dei costi, alla Commissione dovrebbe essere conferito, **ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**, il potere di adottare determinati atti che fissano l'importo minimo dell'aiuto dell'Unione che gli Stati membri hanno il diritto di ricevere per i programmi di distribuzione di ortofrutticoli, comprese le banane, latte e **prodotti lattiero-caseari**.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

- (9) Nell'interesse di un'amministrazione sana e di una gestione corretta del bilancio, è opportuno stabilire che gli Stati membri che intendono partecipare ai programmi di distribuzione di ortofrutticoli, comprese le banane e/o **di distribuzione** di latte presentino la domanda di aiuto dell'Unione **su base annuale**. Al fine di semplificare le procedure e la gestione, è importante che siano presentate. È opportuno che, **sulla base delle** richieste degli Stati membri, la Commissione decida in merito alla ripartizione definitiva per gli ortofrutticoli, incluse le banane, **e** per il latte, nei limiti delle dotazioni disponibili nel bilancio e tenendo conto di trasferimenti limitati tra ripartizioni, **in modo da incoraggiare** la definizione di priorità di distribuzione sulla base di esigenze nutrizionali. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti **delegati** riguardanti le misure relative alle condizioni e ai limiti entro i quali possono essere effettuati **questi** trasferimenti.

Emendamento

- (9) Nell'interesse di un'amministrazione sana e di una gestione corretta del bilancio, è opportuno stabilire che gli Stati membri che intendono partecipare ai programmi di distribuzione di ortofrutticoli, comprese le banane e/o di latte **e di prodotti lattiero-caseari** presentino la domanda di aiuto dell'Unione **ogni anno**. Al fine di semplificare le procedure e la gestione, è importante che **tali domande** siano presentate **in modo distinto**. È opportuno che, **una volta ricevute le** richieste degli Stati membri, la Commissione decida in merito alla ripartizione definitiva per gli ortofrutticoli, incluse le banane, **e/o** per il latte **e i prodotti lattiero-caseari**, nei limiti delle dotazioni disponibili nel bilancio e tenendo conto di trasferimenti limitati tra ripartizioni, **il che incoraggia** la definizione di priorità di distribuzione sulla base di esigenze nutrizionali. Alla Commissione dovrebbe essere conferito, **a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**, il potere di adottare **determinati** atti riguardanti le misure relative alle condizioni e ai limiti entro i quali possono essere effettuati **tali** trasferimenti.

Mercoledì 27 maggio 2015

Emendamento 9**Proposta di regolamento****Considerando 9 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Al fine di semplificare le procedure amministrative e organizzative a beneficio degli istituti scolastici che partecipano ai due programmi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in merito all'introduzione di procedure uniche per la presentazione delle domande di partecipazione degli istituti scolastici e per i controlli.

Motivazione

È importante ridurre gli oneri amministrativi che costituiscono un deterrente alla partecipazione delle scuole, segnatamente di quelle che desiderano partecipare ai due programmi e che si vedono costrette a compilare due tipi di moduli diversi o a sottoporsi a varie serie di controlli.

Emendamenti 10 e 57**Proposta di regolamento****Considerando 10**

Testo della Commissione

Emendamento

(10) La strategia nazionale dovrebbe essere considerata come un presupposto per la partecipazione al programma da parte **dello** Stato membro **e assumere la forma** di un documento strategico **pluriennale che definisce** gli obiettivi e **le** priorità **dello Stato membro**. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad aggiornare regolarmente la loro strategia, in particolare alla luce di valutazioni e riesami delle priorità o degli obiettivi.

(10) La strategia nazionale dovrebbe essere considerata come un presupposto per la partecipazione al programma da parte **di uno** Stato membro. **Agli Stati membri che desiderano partecipare dovrebbe essere richiesto di presentare** un documento strategico **per un periodo di sei anni, che quantifichi il problema esistente e definisca** gli obiettivi **che gli stessi devono raggiungere, metodologie in linea con il problema presentato e rispettive** priorità. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad aggiornare regolarmente la loro strategia, in particolare alla luce di valutazioni e riesami delle priorità o degli obiettivi **e del successo dei loro programmi. Quando aggiornano la loro strategia nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a consultare formalmente le parti interessate sul loro territorio.**

Mercoledì 27 maggio 2015

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Per garantire la visibilità del programma presso i suoi beneficiari in tutta l'Unione, occorre prevedere un'identità comune e un logo dell'Unione da apporre obbligatoriamente sui manifesti relativi alla partecipazione delle scuole ai programmi e sul materiale informativo messo a disposizione degli alunni nel quadro delle misure educative di accompagnamento. A tal fine, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla definizione di criteri specifici concernenti la presentazione, la composizione, le dimensioni e l'aspetto dell'identità comune e del logo dell'Unione.

Motivazione

Emendamento in linea con il compromesso 5 AGRI.

Mercoledì 27 maggio 2015

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione

- (12) Per garantire che il prezzo dei prodotti distribuiti ai bambini nell'ambito del programma rifletta pienamente l'importo dell'aiuto concesso e impedire che i prodotti sovvenzionati siano utilizzati per altri fini, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare determinati atti riguardanti l'introduzione di un sistema di monitoraggio dei prezzi nel quadro del programma stesso.

Emendamento

- (12) Per garantire che il prezzo dei prodotti distribuiti ai bambini nell'ambito del programma rifletta pienamente l'importo dell'aiuto concesso e impedire che i prodotti sovvenzionati siano utilizzati per altri fini, alla Commissione dovrebbe essere conferito, **conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**, il potere di adottare determinati atti riguardanti l'introduzione di un sistema di monitoraggio dei prezzi nel quadro del programma stesso. **Tali atti non dovrebbero scoraggiare gli Stati membri dal rifornirsi di prodotti locali.**

Motivazione

Emendamento in linea con il compromesso 5 AGRI.

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- (12 bis) **Per verificare l'efficacia dei programmi negli Stati membri, è opportuno che vengano finanziate azioni di monitoraggio e valutazione dei risultati conseguiti, con particolare attenzione al cambiamento a medio termine dei consumi.**

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- (13 bis) **Il presente regolamento non dovrebbe interferire nella ripartizione delle competenze regionali o locali in seno agli Stati membri, compresa l'autonomia regionale e locale.**

Mercoledì 27 maggio 2015

Emendamento 15**Proposta di regolamento****Articolo 1 — comma 1 — punto 3**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 — titolo

Testo della Commissione

Aiuto per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte, per misure educative di **sostegno** e per i relativi costi

Emendamento

Aiuto per la distribuzione di ortofrutticoli, banane, latte e **taluni prodotti lattiero-caseari**, per misure educative di **accompagnamento** e per i relativi costi

Motivazione

Emendamento di compromesso 1- parte 1 AGRI.

Emendamento 16**Proposta di regolamento****Articolo 1 — comma 1 — punto 3**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

a) per la fornitura di ortofrutticoli, banane e latte;

Emendamento

a) per la fornitura di ortofrutticoli, **comprese** banane, latte e **prodotti lattiero-caseari, di cui al paragrafo 2;**

Motivazione

Emendamento di compromesso 1- parte 1 AGRI. Questo compromesso sostiene la proposta della Commissione secondo la quale agli Stati membri deve ancora essere consentito di distribuire prodotti freschi. La formulazione «ortofrutticoli» comprende prodotti freschi e refrigerati, porzioni pronte al consumo (come, ad esempio, le carote pelate/affettate in piccoli sacchetti) e permette anche alle scuole di spremere i prodotti per farne succhi di frutta freschi. Spetta agli Stati membri decidere quali prodotti freschi distribuire (e come) e organizzare la relativa strategia.

Emendamento 17**Proposta di regolamento****Articolo 1 — comma 1 — punto 3**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

b) per **l'attuazione di** misure educative di **sostegno** e

Emendamento

b) per misure educative di **accompagnamento;** e

Mercoledì 27 maggio 2015

Motivazione

Emendamento di compromesso 2- parte 1 AGRI. La sostituzione del termine «sostegno» con «accompagnamento» mira a chiarire che le misure educative appoggiate dall'UE nell'ambito dei programmi destinati alle scuole non sono di competenza degli insegnanti delle scuole, ma di soggetti esterni come nutrizionisti, agricoltori, ecc.

Emendamento 18**Proposta di regolamento****Articolo 1 — comma 1 — punto 3**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

- c) per coprire **taluni** costi correlati, inerenti alla logistica e alla distribuzione, all'attrezzatura, alla pubblicità, al monitoraggio e alla valutazione.

Emendamento

- c) per coprire **i** costi correlati, inerenti alla logistica e alla distribuzione, all'attrezzatura, alla **comunicazione e alla** pubblicità, al monitoraggio, alla valutazione **e ad altre attività direttamente legate all'attuazione del programma.**

Emendamento 19**Proposta di regolamento****Articolo 1 — comma 1 — punto 3**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 — paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri che intendono partecipare al regime di aiuto di cui al paragrafo 1 («il programma destinato alle scuole») possono distribuire ortofrutticoli, comprese le banane, o latte di cui al codice NC 0401, **oppure entrambi.**

Emendamento

2. Gli Stati membri che intendono partecipare al regime di aiuto di cui al paragrafo 1 («il programma destinato alle scuole») possono distribuire:

- a) ortofrutticoli comprese le banane e/o
- b) latte, **e prodotti lattiero-caseari delle seguenti categorie («prodotti lattiero-caseari»):**
- i) **latte e crema** di cui al codice NC 0401;
- ii) **latticello, latte coagulato, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati di cui al codice NC 0403, ad esclusione di quelli contenenti l'aggiunta di aromi o materie non lattiche di cui ai codici da NC 0403 10 51 a NC 0403 10 99 e da NC 0403 90 71 a NC 0403 90 99;**
- iii) **formaggi e latticini di cui al codice NC 0406;**
- iv) **latte senza lattosio consistente in latte la cui composizione naturale è stata alterata per quanto attiene al suo contenuto di lattosio e non contenente altre materie non lattiche di cui al codice NC 0404 90.**

Mercoledì 27 maggio 2015

Motivazione

Emendamento di compromesso 1- parte 2 AGRI. Lo scopo di questi programmi è quello di favorire il consumo di prodotti agricoli e di promuovere sane abitudini alimentari. Abbiamo, inoltre, argomenti concreti a sostegno del fatto che il consumo di latte alimentare è in calo; il formaggio e gli yogurt naturali sono l'alternativa migliore a causa delle intolleranze al lattosio.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 — comma 1 — punto 3

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 — paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La partecipazione degli Stati membri al programma destinato alle scuole è subordinata all'elaborazione di una strategia, a livello nazionale o regionale, per l'attuazione del programma prima dell'inizio dello stesso e successivamente ogni sei anni. La strategia può essere modificata **dallo** Stato membro, in particolare alla luce del monitoraggio e della valutazione. La strategia contiene **almeno** la definizione delle esigenze da coprire, elencate in ordine di priorità, il gruppo di popolazione a cui è rivolta, i risultati attesi e gli obiettivi quantificati da raggiungere rispetto alla situazione iniziale, e stabilisce gli strumenti e le azioni più appropriati per conseguirli.

Motivazione

L'emendamento dà alle autorità sub-nazionali maggiore possibilità di controllo del programma, conformemente alla distribuzione costituzionale delle competenze all'interno degli Stati membri. L'emendamento riflette inoltre il parere del Comitato delle regioni.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 — comma 1 — punto 3

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 — paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Al fine di garantire l'efficacia del programma destinato alle scuole, gli Stati membri prevedono inoltre misure educative di **sostegno**, che possono includere misure e attività volte ad avvicinare i bambini all'agricoltura e **a** una più ampia gamma di prodotti agricoli, e **ad informali** su aspetti correlati, quali sane abitudini alimentari, la lotta agli sprechi alimentari, le filiere alimentari locali **o** l'agricoltura biologica.

Emendamento

3. La partecipazione degli Stati membri al programma destinato alle scuole è subordinata all'elaborazione di una strategia, a livello nazionale o regionale, per l'attuazione del programma prima dell'inizio dello stesso e successivamente ogni sei anni. La strategia può essere modificata **da uno** Stato membro **o da un'autorità regionale**, in particolare alla luce del monitoraggio e della valutazione **e dei risultati conseguiti, facendo buon uso dei fondi dell'Unione**. La strategia contiene, **come minimo**, la definizione delle esigenze da coprire, elencate in ordine di priorità, il gruppo di popolazione a cui è rivolta, i risultati attesi e gli obiettivi quantificati da raggiungere rispetto alla situazione iniziale, e stabilisce gli strumenti e le azioni più appropriati per conseguirli.

Emendamento

4. Al fine di garantire l'efficacia del programma destinato alle scuole, gli Stati membri prevedono inoltre misure educative di **accompagnamento**, che possono includere misure e attività volte ad avvicinare i bambini all'agricoltura, **come visite alle aziende agricole, e la distribuzione di** una più ampia gamma di prodotti agricoli, **quali ortofruttili trasformati e altre specialità locali, regionali o nazionali, come miele, olive, olio d'oliva e frutta secca. Ciò contribuirà a educare** su aspetti correlati, quali sane abitudini alimentari, la lotta agli sprechi alimentari, le filiere alimentari locali, l'agricoltura biologica **e la produzione sostenibile**.

Mercoledì 27 maggio 2015

Motivazione

Emendamento di compromesso 2- parte 2 AGRI. In considerazione del fatto che le misure educative consentono la distribuzione occasionale di altri prodotti, il compromesso prevede modifiche relative alle specialità locali, regionali e nazionali, come il miele, le olive, l'olio d'oliva e la frutta secca.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 3

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 — paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Nell'elaborare le loro strategie, gli Stati membri stabiliscono un elenco di prodotti agricoli, oltre agli ortofrutticoli, alle banane *e* al latte, che possono essere occasionalmente oggetto delle misure educative **di sostegno**.

Emendamento

5. Nell'elaborare le loro strategie, gli Stati membri stabiliscono un elenco di prodotti agricoli, oltre agli ortofrutticoli, alle banane, al latte *e ai prodotti lattiero-caseari*, che possono essere occasionalmente oggetto **della distribuzione nel quadro** delle misure educative di accompagnamento. **Per quanto riguarda gli ortofrutticoli trasformati, non sono consentiti prodotti contenenti zuccheri aggiunti, grassi aggiunti, sale aggiunto, dolcificanti aggiunti e/o esaltatori di sapidità artificiali (additivi alimentari artificiali identificati dai codici da E620 a E650).**

Motivazione

Gli additivi alimentari identificati dai codici da E620 a E650 hanno effetti nocivi sulla salute dei consumatori se assunti in quantità piuttosto significative. Poiché il programma mira a promuovere un'alimentazione sana, autorizzare additivi con effetti dubbi sulla salute sarebbe contrario ai suoi obiettivi.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 1 — comma 1 — punto 3

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 — paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Gli Stati membri scelgono i prodotti da distribuire o da includere nelle misure educative di **sostegno** in base a criteri oggettivi che **possono includere** considerazioni di ordine ambientale e **sanitario**, la stagionalità, nonché la varietà o la disponibilità di prodotti locali, privilegiando **per quanto possibile** i prodotti originari dell'Unione, in particolare l'acquisto **locale**, i prodotti biologici, **le filiere corte** o i benefici ambientali.

Emendamento

6. Gli Stati membri scelgono i prodotti da distribuire o da includere nelle misure educative di **accompagnamento** in base a criteri oggettivi che **includono** considerazioni di ordine **sanitario**, ambientale e **etico**, la stagionalità, nonché la varietà o la disponibilità di prodotti locali, privilegiando i prodotti originari dell'Unione, in particolare **la produzione e** l'acquisto **locali e regionali, le filiere corte**, i prodotti biologici o i benefici ambientali **e i prodotti di qualità di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012. Nel caso delle banane, possono essere privilegiati i prodotti provenienti dal commercio equo e solidale con paesi terzi solo ove non siano disponibili prodotti equivalenti originari dell'Unione.**

Motivazione

Emendamento di compromesso 3 AGRI.

Mercoledì 27 maggio 2015

Emendamento 24**Proposta di regolamento****Articolo 1 — comma 1 — punto 3**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 — paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Al fine di promuovere abitudini alimentari sane, gli Stati membri fanno in modo che le **rispettive** autorità **sanitarie competenti** approvino l'elenco dei prodotti forniti nell'ambito del programma e decidano in merito ai relativi aspetti nutrizionali.

Emendamento

7. Al fine di promuovere abitudini alimentari sane, **anche tra i bambini che sono intolleranti al lattosio**, gli Stati membri fanno in modo che le **loro** autorità **nazionali responsabili in materia nutrizionale e/o sanitaria** approvino l'elenco dei prodotti forniti nell'ambito del programma e decidano in merito ai relativi aspetti nutrizionali.

Emendamento 25**Proposta di regolamento****Articolo 1 — comma 1 — punto 4**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 bis — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

1. **Gli aiuti assegnati**, nel quadro del programma destinato alle scuole, a favore della distribuzione dei prodotti, delle misure educative di **sostegno** e dei costi correlati, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 4 non superano:

Emendamento

1. **L'aiuto assegnato**, nel quadro del programma destinato alle scuole, a favore della distribuzione dei prodotti, delle misure educative di **accompagnamento** e dei costi correlati, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 4 **del presente articolo** non superano:

Motivazione

Emendamento in linea con l'emendamento di compromesso 2 AGRI.

Emendamento 26**Proposta di regolamento****Articolo 1 — comma 1 — punto 4**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 bis — paragrafo 1 — comma 1 — lettera b

*Testo della Commissione*b) per il latte, **80** milioni di EUR per anno scolastico.*Emendamento*b) per il latte **e i prodotti lattiero-caseari**, **100** milioni di EUR per anno scolastico.

Motivazione

Emendamento di compromesso 4- parte 4 AGRI. E' previsto un aumento della dotazione per il latte pari a 20 milioni di euro al fine di consentire l'introduzione di una spesa minima annua per bambino per tutti gli Stati membri e di garantire che nessuno Stato membro riporti perdite a seguito dell'introduzione dei nuovi criteri.

Mercoledì 27 maggio 2015

Emendamento 27**Proposta di regolamento****Articolo 1 — comma 1 — punto 4**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 bis — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 227, che fissano il livello dell'aiuto dell'Unione che può essere versato per il prezzo della porzione di ortofrutticoli, comprese le banane, e di latte distribuita e la definizione di porzione. Alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 227, che fissano un importo minimo e un importo massimo per il finanziamento di misure educative di sostegno nell'ambito delle ripartizioni definitive annuali degli Stati membri.

Motivazione

Per salvaguardare la coerenza del testo, tali poteri sono contemplati dall'articolo 24, paragrafo 1 bis.

Emendamento

soppresso**Emendamento 28****Proposta di regolamento****Articolo 1 — comma 1 — punto 4**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 bis — paragrafo 2 — comma 1 — lettera a

Testo della Commissione

a) per gli ortofrutticoli, incluse le banane, **i** criteri oggettivi basati su:

- i) il numero di bambini di età compresa tra sei e dieci anni in percentuale della popolazione,
- ii) il grado di sviluppo delle regioni all'interno di uno Stato membro, in modo da garantire un aiuto maggiore alle regioni meno sviluppate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del presente regolamento, alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 **del trattato** e/o alle isole minori del Mar Egeo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013, **e**

Emendamento

a) per gli ortofrutticoli, incluse le banane, criteri oggettivi basati su:

- i) il numero di bambini di età compresa tra sei e dieci anni in percentuale della popolazione **dello Stato membro interessato**,
- ii) il grado di sviluppo delle regioni all'interno di uno Stato membro, in modo da garantire **la concessione di** un aiuto maggiore alle regioni meno sviluppate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del presente regolamento, alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 **TFUE** e/o alle isole minori del Mar Egeo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013,
- iii) **un aumento aggiuntivo del 5 % dell'aiuto dell'Unione, da applicare alle regioni ultraperiferiche, con un ulteriore incremento del 5 % se tali regioni importano prodotti provenienti da altre regioni ultraperiferiche che si trovano nelle vicinanze; e**

Mercoledì 27 maggio 2015

Motivazione

Emendamento di compromesso 4- parte 1 AGRI. E' opportuno mantenere criteri oggettivi basati sul numero di bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni in percentuale della popolazione e il livello di sviluppo delle regioni all'interno di uno Stato membro poiché sembrano costituire un sistema equo corrispondente alle esigenze degli Stati membri.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 1 — comma 1 — punto 4

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 bis — paragrafo 2 — comma 1 — lettera b

Testo della Commissione

b) per il latte, l'utilizzo storico dei fondi nell'ambito dei programmi precedenti di distribuzione di latte e di prodotti lattiero-caseari ai bambini **e criteri oggettivi basati sulla percentuale di bambini di età compresa tra sei e dieci anni.**

Emendamento

b) per il latte **e i prodotti lattiero-caseari, una combinazione dei criteri seguenti, da applicare durante un periodo transitorio di sei anni a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo programma:**

- i) **il numero, in percentuale, di bambini di età compresa tra sei e dieci anni rispetto alla popolazione dello Stato membro interessato,**
- ii) **il grado di sviluppo delle regioni all'interno di uno Stato membro, in modo da garantire la concessione di un aiuto maggiore alle regioni meno sviluppate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del presente regolamento, alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE e/o alle isole minori del Mar Egeo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013,**
- iii) **l'utilizzo storico di fondi nell'ambito dei programmi precedenti di distribuzione di latte e di prodotti lattiero-caseari ai bambini, ad eccezione della Croazia, per la quale verrà introdotto un sistema di pagamento forfettario; al fine di garantire un'equa distribuzione dei fondi tra gli Stati membri, il presente criterio è controbilanciato dall'introduzione di un importo minimo annuo di aiuto dell'Unione per i bambini nella fascia di età di cui al punto i) e definito sulla base del consumo medio di fondi per bambino per Stato membro,**
- iv) **un aumento aggiuntivo del 5 % dell'aiuto dell'Unione, da applicare alle regioni ultraperiferiche, con un ulteriore incremento del 5 % se tali regioni importano prodotti provenienti da altre regioni ultraperiferiche che si trovano nelle vicinanze.**

Motivazione

Emendamento di compromesso 4- parte 2 AGRI. Tenendo conto degli emendamenti presentati, in particolare di quelli che eliminano i criteri storici per il latte, l'obiettivo di questo compromesso è quello di definire un sistema di ripartizione più equo, senza penalizzare gli Stati membri che hanno sinora utilizzato in modo efficiente il programma di distribuzione del latte nelle scuole ed hanno ricevuto grandi quantità di aiuti. Questo compromesso si basa su calcoli elaborati dalla DG AGRI su richiesta del relatore.

Mercoledì 27 maggio 2015

Emendamento 30**Proposta di regolamento****Articolo 1 — comma 1 — punto 4**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 bis — paragrafo 2 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Alla fine del periodo transitorio di cui alla lettera b), il latte e i prodotti lattiero-caseari sono soggetti ai criteri di cui ai punti i) e ii) della lettera a).

Motivazione

Emendamento di compromesso 4- parte 2 AGRI.

Emendamento 31**Proposta di regolamento****Articolo 1 — comma 1 — punto 4**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 bis — paragrafo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione valuta almeno ogni tre anni se le ripartizioni indicative per gli ortofrutticoli, comprese le banane, e per il latte restano coerenti con i criteri oggettivi di cui al presente paragrafo.

La Commissione valuta almeno ogni tre anni se le ripartizioni indicative per gli ortofrutticoli, comprese le banane, e per il latte **e i prodotti lattiero-caseari** restano coerenti con i criteri oggettivi di cui al presente paragrafo.

Motivazione

Emendamento in linea con l'emendamento di compromesso 1 AGRI.

Emendamento 32**Proposta di regolamento****Articolo 1 — comma 1 — punto 4**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 bis — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri assicurano che un minimo del 10 % e un massimo del 20 % del finanziamento loro assegnato ogni anno nell'ambito del programma destinato alle scuole sia attribuito a misure educative di accompagnamento.

Motivazione

Emendamento di compromesso 2- parte 4 AGRI. In considerazione dell'importanza fondamentale delle misure educative nel quadro del nuovo programma, e degli emendamenti presentati, il compromesso prevede un minimo del 10 % e un massimo del 20 % per il finanziamento di misure educative.

Mercoledì 27 maggio 2015

Emendamento 33**Proposta di regolamento****Articolo 1 — comma 1 — punto 4**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 bis — paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Entro i limiti del massimale complessivo di **230** milioni di EUR, risultante dalla somma degli importi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), gli Stati membri possono trasferire da un settore all'altro fino al **15 %** delle loro ripartizioni indicative per gli ortofrutticoli, comprese le banane, o per il latte, alle condizioni stabilite dalla Commissione mediante atti delegati adottati conformemente all'articolo 227.

Emendamento

4. Entro i limiti del massimale complessivo di **250** milioni di EUR, risultante dalla somma degli importi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), gli Stati membri possono trasferire da un settore all'altro fino al **10 %** delle loro ripartizioni indicative per gli ortofrutticoli, comprese le banane, o per il latte **e i prodotti lattiero-caseari, e tale trasferimento può essere maggiorato del 20 % nel caso delle regioni ultraperiferiche** alle condizioni stabilite dalla Commissione mediante atti delegati adottati conformemente all'articolo 227.

Motivazione

Emendamento di compromesso 4- parte 5 AGRI. E' previsto un aumento della dotazione per il latte pari a 20 milioni di euro al fine di consentire l'introduzione di una spesa minima annua per bambino per tutti gli Stati membri e di garantire che nessuno Stato membro riporti perdite a seguito dell'introduzione dei nuovi criteri. Per quanto riguarda gli storni di stanziamenti, il compromesso è una via di mezzo tra gli emendamenti presentati su questo tema.

Emendamento 34**Proposta di regolamento****Articolo 1 — comma 1 — punto 4**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 bis — paragrafo 5 bis (nuovo)

*Testo della Commissione**Emendamento*

5 bis. L'aiuto dell'Unione concesso conformemente al paragrafo 1 non è utilizzato per sostituire il finanziamento di eventuali programmi nazionali esistenti destinati alle scuole riguardanti il latte o la frutta che forniscono ortofrutticoli, ortofrutticoli trasformati, banane, latte e prodotti lattiero-caseari, o di altri programmi di distribuzione nelle scuole che includono tali prodotti. L'aiuto dell'Unione è concesso al fine di integrare il finanziamento nazionale.

Motivazione

Ripristino dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento OCM: i finanziamenti dell'UE dovrebbero essere aggiuntivi rispetto a quelli nazionali, per evitare un effetto inerziale.

Mercoledì 27 maggio 2015

Emendamento 35**Proposta di regolamento****Articolo 1 — comma 1 — punto 4**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 bis — paragrafo 6 bis (nuovo)

*Testo della Commissione**Emendamento*

6 bis. *Gli Stati membri possono decidere, conformemente alle rispettive strategie, di non concedere l'aiuto richiesto qualora l'importo dell'aiuto richiesto sia inferiore ad un importo minimo stabilito dallo Stato membro interessato.*

Emendamento 36**Proposta di regolamento****Articolo 1 — comma 1 — punto 4**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 bis — paragrafo 7

*Testo della Commissione**Emendamento*

7. A norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'Unione può finanziare anche azioni di informazione, monitoraggio e valutazione relative al programma destinato alle scuole, comprese azioni di sensibilizzazione del pubblico e attività in rete correlate.

7. A norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'Unione può finanziare anche azioni di informazione, **comunicazione e pubblicità**, monitoraggio e valutazione relative al programma destinato alle scuole, comprese azioni di sensibilizzazione del pubblico **riguardo ai suoi obiettivi, rivolte soprattutto ai genitori e ai formatori, e attività in rete correlate, nonché altre attività direttamente collegate all'attuazione del programma destinato alle scuole.**

Emendamento 37**Proposta di regolamento****Articolo 1 — comma 1 — punto 4**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 bis — paragrafo 8

*Testo della Commissione**Emendamento*

8. Gli Stati membri partecipanti rendono pubblica, nei luoghi di distribuzione degli alimenti, la loro adesione al programma di aiuto e segnalano che esso è sovvenzionato dall'Unione europea. Gli Stati membri garantiscono il valore aggiunto e la visibilità del programma dell'Unione destinato alle scuole nell'ambito della fornitura di altri pasti nelle scuole.

8. Gli Stati membri partecipanti rendono pubblica, nei luoghi di distribuzione degli alimenti, la loro adesione al programma di aiuto e segnalano che esso è sovvenzionato dall'Unione europea, **per mezzo di manifesti affissi all'entrata degli istituti scolastici.** Gli Stati membri **possono, inoltre, utilizzare mezzi di comunicazione adeguati come siti web dedicati, materiale grafico informativo e campagne di informazione e sensibilizzazione. Un'identità comune e un logo dell'Unione sono utilizzati in tutto il materiale informativo destinato ai beneficiari.** Gli Stati membri garantiscono il valore aggiunto e la visibilità del programma dell'Unione destinato alle scuole nell'ambito della fornitura di altri pasti nelle scuole.

Mercoledì 27 maggio 2015

Motivazione

Emendamento di compromesso 5- parte 1 AGRI. Gli Stati membri che distribuiscono aiuti dell'UE dovrebbero utilizzare manifesti affissi all'entrata degli istituti scolastici al fine di garantire una migliore visibilità dell'azione dell'UE, come previsto nei vigenti regolamenti di esecuzione dei programmi. Tenendo conto del valore aggiunto UE del programma, è importante potenziare la sua visibilità e la sensibilizzazione del pubblico, soprattutto in un momento in cui lo scetticismo sull'Europa è in aumento.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 1 — comma 1 — punto 5

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 24 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

c) l'elaborazione delle strategie nazionali o regionali e norme riguardanti le misure educative di **sostegno**.

Emendamento

c) l'elaborazione delle strategie nazionali o regionali e norme riguardanti le misure educative di **accompagnamento**.

Motivazione

Emendamento in linea con l'emendamento di compromesso 2 AGRI.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 1 — comma 1 — punto 5

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 24 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi **europei**, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti:

Emendamento

2. Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi **unionali, assicurare una ripartizione equa di tali fondi tra gli Stati membri e limitare l'onere amministrativo per gli istituti scolastici che partecipano al programma e per gli Stati membri**, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti:

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 1 — comma 1 — punto 5

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 24 — paragrafo 2 — lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

-a) il massimale dell'aiuto dell'Unione che può essere versato per bambino e per operazione di distribuzione a titolo di contributo al prezzo degli ortofrutticoli, comprese le banane, e del latte e dei prodotti lattiero-caseari distribuiti;

Mercoledì 27 maggio 2015

Motivazione

Poteri delegati spostati dall'articolo 23 bis, paragrafo 1, onde salvaguardare la coerenza del testo. Ai fini della buona gestione di bilancio dei programmi, sarebbe più opportuno prevedere un aiuto massimo per operazione di distribuzione anziché un aiuto per porzione difficilmente controllabile — cfr. emendamento al considerando 6.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 1 — comma 1 — punto 5

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 24 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

- a) la ripartizione indicativa dell'aiuto tra gli Stati membri per **i prodotti** ortofrutticoli, comprese le banane, **e** il latte e, **se del caso, la sua revisione a seguito della valutazione** di cui all'**articolo 23 bis, paragrafo 2**, secondo comma, gli importi minimi dell'aiuto dell'Unione per ciascuno Stato membro, il metodo di riassegnazione della ripartizione **degli aiuti** tra gli Stati membri, sulle base delle domande di aiuto ricevute e le norme aggiuntive riguardanti le modalità con cui tener conto dei criteri di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 2, primo comma, per l'assegnazione dei fondi;

Emendamento

- a) la ripartizione indicativa dell'aiuto tra gli Stati membri per **gli** ortofrutticoli, comprese le banane, il latte e **i prodotti lattiero-caseari, l'importo minimo dell'aiuto annuo dell'Unione speso per bambino** di cui all'**articolo 23 bis, paragrafo 2, lettera b)**, gli importi minimi dell'aiuto dell'Unione per ciascuno Stato membro, il metodo di riassegnazione della ripartizione **dell'aiuto** tra gli Stati membri, sulle base delle domande di aiuto ricevute e le norme aggiuntive riguardanti le modalità con cui occorre tener conto dei criteri di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 2, primo comma, per l'assegnazione dei fondi;

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 1 — comma 1 — punto 5

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 24 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

- (b) le condizioni relative ai trasferimenti tra le ripartizioni assegnate agli ortofrutticoli, incluse le banane, **e** al latte;

Emendamento

- (b) le condizioni relative ai trasferimenti tra le ripartizioni assegnate agli ortofrutticoli, incluse le banane, al latte **e ai prodotti lattiero-caseari**;

Motivazione

Emendamento in linea con il compromesso 1 AGRI.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 1 — comma 1 — punto 5

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 24 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

- c) i costi e/o le misure che sono ammissibili all'aiuto dell'Unione e la possibilità di fissazione di importi **minimi e** massimi per costi specifici;

Emendamento

- c) i costi e/o le misure che sono ammissibili all'aiuto dell'Unione e la possibilità di fissazione di importi massimi per costi specifici;

Mercoledì 27 maggio 2015

Emendamento 44**Proposta di regolamento****Articolo 1 — comma 1 — punto 5**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 24 — paragrafo 2 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) l'introduzione di procedure uniche per la presentazione delle domande di partecipazione degli istituti scolastici e di procedure uniche di controllo;

Motivazione

Oltre ai criteri tecnici definiti mediante atto di esecuzione in virtù dell'articolo 25, lettera c), sarebbe utile fissare, mediante atto delegato, dei principi per procedure uniche di presentazione delle domande di partecipazione degli istituti scolastici e per i controlli, con lo scopo di ridurre gli oneri amministrativi che rappresentano un deterrente alla partecipazione delle scuole ai programmi, in particolare per quelle che desiderano partecipare a entrambi i programmi.

Emendamento 45**Proposta di regolamento****Articolo 1 — comma 1 — punto 5**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 24 — paragrafo 3 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3. Per **sensibilizzare** il pubblico **al** programma destinato alle scuole, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a fare obbligo agli Stati membri che attuano un programma destinato alle scuole di segnalare che **si tratta di un programma sovvenzionato mediante l'aiuto dell'Unione**.

3. Per **promuovere ed accrescere la sensibilizzazione del pubblico nei confronti del** programma destinato alle scuole **e per aumentare la visibilità dell'aiuto unionale**, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi ad imporre agli Stati membri che attuano un programma destinato alle scuole l'obbligo di segnalare **chiaramente il fatto che essi stanno ricevendo sostegno dell'Unione ai fini dell'attuazione del** programma, **per quanto riguarda:**

- a) **i criteri specifici relativi all'utilizzo di manifesti ed altro supporto informativo;**
- b) **la definizione di criteri specifici per quanto concerne la presentazione, la composizione, le dimensioni e l'aspetto dell'elemento distintivo comune e del logo dell'Unione.**

Motivazione

Emendamento di compromesso 5- parte 2 AGRI. Poteri delegati in linea con l'emendamento all'articolo 23 bis, paragrafo 8.

Mercoledì 27 maggio 2015

Emendamento 46**Proposta di regolamento****Articolo 1 — comma 1 — punto 5**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 25 — lettera a

Testo della Commissione

a) la ripartizione definitiva **degli aiuti** per gli ortofrutticoli, comprese le banane, e/o il latte tra gli Stati membri partecipanti entro i limiti definiti dall'articolo 23 bis, paragrafo 1, tenendo conto dei trasferimenti di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 4.

Emendamento

a) la ripartizione definitiva **dell'aiuto** per gli ortofrutticoli, comprese le banane, e/o il latte **e i prodotti lattiero-caseari** tra gli Stati membri partecipanti entro i limiti definiti dall'articolo 23 bis, paragrafo 1, tenendo conto dei trasferimenti di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 4.

*Motivazione**Emendamento in linea con l'emendamento di compromesso 1 AGRI.***Emendamento 47****Proposta di regolamento****Articolo 1 — comma 1 — punto 5**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 25 — lettera f bis (nuova)

*Testo della Commissione**Emendamento*

f bis) metodi per affrontare le problematiche che si verificano nel processo di attuazione, onde evitare interruzioni provocate da una burocrazia eccessivamente onerosa;

Emendamento 48**Proposta di regolamento****Articolo 1 — comma 1 — punto 7**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 217 — comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri **possono concedere pagamenti nazionali**, a **integrazione dell'aiuto** unionale di cui all'articolo 23, **per la** fornitura **dei** prodotti agli allievi **degli** istituti scolastici o per i costi correlati di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c).

Emendamento

Gli Stati membri, **oltre a ricevere e ad applicare** l'aiuto unionale di cui all'articolo 23, **possono effettuare pagamenti nazionali o regionali ai fini della** fornitura **di** prodotti agli allievi, **unitamente a misure educative di accompagnamento, negli** istituti scolastici o per **onorare** i costi correlati di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c).

Martedì 19 maggio 2015

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

PARLAMENTO EUROPEO

P8_TA(2015)0191

Richiesta di revoca dell'immunità di Viktor Uspaskich

**Decisione del Parlamento europeo del 19 maggio 2015 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Viktor Uspaskich
(2014/2203(IMM))**

(2016/C 353/16)

Il Parlamento europeo,

- vista la richiesta di revoca dell'immunità di Viktor Uspaskich trasmessa il 1° ottobre 2014 dal Procuratore generale della Lituania e comunicata in Aula il 12 novembre 2014,
- avendo ascoltato Viktor Uspaskich, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del suo regolamento,
- visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
- viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013 ⁽¹⁾,
- visto l'articolo 62 della Costituzione della Repubblica di Lituania,
- visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione giuridica (A8-0149/2015),

A. considerando che il Procuratore generale della Lituania ha richiesto la revoca dell'immunità parlamentare di Viktor Uspaskich, deputato al Parlamento europeo, nel quadro di un'indagine istruttoria su un presunto reato;

⁽¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Martedì 19 maggio 2015

- B. considerando che l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell'Unione europea sancisce che i deputati al Parlamento europeo beneficiano, «sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese»;
- C. considerando che l'articolo 62 della Costituzione della Repubblica di Lituania e l'articolo 22, paragrafo 3, dello statuto del Seimas (parlamento lituano) stabiliscono che non possono essere intentati procedimenti penali a carico dei deputati del Seimas e che questi ultimi non possono essere arrestati né soggetti a qualsiasi altra misura restrittiva della libertà personale senza l'approvazione del Seimas, salvo in casi di flagranza di reato;
- D. considerando Viktor Uspaskich è accusato del reato di vilipendio della dignità del tribunale a norma dell'articolo 232 del codice penale della Repubblica di Lituania;
- E. considerando l'assenza di prove di *fumus persecutionis*, vale a dire di un sospetto ben fondato che il procedimento giudiziario sia stato avviato con l'intento di danneggiare politicamente il deputato;
1. decide di revocare l'immunità di Viktor Uspaskich;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente al Procuratore generale della Repubblica di Lituania e a Viktor Uspaskich.
-

Martedì 19 maggio 2015

P8_TA(2015)0192

Richiesta di revoca dell'immunità di Jérôme Lavrilleux

Decisione del Parlamento europeo del 19 maggio 2015 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Jérôme Lavrilleux (2015/2014(IMM))

(2016/C 353/17)

Il Parlamento europeo,

- vista la richiesta di revoca dell'immunità di Jérôme Lavrilleux, trasmessa il 23 dicembre 2014 dal ministro della Giustizia della Repubblica francese su richiesta del procuratore generale della Corte d'appello di Parigi, e comunicata in Aula il 15 gennaio 2015,
 - avendo ascoltato Jérôme Lavrilleux, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del suo regolamento,
 - visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
 - viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013 ⁽¹⁾,
 - visto l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese,
 - visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A8-0152/2015),
- A. considerando che il procuratore generale della Corte d'appello di Parigi ha richiesto la revoca dell'immunità parlamentare di Jérôme Lavrilleux, deputato al Parlamento europeo, in nesso all'inchiesta giudiziaria in corso sulle imputazioni di falsificazione, uso di documenti falsificati, abuso di fiducia, tentativo di truffa, concorso in tali reati e occultamento dei medesimi nonché finanziamento illecito di una campagna elettorale, occultamento di detto reato e concorso nello stesso; e che i giudici francesi intendono, in tale contesto, adottare una misura di privazione o restrizione della libertà nei confronti di Jérôme Lavrilleux;
- B. considerando che l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;
- C. considerando che l'articolo 26, paragrafi 2 e 3, della Costituzione francese stabilisce che nessun membro del Parlamento può essere sottoposto, in materia penale, ad arresto o a qualsiasi altra misura di privazione o di restrizione della libertà senza l'autorizzazione dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea alla quale appartiene; che detta autorizzazione non è richiesta in caso di flagranza o di condanna definitiva; che l'Assemblea può richiedere la sospensione della detenzione, della misura di privazione o di limitazione della libertà o del procedimento nei confronti di uno dei suoi membri;
- D. considerando che Jérôme Lavrilleux è sospettato di aver partecipato a un sistema di falsa fatturazione delle spese elettorali;

⁽¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Martedì 19 maggio 2015

- E. considerando che la revoca dell'immunità parlamentare di Jérôme Lavrilleux dovrebbe essere soggetta alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento;
 - F. considerando che le presunte imputazioni non sono connesse alla carica di Jérôme Lavrilleux di deputato al Parlamento europeo bensì al suo precedente incarico di vicedirettore della campagna elettorale alle ultime elezioni presidenziali in Francia;
 - G. considerando che il perseguimento non riguarda i pareri o i voti espressi da Jérôme Lavrilleux in qualità di deputato al Parlamento europeo nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;
 - H. considerando che il Parlamento non ha trovato prove di *fumus persecutionis*, cioè di un sospetto sufficientemente fondato e preciso del fatto che la causa intentata fosse finalizzata ad arrecare un danno politico al deputato;
 - 1. decide di revocare l'immunità di Jérôme Lavrilleux;
 - 2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica francese e a Jérôme Lavrilleux.
-

Martedì 19 maggio 2015

P8_TA(2015)0193

Richiesta di revoca dell'immunità di Janusz Korwin-Mikke

Decisione del Parlamento europeo del 19 maggio 2015 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Janusz Korwin-Mikke (2015/2049(IMM))

(2016/C 353/18)

Il Parlamento europeo,

- vista la richiesta di revoca dell'immunità di Janusz Korwin-Mikke, trasmessa il 29 dicembre 2014 dal Procuratore generale della Repubblica di Polonia, nel quadro di un procedimento penale avviato dall'Ufficio del Procuratore distrettuale di Varsavia (n. registro V Ds 223/14), e comunicata in Aula il 28 gennaio 2015,
 - avendo ascoltato Janusz Korwin-Mikke a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del suo regolamento,
 - visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
 - viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013 ⁽¹⁾,
 - visti l'articolo 105, paragrafo 2 della Costituzione della Repubblica di Polonia e gli articoli 7 ter, paragrafo 1, e 7 quater, paragrafo 1, della legge polacca del 9 maggio 1996 sull'esercizio del mandato di deputato e senatore,
 - visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A8-0150/2015),
- A. considerando che il Procuratore generale della Repubblica di Polonia ha trasmesso la richiesta dell'Ufficio del Procuratore distrettuale di Varsavia di concedere l'autorizzazione ad avviare un procedimento penale a carico di Janusz Korwin-Mikke, deputato al Parlamento europeo, in relazione al reato previsto all'articolo 222, paragrafo 1, del Codice penale polacco; che il procedimento riguarda, in particolare, la presunta violazione dell'integrità fisica di un pubblico ufficiale;
- B. considerando che, ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati al Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni;
- C. considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati al Parlamento europeo beneficiano sul territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;
- D. considerando che, ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 2, della Costituzione della Repubblica di Polonia, un deputato non può essere chiamato a rispondere penalmente senza l'autorizzazione del Sejm;

⁽¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Martedì 19 maggio 2015

- E. considerando che spetta esclusivamente al Parlamento decidere se l'immunità debba essere o meno revocata in un determinato caso; che il Parlamento può ragionevolmente tener conto della posizione del deputato nella formazione della propria decisione sull'opportunità di revocare o meno la sua immunità ⁽¹⁾;
- F. considerando che, come altresì confermato nel corso della sua audizione, il presunto reato non ha collegamento diretto od ovvio con l'esercizio dei doveri di deputato al Parlamento europeo di Korwin-Mikke e non costituisce un'opinione o un voto espressi nell'esercizio delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;
- G. considerando che, nel caso in parola, il Parlamento non ha riscontrato prova di *fumus persecutionis*, vale a dire un sospetto sufficientemente serio e preciso che la causa sia stata avviata con l'intenzione di ledere politicamente il deputato interessato;
1. decide di revocare l'immunità di Janusz Korwin-Mikke;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica di Polonia e a Janusz Korwin-Mikke.

⁽¹⁾ Causa T-345/05 Mote/Parlamento (già citata), punto 28.

Martedì 19 maggio 2015

P8_TA(2015)0194

Richiesta di revoca dell'immunità di Theodoros Zagorakis

Decisione del Parlamento europeo del 19 maggio 2015 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Theodoros Zagorakis (II) (2015/2071(IMM))

(2016/C 353/19)

Il Parlamento europeo,

- vista la richiesta di revoca dell'immunità di Theodoros Zagorakis, trasmessa il 10 marzo 2015 dal sostituto procuratore presso la Corte suprema di Grecia nel quadro del procedimento n. ABM Δ2011/5382, B2012/564, pendente davanti al tribunale di primo grado di Salonicco, e comunicata in Aula il 25 marzo 2015,
 - preso atto del fatto che l'on. Zagorakis ha rinunciato al diritto di essere ascoltato a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento del Parlamento,
 - visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
 - viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013 ⁽¹⁾,
 - visto l'articolo 62 della Costituzione della Repubblica ellenica,
 - visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del proprio regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A8-0151/2015),
- A. considerando che il sostituto procuratore presso la Corte suprema di Grecia ha chiesto la revoca dell'immunità di Theodoros Zagorakis, deputato al Parlamento europeo, in relazione a una possibile azione legale concernente un'ipotesi di reato;
- B. considerando che l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;
- C. considerando che l'articolo 62 della Costituzione della Repubblica ellenica prevede che, durante la legislatura, i membri del Parlamento non possano essere perseguiti, arrestati, detenuti o altrimenti privati della libertà senza la preventiva autorizzazione del Parlamento;
- D. considerando che l'on. Zagorakis è accusato di essere responsabile di irregolarità finanziarie commesse tra il 2007 e il 2012 presso il club di calcio PAOK, di cui all'epoca era presidente;
- E. considerando che l'ipotesi di reato non ha manifestamente alcun legame con la carica di membro del Parlamento europeo rivestita dall'on. Zagorakis, ma è piuttosto collegata alla sua carica di presidente della squadra di calcio PAOK;
- F. considerando che l'azione penale non riguarda opinioni o voti espressi nell'esercizio delle funzioni di deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

⁽¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07 ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Martedì 19 maggio 2015

G. considerando che non vi è motivo di sospettare che l'intento sotteso al procedimento penale sia quello di danneggiare l'attività politica del deputato (*fumus persecutionis*), dal momento che l'azione penale è stata avviata alcuni anni prima che egli entrasse in carica al Parlamento europeo;

1. decide di revocare l'immunità di Theodoros Zagorakis;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alla Procura della Repubblica presso la Corte suprema di Grecia e a Theodoros Zagorakis.
-

Martedì 19 maggio 2015

III

(Atti preparatori)

PARLAMENTO EUROPEO

P8_TA(2015)0189

Misure di salvaguardia previste nell'accordo con la Confederazione svizzera ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 maggio 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera (testo codificato) (COM(2014)0305 — C8-0009/2014 — 2014/0158(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — codificazione)

(2016/C 353/20)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0305),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0009/2014),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi⁽¹⁾,
 - visti gli articoli 103 e 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A8-0145/2015),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2014)0158

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 maggio 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera (codificazione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2015/1145.)

⁽¹⁾ GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

Martedì 19 maggio 2015

P8_TA(2015)0190

Convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato *****Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 maggio 2015 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato (07597/1/2014 — C8-0286/2014 — 2010/0361(NLE))****(Approvazione)**

(2016/C 353/21)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (07597/1/2014),
 - vista la direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato ⁽¹⁾,
 - vista la convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato del 24 gennaio 2001 ⁽²⁾,
 - vista la decisione del Consiglio 2014/243/UE, del 14 aprile 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato ⁽³⁾,
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0286/2014),
 - vista la sentenza della Corte di giustizia del 22 ottobre 2013 ⁽⁴⁾,
 - visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione giuridica (A8-0071/2015),
1. dà la sua approvazione alla conclusione della convenzione;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Consiglio d'Europa.

⁽¹⁾ GU L 320 del 28.11.1998, pag. 54.

⁽²⁾ GU L 336 del 20.12.2011, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 128 del 30.4.2014, pag. 61.

⁽⁴⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 22 ottobre 2013, *Commissione/Consiglio*, C-137/12, ECLI: UE: C: 2013: 675.

Martedì 19 maggio 2015

P8_TA(2015)0195

Indici usati come valori di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 19 maggio 2015, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli indici usati come valori di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari (COM(2013)0641 — C7-0301/2013 — 2013/0314(COD))⁽¹⁾

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 353/22)

[Emendamento n. 1]

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO (*)

alla proposta della Commissione

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sugli indici usati come valori di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁽¹⁾,

visto il parere della Banca centrale europea⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La determinazione del prezzo di molti strumenti finanziari e contratti finanziari dipende dall'accuratezza e dall'integrità dei valori di riferimento. **Gravi** casi di manipolazione dei valori di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, quali il LIBOR e l'EURIBOR, **e dei valori di riferimento per le valute estere, che causano considerevoli perdite ai consumatori e agli investitori oltre a minare ulteriormente la fiducia dei cittadini nel settore finanziario**, nonché le presunte manipolazioni dei valori di riferimento per l'energia, il petrolio e le valute, **dimostrano** che i valori di riferimento **possono essere** soggetti a conflitti di interesse e **possono disporre di regimi di governance discrezionali e deboli che sono** vulnerabili alla manipolazione. Problemi o dubbi relativi ad accuratezza e integrità degli indici usati come valori di riferimento possono minare la fiducia del mercato, causare perdite a consumatori e investitori e distorcere l'economia reale. Si rende quindi necessario assicurare l'accuratezza, la solidità e l'integrità dei valori di riferimento e del loro processo di determinazione.

⁽¹⁾ La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 61, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A8-0131/2015).

(*) Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ■.

⁽¹⁾ GU C 177 dell'11.6.2014, pag. 42.

⁽²⁾ GU C 113 del 15.4.2014, pag. 1.

Martedì 19 maggio 2015

- (2) La direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari ⁽¹⁾ contiene determinati requisiti in materia di affidabilità dei valori di riferimento usati ai fini della determinazione del prezzo degli strumenti finanziari quotati. La direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari ⁽²⁾ contiene determinati requisiti sui valori di riferimento usati dagli emittenti. La direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ⁽³⁾ contiene alcuni requisiti sull'uso dei valori di riferimento da parte dei fondi di investimento OICVM. Il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso ⁽⁴⁾ contiene disposizioni che proibiscono la manipolazione dei valori di riferimento usati per i prodotti energetici all'ingrosso. Tuttavia, tali atti legislativi disciplinano solo determinati aspetti di alcuni valori di riferimento e non affrontano la totalità dei punti deboli presenti nel processo di elaborazione di tutti i valori di riferimento.
- (3) I valori di riferimento sono fondamentali nella determinazione del prezzo nelle operazioni transfrontaliere e quindi agevolano l'efficienza e l'efficacia del mercato unico in una vasta gamma di strumenti finanziari e servizi. Molti valori di riferimento usati come tassi di riferimento nei contratti finanziari, in particolare i crediti ipotecari, vengono prodotti in uno Stato membro ma vengono usati da enti creditizi e consumatori di altri Stati membri. Inoltre, tali enti creditizi spesso coprono i loro rischi od ottengono i finanziamenti per la concessione dei suddetti contratti finanziari nel mercato interbancario transfrontaliero. Solo due Stati membri hanno adottato una normativa nazionale sui valori di riferimento, ma i rispettivi quadri giuridici evidenziano già divergenze in relazione ad aspetti quali l'ambito di applicazione. Inoltre, **nel 2013**, l'International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) **■** ha concordato dei principi sui valori di riferimento e poiché tali principi prevedono una certa flessibilità per quanto riguarda precisamente l'ambito di applicazione e le modalità di attuazione, **■** è probabile che gli Stati membri adottino legislazioni nazionali che attuerebbero detti principi in maniera divergente.
- (3 bis) ***L'uso di valori di riferimento finanziari non si limita all'emissione e alla creazione di strumenti e contratti finanziari. Il settore finanziario si basa anche su valori di riferimento per la valutazione della performance di un fondo di investimento al fine di monitorare il profitto, di determinare l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance. La determinazione e il riesame delle ponderazioni da assegnare ai vari indici all'interno di una combinazione di indici, allo scopo di determinare il pagamento o il valore di uno strumento o contratto finanziario, o di misurare la performance di un fondo di investimento, sono altresì assimilabili all'uso, dal momento che tali attività non comportano alcuna discrezionalità, contrariamente all'attività di fornitura di valori di riferimento. La detenzione di strumenti finanziari associati a un particolare valore di riferimento non dovrebbe essere considerata come uso del valore di riferimento.***
- (4) Tali approcci divergenti determinerebbero una frammentazione del mercato interno dato che amministratori e utenti dei valori di riferimento sarebbero soggetti a norme diverse nei vari Stati membri. **Pertanto**, è possibile che in alcuni Stati membri venga proibito l'uso di valori di riferimento prodotti in **uno Stato membro**. In assenza di un quadro armonizzato che assicuri nell'Unione l'accuratezza e l'integrità dei valori di riferimento usati negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari, è probabile che le divergenze tra le legislazioni degli Stati membri ostacolino il corretto funzionamento del mercato interno per la fornitura dei valori di riferimento.
- (5) Le norme dell'Unione in materia di tutela dei consumatori non disciplinano il particolare problema dell'idoneità dei valori di riferimento per i contratti finanziari. A seguito dei reclami dei consumatori e delle controversie in relazione all'uso di valori di riferimento non idonei in diversi Stati membri, è probabile che a livello nazionale vengano adottate misure divergenti, ispirate da legittime preoccupazioni in materia di tutela dei consumatori, che potrebbero determinare una frammentazione del mercato interno dovuta alla divergenza delle condizioni di concorrenza associate a gradi diversi di tutela dei consumatori.

⁽¹⁾ GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

⁽³⁾ GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1.

Martedì 19 maggio 2015

- (6) Pertanto, per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno e migliorarne le condizioni di funzionamento, in particolare in relazione ai mercati finanziari, e per garantire un livello elevato di protezione di consumatori e investitori è quindi opportuno definire un quadro normativo per i valori di riferimento a livello unionale.
- (7) È opportuno e necessario che tali norme assumano la forma legislativa di un regolamento allo scopo di assicurare l'applicazione uniforme nell'intera Unione delle disposizioni che impongono in maniera diretta obblighi alle persone coinvolte nella produzione dei valori di riferimento, la fornitura di dati per i valori di riferimento e l'uso dei valori di riferimento. Poiché un quadro giuridico per la fornitura dei valori di riferimento comporta necessariamente misure che specifichino requisiti precisi in relazione a tutti gli aspetti inerenti alla fornitura dei valori di riferimento, divergenze anche minime nell'approccio adottato in relazione a uno di detti aspetti possono costituire un grosso ostacolo alla fornitura transfrontaliera dei valori di riferimento. Pertanto, è opportuno, mediante l'uso di un regolamento che è applicabile direttamente senza necessità di una normativa nazionale, limitare la possibile adozione di misure divergenti a livello nazionale e assicurare un approccio coerente, una maggiore certezza del diritto ed evitare l'insorgere di impedimenti significativi alla fornitura transfrontaliera dei valori di riferimento.
- (8) È opportuno che l'ambito di applicazione del presente regolamento sia sufficientemente ampio da creare un quadro normativo preventivo. La produzione di valori di riferimento implica discrezionalità nella loro determinazione ed è intrinsecamente soggetta a determinati tipi di conflitti di interesse, cosa che comporta l'esistenza di possibilità e incentivi per la manipolazione dei valori di riferimento. Tali fattori di rischio sono comuni a tutti i valori di riferimento ed è quindi opportuno che tutti siano soggetti a requisiti di governance e controllo adeguati. **Tuttavia, il livello di rischio è variabile e, pertanto, l'approccio adottato per ciascun caso dovrebbe essere adeguato alle specifiche circostanze.** Poiché la vulnerabilità e l'importanza di un valore di riferimento variano nel tempo, circoscrivere l'ambito di applicazione mediante il riferimento a indici correntemente importanti o vulnerabili non eliminerebbe i rischi che qualunque valore di riferimento potrebbe comportare in futuro. In particolare, è possibile che valori di riferimento non largamente utilizzati attualmente lo siano in futuro, per cui, in relazione ad essi, una manipolazione anche minima può avere un impatto notevole.
- (9) È opportuno che il fattore determinante dell'ambito di applicazione del presente regolamento consista nel sapere se il risultato ottenuto per il valore di riferimento determini il valore di uno strumento finanziario o di un contratto finanziario. Pertanto, è opportuno che l'ambito di applicazione non dipenda dalla natura dei dati. Di conseguenza è opportuno includervi i valori di riferimento calcolati da dati economici, quali i corsi azionari, e da dati o valori non economici, quali i parametri meteorologici. È quindi opportuno che il quadro disciplini i valori di riferimento soggetti a tali rischi, ma anche che **ricosca l'esistenza di un numero elevato di valori di riferimento forniti in tutto il mondo come pure le loro diverse ripercussioni sulla stabilità finanziaria e sull'economia reale. Il presente regolamento dovrebbe fornire** anche una risposta proporzionata ai rischi che i diversi valori di riferimento comportano. Esso dovrebbe quindi disciplinare tutti i valori di riferimento usati per la determinazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o negoziati in sedi regolamentate. **È opportuno che i giorni a cui si fa riferimento nel presente regolamento siano intesi come giorni di calendario.**
- (10) Un gran numero di consumatori è parte contraente di contratti finanziari, in particolare contratti di credito al consumo garantiti da ipoteca, legati a valori di riferimento soggetti agli stessi rischi. È quindi opportuno che il presente regolamento disciplini gli indici o i tassi di riferimento di cui alla direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾.
- (11) **Un indice o una combinazione di indici esistenti che non contiene alcun dato nuovo e che viene utilizzato per misurare la performance di fondi o di prodotti finanziari dovrebbe essere considerato quale uso di un valore di riferimento.**
- (12) Tutti gli amministratori dei valori di riferimento sono potenzialmente soggetti a conflitti di interesse, esercitano discrezionalità e possono disporre di sistemi di governance e controllo inadeguati. Inoltre, poiché gli amministratori controllano il processo di determinazione dei valori di riferimento, prescrivere l'autorizzazione e sottoporli a vigilanza **o a registrazione** è il modo più efficace di assicurare l'integrità dei valori di riferimento.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

Martedì 19 maggio 2015

- (13) I fornitori di dati sono potenzialmente soggetti a conflitti di interesse, esercitano discrezionalità e possono quindi essere fonte di manipolazione. La fornitura di dati per valori di riferimento è un'attività volontaria. Nel caso in cui un'iniziativa richieda ai fornitori di dati di modificare in maniera significativa i propri modelli commerciali, essi possono cessare la fornitura di dati. Tuttavia, per le entità già soggette a regolamentazione e vigilanza non si prevede che la richiesta di validi sistemi di governance e controllo determini costi notevoli o oneri amministrativi sproporzionati. Di conseguenza il presente regolamento impone determinati obblighi ai fornitori di dati sottoposti a vigilanza.
- (14) L'amministratore è la persona fisica o giuridica che controlla **volontariamente** la fornitura di un valore di riferimento e, in particolare, che amministra il valore di riferimento, raccoglie e analizza i dati, determina il valore di riferimento e lo pubblica **direttamente o esternalizza a terzi la pubblicazione dello stesso**. Tuttavia, laddove una persona, nell'ambito delle proprie attività giornalistiche, semplicemente pubblici o si riferisca a un valore di riferimento senza però esercitare alcun controllo sulla sua fornitura, detta persona non dovrebbe essere soggetta agli obblighi imposti agli amministratori dal presente regolamento.
- (15) Gli indici vengono calcolati mediante una formula o con altri metodi in base a valori sottostanti. Nell'elaborazione della formula, nell'esecuzione del calcolo o nella determinazione dei dati viene esercitata una certa discrezionalità. Tale discrezionalità comporta un rischio di manipolazione ed è pertanto opportuno che tutti i valori di riferimento che condividono questa caratteristica siano disciplinati dal presente regolamento. Tuttavia, laddove venga utilizzato un solo prezzo o valore come riferimento per uno strumento finanziario, per esempio nel caso in cui il prezzo di un solo titolo costituisca il prezzo di riferimento di un'opzione, non vi è alcun calcolo, dato o discrezionalità. Di conseguenza, un singolo prezzo o prezzi riferiti a un unico valore non dovrebbero essere considerati valori di riferimento ai fini del presente regolamento. I prezzi di riferimento o i prezzi di regolamento prodotti dalle controparti centrali non dovrebbero essere considerati valori di riferimento perché utilizzati ai fini di regolamento, margini e gestione del rischio e non determinano quindi l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o il valore di uno strumento finanziario.
- (16) **L'indipendenza della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali del Sistema europeo di banche centrali nell'esercizio dei poteri, compiti e doveri conferiti loro dai trattati, nonché l'indipendenza delle banche centrali nazionali inerente alle strutture costituzionali dello Stato membro o del paese terzo in questione dovrebbero essere pienamente rispettate in sede di attuazione del** presente regolamento.
- (17) ■ Al fine di assicurare l'integrità dei valori di riferimento, è opportuno che i rispettivi amministratori siano tenuti ad attuare una governance adeguata per controllare i conflitti di interesse e salvaguardare la fiducia nell'integrità dei valori di riferimento. Anche in caso di gestione efficace, gran parte degli amministratori sono soggetti ad alcuni conflitti d'interesse e potrebbero dover effettuare valutazioni e prendere decisioni riguardanti un gruppo diversificato di parti interessate. È quindi **importante** che gli amministratori dispongano di una funzione indipendente che controlli l'attuazione e l'efficacia della governance e che vigili in maniera efficace.
- (18) La manipolazione o l'inaffidabilità dei valori di riferimento possono causare danni a investitori e consumatori. Pertanto, è opportuno che il presente regolamento istituisca un quadro per la conservazione delle registrazioni da parte di amministratori e fornitori di dati, oltre a prescrivere la trasparenza sullo scopo dei valori di riferimento e sui dati per agevolare una più equa ed efficiente risoluzione di eventuali reclami in conformità al diritto nazionale o unionale.
- (19) La revisione e l'effettiva applicazione del presente regolamento richiedono analisi e prove a posteriori. È quindi **opportuno che il presente regolamento istituisca un quadro per la conservazione adeguata, da parte degli amministratori dei valori di riferimento**, delle registrazioni relative al calcolo del valore di riferimento per un periodo di tempo sufficiente. È probabile che la realtà che un valore di riferimento cerca di misurare e il contesto in cui avviene la misurazione mutino nel tempo. Pertanto è necessario che il processo e la metodologia di fornitura dei valori di riferimento vengano periodicamente sottoposti a controllo o revisione al fine di individuare lacune e possibili miglioramenti. Molte delle parti interessate possono subire l'impatto di problemi nella fornitura del valore di riferimento e possono contribuire a individuare tali lacune. È quindi **opportuno che il presente regolamento definisca un quadro per l'istituzione di** una procedura indipendente per i reclami **da parte degli amministratori che consenta alle** parti interessate ■ di notificare i reclami all'amministratore del valore di riferimento e garantisca che questi valuti obiettivamente ciascuno di essi.

Martedì 19 maggio 2015

- (20) La fornitura dei valori di riferimento spesso comporta l'esternalizzazione di importanti funzioni, quali il calcolo del valore di riferimento, la raccolta dei dati e la diffusione del valore di riferimento. Al fine di assicurare l'efficacia delle misure di governance, è necessario garantire che l'eventuale esternalizzazione non esenti l'amministratore del valore di riferimento dai propri obblighi e responsabilità, e che avvenga in modo tale da non interferire con la capacità degli amministratori di adempiere a detti obblighi o responsabilità o con le capacità di vigilanza dell'autorità competente pertinente.
- (21) L'amministratore del valore di riferimento è il destinatario centrale dei dati ed è in grado di valutarne l'integrità e l'accuratezza su base omogenea. ■
- (22) I dipendenti dell'amministratore possono individuare possibili violazioni del presente regolamento o potenziali punti deboli in grado di determinare manipolazioni o tentativi di manipolazione. È quindi opportuno che il presente regolamento **ponga** in essere **un quadro tale** da consentire ai dipendenti la segnalazione confidenziale agli amministratori di possibili violazioni del presente regolamento.
- (23) Qualunque discrezionalità esercitabile nel fornire i dati crea un'opportunità di manipolazione del valore di riferimento. Laddove i dati forniti siano basati sulle operazioni vi è minore discrezionalità e quindi minori possibilità di manipolazione dei dati. In linea generale è quindi opportuno che gli amministratori dei valori di riferimento usino dati effettivi sulle operazioni, se possibile, ma in caso i dati basati sulle operazioni siano insufficienti è possibile usare altri dati per assicurare l'integrità e l'accuratezza del valore di riferimento.
- (24) L'accuratezza e l'affidabilità di un valore di riferimento nella misurazione della realtà economica che intende rappresentare dipendono dalla metodologia e dai dati usati. Occorre quindi adottare una metodologia **trasparente** che garantisca l'affidabilità e l'accuratezza del valore di riferimento.
- (25) Potrebbe essere necessario cambiare la metodologia per garantire la costante accuratezza del valore di riferimento, ma eventuali cambi di metodo hanno un impatto sulle parti interessate e sugli utenti del valore di riferimento. È necessario quindi specificare le procedure da seguire in caso di cambio di metodologia per il valore di riferimento, ivi inclusa la necessità di consultazione, in modo tale che utenti e parti interessate possano intraprendere le azioni necessarie in vista di detti cambiamenti o notificare all'amministratore eventuali dubbi relativi alle modifiche.
- (26) L'integrità e l'accuratezza dei valori di riferimento dipendono dall'integrità e accuratezza dei dati forniti. È essenziale che gli obblighi dei fornitori di dati in relazione ai dati stessi siano chiaramente specificati e che siano affidabili e compatibili con i controlli e la metodologia adottati dall'amministratore del valore di riferimento. **Pertanto, ove opportuno e possibile, l'amministratore del valore di riferimento dovrebbe redigere, in collaborazione con i suoi fornitori di dati, un codice di condotta che specifichi detti requisiti e le responsabilità dei fornitori di dati per quanto concerne la fornitura degli stessi.**
- (27) Molti valori di riferimento sono determinati **dall'applicazione di una formula calcolata** utilizzando i dati forniti da sedi regolamentate, **dispositivi di pubblicazione o meccanismi di segnalazione autorizzati**, borse dell'energia o aste delle quote di emissioni. **In tali casi, la regolamentazione e la vigilanza esistenti** assicurano l'integrità e la **trasparenza** dei dati e stabiliscono requisiti di governance e procedure per la notifica delle **violazioni**. Pertanto, **purché i dati sottostanti provengano interamente da sedi soggette a requisiti di trasparenza post negoziazione, compreso il mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato nell'Unione**, tali valori di riferimento **dovrebbero essere** esentati da **determinati** obblighi **di cui al presente regolamento** allo scopo di evitare la doppia regolamentazione e poiché la vigilanza a cui sono sottoposti garantisce l'integrità dei dati usati.
- (28) I fornitori di dati potrebbero essere soggetti a conflitti di interesse ed esercitare discrezionalità nella determinazione dei dati. Occorre quindi, **se possibile e opportuno**, che i fornitori di dati **siano sottoposti** a misure di governance volte a garantire la gestione dei conflitti e l'accuratezza dei dati, la loro conformità con i requisiti degli amministratori, nonché la loro convalida.

Martedì 19 maggio 2015

- (29) Tipologie e settori diversi dei valori di riferimento hanno caratteristiche, punti deboli e rischi diversi. Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere ulteriormente specificati per determinati settori e tipologie di valori di riferimento. Poiché i valori di riferimento **di merci sono largamente usati e sono dotati di caratteristiche settoriali specifiche**, è necessario specificare le modalità di applicazione delle disposizioni del presente regolamento a detti valori di riferimento. **È inoltre opportuno prevedere un certo grado di flessibilità nel presente regolamento al fine di consentire un aggiornamento tempestivo dei requisiti differenziati che si applicano a diversi settori dei valori di riferimento in considerazione degli attuali sviluppi internazionali, prestando particolare attenzione all'attività dell'International Organisation of Securities Commissions (IOSCO).**
- (29 bis) **Affinché un valore di riferimento sia ritenuto critico a norma del presente regolamento, deve essere considerato di natura sistemica o che sia utilizzato in modo sistemico e sia vulnerabile alla manipolazione onde garantire la proporzionalità normativa.**
- (30) Poiché gli errori di taluni valori di riferimento critici possono avere un impatto notevole sulla stabilità finanziaria, sul corretto funzionamento del mercato o sugli investitori, è necessaria l'applicazione di requisiti aggiuntivi per garantire l'integrità e la solidità dei valori di riferimento critici. **Tali effetti potenzialmente destabilizzanti dei valori di riferimento critici si possono manifestare in un unico Stato membro o in più di uno. Le autorità nazionali competenti e l'ESMA definiranno i valori di riferimento da classificare come critici.**
- (30 bis) **In considerazione dell'importanza strategica che i valori di riferimento critici rivestono per il buon funzionamento del mercato interno, l'ESMA dovrebbe avere il potere di adottare decisioni che siano direttamente applicabili all'amministratore e, se del caso, ai fornitori di dati per valori di riferimento, secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, ove l'autorità nazionale competente non abbia applicato il presente regolamento oppure abbia violato il diritto dell'Unione.**
- (31) Un fornitore che cessa di fornire dati può minare la credibilità dei valori di riferimento critici, **dal momento che sarebbe compromessa la capacità di tali valori di riferimento di misurare il mercato sottostante o la realtà economica.** Occorre quindi conferire all'autorità competente pertinente il potere di richiedere la fornitura obbligatoria dei dati per i valori di riferimento critici **alle entità sottoposte a vigilanza al fine di salvaguardare la credibilità del valore di riferimento in questione. La fornitura obbligatoria dei dati non è intesa a imporre alle entità sottoposte a vigilanza l'obbligo di concludere operazioni o di impegnarsi in tal senso.**
- (31 bis) **Quando un valore di riferimento è classificato come critico, il suo amministratore può esercitare una posizione di monopolio sugli utenti di tale valore. In quest'ottica è opportuno che il collegio di autorità competenti di tale valore di riferimento critico vigili sul prezzo di vendita e sui costi dell'amministratore onde evitare abusi di mercato.**
- (32) Affinché gli utenti dei valori di riferimento possano sceglierli opportunamente e comprenderne i rischi, essi dovrebbero essere a conoscenza del valore misurato dai valori di riferimento e dei loro punti deboli. Pertanto è opportuno che l'amministratore del valore di riferimento pubblichi una dichiarazione che specifichi tali elementi. **Su richiesta, l'amministratore dovrebbe mettere a disposizione dell'autorità competente pertinente i propri dati nel quadro di eventuali indagini.**
- (34) È opportuno che il presente regolamento tenga conto dei principi per i valori di riferimento finanziari emessi dalla International Organization of Securities Commissions (IOSCO) (in appresso «**principi per i valori di riferimento finanziari della IOSCO**») il 17 luglio 2013 e dei principi per le agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi emessi dalla IOSCO il 5 ottobre 2012 (in appresso «**principi PRA della IOSCO**»), che costituiscono una norma globale relativa ai requisiti regolamentari per i valori di riferimento.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

Martedì 19 maggio 2015

- (34 bis) *I mercati delle merci fisiche presentano caratteristiche uniche di cui deve essere tenuto conto per non pregiudicare l'integrità dei valori di riferimento di merci e non esercitare un impatto negativo sulla trasparenza del mercato delle merci, sulla sicurezza delle forniture a livello europeo, sulla competitività e sugli interessi dei consumatori. Di conseguenza, alcune disposizioni del presente regolamento non sono idonee per essere applicate ai valori di riferimento di merci. I principi per i valori di riferimento di merci, elaborati dalla IOSCO in collaborazione, tra altri, con l'Agenzia internazionale dell'energia e il Forum internazionale per l'energia, sono specificamente concepiti per essere applicati a tutti i valori di riferimento di merci e pertanto il presente regolamento stabilisce che taluni requisiti non si applicano ai valori di riferimento di merci.*
- (34 ter) *Il presente regolamento introduce inoltre un regime di riconoscimento che consente agli amministratori dei valori di riferimento ubicati in un paese terzo di fornire i loro valori di riferimento nell'Unione purché rispettino i requisiti di cui al presente regolamento o le disposizioni contenute nei pertinenti principi della IOSCO.*
- (34 quater) *Con il presente regolamento viene introdotto un regime di approvazione che consente ad amministratori ubicati nell'Unione e autorizzati o registrati conformemente alle sue disposizioni di approvare, a determinate condizioni, i valori di riferimento forniti nei paesi terzi. Siffatto regime di approvazione dovrebbe essere introdotto per gli amministratori di paesi terzi associati ad amministratori ubicati nell'Unione o che lavorano a stretto contatto con questi ultimi. Un amministratore che abbia approvato valori di riferimento forniti in un paese terzo dovrebbe rispondere di tale approvazione e garantire che i valori di riferimento soddisfino le condizioni pertinenti indicate nel presente regolamento o soddisfino pienamente i requisiti dei pertinenti principi della IOSCO.*
- (35) *È opportuno che l'amministratore di un valore di riferimento critico sia autorizzato e sottoposto a vigilanza da parte dell'autorità competente dello Stato membro in cui è ubicato l'amministratore. L'amministratore che fornisce solo valori di riferimento determinati dall'applicazione di una formula che utilizza dati forniti interamente e direttamente da sedi regolamentate, dispositivi di pubblicazione o meccanismi di segnalazione autorizzati, borse dell'energia o aste delle quote di emissioni e/o l'amministratore che fornisce unicamente valori di riferimento non critici dovrebbe essere registrato presso l'autorità competente e sottoposto a vigilanza da parte della stessa. La registrazione di un amministratore non è intesa a pregiudicare la vigilanza da parte delle autorità competenti pertinenti. È opportuno che l'ESMA tenga un registro degli amministratori a livello dell'Unione.*
- (36) *In talune circostanze una persona può fornire un indice ma non essere a conoscenza del fatto che esso viene utilizzato come riferimento per strumenti finanziari. Ciò in particolare può verificarsi quando gli utenti e l'amministratore del valore di riferimento sono ubicati in Stati membri diversi. Pertanto occorre aumentare il livello di trasparenza relativamente al valore di riferimento che viene utilizzato. Tale obiettivo può essere conseguito migliorando il contenuto dei prospetti o dei documenti contenenti le informazioni fondamentali richiesti dal diritto dell'Unione come pure il contenuto delle notifiche e dell'elenco degli strumenti finanziari di cui al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.*
- (37) *Il conferimento alle autorità competenti degli Stati membri e all'ESMA di una serie di strumenti, poteri e risorse adeguati garantisce l'efficacia della loro opera di vigilanza. È opportuno che il presente regolamento pertanto disponga in particolare il conferimento di un minimo di poteri di vigilanza e indagine alle autorità competenti degli Stati membri, in conformità al diritto nazionale, e all'ESMA. Nell'esercizio dei rispettivi poteri in conformità al presente regolamento, le autorità competenti e l'ESMA dovrebbero agire in modo obiettivo e imparziale e restare autonome nel processo decisionale.*
- (38) *Allo scopo di rilevare violazioni del presente regolamento, è necessario che le autorità competenti e l'ESMA abbiano accesso, in conformità al diritto nazionale, a locali di persone fisiche e giuridiche per sequestrare documenti. L'accesso ai locali è necessario laddove vi sia il ragionevole sospetto che esistano documenti o altri dati relativi all'oggetto di un'ispezione o indagine e che possano essere rilevanti per provare una violazione del presente regolamento. Inoltre, l'accesso ai locali è necessario quando: la persona cui è già stato chiesto di fornire l'informazione non ha dato seguito a tale richiesta; oppure quando vi sono buone ragioni di ritenere che, se anche si producesse una richiesta di informazioni, ad essa non verrebbe dato seguito, o che i documenti o le informazioni a cui la richiesta si riferisce verrebbero rimossi, manomessi o distrutti. Qualora sia necessaria la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria dello Stato membro in questione, in conformità al diritto nazionale, il potere di accesso ai locali verrà utilizzato dopo l'ottenimento della preventiva autorizzazione giudiziaria.*

⁽¹⁾ *Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).*

Martedì 19 maggio 2015

- (39) Le registrazioni esistenti di conversazioni telefoniche e le registrazioni relative allo scambio di dati in possesso di entità sottoposte a vigilanza possono costituire elementi di prova indispensabili, e a volte gli unici elementi di prova disponibili, per individuare e dimostrare violazioni del presente regolamento, in particolare il soddisfacimento dei requisiti di governance e controllo. Dette registrazioni possono contribuire alla verifica dell'identità dei responsabili dell'invio e dei responsabili dell'approvazione e ad accertare se la separazione **organizzativa** dei dipendenti venga attuata o meno. Pertanto, è opportuno che le autorità competenti possano richiedere le registrazioni esistenti di conversazioni telefoniche, comunicazioni elettroniche o altre registrazioni relative agli scambi di dati conservate da entità sottoposte a vigilanza, nei casi in cui esista il ragionevole sospetto che tali registrazioni connesse all'oggetto dell'ispezione o dell'indagine possano essere rilevanti per provare una violazione del presente regolamento.
- (40) Alcune delle disposizioni del presente regolamento si applicano a persone fisiche o giuridiche di paesi terzi che possono utilizzare i valori di riferimento o essere fornitori di dati, o comunque coinvolte nel processo di determinazione del valore di riferimento. Pertanto, è opportuno che le autorità competenti sottoscrivano accordi con le autorità di vigilanza dei paesi terzi. L'ESMA dovrebbe coordinare l'elaborazione di detti accordi di cooperazione e lo scambio tra le autorità competenti delle informazioni ricevute dai paesi terzi.
- (41) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (**la «Carta»**), in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare, la protezione dei dati personali, il diritto alla libertà di espressione e informazione, la libertà d'impresa, il diritto di proprietà, il diritto alla tutela dei consumatori, il diritto a un ricorso effettivo, i diritti della difesa. **Di conseguenza**, il presente regolamento dovrebbe essere interpretato e applicato in conformità ai suddetti diritti e principi. **In particolare, quando il presente regolamento fa riferimento alle regole che disciplinano la libertà di espressione in altri mezzi d'informazione e alle regole o ai codici che disciplinano la professione di giornalista, è opportuno tenere conto di tali libertà in quanto sono garantite nell'Unione e negli Stati membri nonché riconosciute a norma dell'articolo 11 della Carta e di altre disposizioni pertinenti. Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alla stampa, ad altri mezzi di informazione e ai giornalisti qualora, nell'ambito delle loro attività giornalistiche, semplicemente pubblicano o si riferiscano a un valore di riferimento senza esercitare alcun controllo sulla sua fornitura.**
- (42) È opportuno che i diritti della difesa delle persone coinvolte vengano pienamente rispettati. In particolare, le persone soggette a procedimenti hanno accesso ai risultati delle indagini su cui le autorità competenti hanno basato la decisione e hanno diritto al contraddittorio.
- (43) La trasparenza dei valori di riferimento è necessaria ai fini della stabilità dei mercati finanziari e della protezione degli investitori. Lo scambio o la trasmissione di informazioni tra autorità competenti dovrebbe essere conforme alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁽¹⁾. Lo scambio o la trasmissione di informazioni da parte dell'ESMA dovrebbe essere conforme alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati⁽²⁾.
- (44) Gli Stati membri, considerati i principi enunciati nella comunicazione della Commissione sul rafforzamento dei regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari e gli atti giuridici dell'Unione successivamente adottati in materia, dovrebbero introdurre norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
- (45) Pertanto, è opportuno predisporre una serie di misure, sanzioni e ammende amministrative volte ad assicurare un approccio comune negli Stati membri e a migliorarne l'effetto deterrente. Le sanzioni da applicare nei casi specifici dovrebbero essere determinate tenendo conto, ove del caso, di fattori adeguati quali **la presenza o l'assenza di dolo**, il rimborso di eventuali benefici finanziari rilevati, la gravità e la durata della violazione, circostanze aggravanti o attenuanti, la necessità di ammende come deterrente e, ove del caso, devono prevedere una riduzione a fronte della collaborazione con l'autorità competente. ■

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

Martedì 19 maggio 2015

- (46) Allo scopo di assicurare che le decisioni adottate dalle autorità competenti abbiano un effetto deterrente sul pubblico in generale, è opportuno in generale pubblicarle. La pubblicazione delle decisioni costituisce altresì per le autorità competenti uno strumento importante per informare gli operatori di mercato dei comportamenti che sono considerati violazioni del presente regolamento e per promuovere la diffusione dei comportamenti corretti tra gli operatori di mercato. Qualora la pubblicazione rischi di arrecare un danno sproporzionato alle persone coinvolte, metta a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine in corso, è opportuno che le autorità competenti pubblichino le sanzioni e le misure in forma anonima o che la pubblicazione venga rinviata. Le autorità competenti dovrebbero avere l'opzione di non pubblicare le sanzioni laddove la pubblicazione in forma anonima o il rinvio siano ritenuti insufficienti ad assicurare che la stabilità dei mercati finanziari non venga messa a rischio. Inoltre, le autorità competenti sono tenute a non pubblicare misure ritenute minori laddove la pubblicazione risulti sproporzionata.
- (47) I valori di riferimento critici possono coinvolgere fornitori di dati, amministratori e utenti di diversi Stati membri. Di conseguenza, la cessazione della fornitura di un siffatto valore di riferimento o qualunque evento in grado di minarne notevolmente l'integrità può avere effetti in diversi Stati membri, il che significa che la vigilanza su detto valore di riferimento esclusivamente da parte dell'autorità competente dello Stato membro in cui è ubicato non sarà efficiente ed efficace nel far fronte ai rischi associati al valore di riferimento critico. Per assicurare un efficace scambio di informazioni in materia di vigilanza tra le autorità competenti, il coordinamento delle loro attività e misure di vigilanza, è opportuno costituire collegi di autorità competenti **con a capo l'ESMA**. Le attività dei collegi dovrebbero contribuire all'applicazione armonizzata delle norme di cui al presente regolamento e alla convergenza delle prassi di vigilanza. Il ruolo giuridicamente vincolante di mediazione dell'ESMA è un elemento chiave della promozione del coordinamento, della coerenza e della convergenza delle prassi di materia di vigilanza. I valori di riferimento possono essere usati in strumenti finanziari e contratti finanziari a lunga durata. In taluni casi tali valori di riferimento non potranno più essere ammessi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento poiché dotati di caratteristiche che non possono essere adeguate ai requisiti del regolamento stesso. Tuttavia, proibire la continuità della fornitura di tali valori di riferimento potrebbe determinare la risoluzione o rendere impossibile l'esecuzione degli strumenti finanziari o contratti finanziari, arrecando danni agli investitori. È quindi necessario adottare provvedimenti volti a consentire la continuità della fornitura di detti valori di riferimento per un periodo di transizione.
- (47 bis) *Nei casi in cui il presente regolamento riguardi o riguardi potenzialmente le entità sottoposte a vigilanza e i mercati oggetto del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ (REMIT), l'ESMA dovrebbe consultare in modo esauriente l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) al fine di basarsi sulla competenza dell'ACER nei mercati dell'energia e mitigare ogni doppia regolamentazione.*
- (47 ter) *Qualora un valore di riferimento esistente non soddisfi i requisiti del presente regolamento, ma la sua modifica per renderlo conforme al regolamento determini un evento di forza maggiore o violi le condizioni di un contratto finanziario o strumento finanziario, l'autorità competente pertinente può consentire di continuare a utilizzare il valore di riferimento finché non sia possibile cessarne l'utilizzo oppure sostituirlo con un altro valore di riferimento, al fine di scongiurare effetti negativi sui consumatori dovuti a un'improvvisa e disordinata cessazione del suo uso.*
- (48) Per garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento e specificare ulteriormente elementi tecnici della proposta, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE. **Al momento di proporre tali atti è opportuno tenere presenti le norme internazionali vigenti in materia di amministrazione, fornitura di dati e utilizzo dei valori di riferimento, in particolare i risultati dell'attività della IOSCO. La proporzionalità deve essere rispettata, soprattutto per quanto concerne i valori di riferimento non critici e i valori di riferimento di merci.**
- (49) È opportuno che la Commissione adotti progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall'ESMA **concernenti requisiti di governance e controllo**, che stabiliscano, **tra gli altri elementi**, il contenuto minimo degli accordi di cooperazione con le autorità dei paesi terzi, mediante atti delegati conformemente all'articolo 290 del TFUE e agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1).

Martedì 19 maggio 2015

- (50) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, in relazione ad alcuni suoi aspetti dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Detti aspetti riguardano l'accertamento dell'equivalenza del quadro giuridico a cui sono soggetti i fornitori di valori di riferimento dei paesi terzi, nonché della natura critica del valore di riferimento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011⁽¹⁾, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.
- (51) Dovrebbe altresì essere delegato alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di attuazione elaborate dall'ESMA che stabiliscano procedure e formulari per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e l'ESMA stessa, mediante atti di esecuzione conformemente all'articolo 291 del TFUE e all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Poiché gli obiettivi del presente regolamento, in particolare la definizione di un regime coerente ed efficace che faccia fronte ai punti deboli dei valori di riferimento, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, dato che l'impatto complessivo dei problemi relativi ai valori di riferimento può essere pienamente percepito esclusivamente nel contesto dell'Unione, e possono dunque essere conseguiti meglio a livello unionale, l'Unione può adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In conformità al principio di proporzionalità, sancito nel suddetto articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO 1

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento introduce un quadro comune per assicurare l'accuratezza e l'integrità degli indici usati come valori di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari nell'Unione. Il regolamento contribuisce in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno, garantendo al contempo un elevato livello di protezione dei consumatori e degli investitori.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alla fornitura dei valori di riferimento, alla fornitura di dati per i valori di riferimento e all'uso dei valori di riferimento nell'Unione europea.
2. Il presente regolamento non si applica **alla fornitura di valori di riferimento da parte:**
 - a) **delle banche centrali, qualora esercitino poteri ovvero assolvano compiti e doveri attribuiti loro dai trattati o dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della BCE, o la cui indipendenza è inerente alle strutture costituzionali dello Stato membro o del paese terzo interessato;**
 - a bis) **delle autorità pubbliche, ove forniscano o controllino la fornitura di valori di riferimento a fini di politica pubblica, ivi comprese misure in materia di occupazione, attività economica e inflazione;**
 - a ter) **di controparti centrali;**
 - a quater) **di amministratori, qualora forniscano un singolo prezzo o prezzi riferiti a un unico valore;**

⁽¹⁾ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Martedì 19 maggio 2015

a quinquies) della stampa, di altri mezzi di informazione e di giornalisti, ove, nell'ambito delle loro attività giornalistiche, semplicemente pubblicano o si riferiscono a un valore di riferimento senza esercitare alcun controllo sulla sua fornitura;

a sexies) delle credit union ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

2 bis. *L'articolo 5, paragrafi 1, 2 bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies, gli articoli 5 bis e 5 ter, l'articolo 5 quinquies, lettere da b) a g), l'articolo 7, paragrafo 1, lettere a bis), b), b bis), b ter), b quater) e c), l'articolo 7, paragrafi 2 bis, 3 bis e 3 ter, l'articolo 7 bis, l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, l'articolo 9, paragrafi 1 e 2, l'articolo 11 e l'articolo 17, paragrafo 1, non si applicano agli amministratori per quanto riguarda i loro valori di riferimento non critici.*

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «indice», qualunque cifra:

a) pubblicata o messa a disposizione del pubblico;

b) periodicamente determinata, per intero o in parte, applicando una formula o un altro metodo di calcolo o mediante una valutazione *e*

c) la cui determinazione si basa sul valore di una o più attività sottostanti, o prezzi, ivi inclusi stime di prezzi, **tassi d'interesse effettivi o stimati** o altri valori **o studi**;

1 bis) «fornitore dell'indice», la persona fisica o giuridica che controlla la fornitura di un indice;

2) «valore di riferimento», un indice in riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario **■**;

2 bis) «famiglia di valori di riferimento», un gruppo di valori di riferimento forniti dallo stesso amministratore e determinati da dati di natura analoga, che forniscono valori specifici del medesimo mercato o di un mercato analogo o della stessa realtà economica;

3) «fornitura di un valore di riferimento»,

a) la gestione del regime per la determinazione del valore di riferimento; **■**

b) la raccolta, l'analisi o il trattamento di dati ai fini della determinazione del valore di riferimento; e

c) la determinazione di un valore di riferimento mediante l'applicazione di una formula o altro metodo di calcolo o mediante una valutazione dei dati forniti a tal fine;

4) «amministratore», **una** persona fisica o giuridica che controlla la fornitura di un valore di riferimento;

5) «uso di un valore di riferimento»:

a) l'emissione di uno strumento finanziario legato a un indice o a una combinazione di indici;

⁽¹⁾ *Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).*

Martedì 19 maggio 2015

- b) *la determinazione dell'importo da corrispondere a norma di uno strumento finanziario o di un contratto finanziario, facendo riferimento a un indice o a una combinazione di indici;*
- c) *il fatto di essere parte contraente di un contratto finanziario legato a un indice o a una combinazione di indici;*
- d) *la determinazione della performance di un fondo di investimento mediante un indice o una combinazione di indici allo scopo di monitorare il rendimento dell'indice o della combinazione di indici o di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance;*
- 6) «fornitura di dati», la fornitura a un amministratore, o altra persona affinché li trasmetta a un amministratore, dei dati **non accessibili al pubblico, che sono** necessari alla determinazione del valore di riferimento, che vengono forniti a tale scopo;
- 7) «fornitore di dati», la persona fisica o giuridica che fornisce dati **diversi dai dati regolamentati**;
- 8) «fornitore di dati sottoposto a vigilanza», un'entità sottoposta a vigilanza che fornisce dati a un amministratore ubicato nell'Unione;
- 9) «notificatore», **una** persona fisica alle dipendenze del fornitore di dati e preposta alla fornitura dei dati;
- 9 bis) **«valutatore», il dipendente di un amministratore di un valore di riferimento di merci o qualunque altra persona fisica o un terzo, i cui servizi sono messi a disposizione dell'amministratore o sotto il suo controllo e che è responsabile dell'applicazione di una metodologia o valutazione ai dati e ad altre informazioni per ottenere una valutazione definitiva del prezzo di una determinata merce;**
- 10) «dati», i dati relativi al valore di una o più attività sottostanti, o prezzi, ivi inclusi stime di prezzi, o altri valori, usati dall'amministratore per determinare il valore di riferimento;
- 11) «dati regolamentati»:
- i) i dati forniti **interamente** da:
- a) una sede di negoziazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), **della direttiva 2014/65/UE ma soltanto con riferimento ai dati riguardanti gli strumenti finanziari;**
- b) un dispositivo di pubblicazione autorizzato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 52), **della direttiva 2014/65/UE** o da un **fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione** di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 53), **della direttiva 2014/65/UE**, conformemente ai requisiti obbligatori di trasparenza post-negoziazione, **ma solo in relazione ai dati delle operazioni relative agli strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione;**
- c) un meccanismo di segnalazione autorizzato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 54), **della direttiva 2014/65/UE, ma solo in relazione ai dati delle operazioni relative agli strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione e che devono essere divulgati conformemente ai requisiti obbligatori di trasparenza post-negoziazione;**

Martedì 19 maggio 2015

- d) una borsa dell'energia elettrica di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2009/72/CE **del Parlamento europeo e del Consiglio** ⁽¹⁾;
- e) una borsa del gas naturale di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2009/73/CE **del Parlamento europeo e del Consiglio** ⁽²⁾;
- f) una piattaforma d'asta di cui all'articolo 26 o **30** del regolamento (UE) n. 1031/2010 **della Commissione** ⁽³⁾;
- g) **i dati forniti ai sensi all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1227/2011 e precisati ulteriormente nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione** ⁽⁴⁾; o
- h) **una sede di negoziazione, una piattaforma, una borsa, un dispositivo di pubblicazione o un meccanismo di segnalazione di un paese terzo, equivalenti a quelli specificati alle precedenti lettere da a) a g), oppure qualsiasi altra entità, come ad esempio un aggregatore di dati sulle operazioni o un addetto alla raccolta di dati sulle operazioni la cui fornitura di dati è già oggetto di adeguata sorveglianza e**
- ii) **il valore patrimoniale netto delle unità degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE** ⁽⁵⁾;
- 12) «dati sulle operazioni», prezzi osservabili, tassi, indici o valori rappresentativi di operazioni tra controparti non collegate in un mercato attivo soggetto a domanda e offerta competitive;
- 13) «strumento finanziario», qualsiasi strumento di cui alla sezione C dell'allegato I alla direttiva **2014/65/UE** per il quale è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione, **di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE**, o negoziato in una sede di negoziazione **di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE**;
- 14) «entità **sottoposte** a vigilanza», **1** :
- a) gli enti creditizi di cui all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2013/36/UE;
- b) le imprese di investimento di cui all'articolo **4**, paragrafo 1, punto 1), **della direttiva 2014/65/UE**;
- c) le imprese di assicurazione di cui all'articolo 13, punto 1), della direttiva 2009/138/CE **del Parlamento europeo e del Consiglio** ⁽⁶⁾;
- d) le imprese di riassicurazione di cui all'articolo 13, punto 4), della direttiva 2009/138/CE;
- e) gli OICVM di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE ⁽⁷⁾;

⁽¹⁾ Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

⁽²⁾ Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 9 del 14.8.2009, pag. 112).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 363 del 18.12.2014, pag. 121).

⁽⁵⁾ Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

⁽⁶⁾ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

⁽⁷⁾ GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

Martedì 19 maggio 2015

- f) i gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- g) le controparti centrali o **CCP** di cui all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
- h) i repertori di dati di cui all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) n. 648/2012;
- i) gli amministratori;
- 15) «contratto finanziario»:
- a) qualunque contratto di credito di cui all'articolo 3, lettera c), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾;
- b) qualunque contratto di credito di cui all'articolo 4, punto 3), **della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio** ⁽⁴⁾;
- 16) «fondi di investimento», i FIA di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, o gli OICVM che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE;
- 17) «organo di gestione», l'organo direttivo, ivi comprese le funzioni di sorveglianza e manageriali, che ha il potere di prendere le decisioni finali e di definire la strategia, gli obiettivi e la direzione generale dell'entità;
- 18) «consumatore», qualsiasi persona fisica che, nei contratti finanziari disciplinati dal presente regolamento, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale;
- 19) «tasso di riferimento interbancario», un valore di riferimento in cui l'attività sottostante ai fini del punto 1), lettera c) del presente articolo è costituita dal tasso al quale le banche possono accendere o concedere prestiti presso o ad altre banche;
- 19 bis) «valore di riferimento per i tassi di cambio», un parametro di riferimento il cui valore è determinato in relazione al valore, espresso in una valuta, di una valuta o di un paniere di valute;**
- 20) «valore di riferimento di merci», un valore di riferimento in cui l'attività sottostante ai fini del punto 1), lettera c), del presente articolo è costituita da una merce ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (CE) n. 1287/2006 ⁽⁵⁾, **escluse** le quote di emissioni di cui all'allegato I, sezione C, punto 11), della **direttiva 2014/65/UE**;
- 20 bis) «rischio di base», il rischio relativo all'accuratezza della descrizione, da parte di un valore di riferimento, del mercato o della realtà economica sottostante che detto valore di riferimento intende misurare;**
- 21) «valore di riferimento critico»:
- a) un parametro di riferimento non basato su dati regolamentati, il cui valore di riferimento è superiore a 500 miliardi di euro, come indicato all'articolo 13, paragrafo 1 o**

⁽¹⁾ Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 del 1.7.2011, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

⁽⁴⁾ Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1).

Martedì 19 maggio 2015

- b) un valore di riferimento la cui cessazione avrebbe gravi ripercussioni negative sulla stabilità finanziaria, sul corretto funzionamento dei mercati e sull'economia reale in uno o più Stati membri;

Un valore di riferimento critico si definisce di portata «nazionale» se le ripercussioni negative imputabili alla sua cessazione o fornitura sulla base di un insieme di fornitori di dati o di dati non rappresentativi si limitano a uno Stato membro. In tal caso si applica la procedura di cui all'articolo 13, paragrafi da 2 bis a 2 quinquies.

Un valore di riferimento critico si definisce di portata «europea» se le ripercussioni negative imputabili alla sua cessazione o fornitura sulla base di un insieme di fornitori di dati o di dati non rappresentativi non si limitano a un solo Stato membro. In tal caso si applica la procedura di cui all'articolo 13, paragrafi 2 sexies, 2 septies e 2 octies.

- 21 bis) «valore di riferimento non critico», un valore di riferimento che non soddisfa i criteri necessari per essere considerato un valore di riferimento critico, come stabilito dall'articolo 13;

- 22) «ubicato», riferito a una persona giuridica, lo Stato membro o il paese terzo in cui è situata la sede legale o altro indirizzo ufficiale della persona; in relazione a una persona fisica, lo Stato membro o il paese terzo in cui la persona è residente ai fini fiscali;

- 22 bis) «autorità pubblica»,

- a) qualsiasi governo o amministrazione pubblica;
- b) qualsiasi entità o persona che svolge funzioni amministrative pubbliche ai sensi del diritto nazionale, o detiene responsabilità o funzioni pubbliche o fornisce servizi pubblici, tra cui misure in materia di inflazione, occupazione e attività economica, sotto il controllo di un governo o autorità pubblica.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 al fine di specificare ulteriori elementi tecnici delle definizioni contenute nel paragrafo 1, in particolare chiarire cosa si intende per mettere a disposizione del pubblico ai fini della definizione di indice. **In tali atti delegati la Commissione garantisce che per «pubblicato» o «messo a disposizione del pubblico» si intenda «messo a disposizione del più ampio pubblico di utenti effettivi o potenziali»;**

Ove del caso, la Commissione tiene conto **dei progressi tecnologici e dell'evoluzione del mercato nonché** della convergenza delle pratiche di vigilanza sui valori di riferimento a livello internazionale.

2 bis. La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di stilare un elenco di autorità pubbliche nell'Unione di cui al paragrafo 1, punto 22 bis), del presente articolo, e di riesaminare detto elenco. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 38, paragrafo 2.

Articolo 4

Esclusione **dei fornitori degli indici** che non sono a conoscenza dell'uso dei valori di riferimento da essi forniti

Il presente regolamento non si applica **ai fornitori degli indici** quando, in relazione **agli indici** forniti, essi non sono e non potrebbero ragionevolmente essere a conoscenza del loro uso ai fini di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 2).

TITOLO II

INTEGRITÀ E AFFIDABILITÀ DEI VALORI DI RIFERIMENTO

Capo 1

Governance e controllo degli amministratori

Articolo 5

Requisiti **in materia** di governance **e conflitti di interesse**

1. L'amministratore dispone di solidi meccanismi di governance che comprendono una chiara struttura organizzativa con ruoli e responsabilità ben definiti, trasparenti e omogenei per tutte le persone coinvolte nella fornitura di un valore di riferimento.

Martedì 19 maggio 2015

L'amministratore adotta tutte le misure necessarie a individuare e prevenire o gestire i conflitti di interesse tra se stesso, inclusi i suoi dirigenti, dipendenti o altre persone fisiche o terzi i cui servizi sono messi a sua disposizione o sono sotto il suo controllo, e i fornitori di dati o gli utenti e a garantire che, laddove si richiedano discrezionalità e valutazione nel processo di determinazione del valore di riferimento, queste vengano esercitate in maniera indipendente ed equa.

2 bis. L'attività di fornitura dei valori di riferimento è separata, dal punto di vista operativo, dalle altre parti dell'attività dell'amministratore che possono creare conflitti di interessi potenziali o effettivi. Ove possano insorgere conflitti di interesse interni all'amministratore a causa del suo assetto proprietario, delle sue partecipazioni di controllo o di altre attività svolte da un'entità che possieda o controlli l'amministratore oppure un'entità di proprietà o soggetta al controllo dell'amministratore o di una sua consociata, l'amministratore istituisce una funzione di sorveglianza indipendente che include una rappresentanza equilibrata di una serie di soggetti interessati, se noti, di sottoscrittori e di fornitori di dati. Se impossibilitato a gestire tali conflitti in modo adeguato, l'amministratore cessa qualunque attività o rapporto all'origine dei conflitti o cessa di produrre il valore di riferimento.

3 bis. L'amministratore pubblica o comunica tutti i conflitti di interesse, effettivi o potenziali, agli utenti del valore di riferimento, nonché all'autorità competente pertinente e, se del caso, ai fornitori di dati, tra cui anche i conflitti di interesse derivanti dalla proprietà o dal controllo dell'amministratore.

3 ter. L'amministratore istituisce e applica adeguate politiche e procedure, nonché efficaci disposizioni organizzative, per l'individuazione, la divulgazione, la gestione, l'attenuazione e la prevenzione dei conflitti di interesse, volte a tutelare l'integrità e l'indipendenza dell'attività di determinazione dei valori di riferimento. Le politiche e le procedure sono periodicamente riesaminate e aggiornate. Esse prendono in esame e affrontano i conflitti di interesse, il grado di discrezionalità esercitato nel processo di determinazione del valore di riferimento e i rischi a esso associati, e:

- a) assicurano la riservatezza delle informazioni fornite all'amministratore o da questi prodotte, subordinatamente agli obblighi di divulgazione e trasparenza del presente regolamento e
- b) attenuano in particolare i conflitti causati dalla proprietà o dal controllo dell'amministratore, dovuti ad altri interessi nel suo gruppo o derivanti dall'influenza o dal controllo esercitato da altre persone sull'amministratore in relazione alla determinazione del valore di riferimento.

3 quater. L'amministratore assicura che i dipendenti e altre persone fisiche i cui servizi sono messi a sua disposizione o sotto il suo controllo e che sono direttamente coinvolti nella fornitura di un valore di riferimento:

- a) dispongano delle competenze, conoscenze ed esperienza necessarie per i compiti loro assegnati e siano soggetti a un'efficace gestione e vigilanza;
- b) non siano soggetti a indebita influenza o conflitti di interesse e che la retribuzione e la valutazione del rendimento di tali persone non creino conflitti di interesse o comunque non incidano sull'integrità del processo di determinazione dei valori di riferimento;
- c) non abbiano interessi o relazioni commerciali suscettibili di compromettere le funzioni dell'amministratore;
- d) siano soggetti al divieto di contribuire alla determinazione di valori di riferimento mediante offerte di acquisto o di vendita e transazioni, per proprio conto o per conto di operatori di mercato, e
- e) siano soggetti a efficaci procedure per il controllo dello scambio di informazioni con altri dipendenti e non siano coinvolti in attività che possono creare un rischio di conflitti di interesse.

3 quinquies. L'amministratore definisce specifiche procedure di controllo interno per assicurare l'integrità e l'affidabilità del dipendente o della persona che determina il valore di riferimento, che potrebbe comprendere una procedura di approvazione interna da parte della dirigenza prima della diffusione del valore di riferimento oppure un'adeguata sostituzione nel caso, ad esempio, di un valore di riferimento che viene aggiornato nell'arco della giornata o in tempo reale.

Martedì 19 maggio 2015

3 sexes. Qualsiasi modifica non rilevante di un valore di riferimento rispetto alle disposizioni di cui al presente articolo non è considerata una violazione di un contratto finanziario o strumento finanziario che si riferisce a detto valore di riferimento. Per i valori di riferimento critici, l'autorità competente pertinente ha il potere di stabilire se una modifica è rilevante.

Articolo 5 bis

Requisiti della funzione di sorveglianza

1. *L'amministratore istituisce e mantiene una funzione di sorveglianza permanente ed efficace per tutti gli aspetti della fornitura dei suoi valori di riferimento.*
2. *L'amministratore sviluppa e mantiene solide procedure per la funzione di sorveglianza che vengono messe a disposizione delle autorità competenti pertinenti.*

Tra le principali caratteristiche delle procedure rientrano:

- a) *il mandato della funzione di sorveglianza;*
- b) *i criteri per la selezione dei membri della funzione di sorveglianza;*
- c) *le informazioni sintetiche sulla partecipazione a qualsiasi consiglio o comitato incaricato della funzione di sorveglianza, unitamente a eventuali dichiarazioni di conflitti di interesse e procedure per l'elezione, la nomina o la rimozione e sostituzione di membri del comitato;*
3. *La funzione di sorveglianza opera indipendentemente e comporta le responsabilità elencate in appresso, che sono adeguate in funzione della complessità, dell'uso e della vulnerabilità del valore di riferimento:*
 - a) *il riesame, almeno annuale, della definizione e metodologia del valore di riferimento;*
 - b) *la sorveglianza delle modifiche della metodologia del valore di riferimento e l'autorizzazione all'amministratore a consultarsi su dette modifiche;*
 - c) *la sorveglianza del quadro di controllo dell'amministratore, la gestione e il funzionamento del valore di riferimento e, ove un valore di riferimento utilizzi fornitori di dati, il codice di condotta di cui all'articolo 9, paragrafo 1;*
 - d) *il riesame e l'approvazione delle procedure per la cessazione del valore di riferimento, ivi inclusa la consultazione sulla cessazione;*
 - e) *la sorveglianza su eventuali terzi coinvolti nella fornitura del valore di riferimento, ivi inclusi gli agenti di calcolo o di diffusione;*
 - f) *la valutazione degli audit o riesami interni ed esterni e il monitoraggio dell'attuazione delle azioni correttive evidenziate nei risultati di tali audit;*
 - g) *ove il valore di riferimento utilizzi fornitori di dati, il monitoraggio dei dati, dei fornitori di dati e delle azioni dell'amministratore nel confutare o convalidare i dati;*
 - h) *ove il valore di riferimento utilizzi fornitori di dati, l'adozione di misure efficaci in relazione alle violazioni del codice di condotta; e*
 - i) *ove il valore di riferimento utilizzi fornitori di dati, la segnalazione alle autorità competenti pertinenti di qualunque negligenza dei fornitori di dati o degli amministratori di cui la funzione di sorveglianza venga a conoscenza, nonché di dati potenzialmente anomali o sospetti.*

Martedì 19 maggio 2015

4. La funzione di sorveglianza è espletata da un comitato distinto o da un altro idoneo meccanismo di governance.

L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare le caratteristiche della funzione di sorveglianza in termini di composizione e collocazione in seno alla struttura organizzativa dell'amministratore, in modo tale da garantire l'integrità della funzione e l'assenza di conflitti d'interesse.

L'ESMA opera una distinzione tra le diverse tipologie di valori di riferimento e i diversi settori di cui al presente regolamento e tiene conto delle differenze nell'assetto proprietario e di controllo degli amministratori, della natura, portata e complessità dell'attività di fornitura del valore di riferimento, nonché del rischio e dell'incidenza di tale valore, anche alla luce della convergenza delle pratiche di vigilanza sui requisiti di governance a livello internazionale.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il [XXX].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5. La funzione di sorveglianza può esercitare il controllo su più di uno dei valori di riferimento forniti da un amministratore, purché rispetti comunque gli altri requisiti di cui ai titoli I e IV.

6. Qualsiasi modifica non rilevante di un valore di riferimento rispetto alle disposizioni di cui al presente articolo non va considerata una violazione di un contratto finanziario o strumento finanziario che si riferisce a detto valore di riferimento. Per i valori di riferimento critici, l'autorità competente pertinente ha la facoltà di considerare una modifica rilevante.

Articolo 5 ter

Requisiti del quadro di controllo

1. L'amministratore si dota di un quadro di controllo per garantire che il valore di riferimento venga fornito e pubblicato o messo a disposizione secondo il presente regolamento.

2. Il quadro di controllo è proporzionato al livello dei conflitti di interesse rilevati, all'entità della discrezionalità nella fornitura del valore di riferimento e alla natura dei dati per tale valore, e comprende:

a) la gestione del rischio operativo;

b) le procedure di emergenza e di recupero in essere nel caso di un'interruzione della fornitura del valore di riferimento.

3. Se i dati non sono dati sulle operazioni, l'amministratore:

a) definisce le misure volte ad assicurare, per quanto possibile, che i fornitori di dati si attengano al codice di condotta di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e alle vigenti norme sui dati;

b) definisce le misure per il monitoraggio dei dati, tra cui il monitoraggio prima della pubblicazione del valore di riferimento e la convalida dei dati successivamente alla pubblicazione, al fine di rilevare errori e anomalie.

4. Il quadro di controllo è opportunamente documentato, riesaminato e aggiornato e messo a disposizione della pertinente autorità competente e, su richiesta, degli utenti.

5. Qualsiasi modifica non rilevante di un valore di riferimento rispetto alle disposizioni di cui al presente articolo non è considerata una violazione di un contratto finanziario o di uno strumento finanziario che si riferisce a detto valore di riferimento. Per i valori di riferimento critici, l'autorità competente pertinente ha la facoltà di considerare una modifica rilevante.

Martedì 19 maggio 2015

Articolo 5 quater

Requisiti del quadro di responsabilità

1. *L'amministratore si dota di un quadro di responsabilità riguardante la conservazione delle registrazioni, l'audit, il riesame e la procedura per i reclami, a dimostrazione dell'adempimento dei requisiti del presente regolamento.*
2. *L'amministratore nomina una funzione interna o esterna indipendente, dotata delle capacità necessarie a riesaminare e riferire sull'applicazione da parte dell'amministratore della metodologia del valore di riferimento e sul rispetto del presente regolamento.*
3. *Per i valori di riferimento non critici, l'amministratore pubblica e mantiene una dichiarazione di conformità in cui riferisce sul rispetto del presente regolamento. La dichiarazione di conformità riguarda almeno i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1, 2 bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies, agli articoli 5 bis e 5 ter, all'articolo 5 quinquies, lettere da b) a g), all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a bis), b), b bis), b ter), b quater e c), all'articolo 7, paragrafi 2 bis, 3 bis e 3 ter, all'articolo 7 bis, all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, all'articolo 11 e all'articolo 17, paragrafo 1.*

Ove l'amministratore non adempia ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1, 2 bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies, agli articoli 5 bis e 5 ter, all'articolo 5 quinquies, lettere da b) a g), all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a bis), b), b bis), b ter), b quater e c), all'articolo 7, paragrafi 2 bis, 3 bis e 3 ter, all'articolo 7 bis, all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, all'articolo 11 e all'articolo 17, paragrafo 1, la dichiarazione di conformità indica chiaramente le ragioni per cui è opportuno che l'amministratore non rispetti dette disposizioni.

4. *L'amministratore di un valore di riferimento non critico nomina un revisore esterno indipendente che riesamina e riferisce sull'accuratezza della dichiarazione di conformità dell'amministratore. L'audit ha luogo almeno ogni due anni e ogniqualvolta si verificano variazioni rilevanti del valore di riferimento.*
5. *L'amministratore trasmette gli audit di cui al paragrafo 4 all'autorità competente pertinente e fornisce o pubblica, su richiesta, i dettagli degli audit di cui al punto 4 per qualsiasi utente. Su richiesta dell'autorità competente pertinente o di qualunque utente del valore di riferimento, l'amministratore fornisce o pubblica i dettagli dei riesami di cui al paragrafo 4.*
6. *L'autorità competente pertinente può esigere ulteriori informazioni dall'amministratore in relazione ai suoi valori di riferimento non critici conformemente all'articolo 30 e/o formulare una raccomandazione destinata all'amministratore in merito alla conformità di quest'ultimo con le disposizioni oggetto della dichiarazione di conformità, finché detta autorità competente non possa dirsi pienamente soddisfatta. L'autorità competente può pubblicare la raccomandazione sul proprio sito internet.*

Articolo 5 quinquies

Requisiti per la conservazione della documentazione

1. *Gli amministratori conservano la documentazione relativa:*
 - a) *a tutti i dati;*
 - b) *a qualunque esercizio di valutazioni o discrezionalità da parte dell'amministratore e, se del caso, dei valutatori nella determinazione del valore di riferimento;*
 - c) *a eventuali dati ignorati, in particolare se conformi ai requisiti della metodologia del valore di riferimento, e la relativa motivazione;*
 - d) *ad altre variazioni nelle procedure e metodologie standard o deviazioni dalle stesse, comprese quelle avvenute in periodi di tensioni o perturbazioni del mercato;*

Martedì 19 maggio 2015

- e) *alle identità dei notificatori e delle persone fisiche alle dipendenze dell'amministratore ai fini della determinazione dei valori di riferimento;*
 - f) *a tutti i documenti su eventuali reclami e*
 - g) *a pertinenti comunicazioni tra le persone alle dipendenze dell'amministratore e i fornitori di dati o i notificatori in relazione al valore di riferimento.*
2. *Quando il valore di riferimento si basa su forniture di dati, i fornitori degli stessi conservano i documenti relativi a eventuali comunicazioni pertinenti, anche con altri fornitori di dati.*
3. *L'amministratore conserva la documentazione di cui al paragrafo 1 per almeno cinque anni, in forma tale da consentire di replicare e comprendere appieno i calcoli del valore di riferimento e permettere una revisione o valutazione dei dati, dei calcoli, delle valutazioni e della discrezionalità. La documentazione delle conversazioni telefoniche o delle comunicazioni elettroniche viene fornita su richiesta alle persone coinvolte nelle conversazioni o comunicazioni e viene conservata per un periodo di tre anni.*

Articolo 5 sexies

Gestione dei reclami

Gli amministratori adottano e pubblicano procedure scritte per il ricevimento, l'indagine e la conservazione dei reclami presentati in merito al processo di calcolo degli amministratori. Detto meccanismo di reclamo assicura che:

- a) *gli amministratori dispongano di un meccanismo descritto dettagliatamente in una strategia scritta di gestione dei reclami, mediante cui i suoi sottoscrittori possono presentare reclami per contestare la rappresentatività del calcolo di uno specifico valore di riferimento rispetto al valore di mercato, le modifiche proposte al calcolo dei valori di riferimento, le applicazioni della metodologia in relazione al calcolo di specifici valori di riferimento e altre decisioni editoriali relative ai processi di calcolo dei valori di riferimento;*
- b) *esista un processo e tempistiche per la gestione dei reclami;*
- c) *i reclami formali presentati nei confronti di un amministratore e del suo personale vengano sottoposti a indagine da parte dell'amministratore in modo tempestivo ed equo;*
- d) *l'indagine venga condotta in maniera indipendente dal personale eventualmente coinvolto nell'oggetto del reclamo;*
- e) *l'obiettivo degli amministratori sia quello di concludere l'indagine con la massima sollecitudine;*

Articolo 5 septies

Norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di governance e controllo

L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente e calibrare i requisiti di governance e controllo di cui all'articolo 5, paragrafi 2 bis, da 3 bis a 3 quinquies, all'articolo 5 bis, paragrafi 2 e 3, all'articolo 5 ter, paragrafi 2 e 3, all'articolo 5 quater, paragrafo 2 e paragrafi da 1 a 3. L'ESMA tiene conto:

- a) *dell'evoluzione dei valori di riferimento e dei mercati finanziari, in considerazione della convergenza delle pratiche di vigilanza a livello internazionale in relazione ai requisiti di governance dei valori di riferimento;*
- b) *delle specifiche caratteristiche delle diverse tipologie di valori di riferimento e degli amministratori, ivi comprese caratteristiche settoriali e le tipologie dei dati utilizzati;*

Martedì 19 maggio 2015

- c) della distinzione tra valori di riferimento critici e non critici;
- d) del fatto se i requisiti sono già coperti in tutto o in parte da altri pertinenti requisiti normativi, in particolare per i valori di riferimento basati su dati regolamentati, soprattutto, ma non soltanto, i requisiti previsti dalla direttiva 2014/65/UE o dal regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, per garantire che non si verifichi una duplicazione dei requisiti o di altri oneri superflui per gli amministratori.

L'ESMA presenta alla Commissione i suddetti progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il [...].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 6

Esternalizzazione

1. Gli amministratori non esternalizzano le funzioni della fornitura di un valore di riferimento in modo tale da pregiudicare sostanzialmente il controllo esercitato dall'amministratore sulla fornitura del valore di riferimento o la capacità dell'autorità competente pertinente di vigilare sul valore di riferimento.

3. Qualora un amministratore esternalizzi le funzioni o i servizi e le attività relativi alla fornitura di un valore di riferimento a un prestatore di servizi, resta pienamente responsabile dell'adempimento di tutti i suoi obblighi di cui al presente regolamento.

3 bis. In caso di esternalizzazione, l'amministratore assicura il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) il fornitore di servizi dispone della competenza, della capacità e di qualsiasi autorizzazione richiesta dalla legge per esercitare le funzioni, i servizi o le attività esternalizzati in modo affidabile e professionale;
- b) l'amministratore mette a disposizione delle autorità competenti pertinenti l'identità e i compiti del fornitore di servizi che partecipa al processo di determinazione del valore di riferimento;
- c) l'amministratore adotta misure idonee se risulta che il fornitore di servizi potrebbe non eseguire le funzioni esternalizzate in maniera efficace e in conformità della normativa e dei requisiti vigenti;
- d) l'amministratore conserva la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi all'esternalizzazione;
- e) il fornitore di servizi informa l'amministratore di qualsiasi sviluppo che potrebbe incidere in modo rilevante sulla sua capacità di eseguire le funzioni esternalizzate in maniera efficace e in conformità della normativa e dei requisiti vigenti;
- f) il fornitore di servizi collabora con l'autorità competente pertinente per quanto riguarda le attività esternalizzate, e l'amministratore e l'autorità competente pertinente hanno effettivo accesso ai dati relativi alle attività esternalizzate e ai locali in cui opera il fornitore di servizi, e l'autorità competente pertinente è in grado di esercitare i predetti diritti di accesso;
- g) l'amministratore può porre termine, se necessario, agli accordi.
- h) l'amministratore adotta misure ragionevoli, tra cui piani di emergenza, per evitare un indebito rischio operativo in relazione alla partecipazione del fornitore di servizi al processo di determinazione del valore di riferimento.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

Martedì 19 maggio 2015

Capo 2

Dati, metodologia e segnalazione delle violazioni

Articolo 7

Dati

1. La fornitura di un valore di riferimento è disciplinata dai seguenti requisiti relativi ai dati :
 - a) i suddetti dati devono essere **dati sulle operazioni oppure, ove più opportuno, dati non basati sulle operazioni, ivi comprese quotazioni preventive e stime verificabili, a condizione che rappresentino** accuratamente e in maniera affidabile il mercato o la realtà economica che il valore di riferimento intende misurare .
 - a bis) I dati di cui alla lettera a) devono essere verificabili.*
 - b) l'amministratore deve ottenere i dati da un panel o campione rappresentativo ed affidabile di fornitori di dati in modo tale da assicurare che il valore di riferimento ottenuto sia affidabile e rappresentativo del mercato o della realtà economica che il valore di riferimento intende misurare .
 - b bis) l'amministratore utilizza solo i dati dei fornitori di dati che rispettano il codice di condotta di cui all'articolo 9.*
 - b ter) l'amministratore tiene un elenco di soggetti che possono fornire dati all'amministratore, ivi comprese le procedure per valutare l'identità di un fornitore di dati e di eventuali notificatori.*
 - b quater) l'amministratore provvede affinché i fornitori di dati forniscano tutti i dati pertinenti, e*
 - c) Qualora i dati forniti per un valore di riferimento non siano dati sulle operazioni e uno dei fornitori di dati sia parte contraente di oltre il 50 % del valore delle operazioni sul mercato che il valore di riferimento intende misurare, l'amministratore verifica, **se possibile**, che i dati siano rappresentativi di un mercato soggetto a domanda e offerta competitive. Nel caso in cui l'amministratore verifichi che i dati non rappresentano un mercato soggetto a domanda e offerta competitive, cambia i dati, il fornitore di dati o la metodologia per garantire dati rappresentativi di un mercato soggetto a domanda e offerta competitive, oppure cessa la fornitura del valore di riferimento .
- 2 bis. **Gli amministratori assicurano che i controlli relativi ai dati includano:**
 - a) **criteri che definiscono chi può fornire i dati all'amministratore e un processo per la selezione dei fornitori di dati;**
 - b) **un processo per la valutazione dei dati del fornitore e per evitare la fornitura di altri dati da parte del fornitore, o per applicare altre sanzioni per non conformità al fornitore di dati, se del caso; e**
 - c) **un processo per la convalida dei dati, anche rispetto ad altri indicatori o dati, per assicurarne l'integrità e l'accuratezza. Qualora un valore di riferimento soddisfi i criteri di cui all'articolo 14 bis, il presente requisito si applica soltanto se il suo rispetto è ragionevolmente possibile.**
- 3 bis. **Qualora i dati di un valore di riferimento siano forniti da una funzione di front office, vale a dire da reparti, divisioni, gruppi o personale dei fornitori di dati o loro consociate che svolgano attività di determinazione di prezzi, negoziazione, vendita, marketing, attività pubblicitarie, di promozione e collocamento, strutturazione o intermediazione, gli amministratori:**

Martedì 19 maggio 2015

- a) *si procurano presso altre fonti dati in grado di corroborare i dati ricevuti;*
- b) *garantiscono che i fornitori di dati dispongano di adeguate procedure interne di sorveglianza e di verifica che consentano:*
 - i) *la convalida dei dati forniti, ivi incluse procedure per molteplici riesami da parte degli alti dirigenti per il controllo dei dati forniti e procedure di approvazione interna da parte della dirigenza per l'invio dei dati;*
 - ii) *la separazione fisica dei dipendenti della funzione di front office e delle linee gerarchiche;*
 - iii) *la massima attenzione per le misure di gestione dei conflitti per individuare, rendere noti, gestire, attenuare ed evitare incentivi, effettivi o potenziali, a manipolare o comunque a influenzare i dati, anche attraverso politiche retributive, e i conflitti di interesse tra le attività di fornitura dei dati e qualunque altra attività del fornitore di dati, delle sue consociate o dei rispettivi clienti.*

Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma si applicano ai valori di riferimento che soddisfano i criteri stabiliti all'articolo 14 bis soltanto se il rispetto di tali disposizioni è ragionevolmente possibile.

3 ter. Qualsiasi modifica non rilevante di un valore di riferimento rispetto alle disposizioni di cui al presente articolo non è considerata una violazione di un contratto finanziario o strumento finanziario legato a tale valore di riferimento. Per i valori di riferimento critici, l'autorità competente pertinente ha la facoltà di considerare una modifica rilevante.

3 quater. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le procedure interne di sorveglianza e di verifica di un fornitore di dati di cui l'amministratore si dota, in conformità dei paragrafi 2 bis e 3 bis, al fine di garantire l'integrità e l'accuratezza dei dati.

L'ESMA tiene conto del principio di proporzionalità riguardo ai valori di riferimento non critici e ai valori di riferimento di merci, della specificità dei diversi tipi di valori di riferimento, in particolare quelli basati sui dati forniti dalle entità che rispettano i criteri di cui all'articolo 14 bis, della natura dei dati, del fatto se i requisiti sono già coperti in tutto o in parte da altri pertinenti requisiti normativi, in particolare, ma non soltanto, i requisiti previsti dalla direttiva 2014/65/UE o dal regolamento (UE) n. 600/2014, per garantire che non si verifichi una duplicazione dei requisiti o altri oneri superflui per gli amministratori, nonché della convergenza internazionale delle pratiche di vigilanza sui valori di riferimento.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il [XXX].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità con la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 7 bis

Metodologia

1. *L'amministratore applica una metodologia per la determinazione del valore di riferimento che:*
 - a) *sia solida e affidabile;*
 - b) *contenga norme chiare che individuano come e quando è possibile esercitare discrezionalità nella determinazione del valore di riferimento;*

Martedì 19 maggio 2015

- c) *sia rigorosa, continuativa e convalidabile, ivi inclusi i test a posteriori;*
 - d) *sia resiliente e assicurati che il valore di riferimento possa essere calcolato nella serie di circostanze più ampia possibile;*
 - e) *sia tracciabile e verificabile.*
2. *Nello sviluppo della metodologia, l'amministratore del valore di riferimento:*
- a) *tiene conto di fattori, tra cui l'entità e la normale liquidità del mercato, la trasparenza della negoziazione e le posizioni degli operatori di mercato, la concentrazione e le dinamiche del mercato, nonché l'adeguatezza dei campioni a rappresentare il mercato o la realtà economica che il valore di riferimento intende misurare;*
 - b) *determina cosa si intende per mercato attivo ai fini del valore di riferimento; e*
 - c) *stabilisce la priorità assegnata alle diverse tipologie di dati.*
3. *L'amministratore adotta e pubblica disposizioni chiare che individuano le circostanze in cui la quantità o la qualità dei dati scendono al di sotto degli standard richiesti per la metodologia di determinazione del valore di riferimento in modo accurato e affidabile e che descrivono se e in che modo il valore di riferimento viene calcolato in tali circostanze.*
4. *Qualsiasi modifica non rilevante di un valore di riferimento rispetto alle disposizioni di cui al presente articolo non è considerata una violazione di un contratto finanziario o strumento finanziario legato a tale valore di riferimento. Per i valori di riferimento critici, l'autorità competente pertinente ha la facoltà di considerare una modifica rilevante.*

Articolo 7 ter

Trasparenza della metodologia

1. *L'amministratore sviluppa, applica e amministra i dati e la metodologia del valore di riferimento in maniera trasparente.*

Inoltre pubblica con mezzi che garantiscano un accesso equo e semplice:

- i) *la metodologia usata per ciascun valore di riferimento o famiglia di valori di riferimento; e*
 - ii) *la procedura per la consultazione su qualunque modifica metodologica rilevante proposta nonché la motivazione di tale modifica, ivi inclusa una definizione di cosa si intende per modifica rilevante e quando comunicare le modifiche agli utenti.*
2. *Quando un valore di riferimento soddisfa i criteri di cui all'articolo 14 bis, l'amministratore di tale valore descrive e pubblica per ciascun calcolo, per quanto ragionevole e senza pregiudicare la debita pubblicazione del valore di riferimento:*
- a) *una spiegazione concisa, sufficiente a favorire la comprensione, da parte di un sottoscrittore o dell'autorità competente del valore di riferimento, della modalità di sviluppo del calcolo, ivi inclusi, quanto meno, l'entità e la liquidità del mercato fisico valutato (in termini di numero e volume delle operazioni inviate), l'intervallo e la media di volume e prezzo, nonché le percentuali indicative di ciascun tipo di dati considerati nel calcolo; sono inclusi i termini riferiti alla metodologia di determinazione del prezzo, quali «basati sulle operazioni», «basati sullo spread» o «interpolati o estrapolati»; e*

Martedì 19 maggio 2015

- b) *una spiegazione concisa della misura in cui e dei fondamenti in base ai quali nel calcolo è stata applicata una valutazione, ivi inclusa una qualsiasi decisione di escludere dati che altrimenti sarebbero stati conformi ai requisiti della pertinente metodologia di calcolo, i prezzi sono stati stimati in base a spread, interpolazioni o estrapolazioni o alle offerte di acquisto o di vendita sono state assegnate ponderazioni superiori a quelle delle operazioni concluse.*
3. *Ove tale pubblicazione non sia compatibile con la normativa applicabile in materia di proprietà intellettuale, la metodologia è messa a disposizione dell'autorità competente pertinente.*
4. *Qualora sia introdotta una modifica rivelante alla metodologia di un valore di riferimento critico, l'amministratore ne informa l'autorità competente pertinente, che dispone di 30 giorni per approvare la modifica.*

Articolo 7 quater

Norme tecniche di regolamentazione in materia di dati e metodologia

L'ESMA elabora norme tecniche di regolamentazione per specificare i controlli in relazione ai dati, le circostanze in cui i dati sulle operazioni possono essere insufficienti e le modalità per dimostrarlo alle autorità competenti pertinenti, nonché i requisiti per lo sviluppo delle metodologie, distinguendo tra le diverse tipologie di valori di riferimento e i diversi settori di cui al presente regolamento. L'ESMA tiene conto:

- a) *dell'evoluzione dei valori di riferimento e dei mercati finanziari, in considerazione della convergenza a livello internazionale delle pratiche di vigilanza sui valori di riferimento;*
- b) *delle specifiche caratteristiche dei diversi valori di riferimento e delle diverse tipologie di valori di riferimento;*
- c) *del principio di proporzionalità rispetto ai valori di riferimento non critici;*
- d) *della vulnerabilità dei valori di riferimento alla manipolazione in considerazione delle metodologie e dei dati utilizzati;*
- e) *della necessità di mettere a disposizione degli utenti informazioni sufficienti per consentire loro di comprendere le modalità di fornitura di un valore di riferimento al fine di valutarne l'importanza e l'adeguatezza in quanto tale;*
- f) *del fatto se i requisiti sono già coperti in tutto o in parte da altri pertinenti requisiti normativi, in particolare per i valori di riferimento basati su dati regolamentati, soprattutto, ma non soltanto, i requisiti previsti dalla direttiva 2014/65/UE o dal regolamento (UE) n. 600/2014, per garantire che non si verifichi una duplicazione dei requisiti o di altri oneri superflui per gli amministratori.*

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il [...].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 8

Segnalazione delle violazioni

1. *L'amministratore si dota di procedure per consentire a dirigenti, dipendenti e altre persone fisiche i cui servizi sono messi a sua disposizione o sono sotto il suo controllo di segnalare internamente le violazioni del presente regolamento o della pertinente legge applicabile.*
2. *L'amministratore si dota di procedure per segnalare alle autorità competenti le violazioni del presente regolamento e della pertinente legge applicabile.*

Martedì 19 maggio 2015

Capo 3

Codice di condotta e requisiti dei fornitori di dati

Articolo 9

Codice di condotta

1. **Laddove un valore di riferimento si basi su dati ottenuti da fornitori di dati, l'amministratore elabora, possibilmente in collaborazione con i fornitori, un codice di condotta che specifica chiaramente le responsabilità dei fornitori di dati in relazione alla fornitura dei dati e garantisce che i notificatori confermino il rispetto del codice di condotta e, in caso di eventuali modifiche apportatevi, lo riconfermino.**

2. Il codice di condotta **comprende almeno le informazioni seguenti:**

a) **una chiara descrizione dei dati da fornire e dei requisiti necessari ad assicurare la fornitura dei dati in conformità degli articoli 7 e 8;**

b) **politiche volte ad assicurare l'invio di tutti i dati pertinenti da parte dei fornitori di dati; e**

c) **i sistemi e controlli che il fornitore di dati è tenuto a istituire, ivi inclusi:**

i) **procedure per l'invio dei dati, compreso l'obbligo per il fornitore di dati di specificare se si tratta di dati sulle operazioni e se i dati sono conformi ai requisiti dell'amministratore;**

ii) **politiche sull'uso di discrezionalità nella fornitura dei dati;**

iii) **eventuali requisiti per la convalida dei dati prima che vengano forniti all'amministratore;**

iv) **politiche sulla conservazione delle registrazioni;**

v) **obblighi di segnalazione dei dati sospetti;**

vi) **requisiti di gestione dei conflitti.**

2 bis. L'amministratore può elaborare un unico codice di condotta per ciascuna famiglia di valori di riferimento che fornisce.

2 ter. Entro 20 giorni dalla data di applicazione della decisione di includere un valore di riferimento critico nell'elenco di cui all'articolo 13, paragrafo 1, l'amministratore del valore di riferimento critico in questione notifica il codice di condotta all'autorità competente pertinente. L'autorità competente pertinente verifica entro 30 giorni se il contenuto del codice di condotta è conforme al presente regolamento.

3. **L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le informazioni del codice di condotta di cui al paragrafo 2 per le diverse tipologie di valori di riferimento e per tener conto dell'evoluzione dei valori di riferimento e dei mercati finanziari.**

Martedì 19 maggio 2015

Nell'elaborazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione, L'ESMA tiene conto del principio di proporzionalità riguardo alle diverse caratteristiche dei valori di riferimento e dei fornitori di dati, in particolare in termini di differenze di dati e metodologie, dei rischi di manipolazione dei dati, nonché della convergenza delle pratiche di vigilanza sui valori di riferimento a livello internazionale. L'ESMA consulta l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia in merito all'applicabilità dei codici di condotta, in particolare per quanto riguarda i pertinenti valori di riferimento.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il [XXX].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

■

Articolo 11

Requisiti dei fornitori di dati sottoposti a vigilanza

1. I ■ requisiti di governance e controllo **di cui ai paragrafi 2 bis e 3** si applicano ai fornitori di dati sottoposti a vigilanza **che forniscono dati per un valore di riferimento critico.**
2. I fornitori di dati sottoposti a vigilanza **si dotano di sistemi e controlli efficaci per garantire l'integrità e l'affidabilità di tutti i dati forniti all'amministratore, ivi inclusi:**
 - a) **controlli relativi a chi può inviare i dati a un amministratore, compreso, se proporzionato, un processo di approvazione da parte di una persona fisica superiore del notificatore;**
 - b) **una formazione adeguata per i notificatori, riguardante perlomeno il presente regolamento e il regolamento (UE) n. 596/2014;**
 - c) **misure per la gestione dei conflitti, ivi inclusa la separazione organizzativa dei dipendenti, se opportuno, e considerazioni su come eliminare gli incentivi alla manipolazione dei valori di riferimento creati da politiche retributive;**
 - d) **la conservazione delle registrazioni delle comunicazioni relative alla fornitura di dati per un periodo di tempo adeguato;**
 - e) **la conservazione delle registrazioni delle esposizioni di singoli trader e desk agli strumenti legati a valori di riferimento per facilitare audit e indagini e allo scopo di gestire i conflitti di interesse;**
 - f) **la conservazione delle registrazioni degli audit interni ed esterni.**

2 bis. *Se i dati non sono dati sulle operazioni o quotazioni preventivate, i fornitori di dati sottoposti a vigilanza, in aggiunta ai sistemi e controlli di cui al paragrafo 2, istituiscono politiche sull'uso di valutazioni o discrezionalità e conservano le registrazioni dei motivi di tali valutazioni o discrezionalità, tenendo conto, se proporzionato, della natura del valore di riferimento e dei dati.*

3. I fornitori di dati sottoposti a vigilanza cooperano pienamente con l'amministratore e l'autorità competente pertinente ai fini della revisione e vigilanza della fornitura dei valori di riferimento, **anche ai fini di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 3**, e rendono disponibili le informazioni e le registrazioni conformemente **ai paragrafi 2 e 2 bis.**

Martedì 19 maggio 2015

4. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i requisiti relativi ai sistemi e controlli contenuti nei paragrafi 2, 2 bis e 3 per le diverse tipologie di valori di riferimento.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il [XXX].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

TITOLO III

REQUISITI DEI VALORI DI RIFERIMENTO CRITICI

Capo 1

Dati regolamentati

Articolo 12 bis

Dati regolamentati

Qualora i valori di riferimento siano determinati dall'applicazione di una formula ai dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 11, punto i) o ii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) b bis) e c), l'articolo 7, paragrafi 2 bis e 3 bis, l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, e gli articoli 9, 11 e 13 bis non si applicano alla fornitura dei valori di riferimento e alla fornitura di dati per i valori di riferimento. L'articolo 5 quinquies, paragrafo 1, lettera a), non si applica alla fornitura di tali valori di riferimento in relazione ai dati forniti interamente secondo quanto specificato all'articolo 3, paragrafo 1, punto 11. Tali requisiti non si applicano inoltre ai fini dell'articolo 5 quater, paragrafo 3.

Capo 2

Valori di riferimento critici

Articolo 13

Valori di riferimento critici

1. Un valore di riferimento che non si basa su dati regolamentati è considerato critico nelle seguenti circostanze:
 - a) il valore di riferimento viene utilizzato come riferimento per strumenti finanziari e contratti finanziari aventi un valore medio di almeno 500 000 000 000 EUR misurato in un periodo di tempo adeguato;
 - b) il valore di riferimento è riconosciuto come critico in conformità della procedura di cui ai paragrafi 2 bis, 2 quater e da 2 sexies a 2 octies.

L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per:

- specificare le modalità di calcolo del valore di mercato degli strumenti finanziari;
- specificare le modalità di calcolo del valore nozionale lordo dei derivati;
- specificare la durata da utilizzare per misurare adeguatamente il valore di riferimento;
- riesaminare la soglia dei 500 000 000 000 EUR, almeno ogni [tre] anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il [XXX].

Martedì 19 maggio 2015

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità con la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2 bis. Un'autorità competente di uno Stato membro può considerare critico un valore di riferimento gestito nell'ambito della sua giurisdizione se presenta un valore nozionale medio che ammonta a meno dell'importo stabilito al paragrafo 1, primo comma, lettera a), ove ritenga che la cessazione del valore di riferimento avrebbe un impatto negativo rilevante sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese nell'ambito della sua giurisdizione. In tal caso, l'autorità competente notifica la propria decisione all'ESMA entro cinque giorni.

2 ter. Entro 10 giorni dal ricevimento della notifica prevista al paragrafo 2 bis del presente articolo, l'ESMA pubblica la notifica sul proprio sito Internet e aggiorna il registro di cui all'articolo 25 bis.

2 quater. Qualora un'autorità nazionale competente ritenga che una decisione presa a norma del paragrafo 2 bis da un'altra autorità competente dell'Unione provochi un impatto negativo rilevante sulla stabilità dei mercati finanziari, sull'economia reale o sui fornitori di dati sottoposti a vigilanza per i valori di riferimento pertinenti nella sua giurisdizione, invia all'autorità nazionale competente una richiesta di rivedere la sua decisione. L'autorità competente che ha preso la decisione a norma del paragrafo 2 bis comunica all'autorità competente richiedente la sua risposta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

2 quinquies. In assenza di un accordo tra le autorità competenti, l'autorità richiedente può rinviare la questione all'ESMA. Entro 60 giorni dal ricevimento di una richiesta di deferimento, l'ESMA delibera in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2 sexies. Qualora un'autorità competente di uno Stato membro o l'ESMA ritenga che un valore di riferimento gestito in un altro Stato membro con un valore nozionale medio che ammonta a meno dell'importo stabilito al paragrafo 1, primo comma, lettera a), debba comunque essere considerato critico, dal momento che la cessazione del valore di riferimento avrebbe un impatto negativo rilevante sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese nell'ambito della sua giurisdizione, invia all'autorità nazionale competente dell'amministratore del valore di riferimento pertinente una richiesta di definire critico il valore di riferimento. L'autorità competente dell'amministratore del valore di riferimento pertinente comunica all'autorità competente richiedente la sua risposta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

2 septies. A seguito della procedura di cui al paragrafo 2 sexies, e in assenza di un accordo tra le autorità competenti, l'autorità richiedente può rinviare la questione all'ESMA e trasmette una valutazione documentata dell'impatto della cessazione del valore di riferimento nella sua giurisdizione, che include almeno i seguenti elementi:

- a) la varietà d'uso in termini di operatori di mercato, nonché uso nei mercati al dettaglio;
- b) la disponibilità di un possibile sostituto orientato al mercato per il valore di riferimento;
- c) il valore degli strumenti finanziari e dei contratti finanziari legati al valore di riferimento all'interno dello Stato membro e la sua importanza in termini di prodotto nazionale lordo dello Stato membro;
- d) la concentrazione nell'uso e, se del caso, della fornitura di dati per il valore di riferimento tra gli Stati membri;
- e) qualsiasi altro indicatore per valutare il potenziale impatto della discontinuità e dell'inaffidabilità del valore di riferimento sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese dello Stato membro.

Se l'autorità competente richiedente è l'ESMA, questa procede a rivedere la sua richiesta ed emette un parere vincolante.

Martedì 19 maggio 2015

2 octies. Entro [10] settimane dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2 quinquies, e dopo aver consultato il Comitato europeo per il rischio sistemico e altre autorità nazionali competenti pertinenti, l'ESMA esprime un parere vincolante sulla criticità del valore di riferimento. L'ESMA trasmette il parere alla Commissione, alle autorità nazionali competenti e all'amministratore, assieme ai risultati delle consultazioni. L'ESMA basa il suo parere sui criteri elencati al paragrafo 2 septies e su altri criteri pertinenti.

2 nonies. Quando un indice è definito «critico», il collegio di autorità competenti viene istituito in conformità dell'articolo 34.

Il collegio di autorità competenti richiede le informazioni necessarie per concedere l'autorizzazione a fornire tale valore di riferimento alle condizioni aggiuntive imposte dal presente regolamento data la natura critica del valore di riferimento, come stabilito all'articolo 23.

2 decies. Il collegio di autorità competenti riesamina almeno ogni due anni i valori di riferimento precedentemente definiti critici.

2 undecies. In casi eccezionali, gli Stati membri possono imporre requisiti aggiuntivi all'amministratore del valore di riferimento riguardo alle questioni trattate nel presente articolo.

Articolo 13 bis

Amministrazione obbligatoria dei valori di riferimento critici

1. Qualora l'amministratore di un valore di riferimento critico intenda cessare la produzione del proprio valore di riferimento critico:

- a) ne informa immediatamente la propria autorità competente; e
- b) entro quattro settimane da tale notifica presenta una valutazione sulle modalità di transizione del valore di riferimento a un nuovo amministratore; o
- c) entro quattro settimane da tale notifica presenta una valutazione sulle modalità di cessazione della produzione del valore di riferimento, tenendo conto della procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 1.

Durante tale periodo, l'amministratore non cessa la produzione del valore di riferimento.

2. Dopo aver ricevuto dall'amministratore la valutazione di cui al paragrafo 1, l'autorità competente, entro quattro settimane:

- a) informa l'ESMA; e
- b) esegue una propria valutazione delle modalità di transizione a un nuovo amministratore o delle modalità di cessazione della produzione del valore di riferimento, tenendo conto della procedura utilizzata dall'amministratore per la cessazione del suo valore di riferimento istituita a norma dell'articolo 17, paragrafo 1.

Durante tale periodo, l'amministratore non cessa la produzione del valore di riferimento.

3. In seguito al completamento della valutazione di cui al paragrafo 2, l'autorità competente ha la facoltà di imporre all'amministratore l'obbligo di proseguire la pubblicazione del valore di riferimento finché:

- a) la fornitura del valore di riferimento non sia stata trasferita ad un nuovo amministratore; o

Martedì 19 maggio 2015

b) *la cessazione del valore di riferimento non possa avvenire in modo ordinato; o*

c) *il valore di riferimento non sia più critico.*

L'autorità competente può imporre all'amministratore l'obbligo di proseguire la pubblicazione del valore di riferimento per un periodo limitato non superiore a sei mesi, che può essere prorogato dall'autorità competente per un massimo di altri sei mesi.

Articolo 13 ter

Attenuazione del potere di mercato degli amministratori di valori di riferimento critici

1. *Nella sorveglianza del valore di riferimento critico, gli amministratori tengono nella dovuta considerazione i principi dell'integrità del mercato e della continuità del valore di riferimento, inclusa la necessità di certezza giuridica per i contratti legati al valore di riferimento.*

2. *Nella fornitura di un valore di riferimento critico da utilizzare in un contratto finanziario o in uno strumento finanziario, l'amministratore garantisce che le licenze del valore di riferimento e le informazioni relative ad esso siano fornite a tutti gli utenti a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, come indicato all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 600/2014.*

Articolo 14

Fornitura di dati obbligatoria per i valori di riferimento critici

1. *L'amministratore di uno o più valori di riferimento critici basati sulle trasmissioni da parte dei fornitori di dati che sono per la maggior parte entità sottoposte a vigilanza presenta ogni due anni alla sua autorità competente una valutazione della capacità di ciascun valore di riferimento critico fornito di misurare il mercato sottostante o la realtà economica.*

2. *Se uno o più fornitori di dati per i valori di riferimento critici sottoposti a vigilanza intendono cessare la fornitura di dati per il valore di riferimento critico in questione, lo notificano immediatamente per iscritto all'amministratore del valore di riferimento critico e all'autorità competente pertinente. Entro 14 giorni dal ricevimento della notifica, l'amministratore informa l'autorità competente e fornisce una valutazione dell'incidenza della cessazione sulla capacità del valore di riferimento di misurare il mercato sottostante o la realtà economica. L'amministratore informa anche gli altri fornitori di dati per il valore di riferimento critico sottoposti a vigilanza della notifica di cessazione della fornitura di dati e cerca di determinare se gli altri intendono cessare la fornitura.*

L'autorità competente informa immediatamente il collegio di autorità competenti e porta a termine la propria valutazione dell'incidenza della cessazione entro un periodo ragionevole. L'autorità competente ha il potere di richiedere al fornitore di dati che presenta una notifica per cessare la fornitura di continuare a fornire dati per un valore di riferimento critico fino al momento in cui l'autorità competente non abbia completato la sua valutazione.

3. *Nel caso in cui l'autorità competente ritenga che la rappresentatività di un valore di riferimento critico sia a rischio, essa ha il potere di:*

a) *richiedere alle entità sottoposte a vigilanza in conformità del paragrafo 4, incluse le entità che non forniscono ancora dati per il valore di riferimento critico pertinente, di fornire i dati all'amministratore conformemente alla metodologia, al codice di condotta o ad altre norme. Tale disposizione si applica per un periodo transitorio adeguato in funzione della durata media del contratto collegato al valore di riferimento pertinente ma non superiore ai 12 mesi dalla data in cui è stata adottata la decisione di rendere obbligatoria la fornitura di dati;*

b) *in seguito al riesame previsto al paragrafo 5ter del periodo transitorio di cui alla lettera a) del presente paragrafo, di estendere il periodo di fornitura obbligatoria per un periodo non superiore ai 12 mesi;*

Martedì 19 maggio 2015

- c) *stabilire il termine per la fornitura di dati, senza obbligare le entità sottoposte a vigilanza a negoziare o a impegnarsi a negoziare;*
- d) *imporre all'amministratore di apportare modifiche al codice di condotta, alla metodologia o ad altre norme del valore di riferimento critico per aumentarne la rappresentatività e la solidità, dopo averne discusso con l'amministratore;*
- e) *chiedere all'amministratore di fornire e mettere a disposizione degli utenti del valore di riferimento la relazione scritta sulle misure che l'amministratore intende adottare al fine accrescerne la rappresentatività e la solidità.*

4. *Le entità sottoposte a vigilanza di cui al paragrafo 3 sono determinate dall'autorità competente dell'amministratore, con l'assistenza dell'autorità competente delle entità sottoposte a vigilanza, sulla base della quota di partecipazione dell'entità sottoposta a vigilanza al mercato che il valore di riferimento intende misurare nonché delle competenze del fornitore di dati e della sua capacità di fornire dati della qualità necessaria. Si tiene debitamente conto dell'esistenza di adeguati valori di riferimento alternativi ai quali possano passare i contratti finanziari e gli strumenti finanziari legati al valore di riferimento critico.*

5. *Ove un valore di riferimento sia considerato critico in conformità della procedura di cui all'articolo 13, paragrafi da 2 bis a 2 quinquies, l'autorità competente dell'amministratore ha il potere di richiedere la fornitura di dati in conformità del paragrafo 3, lettere a), b) e c), del presente articolo solo dai fornitori di dati sottoposti a vigilanza ubicati nel proprio Stato membro.*

5 bis. *L'autorità competente di un'entità sottoposta a vigilanza di cui al paragrafo 3 assiste l'autorità competente dell'amministratore nell'applicazione delle misure di cui al paragrafo 3.*

5 ter. *Entro la fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 3, lettera a), l'autorità competente dell'amministratore, in collaborazione con il collegio di autorità competenti, valuta se persiste la necessità delle misure di cui al paragrafo 3, lettera a), e presenta le sue conclusioni in una relazione scritta. L'autorità competente dell'amministratore revoca le misure se ritiene:*

- a) *che la continuità del valore di riferimento sia garantita anche dopo che i fornitori che hanno l'obbligo di fornire dati cessano la fornitura;*
- b) *che è probabile che i fornitori di dati proseguano la fornitura per almeno un anno, in caso di tale revoca;*
- c) *che, dopo aver consultato i fornitori di dati e gli utenti, sia disponibile un valore di riferimento sostitutivo accettabile e che gli utenti del valore di riferimento critico possano passare a detto sostituto a costi accettabili. Tale passaggio non è considerato una violazione del contratto esistente; o*
- d) *che non sia possibile individuare adeguati fornitori di dati alternativi e che la cessazione della fornitura di dati da parte delle entità sottoposte a vigilanza indebolirebbe il valore di riferimento quanto basta per porre fine al valore di riferimento.*

Nei casi di cui alle lettere a) e b) del primo comma, le entità sottoposte a vigilanza che intendono cessare la fornitura di dati procedono a farlo nella medesima data stabilita dall'autorità competente dell'amministratore senza superare i periodi di cui al paragrafo 3, lettera b).

Martedì 19 maggio 2015

5 quater. *Nel caso in si ponga fine a un valore di riferimento critico, ogni fornitore di dati per tale valore di riferimento sottoposto a vigilanza continua a fornire dati per un opportuno periodo aggiuntivo stabilito dall'autorità competente senza superare i periodi di cui al paragrafo 3, lettera b). Qualsiasi modifica o passaggio a un altro valore di riferimento non è considerato una violazione del contratto esistente.*

5 quinquies. *L'amministratore, appena possibile da un punto di vista pratico, notifica all'autorità competente pertinente eventuali violazioni dei requisiti di cui al paragrafo 2 da parte di un fornitore di dati.*

Articolo 14 bis

Valori di riferimento di merci basati sulla fornitura di dati da parte di entità non sottoposte a vigilanza

Qualora un valore di riferimento di merci si basi sui dati forniti da parte di fornitori di dati che non sono per la maggior parte entità sottoposte a vigilanza la cui attività principale è la fornitura di servizi di investimento ai sensi della direttiva 2014/65/UE o la prestazione di attività bancarie ai sensi della direttiva 2013/36/UE, non si applicano gli articoli 5 bis e 5 ter, l'articolo 5 quater, paragrafi 1 e 2, l'articolo 5 quinquies, paragrafo 2, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b bis) e b quater), e l'articolo 9.

TITOLO IV

TRASPARENZA E TUTELA DEI CONSUMATORI

Articolo 15

Dichiarazione sul valore di riferimento

1. **Entro due settimane dall'inserimento nel registro di cui all'articolo 25 bis**, gli amministratori pubblicano una dichiarazione per ciascun valore di riferimento **o, se del caso, per ciascuna famiglia di valori di riferimento prodotti e pubblicati per ottenere l'autorizzazione o la registrazione, l'avallo a norma dell'articolo 21 ter oppure il riconoscimento a norma dell'articolo 21 bis**. Gli amministratori aggiornano la dichiarazione per ciascun valore di riferimento **o per ciascuna famiglia di valori di riferimento almeno ogni due anni**. La dichiarazione:

a) definisce in maniera chiara e inequivocabile il mercato o la realtà economica misurati dal valore di riferimento e le circostanze in cui tale misurazione diventa inaffidabile;

c) **individua** in maniera chiara e inequivocabile gli elementi **del valore di riferimento** in relazione ai quali è possibile esercitare discrezionalità **e** i criteri applicabili all'esercizio della discrezionalità **;**

d) informa della possibilità che alcuni fattori, ivi inclusi fattori esterni al di fuori del controllo dell'amministratore, possono richiedere variazioni o la cessazione del valore di riferimento; e

e) raccomanda che i contratti finanziari o altri strumenti finanziari legati al valore di riferimento siano in grado di sopportare o comunque far fronte alla possibilità di variazioni o cessazione del valore di riferimento.

2. **La dichiarazione sul valore di riferimento contiene almeno:**

a) **le definizioni di tutti i termini fondamentali relativi al valore di riferimento;**

b) **il motivo dell'adozione della metodologia del valore di riferimento e le procedure per il riesame e l'approvazione della stessa;**

c) **i criteri e le procedure usati per determinare il valore di riferimento, ivi inclusa una descrizione dei dati, la priorità conferita ai diversi tipi di dati, i dati minimi necessari per determinare un valore di riferimento, l'uso di modelli o metodi di estrapolazione ed eventuali procedure di riequilibrio delle componenti dell'indice di un valore di riferimento;**

Martedì 19 maggio 2015

- d) *i controlli e le norme che disciplinano l'esercizio della discrezionalità o delle valutazioni da parte dell'amministratore o dei fornitori di dati, per assicurarne la coerenza;*
- e) *le procedure che disciplinano la determinazione del valore di riferimento in periodi di tensione, o in periodi in cui le fonti dei dati sulle operazioni possono essere insufficienti, inaccurate o inaffidabili e i potenziali limiti del valore di riferimento in detti periodi;*
- f) *le procedure per trattare gli errori nei dati o nella determinazione del valore di riferimento, anche quando è richiesto di determinare nuovamente il valore di riferimento; e*
- g) *l'individuazione dei potenziali limiti di un valore di riferimento, inclusi il suo funzionamento nei mercati illiquidi o frammentati e la possibile concentrazione dei dati forniti.*

Articolo 17

Cessazione dei valori di riferimento

1. Gli amministratori pubblicano, **unitamente alla dichiarazione sul valore di riferimento di cui all'articolo 15**, una procedura relativa alle azioni da intraprendere in caso di modifiche o cessazione di un valore di riferimento, **o cessazione del riconoscimento di un valore di riferimento a norma dell'articolo 21 bis o di avallo a norma dell'articolo 21 ter. La procedura è integrata anche nel codice di condotta di cui all'articolo 9, paragrafo 1. La procedura può essere redatta, se del caso, per famiglie di valori di riferimento ed è aggiornata e pubblicata ogniqualvolta intervengano modifiche rilevanti.**

2. Le entità sottoposte a vigilanza che **utilizzano** un valore di riferimento redigono **e mantengono** solidi piani scritti che specificano le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali modifiche di un valore di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere prodotto. **Ove possibile e opportuno, detti piani nominano uno o più valori di riferimento alternativi a cui si potrebbe fare riferimento, indicando il motivo per cui tali valori sarebbero alternative valide.** Le entità sottoposte a vigilanza forniscono i suddetti piani all'autorità competente pertinente dietro richiesta di quest'ultima **e, ove possibile, li riflettono nella relazione contrattuale con i clienti.**

Articolo 17 bis

Adeguatezza di un valore di riferimento

Gli amministratori garantiscono l'accuratezza di un valore di riferimento in relazione alla descrizione della realtà di mercato o economica che il valore di riferimento intende misurare conformemente ai requisiti della dichiarazione sul valore di riferimento di cui all'articolo 15.

Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, sei mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento l'ESMA pubblica orientamenti contenenti la definizione di adeguatezza in termini di livelli accettabili del rischio di base.

Entro dicembre 2015 la Commissione pubblica una relazione nella quale analizza le pratiche esistenti per quanto riguarda la gestione del rischio di base nei contratti finanziari, in relazione all'uso di valori di riferimento quali i tassi di riferimento interbancari e i valori di riferimento per le valute, e nella quale valuta se le disposizioni relative alle norme di comportamento di cui alla direttiva 2008/48/CE e alla direttiva 2014/17/UE siano sufficienti ad attenuare il rischio di base associato ai valori di riferimento utilizzati nei contratti finanziari.

Martedì 19 maggio 2015

■

TITOLO V

USO DI VALORI DI RIFERIMENTO FORNITI DA AMMINISTRATORI AUTORIZZATI O REGISTRATI O DA AMMINISTRATORI DI PAESI TERZI

Articolo 19

Uso di **un valore di riferimento**

1. Le entità sottoposte a vigilanza possono usare nell'Unione valori di riferimento **o una combinazione di valori di riferimento** in rapporto ad uno strumento finanziario o a un contratto finanziario, ■ se forniti da un amministratore autorizzato **o registrato** in conformità **rispettivamente dell'articolo 23 o 23 bis**, o da un amministratore ubicato in un paese terzo ■ in conformità all'articolo **20, 21 bis o 21 ter**.
2. *Qualora l'oggetto di un prospetto da pubblicare conformemente alla direttiva 2003/71/CE o alla direttiva 2009/65/CE riguardi valori mobiliari o altri investimenti associati a un valore di riferimento, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato provvede affinché il prospetto includa anche informazioni chiare e ben visibili indicanti se il valore di riferimento è stato registrato o fornito da un amministratore registrato nel registro pubblico di cui all'articolo 25 bis del presente regolamento.*
3. *L'ESMA revoca, o allinea al paragrafo 1 del presente articolo, i paragrafi da 49 a 62 degli orientamenti dell'ESMA per le autorità competenti e le società di gestione degli OICVM — Orientamenti in materia di ETF e altri OICVM ⁽¹⁾.*

Articolo 20

Equivalenza

1. Le entità sottoposte a vigilanza dell'Unione possono utilizzare valori di riferimento forniti da amministratori ubicati in un paese terzo purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni, **a meno che non si applichino gli articoli 21 bis o 21 ter**:
 - a) la Commissione ha adottato una decisione di equivalenza conformemente al paragrafo 2 **o 2 bis**;
 - b) l'amministratore è autorizzato o registrato, e soggetto a vigilanza, in detto paese terzo;
 - c) l'amministratore ha comunicato all'ESMA il proprio consenso all'uso dei valori di riferimento, che fornisce o potrebbe fornire, da parte di entità sottoposte a vigilanza nell'Unione ■ ;
 - d) l'amministratore è debitamente registrato ai sensi dell'articolo **25 bis**; e
 - e) gli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono operativi.
 2. La Commissione può adottare una decisione che dichiara che il quadro giuridico e la prassi di vigilanza di un paese terzo assicurano che:
 - a) gli amministratori autorizzati o registrati in detto paese terzo ottemperano a requisiti legalmente vincolanti equivalenti ai requisiti derivanti dal presente regolamento, in particolare considerando se il quadro giuridico e la prassi di vigilanza di un paese terzo assicurano l'adempimento dei principi della IOSCO sui valori di riferimento finanziari pubblicati il 17 luglio 2013 **e dei principi della IOSCO sulle agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi, pubblicati il 5 ottobre 2012**; e
 - b) i requisiti vincolanti sono soggetti ad effettiva vigilanza e applicazione su base continuativa in detto paese terzo;
- b bis) — vi è uno scambio di informazioni efficace con le autorità fiscali straniere;**

— **non vi sono carenze in termini di trasparenza nelle disposizioni legislative, giudiziarie o amministrative;**

⁽¹⁾ 1.8.2014, ESMA/2014/937.

Martedì 19 maggio 2015

- *vige l'obbligo di effettiva presenza locale;*
- *il paese terzo non è un centro finanziario offshore;*
- *il paese terzo non prevede misure fiscali che implicino una tassazione nulla o nominale o non concede agevolazioni anche in mancanza di qualsiasi attività economica effettiva e di una presenza economica sostanziale all'interno del paese terzo che offre queste agevolazioni fiscali;*
- *il paese terzo non figura nell'elenco dei paesi e territori non cooperativi stilato dal GAFI;*
- *il paese terzo osserva scrupolosamente le disposizioni dell'articolo 26 del modello OCSE di convenzione fiscale sui redditi e sul patrimonio e assicura uno scambio efficace di informazioni in ambito fiscale, inclusi eventuali accordi fiscali multilaterali.*

Tali atti di esecuzione vengono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 38, paragrafo 2.

2 bis. *In alternativa, la Commissione può adottare una decisione che dichiara che norme o requisiti specifici in un paese terzo in relazione ad amministratori individuali e specifici o valori di riferimento o famiglie di valori di riferimento individuali o specifici sono equivalenti a quelli del presente regolamento e che gli amministratori, i valori di riferimento o le famiglie di valori di riferimento indicati possono pertanto essere utilizzati dalle entità sottoposte a vigilanza nell'Unione.*

Tali atti di esecuzione vengono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 38, paragrafo 2.

3. L'ESMA istituisce accordi di cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi **i cui quadri giuridici** e le cui prassi di vigilanza siano stati riconosciuti equivalenti conformemente al paragrafo 2 **o 2 bis**. Detti accordi specificano quanto meno:

- a) il meccanismo per lo scambio di informazioni tra l'ESMA e le autorità competenti dei paesi terzi in questione, ivi incluso l'accesso a tutte le informazioni **pertinenti** riguardanti l'amministratore autorizzato del paese terzo richieste dall'ESMA;
- b) il meccanismo per la notifica immediata all'ESMA laddove l'autorità competente di un paese terzo consideri uno degli amministratori autorizzati del paese terzo soggetti alla sua vigilanza in violazione delle condizioni della sua autorizzazione o altra normativa nazionale;
- c) le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza **■**.

4. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare il contenuto minimo degli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 3, in modo da assicurare che le autorità competenti e l'ESMA siano in grado di esercitare tutti i poteri di vigilanza previsti dal presente regolamento.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il [XXX].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità con la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 21

Cancellazione della registrazione degli amministratori di paesi terzi

■

2. L'ESMA cancella l'iscrizione di un amministratore di cui **all'articolo 20, paragrafo 1, lettera d), qualora l'ESMA abbia fondati motivi, basati su elementi di prova documentati, per ritenere che l'amministratore:**

- a) agisca in modo tale da mettere chiaramente in pericolo gli interessi degli utenti dei suoi valori di riferimento o l'ordinato funzionamento dei mercati; o

Martedì 19 maggio 2015

- b) abbia commesso una grave violazione della normativa nazionale o delle altre disposizioni applicabili nel paese terzo, sulla base delle quali la Commissione ha adottato la decisione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2 o 2 bis.
3. L'ESMA adotta una decisione a norma del paragrafo 2 solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
- a) l'ESMA ha investito della questione l'autorità competente del paese terzo, ma quest'ultima non ha adottato misure appropriate per tutelare gli investitori e il regolare funzionamento dei mercati nell'Unione o non è stata in grado di dimostrare che l'amministratore in questione si conforma ai requisiti applicabili in quel paese;
- b) l'ESMA ha informato l'autorità competente del paese terzo della sua intenzione di cancellare la registrazione dell'amministratore almeno 30 giorni prima della cancellazione.
4. L'ESMA informa senza indugio le altre autorità competenti in merito a qualsiasi misura adottata conformemente al paragrafo 2 e pubblica la decisione sul proprio sito internet.

Articolo 21 bis

Riconoscimento di un amministratore ubicato in un paese terzo

1. *Finché non viene adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, i valori di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un paese terzo possono essere utilizzati dalle entità sottoposte a vigilanza nell'Unione purché l'amministratore ottenga il riconoscimento preliminare dell'ESMA conformemente al presente articolo.*
2. *Un amministratore ubicato in un paese terzo che intenda ottenere il riconoscimento preliminare di cui al paragrafo 1 deve rispettare tutti i requisiti stabiliti nel presente regolamento, ma è esentato dall'applicazione degli articoli 11, 13 bis e 14. Se un amministratore è in grado di dimostrare che un valore di riferimento che fornisce si basa su dati regolamentati o è un valore di riferimento di merci che non si basa su dati trasmessi da fornitori di dati che non sono per la maggior parte entità sottoposte a vigilanza per le quali l'attività principale del gruppo consiste nella prestazione di servizi di investimento ai sensi della direttiva 2014/65/UE o nella prestazione di attività bancarie ai sensi della direttiva 2013/36/UE, all'amministratore si applicano le esenzioni previste per tali valori di riferimento, di cui rispettivamente agli articoli 12 bis e 14 bis.*
3. *Un amministratore ubicato in un paese terzo che intenda ottenere il riconoscimento preliminare di cui al paragrafo 1 può farlo rispettando pienamente tutti i requisiti stabiliti dai principi della IOSCO sui valori di riferimento finanziario o, se l'amministratore soddisfa i criteri di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, dai principi della IOSCO sulle agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi. Il rispetto di tali requisiti è valutato e certificato da un revisore esterno indipendente almeno ogni due anni, e ogniqualvolta sia introdotta una modifica rilevante al valore di riferimento, e le relazioni di revisione sono inviate all'ESMA e, su richiesta, messe a disposizione degli utenti.*
4. *Un amministratore ubicato in un paese terzo che intenda ottenere il riconoscimento preliminare di cui al paragrafo 1 dispone di un rappresentante stabilito nell'Unione. Il rappresentante è una persona fisica domiciliata nell'Unione o una persona giuridica con sede sociale nell'Unione. Esso è espressamente designato dall'amministratore ubicato in un paese terzo per agire in suo nome riguardo a tutte le comunicazioni con le autorità, ivi compresa l'ESMA, le autorità competenti e qualsiasi altro soggetto pertinente nell'Unione in relazione agli obblighi dell'amministratore di cui al presente regolamento.*
5. *Un amministratore ubicato in un paese terzo che intenda ottenere il riconoscimento preliminare di cui al paragrafo 1 presenta domanda di riconoscimento presso l'ESMA. L'amministratore richiedente fornisce tutte le informazioni di cui all'articolo 23 o 23 bis necessarie a dimostrare all'ESMA di aver adottato, alla data del riconoscimento, tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2 o 2 bis e indica l'elenco dei valori di riferimento, che fornisce o potrebbe fornire, che possono essere utilizzati nell'Unione e, se l'amministratore è sottoposto alla vigilanza di un'autorità di un paese terzo, l'autorità competente responsabile della sua vigilanza nel paese terzo.*

Entro [90] giorni dal ricevimento della domanda di cui al primo comma, l'ESMA, dopo aver consultato le autorità competenti pertinenti, verifica il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 2 o 2 bis, 3 e 4. L'ESMA può delegare tale compito a un'autorità nazionale competente.

Martedì 19 maggio 2015

Se ritiene che le suddette condizioni non siano rispettate, l'ESMA respinge la richiesta di riconoscimento spiegando i motivi del rifiuto.

Fatto salvo il terzo comma, il riconoscimento non è concesso se non sono soddisfatte le seguenti condizioni aggiuntive:

- i) se l'amministratore ubicato in un paese terzo è sottoposto alla vigilanza di un'autorità di un paese terzo, è in vigore un adeguato accordo di cooperazione tra l'autorità competente pertinente o l'ESMA e l'autorità del paese terzo dell'amministratore al fine di garantire almeno un efficace scambio di informazioni;*
- ii) le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative del paese terzo in cui è ubicato l'amministratore non ostacolano l'efficace esercizio da parte dell'autorità competente o dell'ESMA delle funzioni di vigilanza di cui al presente regolamento.*

6. Se un amministratore ubicato in un paese terzo intende ottenere il riconoscimento preliminare mediante l'osservanza del presente regolamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo, e se l'amministratore ritiene che un valore di riferimento che fornisce possa beneficiare delle esenzioni di cui agli articoli 12 bis e 14 bis, ne informa prontamente l'ESMA e fornisce prove documentali a sostegno della sua posizione.

7. Se un amministratore ubicato in un paese terzo ritiene che la cessazione di un valore di riferimento che fornisce avrebbe un impatto negativo rilevante sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese in uno o più Stati membri, può presentare all'ESMA una domanda per essere esentato da uno o più dei requisiti applicabili a norma del presente regolamento o dei pertinenti principi della IOSCO per un periodo specifico e limitato, non superiore a 12 mesi. L'amministratore fornisce prove documentali a sostegno della sua domanda.

L'ESMA esamina la domanda entro 30 giorni e informa l'amministratore del paese terzo se è esentato da uno o più dei requisiti specificati nella sua domanda e per quanto tempo.

Alla scadenza dell'esenzione, l'ESMA può prorogarne la durata fino a un massimo di 12 mesi in presenza di ragioni valide.

8. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente il processo di riconoscimento, la forma e il contenuto della domanda di cui al paragrafo 4, la presentazione delle informazioni richieste al paragrafo 5 e qualsiasi delega di compiti e responsabilità alle autorità nazionali competenti in relazione a detti paragrafi.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il [...].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 21 ter

Avallo

1. Gli amministratori ubicati nell'Unione e autorizzati conformemente all'articolo 23 o registrati conformemente all'articolo 23 bis possono chiedere alla propria autorità competente di avallare un valore di riferimento o una famiglia di valori di riferimento forniti in un paese terzo ai fini del loro utilizzo nell'Unione, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'amministratore che richiede l'avallo ha verificato ed è in grado di dimostrare alla propria autorità competente che la fornitura del valore di riferimento o della famiglia di valori di riferimento da avallare soddisfa requisiti che:

- i) sono rigorosi almeno quanto quelli sanciti dal presente regolamento;*

Martedì 19 maggio 2015

- ii) *garantiscono la piena osservanza dei principi della IOSCO sui valori di riferimento finanziari, come valutato e certificato da un revisore esterno indipendente almeno ogni due anni od ogniqualvolta sia introdotta una modifica rilevante al valore di riferimento; o*
 - iii) *garantiscono la piena osservanza dei principi della IOSCO sulle agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi, come valutato e certificato da un revisore esterno indipendente almeno ogni due anni od ogniqualvolta sia introdotta una modifica rilevante al valore di riferimento, se il valore di riferimento da avallare soddisfa i criteri di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1;*
- b) *l'amministratore che richiede l'avallo dispone delle competenze necessarie per monitorare efficacemente le attività di fornitura del valore di riferimento in un paese terzo e gestire i rischi associati.*
2. *L'amministratore che presenta la domanda di avallo fornisce tutte le informazioni necessarie a dimostrare all'autorità competente che, al momento della presentazione della domanda, tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, comprese le relazioni di revisione di cui al suddetto paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii).*
3. *Entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di avallo, l'autorità competente pertinente la esamina e decide se approvarla o respingerla. L'autorità competente pertinente comunica all'ESMA tutti i valori di riferimento o le famiglie di valori di riferimento di cui ha approvato l'avallo come pure l'amministratore che ha richiesto l'avallo.*
4. *Un valore di riferimento o una famiglia di valori di riferimento avallati sono considerati forniti dall'amministratore che ne ha richiesto l'avallo.*
5. *L'amministratore che ha avallato un valore di riferimento o una famiglia di valori di riferimento forniti in un paese terzo rimane responsabile di garantire che il valore di riferimento o la famiglia di valori di riferimento avallati soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 1.*
6. *Qualora l'autorità competente dell'amministratore che richiede l'avallo abbia ragioni fondate di ritenere che le condizioni di cui al paragrafo 1 non siano più soddisfatte, essa ha il potere di ritirare la sua approvazione in relazione all'avallo, e informa l'ESMA al riguardo. In caso di cessazione dell'avallo si applica l'articolo 17.*

TITOLO VI

AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA DEGLI AMMINISTRATORI

Capo 1

Autorizzazione

■

Articolo 23

Procedura di autorizzazione di un valore di riferimento critico

1. *Una persona fisica o giuridica ubicata nell'Unione che intende fungere da amministratore di almeno un valore di riferimento critico presenta domanda ■ all'autorità competente designata in conformità all'articolo 29 per lo Stato membro in cui la persona è ubicata.*
2. *In conformità al paragrafo 1, la domanda di autorizzazione viene presentata ■ entro 30 giorni ■ dalla sottoscrizione da parte di un'entità sottoposta a vigilanza di un accordo per l'uso di un indice fornito dall'amministratore come riferimento per strumenti finanziari o contratti finanziari ■.*
- 2 bis. *Una volta che un valore di riferimento è stato definito come critico, indipendentemente dalla sua portata «nazionale» o «europea», l'autorità competente pertinente rilascia l'autorizzazione a fornire tale valore di riferimento in virtù della sua nuova natura giuridica dopo aver verificato il rispetto di tutti i requisiti.*

Martedì 19 maggio 2015

3. L'amministratore richiedente fornisce tutte le informazioni necessarie a dimostrare all'autorità competente di aver adottato, alla data dell'autorizzazione, tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti contenuti nel presente regolamento. **L'amministratore richiedente fornisce altresì i dati necessari a calcolare il valore di cui all'articolo 13, paragrafo 1, o una sua stima, se del caso, per ciascun valore di riferimento.**

4. Entro **20** giorni dal ricevimento della domanda, l'autorità competente pertinente valuta se la domanda è completa e successivamente ne informa il richiedente. Se la domanda è incompleta, il richiedente presenta le informazioni aggiuntive richieste dall'autorità competente pertinente.

5. L'autorità competente pertinente **esamina la domanda di autorizzazione** e adotta la decisione di **concederla o negarla entro 60 giorni dal ricevimento di una domanda completa.**

Entro cinque giorni dall'adozione della decisione di concedere o negare l'autorizzazione, l'autorità competente informa l'amministratore **richiedente** interessato. Se l'autorità competente rifiuta di autorizzare l'amministratore richiedente, fornisce le motivazioni della sua decisione.

5 bis. *Se l'autorità competente pertinente decide di negare l'autorizzazione a fornire un valore di riferimento critico che era precedentemente fornito senza essere definito critico, essa può rilasciare un'autorizzazione temporanea per un periodo massimo di sei mesi, durante il quale il valore di riferimento potrebbe continuare ad essere fornito secondo il modello precedente in attesa del soddisfacimento dei requisiti necessari all'autorizzazione come valore di riferimento critico.*

L'autorità competente pertinente può rinnovare l'autorizzazione per un periodo massimo aggiuntivo di sei mesi.

5 ter. *Se l'amministratore e/o i fornitori di dati non rispettano i requisiti per continuare a fornire un valore definito critico, trascorso il suddetto periodo di adattamento, la fornitura del valore di riferimento cessa conformemente all'articolo 17.*

6. L'autorità competente notifica all'ESMA qualunque decisione di concedere l'autorizzazione a un amministratore richiedente **entro 10 giorni.**

7. Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 riguardo a misure intese a specificare ulteriormente le informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione **e di registrazione**, tenendo conto del principio di proporzionalità e dei costi per **i richiedenti** e le autorità competenti.

Articolo 23 bis

Procedura di registrazione di un valore di riferimento non critico

1. **Una persona fisica o giuridica ubicata nell'Unione che intende fungere esclusivamente da amministratore di valori di riferimento non critici presenta domanda di registrazione all'autorità competente designata in conformità all'articolo 29 del presente regolamento per lo Stato membro in cui la persona è ubicata.**

2. **Gli amministratori autorizzati rispettano costantemente le condizioni di cui al presente regolamento e notificano all'autorità competente eventuali variazioni rilevanti delle stesse.**

3. **In conformità al paragrafo 1, una domanda viene presentata entro 30 giorni dalla sottoscrizione da parte di un'entità sottoposta a vigilanza di un accordo per l'uso di un indice fornito dalla persona come riferimento per strumenti finanziari o contratti finanziari oppure per misurare la performance di un fondo di investimento.**

4. **L'amministratore richiedente fornisce:**

a) **la documentazione necessaria a dimostrare all'autorità competente di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 3 bis, all'articolo 5 quater, all'articolo 6, se del caso, e agli articoli 7 ter e 15; e**

b) **il valore di riferimento totale, o una sua stima, se disponibile, di ciascun valore di riferimento.**

Martedì 19 maggio 2015

5. Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, l'autorità competente pertinente valuta se la domanda è completa e successivamente ne informa il richiedente. Se la domanda è incompleta, il richiedente presenta le informazioni aggiuntive richieste dall'autorità competente pertinente.
6. L'autorità competente pertinente registra la domanda entro 15 giorni dal ricevimento di una domanda completa di registrazione.
7. Qualora l'autorità competente pertinente ritenga che un valore di riferimento debba essere definito critico ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, informa l'ESMA e l'amministratore entro 30 giorni dal ricevimento della domanda completa.
8. Qualora l'autorità competente di registrazione ritenga che un valore di riferimento debba essere definito critico ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 bis o 2 quater, informa l'ESMA e l'amministratore entro 30 giorni dal ricevimento della domanda completa e trasmette all'ESMA la sua valutazione in conformità dell'articolo 13, paragrafo 2 bis o 2 quater.
9. Qualora il valore di riferimento di un amministratore registrato sia definito critico, l'amministratore presenta domanda di autorizzazione conformemente all'articolo 23 entro 90 giorni dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 13, paragrafo 2 ter, o del parere di cui all'articolo 13, paragrafo 2 octies.

Articolo 24

Revoca o sospensione dell'autorizzazione **o della registrazione**

1. L'autorità competente revoca o sospende l'autorizzazione **o la registrazione** qualora l'amministratore:
 - a) rinunci espressamente all'autorizzazione o non abbia fornito valori di riferimento negli ultimi dodici mesi;
 - b) abbia ottenuto l'autorizzazione **o la registrazione** rendendo false dichiarazioni o con altri mezzi illeciti;
 - c) non soddisfi più le condizioni in base alle quali è stato autorizzato **o registrato**; or
 - d) abbia gravemente e ripetutamente violato le disposizioni del presente regolamento.
2. L'autorità competente notifica la propria decisione all'ESMA entro **sette** giorni **■**.

2 bis. A seguito dell'adozione di una decisione di sospendere l'autorizzazione o la registrazione di un amministratore, e qualora la cessazione del valore di riferimento determini un evento di forza maggiore, renda vane o comunque violi le condizioni di un contratto finanziario o strumento finanziario associato a detto valore di riferimento, la fornitura del valore di riferimento può essere consentita dall'autorità competente pertinente dello Stato membro in cui l'amministratore è ubicato fino alla revoca della decisione di sospensione. Durante questo periodo, l'uso di detto valore di riferimento da parte delle entità sottoposte a vigilanza è consentito solo per strumenti finanziari e contratti finanziari già associati al valore di riferimento. Nessun nuovo contratto finanziario o nuovo strumento finanziario è associato al valore di riferimento.

2 ter. A seguito dell'adozione di una decisione di revocare l'autorizzazione o la registrazione di un amministratore, si applica l'articolo 17, paragrafo 2.

Capo 2

Notifica dei valori di riferimento

Articolo 25 bis

Registro degli amministratori e uso iniziale di un valore di riferimento

1. L'ESMA istituisce e tiene un registro pubblico contenente le seguenti informazioni:
 - a) le identità degli amministratori autorizzati o registrati ai sensi delle disposizioni degli articoli 23 e 23 bis, nonché l'autorità competente responsabile della vigilanza;

Martedì 19 maggio 2015

- b) *le identità degli amministratori che le abbiano notificato il consenso come previsto all'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), e dell'autorità competente del paese terzo responsabile della vigilanza;*
 - c) *le identità degli amministratori riconosciuti conformemente all'articolo 21 bis e dell'autorità competente del paese terzo responsabile della vigilanza;*
 - d) *i valori di riferimento avallati in conformità della procedura di cui all'articolo 21 ter e le identità degli amministratori che richiedono l'avallo.*
2. *Prima di usare un indice come valore di riferimento nell'Unione, l'entità sottoposta a vigilanza verifica che il fornitore dell'indice in questione figuri sul sito web dell'ESMA come amministratore autorizzato, registrato o riconosciuto conformemente al presente regolamento.*

Capo 3

Cooperazione ai fini della vigilanza

Articolo 26

Delega di compiti fra autorità competenti

1. In conformità all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1095/2010 un'autorità competente può delegare i suoi compiti ai sensi del presente regolamento all'autorità competente di un altro Stato membro **previo consenso scritto**. Le autorità competenti notificano all'ESMA qualsiasi proposta di delega 60 giorni prima dell'entrata in vigore della stessa.
2. Un'autorità competente può delegare i suoi compiti ai sensi del presente regolamento all'ESMA, previa accettazione di quest'ultima. ■
3. L'ESMA notifica agli Stati membri le proposte di delega entro sette giorni ■. L'ESMA pubblica i dettagli di eventuali deleghe accettate entro **sette** giorni ■ dalla notifica.

Articolo 26 bis

Violazione del diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti

1. *Laddove un'autorità nazionale competente non abbia applicato il presente regolamento o l'abbia applicato in un modo che sembra costituire una violazione del diritto dell'Unione, l'ESMA può esercitare i poteri conferitile dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010, conformemente alle procedure di cui a tale articolo, e può, ai fini dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1095/2010, adottare decisioni nei confronti dei singoli amministratori dei valori di riferimento sottoposti alla vigilanza di tale autorità nazionale competente, e nei confronti dei fornitori di dati per i valori di riferimento sottoposti alla vigilanza di tale autorità nazionale competente, laddove tali fornitori di dati siano entità sottoposte a vigilanza.*
2. *Laddove il valore di riferimento pertinente sia un valore di riferimento critico, l'ESMA garantisce la cooperazione con il collegio di autorità competenti in conformità della procedura di cui all'articolo 34.*

Articolo 27

Diffusione di informazioni di un altro Stato membro

1. L'autorità competente può divulgare le informazioni ricevute da un'altra autorità competente soltanto se:
 - a) ha ottenuto il consenso scritto di tale autorità competente e se le informazioni sono divulgate esclusivamente per le finalità per le quali tale autorità competente ha espresso il suo consenso; o

Martedì 19 maggio 2015

- b) **■** tale divulgazione è necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.

Articolo 28

Cooperazione *in materia di* indagini

1. L'autorità competente pertinente può chiedere l'assistenza di un'altra autorità competente ai fini di ispezioni o indagini in loco. **L'autorità competente che riceve la richiesta coopera per quanto possibile e opportuno.**
2. L'autorità competente che presenta la richiesta di cui al paragrafo 1 ne informa l'ESMA. Nel caso di indagini o ispezioni con effetti transfrontalieri, le autorità competenti possono chiedere all'ESMA di assumere il coordinamento delle indagini o ispezioni in loco.
3. Quando un'autorità competente riceve da un'altra autorità competente la richiesta di eseguire un'ispezione o indagine in loco, può:
 - a) effettuare l'ispezione o l'indagine in loco direttamente;
 - b) consentire all'autorità competente che ha presentato la richiesta di partecipare all'ispezione o indagine in loco;
 - c) nominare revisori o esperti che eseguano l'ispezione o l'indagine in loco **o forniscano sostegno.**

Capo 4

Ruolo delle autorità competenti

Articolo 29

Autorità competenti

1. Per gli amministratori e i fornitori di dati sottoposti a vigilanza, ciascuno Stato membro designa l'autorità competente pertinente responsabile dello svolgimento dei compiti derivanti dal presente regolamento e ne informa la Commissione e l'ESMA.
2. Quando uno Stato membro designa più di una autorità competente ne stabilisce chiaramente i rispettivi ruoli e designa una sola autorità competente responsabile del coordinamento della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione, l'ESMA e le autorità competenti degli altri Stati membri.
3. L'ESMA pubblica sul proprio sito internet un elenco delle autorità competenti designate in conformità al paragrafo 1 **del presente articolo e ai sensi dell'articolo 25 bis, paragrafo 1, lettera a).**

Articolo 30

Poteri delle autorità competenti

1. Ai fini dello svolgimento dei loro compiti ai sensi del presente regolamento, le autorità competenti dispongono, a norma della legislazione nazionale, almeno dei seguenti poteri di vigilanza e di indagine:
 - a) possono avere accesso a qualsiasi documento **pertinente** e altri dati **pertinenti** in qualunque forma, e possono riceverne o farne copia;
 - b) possono richiedere o esigere informazioni da qualsiasi persona **coinvolta nella fornitura di un valore di riferimento o nella fornitura di dati per un valore di riferimento, compreso qualsiasi fornitore di servizi di cui all'articolo 6, paragrafo 3 bis**, nonché dai loro mandanti e, se necessario, convocare e interrogare qualsiasi persona per ottenere informazioni;
 - c) in relazione ai valori di riferimento **di** merci, possono chiedere informazioni **ai fornitori di dati** sui relativi mercati a pronti in base a, **se del caso**, formati standard e relazioni sulle operazioni e avere accesso diretto ai sistemi dei trader;

Martedì 19 maggio 2015

- d) possono effettuare ispezioni o indagini in loco, presso luoghi diversi dalle abitazioni private delle persone fisiche;
- e) possono accedere ai locali di persone fisiche e giuridiche allo scopo di sequestrare documenti e altri dati in qualunque forma, laddove vi sia il ragionevole sospetto che i documenti o altri dati relativi all'oggetto dell'ispezione o indagine possano essere rilevanti per provare una violazione del presente regolamento. Qualora sia necessaria la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria dello Stato membro in questione, in conformità alla legislazione nazionale, tale potere verrà esercitato solo dopo l'ottenimento della preventiva autorizzazione;
- f) possono esigere le registrazioni esistenti di conversazioni telefoniche, comunicazioni elettroniche o altre registrazioni relative agli scambi di dati conservate da entità sottoposte a vigilanza;
- g) possono chiedere il congelamento o il sequestro di attivi o entrambe le cose;

- i) possono chiedere la cessazione temporanea di qualunque prassi che l'autorità competente consideri contraria al presente regolamento;
- j) possono imporre un divieto temporaneo all'esercizio dell'attività professionale;
- k) possono adottare tutte le misure necessarie ad assicurare la corretta informazione del pubblico circa la fornitura dei valori di riferimento, anche imponendo a una persona che ha pubblicato o diffuso il valore di riferimento di pubblicare una dichiarazione correttiva in merito a dati forniti precedentemente o a cifre del valore di riferimento;

k bis) possono riesaminare la dichiarazione di conformità e chiederne modifiche.

2. Le autorità competenti esercitano le loro funzioni e i loro poteri di cui al paragrafo 1, **nonché i poteri di imporre sanzioni di cui all'articolo 31, in conformità del loro quadro giuridico nazionale** attraverso le seguenti modalità:

- a) direttamente;
- b) in collaborazione con altre autorità o con imprese che operano sul mercato;
- c) sotto la loro responsabilità mediante delega a tali autorità o a imprese che operano sul mercato;
- d) rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.

Per l'esercizio di tali poteri, le autorità competenti si dotano di adeguate ed efficaci misure di salvaguardia dei diritti della difesa e dei diritti fondamentali.

3. Gli Stati membri provvedono all'adozione di misure appropriate che consentano alle autorità competenti di disporre di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari allo svolgimento dei loro compiti.

4. Una persona non è considerata in violazione di eventuali restrizioni alla divulgazione di informazioni imposte da un contratto o da una disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa se rende disponibili le informazioni conformemente al paragrafo 2.

Articolo 31

Misure e sanzioni amministrative

1. Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti in conformità all'articolo 34, gli Stati membri, in conformità alla legislazione nazionale, dispongono che le autorità competenti abbiano il potere di adottare misure amministrative adeguate e di applicare misure amministrative e sanzioni quanto meno:

- a) in caso di violazione **degli articoli 5, 5 bis, 5 ter, 5 quater, 5 quinquies, 6, 7, 7 bis, 7 ter, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 23 e 23 bis** del presente regolamento; e

Martedì 19 maggio 2015

b) per mancata cooperazione o mancato adempimento in caso di indagine, ispezione o richiesta disciplinate dall'articolo 30.

2. In **caso di una** delle violazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri, in conformità alla legislazione nazionale, conferiscono alle autorità competenti il potere di applicare almeno le seguenti misure e sanzioni amministrative:

a) l'ordine diretto **all'amministratore o all'entità sottoposta a vigilanza** responsabile della violazione di porre termine al comportamento in questione e di non reiterarlo;

b) la restituzione dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;

c) una dichiarazione pubblica che indica **l'amministratore o l'entità sottoposta a vigilanza** responsabile e la natura della violazione;

d) la revoca o sospensione dell'autorizzazione di **un amministratore**;

e) l'interdizione temporanea, che proibisca a qualsiasi persona fisica ritenuta responsabile della violazione, lo svolgimento di funzioni di gestione per amministratori o fornitori di dati;

f) l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie massime pari ad almeno il triplo dell'importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati; o

1) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari ad almeno:

i) 500 000 EUR per violazioni **degli articoli 5, 5 bis, 5 ter, 5 quater, 5 quinquies, 6, 7, 7 bis, 7 ter, 8, 9, 11, dell'articolo 12 bis, paragrafo 2**, degli articoli 14, 15, 17, 18, 19 e 23, o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella moneta nazionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento; o

ii) 100 000 EUR per violazioni dell'articolo 7, paragrafo 1, **lettera b), o dell'articolo 7, paragrafo 4**, o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella moneta nazionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

2) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari ad almeno:

i) l'importo maggiore tra 1 000 000 EUR o il 10 % del fatturato totale annuo che risulta dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, per violazioni **degli articoli 5, 5 bis, 5 ter, 5 quater, 5 quinquies, 6, 7, 7 bis, 7 ter, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 18, 19 e 23**. Se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia di un'impresa madre soggetta all'obbligo di redigere i conti consolidati in conformità alla direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente in base alla direttiva 86/635/CEE per le banche e alla direttiva 91/674/CEE per le imprese di assicurazioni che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo o, se si tratta di un'associazione, il 10 % dei fatturati aggregati dei membri; o

Martedì 19 maggio 2015

- ii) l'importo maggiore tra 250 000 EUR o il 2 % del fatturato totale annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, per violazioni **dell'articolo 7**, paragrafo 1, lettere b) e c); se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia di un'impresa madre soggetta all'obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità alla direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente in base alla direttiva 86/635/CEE per le banche e alla direttiva 91/674/CEE per le imprese di assicurazioni che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo o, se si tratta di un'associazione, il 10 % dei fatturati aggregati dei membri.

3. Entro [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'ESMA le norme di cui ai paragrafi 1 e 2.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative in caso di violazioni che siano già oggetto di sanzioni penali ai sensi del diritto nazionale. In tal caso, gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'ESMA le norme pertinenti di diritto penale insieme alla notifica di cui al primo comma.

Essi ne comunicano senza indugio alla Commissione e all'ESMA ogni successiva modifica.

4. Gli Stati membri possono conferire alle autorità competenti, in conformità alla legislazione nazionale, altri poteri sanzionatori oltre a quelli indicati al paragrafo 1 e possono prevedere sanzioni più elevate di quelle stabilite nel suddetto paragrafo.

Articolo 32

Esercizio dei poteri sanzionatori e di vigilanza **e obbligo di cooperazione**

1. Gli Stati membri assicurano che, nel determinare il tipo, il livello **e la proporzionalità** delle sanzioni amministrative, le autorità competenti prendano in esame tutte le circostanze pertinenti, tra cui, ove del caso:

a) la gravità e la durata della violazione;

a bis) la criticità del valore di riferimento per la stabilità finanziaria e l'economia reale;

b) il grado di responsabilità dell'autore della violazione;

c) **il** fatturato totale della persona giuridica responsabile o **il** reddito annuo della persona fisica responsabile;

d) il livello dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate dalla persona responsabile, quando possono essere determinati;

e) il livello di collaborazione della persona responsabile con l'autorità competente, fatta salva la necessità di assicurare la restituzione dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate dalla persona stessa;

f) precedenti violazioni della persona in questione;

g) le misure adottate, successivamente alla violazione, da una persona responsabile al fine di evitare il reiterarsi della violazione.

2. Nell'esercizio dei loro poteri sanzionatori nelle circostanze di cui all'articolo 31, le autorità competenti collaborano attivamente per assicurare che i poteri investigativi e di vigilanza e le sanzioni amministrative producano i risultati auspicati dal presente regolamento. Inoltre, esse coordinano le loro azioni in modo da evitare possibili duplicazioni e sovrapposizioni nell'applicazione dei poteri investigativi e di vigilanza nonché delle sanzioni amministrative e delle ammende nei casi transfrontalieri.

Martedì 19 maggio 2015

2 bis. *Qualora abbiano deciso, conformemente all'articolo 31, di stabilire sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni cui è fatto riferimento in detto articolo, gli Stati membri provvedono affinché siano messe in atto misure adeguate per far sì che le autorità competenti dispongano di tutte le prerogative necessarie per stabilire contatti con le autorità giudiziarie nella loro giurisdizione, al fine di ricevere informazioni specifiche relative alle indagini o ai procedimenti penali avviati per possibili violazioni del presente regolamento, e assicurano lo stesso ad altre autorità competenti e all'ESMA per soddisfare i rispettivi obblighi di cooperare vicendevolmente e con l'ESMA ai fini del presente regolamento.*

2 ter. *Le autorità competenti forniscono assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri. In particolare, si scambiano informazioni e cooperano nell'ambito delle indagini o in relazione alle attività di vigilanza. Le autorità competenti possono altresì cooperare con le autorità competenti di altri Stati membri per quanto riguarda azioni tese a facilitare la riscossione di ammende.*

Articolo 33

Pubblicazione delle decisioni

1. Le autorità competenti pubblicano le decisioni che impongono una sanzione o misura amministrativa per violazioni del presente regolamento sul loro sito internet ufficiale subito dopo aver comunicato la decisione alla persona sottoposta a sanzione. La pubblicazione contiene quanto meno le informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e l'identità delle persone responsabili. Tale obbligo non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.

2. Laddove, a seguito di una valutazione caso per caso condotta sulla proporzionalità della pubblicazione dei suddetti dati, l'autorità competente ritenga sproporzionata la pubblicazione dell'identità delle persone giuridiche o dei dati personali delle persone fisiche o qualora la pubblicazione metta a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine in corso, le autorità competenti agiscono in uno dei seguenti modi:

- a) rinviando la pubblicazione della decisione di imporre una sanzione o una misura fino al momento in cui le motivazioni che impediscono la pubblicazione vengano meno;
- b) pubblicando la decisione di imporre una sanzione o una misura in forma anonima in ottemperanza alla normativa nazionale, se la pubblicazione anonima assicura un'efficace protezione dei dati personali in questione. Nel caso si decida di pubblicare una sanzione o misura in forma anonima, è possibile posticipare la pubblicazione dei dati per un periodo di tempo ragionevole se si prevede che entro tale periodo le ragioni della pubblicazione in forma anonima verranno meno;
- c) non pubblicando affatto la decisione di imporre una sanzione o misura nel caso in cui le opzioni di cui alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare:
 - (i) che la stabilità dei mercati finanziari non venga messa a rischio; o
 - (ii) la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto alle misure ritenute di natura minore.

3. Laddove la decisione di imporre una sanzione o misura sia subordinata a un ricorso dinanzi alle pertinenti autorità giudiziarie o di altro tipo, le autorità competenti pubblicano altresì, immediatamente, sul loro sito internet ufficiale, tali informazioni nonché eventuali informazioni successive sull'esito del ricorso. Inoltre, vengono pubblicate anche eventuali decisioni che annullano la decisione precedente di imporre una sanzione o misura.

4. Le autorità competenti assicurano che la pubblicazione, in conformità al presente articolo, resti sul loro sito internet ufficiale per un periodo di almeno cinque anni. I dati personali contenuti nella pubblicazione restano sul sito internet ufficiale dell'autorità competente solo per il periodo necessario ai sensi delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

4 bis. *Gli Stati membri inviano all'ESMA, con cadenza annuale, informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni e misure amministrative imposte in conformità dell'articolo 31. Tale obbligo non riguarda le misure di natura investigativa. L'ESMA pubblica le suddette informazioni in una relazione annuale.*

Martedì 19 maggio 2015

Qualora gli Stati membri abbiano scelto, a norma dell'articolo 31, di stabilire sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni previste da detto articolo, le loro autorità competenti forniscono all'ESMA su base annua dati anonimi e aggregati relativi a tutte le indagini penali avviate e alle sanzioni penali applicate. L'ESMA pubblica le informazioni sulle sanzioni penali imposte in una relazione annuale.

Articolo 34

Collegio di autorità competenti

1. Entro 30 giorni **dall'inserimento di un valore di riferimento nell'elenco dei valori di riferimento critici ai sensi dell'articolo 25 bis, fatta eccezione per i valori di riferimento critici di carattere nazionale come stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 21**, l'autorità competente **pertinente** istituisce un collegio di autorità competenti.

2. Il collegio è composto dall'autorità competente dell'amministratore, dall'ESMA e dalle autorità competenti dei fornitori di dati **rilevanti**.

3. Le autorità competenti di altri Stati membri hanno il diritto di far parte del collegio laddove l'eventuale cessazione della fornitura del valore di riferimento **provocherebbe un impatto negativo rilevante sulla stabilità finanziaria, sul corretto funzionamento dei mercati, sui consumatori o sull'economia reale di detti Stati membri.**

Ove un'autorità competente intenda entrare a far parte del collegio ai sensi del primo comma, presenta una richiesta all'autorità competente dell'amministratore comprovante il soddisfacimento dei requisiti previsti. L'autorità competente pertinente dell'amministratore esamina la richiesta e notifica all'autorità richiedente entro **30 giorni** dal ricevimento della richiesta se ritiene o meno soddisfatti i requisiti in questione. Qualora non consideri soddisfatti i requisiti, l'autorità richiedente può rinviare la questione all'ESMA, in conformità al paragrafo 10.

4. L'ESMA contribuisce a promuovere e monitorare il funzionamento efficiente, efficace e coerente dei collegi delle autorità di vigilanza di cui al presente articolo, in conformità all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1095/2010. A tal fine, l'ESMA partecipa ove del caso ed è considerata un'autorità competente.

5. L'ESMA presiede le riunioni del collegio, ne coordina le azioni e assicura un efficace scambio di informazioni tra i suoi membri.

6. L'autorità competente dell'amministratore stabilisce disposizioni scritte nel quadro del collegio, in ordine ai seguenti punti:

- a) le informazioni che le autorità competenti sono tenute a scambiarsi;
- b) il processo decisionale tra le autorità competenti;
- c) i casi in cui le autorità competenti sono tenute a consultarsi;
- d) l'assistenza da fornire ai sensi **dell'articolo 14, paragrafo 5 bis**, ai fini dell'applicazione delle misure di cui **all'articolo 14, paragrafo 3**.

Se l'amministratore fornisce più di un valore di riferimento, l'ESMA può istituire un unico collegio in relazione a tutti i valori di riferimento forniti dall'amministratore in questione.

7. In assenza di accordo riguardo alle disposizioni di cui al paragrafo 6, qualsiasi membro del collegio diverso dall'ESMA può rinviare la questione all'ESMA stessa. L'autorità competente dell'amministratore tiene opportunamente conto del parere espresso dall'ESMA sulle disposizioni scritte di coordinamento prima di concordarne il testo finale. Le disposizioni scritte di coordinamento figurano in un unico documento contenente una motivazione esaustiva delle eventuali divergenze significative rispetto al parere espresso dall'ESMA. L'autorità competente dell'amministratore trasmette le disposizioni scritte di coordinamento ai membri del collegio e all'ESMA.

Martedì 19 maggio 2015

8. Prima di adottare le misure di cui **all'articolo 24 e, se del caso, agli articoli 14 e 23**, l'autorità competente dell'amministratore consulta i membri del collegio. I membri del collegio fanno quanto ragionevolmente in loro potere per giungere a un accordo **entro il termine specificato nelle disposizioni scritte di cui al paragrafo 6. È istituito un meccanismo di mediazione per favorire l'adozione di una visione comune tra le autorità competenti in caso di disaccordo.**

9. In assenza di accordo tra i membri del collegio ■, le autorità competenti diverse dall'ESMA possono rinviare a quest'ultima le seguenti situazioni:

- a) un'autorità competente non ha comunicato informazioni essenziali;
- b) a seguito di una richiesta ai sensi del paragrafo 3, l'autorità competente dell'amministratore ha notificato all'autorità richiedente che i requisiti di detto paragrafo non risultano soddisfatti o non ha risposto alla richiesta entro un termine ragionevole;
- c) le autorità competenti non hanno concordato le questioni di cui al paragrafo 6;
- d) ■ vi è disaccordo circa la misura adottata in conformità degli articoli ■ 23 e 24.

Se 20 giorni dopo il deferimento all'ESMA ai sensi del primo comma la questione non è risolta, l'autorità competente dell'amministratore prende la decisione definitiva e fornisce per iscritto una spiegazione dettagliata della sua decisione alle autorità di cui al primo comma e all'ESMA.

Qualora ritenga che l'autorità competente dell'amministratore abbia adottato le misure di cui al paragrafo 8 che potrebbero non essere conformi alla normativa nell'Unione, l'ESMA interviene conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

9 bis. Le autorità competenti in un collegio che non concorda sulle misure da adottare in conformità dell'articolo 13 bis o dell'articolo 14, possono rinviare la questione all'ESMA. Fatto salvo l'articolo 258 TFUE, l'ESMA può intervenire in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

9 ter. Eventuali misure adottate a norma dell'articolo 13 bis o dell'articolo 14 devono restare in vigore almeno finché il collegio non raggiunga un accordo, conformemente ai paragrafi 8 e 9 bis.

Articolo 35

Cooperazione con l'ESMA

1. Le autorità competenti collaborano con l'ESMA ai fini del presente regolamento, in conformità al regolamento (UE) n. 1095/2010.

2. Le autorità competenti forniscono quanto prima all'ESMA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti, in conformità all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2 bis. Nell'ambito del suo ruolo concernente l'attuazione e il monitoraggio del regolamento (UE) n. 1227/2011, l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), insieme ad altre pertinenti autorità di vigilanza, coopera con l'ESMA ai fini del presente regolamento ed è consultata durante l'elaborazione di tutte le norme tecniche di regolamentazione e degli atti delegati e fornisce senza indugio tutte le informazioni necessarie all'adempimento dei suoi obblighi.

3. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 2.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il [XXXX].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma in conformità all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Martedì 19 maggio 2015

Articolo 36

Segreto professionale

1. Tutte le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse ai sensi del presente regolamento sono soggette alle condizioni di segreto professionale di cui al paragrafo 2.
2. Il segreto professionale si applica a tutte le persone che prestano o hanno prestato la loro attività per l'autorità competente o per qualsiasi autorità o impresa che opera sul mercato o persona fisica o giuridica cui l'autorità competente ha delegato i suoi poteri, tra cui revisori ed esperti che hanno ricevuto un mandato da detta autorità.
3. Le informazioni coperte dal segreto professionale non possono essere divulgate ad alcuna altra persona o autorità se non in forza di disposizioni di legge.
4. Tutte le informazioni scambiate tra le autorità competenti, in applicazione del presente regolamento, relative a condizioni commerciali od operative e ad altre questioni economiche o personali, sono considerate riservate e soggette agli obblighi del segreto professionale, salvo il caso in cui l'autorità competente dichiarerà al momento della loro comunicazione che le informazioni possono essere divulgate o qualora tale divulgazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.

TITOLO VII

ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE

Articolo 37

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, ■ e all'articolo 23, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].
3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 2, ■ e all'articolo 23, paragrafo 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, ■ e dell'articolo 23, paragrafo 7, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 38

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 dello stesso.

Martedì 19 maggio 2015

TITOLO VIII

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 39

Disposizioni transitorie

1. Gli amministratori che forniscono valori di riferimento al [data di entrata in vigore del presente regolamento] presentano domanda di autorizzazione **o registrazione** ai sensi dell'articolo 23 **o dell'articolo 23 bis** entro il [12 mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda].

1 bis. *Le autorità nazionali competenti decidono quale dei valori inseriti nel registro è da considerarsi «critico». Tali valori sono soggetti alla procedura di autorizzazione di cui all'articolo 23.*

2. *Le persone fisiche o giuridiche* che hanno presentato domanda di autorizzazione **o registrazione** in conformità al paragrafo 1 possono continuare a produrre i valori di riferimento esistenti **che possono essere utilizzati dalle entità sottoposte a vigilanza** salvo e fino all'eventuale rifiuto dell'autorizzazione.

3. Se un valore di riferimento esistente non soddisfa i requisiti del presente regolamento ma la sua modifica per renderlo conforme a tali requisiti determinerebbe un evento di forza maggiore, renderebbe vane o comunque violerebbe le condizioni di un contratto finanziario o strumento finanziario collegato a detto valore di riferimento, **l'utilizzo continuativo del valore di riferimento nei contratti finanziari e negli strumenti finanziari esistenti può essere autorizzato dalla pertinente autorità competente dello Stato membro in cui è ubicata la persona fisica o giuridica che lo fornisce, finché l'autorità competente ritenga che il valore di riferimento possa cessare di essere utilizzato o possa essere sostituito da un altro valore di riferimento senza che ciò arrechi pregiudizio a una delle due parti del contratto.**

3 bis. *I nuovi strumenti finanziari o contratti finanziari non sono associati a un valore di riferimento esistente che non rispetta i requisiti del presente regolamento dopo il [data di applicazione del presente regolamento].*

3 ter. *In deroga al paragrafo 3 bis, i nuovi strumenti finanziari possono essere associati a un valore di riferimento esistente che non rispetti i requisiti del presente regolamento per un periodo di tempo di un anno dopo il [data di applicazione del presente regolamento], a condizione che lo strumento finanziario sia necessario a fini di copertura onde gestire il rischio di uno strumento finanziario esistente associato a tale valore di riferimento.*

4. *A meno che la Commissione non abbia adottato una decisione di equivalenza conformemente all'articolo 20, paragrafo 2 o 2 bis, le entità sottoposte a vigilanza nell'Unione utilizzano solo un valore di riferimento fornito da un amministratore ubicato in un paese terzo, dove è utilizzato come riferimento in strumenti finanziari e contratti finanziari esistenti, alla data di entrata in vigore del presente regolamento o dove è utilizzato in nuovi strumenti finanziari e contratti finanziari per tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento.*

Articolo 39 bis

Termine per l'aggiornamento dei prospetti e dei documenti contenenti le informazioni chiave

L'articolo 19, paragrafo 2, non pregiudica i prospetti esistenti approvati ai sensi della direttiva 2003/71/CE prima del [entrata in vigore del presente regolamento]. Per i prospetti approvati prima del [entrata in vigore del presente regolamento] ai sensi della direttiva 2009/65/CE i documenti di base vengono aggiornati alla prima occasione e in ogni caso entro il ... [dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento].*

Martedì 19 maggio 2015

Articolo 40

Riesame

1. Entro il 1° **gennaio** 2018 la Commissione riesamina il presente regolamento e presenta in merito una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, concentrandosi in particolare:

- a) sul funzionamento e l'efficacia del regime dei valori di riferimento critici e della partecipazione obbligatoria di cui all'articolo 13 e all'articolo 14, nonché sulla definizione di valore di riferimento critico di cui all'articolo 3; **e**
- b) sull'efficacia del regime di vigilanza, di cui al titolo VI, e dei collegi, di cui all'articolo 34, nonché sull'adeguatezza della vigilanza su taluni valori di riferimento da parte degli organismi dell'Unione.

1 bis. *La Commissione riesamina l'evoluzione dei principi internazionali, in particolare quelli applicabili ai valori di riferimento di merci delle agenzie di rilevazione dei prezzi, nonché l'evoluzione dei quadri giuridici e delle pratiche di vigilanza nei paesi terzi in relazione alla fornitura di valori di riferimento, e presenta in merito una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il ...* [quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] e in seguito ogni quattro anni. Tali relazioni sono corredate, se del caso, di una proposta legislativa.*

Articolo 41

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica **6 mesi dopo il ...** [entrata in vigore **degli atti delegati adottati dalla Commissione a norma del presente regolamento**].

Tuttavia, l'articolo 13, paragrafo 1, **e gli articoli 14 e 34** si applicano dal ... [6 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

■

Mercoledì 20 maggio 2015

P8_TA(2015)0199

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 27 aprile 2015 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (C(2015)02802 — 2015/2673(DEA))

(2016/C 353/23)

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento delegato della Commissione (C(2015)02802),
 - vista la lettera in data 3 febbraio 2015 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,
 - vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione, del 6 maggio 2015,
 - visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 58, paragrafo 7, e l'articolo 83, paragrafo 5,
 - vista la raccomandazione di decisione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
 - visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,
 - visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 105, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 19 maggio 2015,
- A. considerando che l'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio prevede la revisione del quadro finanziario pluriennale, qualora i nuovi programmi in regime di gestione concorrente nell'ambito, tra gli altri, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale siano adottati dopo il 1 gennaio 2014, al fine di trasferire agli anni successivi, oltre i corrispondenti massimali di spesa, le assegnazioni non utilizzate nel 2014;
- B. considerando che i programmi di sviluppo rurale di Bulgaria, Repubblica ceca, Irlanda, Grecia, Spagna, Croazia, Italia, Cipro, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Romania, Svezia e alcuni programmi regionali di Belgio, Germania, Francia e Regno Unito non erano ancora pronti per l'adozione alla fine del 2014;
- C. considerando che il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 è stato modificato di conseguenza dal regolamento (UE, Euratom) n. 2015/623, che trasferisce, per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, le assegnazioni inutilizzate nel 2014 ai corrispondenti massimali di spesa per il 2015 e il 2016;
- D. considerando che l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013, che stabilisce la ripartizione del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale per il periodo 2014-2020, dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza;
- E. considerando che il regolamento delegato è essenziale per garantire un'adozione agevole e tempestiva dei programmi di sviluppo rurale e che è appropriato che entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
1. dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

Mercoledì 20 maggio 2015

P8_TA(2015)0200

Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione con il Sud Africa (protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia) ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 maggio 2015 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo addizionale dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (07657/2015 — C8-0103/2015 — 2014/0236(NLE))

(Approvazione)

(2016/C 353/24)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (07657/2015),
 - visto il progetto di protocollo addizionale dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (13175/2014),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 217 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0103/2015),
 - visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, l'articolo 99, paragrafo 2, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per lo sviluppo (A8-0146/2015),
1. dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica sudafricana.
-

Mercoledì 20 maggio 2015

P8_TA(2015)0201

Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo *II**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 maggio 2015 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (05933/4/2015 — C8-0109/2015 — 2013/0025(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2016/C 353/25)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05933/4/2015 — C8-0109/2015),
 - visto il parere della Banca centrale europea del 17 maggio 2013 ⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 maggio 2013 ⁽²⁾,
 - vista la sua posizione in prima lettura ⁽³⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM (2013)0045),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 76 del suo regolamento,
 - viste le deliberazioni congiunte della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 55 del regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0153/2015),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
 2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
 3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 166 del 12.6.2013, pag. 2.

⁽²⁾ GU C 271 del 19.9.2013, pag. 31.

⁽³⁾ Testi approvati dell'11.3.2014, P7_TA(2014)0191.

Mercoledì 20 maggio 2015

P8_TA(2015)0202

Dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi *II**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 maggio 2015 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (05932/2/2015 — C8-0108/2015 — 2013/0024(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2016/C 353/26)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05932/2/2015 — C8-0108/2015),
 - visto il parere della Banca centrale europea del 17 maggio 2013 ⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 maggio 2013 ⁽²⁾,
 - vista la sua posizione in prima lettura ⁽³⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM (2013)0044),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 76 del suo regolamento,
 - viste le deliberazioni congiunte della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 55 del regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0154/2015),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
 2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
 3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 166 del 12.6.2013, pag. 2.

⁽²⁾ GU C 271 del 19.9.2013, pag. 31.

⁽³⁾ Testi approvati dell'11.3.2014, P7_TA(2014)0190.

Mercoledì 20 maggio 2015

P8_TA(2015)0203

Procedure di insolvenza ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 maggio 2015 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza (rifusione) (16636/5/2014 — C8-0090/2015 — 2012/0360(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2016/C 353/27)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (16636/5/2014 — C8-0090/2015),
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 maggio 2013 ⁽¹⁾,
 - vista la sua posizione in prima lettura ⁽²⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM (2012)0744),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 76 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione giuridica (A8-0155/2015),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
 2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
 3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 271 del 19.9.2013, pag. 55.

⁽²⁾ Testi approvati del 5.2.2014, P7_TA(2014)0093.

Mercoledì 20 maggio 2015

P8_TA(2015)0204

Sistema europeo di autocertificazione per gli importatori di alcuni minerali o metalli originari di zone di conflitto e ad alto rischio ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 20 maggio 2015, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di autocertificazione dell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori responsabili di stagno, tungsteno, tantalio, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto e ad alto rischio (COM(2014)0111 — C7-0092/2014 — 2014/0059(COD)) ⁽¹⁾

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 353/28)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

- (1) Le risorse naturali di minerali nelle zone di conflitto o ad alto rischio, pur rappresentando un notevole potenziale di sviluppo, possono dare origine a controversie laddove i proventi del loro sfruttamento servano a finanziare l'insorgere di violenti conflitti o ad alimentarli, compromettendo gli sforzi **nazionali** a favore dello sviluppo, della buona governance e dello Stato di diritto. In queste zone è di importanza fondamentale, per assicurare la pace e la stabilità, interrompere il nesso esistente tra conflitti e sfruttamento illegale dei minerali.

Emendamento

- (1) Le risorse naturali di minerali nelle zone di conflitto o ad alto rischio, pur rappresentando un notevole potenziale di sviluppo, possono dare origine a controversie laddove i proventi del loro sfruttamento servano a finanziare l'insorgere di violenti conflitti o ad alimentarli, compromettendo gli sforzi a favore dello sviluppo, della buona governance e dello Stato di diritto. In queste zone è di importanza fondamentale, per assicurare la pace, **lo sviluppo** e la stabilità, interrompere il nesso esistente tra conflitti e sfruttamento illegale dei minerali.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- (1 bis) **Le violazioni dei diritti umani sono comuni nell'industria estrattiva e possono comprendere il lavoro minorile, la violenza sessuale, le sparizioni forzate, il trasferimento forzato e la distruzione di luoghi di rilevanza spirituale o culturale.**

⁽¹⁾ La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 61, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A8-0141/2015).

Mercoledì 20 maggio 2015

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione

- (2) La questione riguarda zone ricche di risorse in cui governi e organizzazioni internazionali, in collaborazione con gli operatori del settore e le organizzazioni della società civile, hanno colto la sfida posta dalla volontà di **ridurre al minimo** il finanziamento di gruppi **armati** e forze **di sicurezza**.

Emendamento

- (2) La questione riguarda zone ricche di risorse in cui governi e organizzazioni internazionali, in collaborazione con gli operatori del settore e le organizzazioni della società civile, **includere le organizzazioni delle donne che sono in prima linea nell'attirare l'attenzione sulle condizioni di sfruttamento imposte da gruppi armati e forze di sicurezza nonché sugli stupri e sulle violenze utilizzati per controllare le popolazioni locali**, hanno colto la sfida posta dalla volontà di **impedire** il finanziamento di **tali** gruppi e forze.

La sostituzione della parola «regions» con «areas» non concerne la versione italiana.

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- (5 bis) **Il presente regolamento è uno degli strumenti volti a eliminare il finanziamento di gruppi armati mediante il controllo del commercio di minerali provenienti da zone di conflitto; questo non pregiudica il fatto che le azioni di politica estera e di sviluppo dell'Unione europea dovrebbero essere incentrate sulla lotta contro la corruzione locale e la permeabilità delle frontiere, nonché sulla fornitura di formazione alle popolazioni locali e ai loro rappresentanti al fine di mettere in luce gli abusi.**

Mercoledì 20 maggio 2015

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione

- (7) Il 7 ottobre 2010 il Parlamento europeo ha **adottato una risoluzione che invita** l'Unione a legiferare in base al modello della legge statunitense sui «minerali dei conflitti», alias articolo 1502 della Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (Legge Dodd-Frank sulla riforma dei mercati finanziari e sulla protezione dei consumatori); la Commissione ha annunciato, nelle sue comunicazioni del 2011 e 2012, la sua intenzione di riflettere sulle possibilità di migliorare la trasparenza lungo l'intera catena di approvvigionamento, compresi gli aspetti legati al dovere di diligenza. Nell'ultima comunicazione tra quelle suindicate la Commissione, in linea con l'impegno assunto in occasione della riunione del maggio 2011 del Consiglio dell'OCSE a livello ministeriale, ha inoltre sollecitato un maggiore sostegno per le Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e le Linee guida sul dovere di diligenza dell'OCSE e ne ha raccomandato l'applicazione, anche nei paesi non membri dell'OCSE.

Emendamento

- (7) **Nelle sue risoluzioni del 7 ottobre 2010, dell'8 marzo 2011, del 5 luglio 2011 e del 26 febbraio 2014**, il Parlamento europeo ha **invitato** l'Unione a legiferare in base al modello della legge statunitense sui «minerali dei conflitti», alias articolo 1502 della Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (Legge Dodd-Frank sulla riforma dei mercati finanziari e sulla protezione dei consumatori); la Commissione ha annunciato, nelle sue comunicazioni del 2011 e 2012, la sua intenzione di riflettere sulle possibilità di migliorare la trasparenza lungo l'intera catena di approvvigionamento, compresi gli aspetti legati al dovere di diligenza. Nell'ultima comunicazione tra quelle suindicate la Commissione, in linea con l'impegno assunto in occasione della riunione del maggio 2011 del Consiglio dell'OCSE a livello ministeriale, ha inoltre sollecitato un maggiore sostegno per le Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e le Linee guida sul dovere di diligenza dell'OCSE e ne ha raccomandato l'applicazione, anche nei paesi non membri dell'OCSE.

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione

- (8) I cittadini e gli attori della società civile dell'Unione hanno sensibilizzato l'opinione pubblica alla mancanza di obbligo per le imprese che operano nell'ambito della giurisdizione dell'Unione di rendere conto dei loro eventuali legami con attività illecite di estrazione e di commercio di minerali originari di zone di conflitto. Ne consegue che tali minerali, potenzialmente presenti nei prodotti di consumo, creano un nesso tra consumatori e conflitti in territori non UE. A tal fine i cittadini hanno chiesto, segnatamente attraverso petizioni, che al Parlamento europeo e al Consiglio siano presentate proposte legislative affinché sia riconosciuta la responsabilità delle imprese, conformemente alle linee guida e ai principi guida delle Nazioni Unite e dell'OCSE.

Emendamento

- (8) I cittadini e gli attori della società civile dell'Unione hanno sensibilizzato l'opinione pubblica alla mancanza di obbligo per le imprese che operano nell'ambito della giurisdizione dell'Unione di rendere conto dei loro eventuali legami con attività illecite di estrazione e di commercio di minerali originari di zone di conflitto. Ne consegue che tali minerali, potenzialmente presenti nei prodotti di consumo, creano un nesso tra consumatori e conflitti in territori non UE. **Di conseguenza, i consumatori sono indirettamente connessi ai conflitti che hanno gravi ripercussioni sui diritti umani, in particolare i diritti delle donne, giacché i gruppi armati spesso ricorrono allo stupro di massa come strategia volontaria per intimidire e controllare le popolazioni locali allo scopo di tutelare i loro propri interessi.** A tal fine i cittadini hanno chiesto, segnatamente attraverso petizioni, che al Parlamento europeo e al Consiglio siano presentate proposte legislative affinché sia riconosciuta la responsabilità delle imprese, conformemente alle linee guida e ai principi guida delle Nazioni Unite e dell'OCSE.

Mercoledì 20 maggio 2015

Emendamenti 71, 91 e 112**Proposta di regolamento****Considerando 9 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) *Il presente regolamento rispecchia la necessità dell'esercizio del dovere di diligenza lungo l'intera catena di approvvigionamento dal sito di origine fino al prodotto finale, attraverso il requisito che tutte le imprese che per prime immettono sul mercato dell'Unione risorse contemplate, inclusi prodotti che contengono tali risorse, debbano avviare e pubblicare una relazione in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento. In linea con la natura del dovere di diligenza, gli obblighi di diligenza individuali di cui al presente regolamento rispecchiano la natura progressiva e flessibile dei processi di diligenza e la necessità di obblighi opportunamente modulati in funzione delle situazioni particolari delle imprese. Gli obblighi sono commisurati alla dimensione, all'influenza e alla posizione di un'impresa nella sua catena di approvvigionamento.*

Emendamento 57**Proposta di regolamento****Considerando 11 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) *La direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ^(1bis) prevede che le imprese con un numero di dipendenti superiore a 500 comunichino informazioni in merito a una serie di politiche, tra cui i diritti umani, la lotta contro la corruzione e l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento. La direttiva prevede che la Commissione elabori orientamenti al fine di agevolare la comunicazione di tali informazioni. La Commissione dovrebbe considerare l'inclusione in tali orientamenti di indicatori di prestazione per quanto riguarda l'approvvigionamento responsabile dei minerali e dei metalli.*

^(1bis) *Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1).*

Mercoledì 20 maggio 2015

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 ter) *Molti sistemi esistenti per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento potrebbero contribuire a raggiungere gli obiettivi del presente regolamento. Sono già in atto regimi settoriali volti a interrompere il legame tra i conflitti e l'approvvigionamento di stagno, tantalio, tungsteno e oro. Tali regimi utilizzano audit eseguiti da soggetti terzi indipendenti per certificare fonderie e raffinerie che abbiano in essere sistemi volti a garantire l'esclusivo approvvigionamento di minerali responsabile. Tali regimi settoriali potrebbero essere riconosciuti nel sistema dell'Unione. Occorre tuttavia chiarire i criteri e le procedure per il riconoscimento dell'equivalenza di tali regimi ai requisiti del presente regolamento, onde consentire il rispetto di norme elevate ed evitare la duplicazione degli audit.*

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Attraverso la consultazione pubblica le imprese dell'Unione hanno espresso il loro interesse per l'approvvigionamento responsabile di minerali e hanno illustrato i regimi settoriali in atto, volti a perseguire i loro obiettivi nel campo della responsabilità sociale delle imprese, a rispondere alle domande della clientela o a garantire la sicurezza del loro approvvigionamento. Le imprese dell'Unione hanno tuttavia segnalato le innumerevoli difficoltà da esse incontrate nell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento a causa della lunghezza e complessità di tali catene a livello mondiale che coinvolgono un gran numero di operatori spesso mal informati o indifferenti alle questioni etiche. La Commissione dovrebbe monitorare gli oneri legati all'approvvigionamento responsabile e al loro impatto potenziale sulla competitività, in particolare delle PMI.

(12) Attraverso la consultazione pubblica le imprese dell'Unione hanno espresso il loro interesse per l'approvvigionamento responsabile di minerali e hanno illustrato i regimi settoriali in atto, volti a perseguire i loro obiettivi nel campo della responsabilità sociale delle imprese, a rispondere alle domande della clientela o a garantire la sicurezza del loro approvvigionamento. Le imprese dell'Unione hanno tuttavia segnalato le innumerevoli difficoltà *e sfide pratiche* da esse incontrate nell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento a causa della lunghezza e complessità di tali catene a livello mondiale che coinvolgono un gran numero di operatori spesso mal informati o indifferenti alle questioni etiche. La Commissione dovrebbe monitorare *da vicino e comunicare* gli oneri legati all'approvvigionamento responsabile, *all'esecuzione di audit da parte di soggetti terzi, alle loro conseguenze amministrative* e al loro impatto potenziale sulla competitività, in particolare delle PMI. *La Commissione dovrebbe fornire alle microimprese e alle piccole e medie imprese assistenza tecnica e finanziaria nonché agevolare lo scambio di informazioni ai fini dell'attuazione del presente regolamento. Le PMI stabilite nell'Unione che importano minerali e metalli e attuano sistemi di diligenza dovrebbero ricevere un aiuto finanziario mediante il programma COSME della Commissione.*

Mercoledì 20 maggio 2015

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) *Le imprese stabilite nell'Unione che operano a valle della catena di approvvigionamento e che attuano volontariamente un sistema di approvvigionamento responsabile per minerali e metalli dovrebbero essere certificate dalle autorità competenti degli Stati membri mediante un'etichetta. La Commissione dovrebbe basarsi sulle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per fissare i criteri di concessione della certificazione e, a tal fine, può consultare il Segretario dell'OCSE. Le condizioni per la concessione della «Certificazione di responsabilità europea» dovrebbero essere tanto rigorose quanto quelle imposte dal sistema di certificazione dell'OCSE. Le imprese che beneficiano della «Certificazione di responsabilità europea» sono incoraggiate a indicarlo sul loro sito Internet e a riportarlo tra le informazioni fornite ai consumatori europei.*

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Le fonderie e le raffinerie sono elementi importanti delle catene di approvvigionamento mondiali di minerali in quanto rappresentano in genere l'ultimo stadio in cui è possibile garantire effettivamente il rispetto del dovere di diligenza mediante la raccolta, la diffusione e la verifica delle informazioni sull'origine dei minerali e sulla catena di custodia. Dopo questa fase di trasformazione è spesso considerato impossibile risalire all'origine dei minerali. Un elenco dell'Unione delle fonderie e raffinerie responsabili costituirebbe quindi per le imprese a valle una garanzia di trasparenza e sicurezza per quanto riguarda le pratiche del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento.

(13) Le fonderie e le raffinerie sono elementi importanti delle catene di approvvigionamento mondiali di minerali in quanto rappresentano in genere l'ultimo stadio in cui è possibile garantire effettivamente il rispetto del dovere di diligenza mediante la raccolta, la diffusione e la verifica delle informazioni sull'origine dei minerali e sulla catena di custodia. Dopo questa fase di trasformazione è spesso considerato impossibile risalire all'origine dei minerali. **Lo stesso vale per i metalli riciclati, che sono stati oggetto di un numero ancora maggiore di stadi del processo di trasformazione.** Un elenco dell'Unione delle fonderie e raffinerie responsabili costituirebbe quindi per le imprese a valle una garanzia di trasparenza e sicurezza per quanto riguarda le pratiche del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento. **Conformemente alle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, le imprese a monte come le fonderie e le raffinerie dovrebbero essere sottoposte a un audit svolto da soggetti terzi indipendenti relativamente alle loro pratiche in merito al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, anche ai fini della loro inclusione nell'elenco delle fonderie e delle raffinerie responsabili.**

Mercoledì 20 maggio 2015

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Le fonderie e raffinerie che trasformano e importano minerali e loro concentrati dovrebbero essere obbligate ad applicare il sistema dell'Unione per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento.

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 ter) L'utilizzo di tutti i minerali e metalli contemplati dal presente regolamento dovrebbe essere conforme ai requisiti in esso fissati. È fondamentale che gli importatori rispettino le disposizioni del presente regolamento.

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) Per garantire l'efficace attuazione del presente regolamento è opportuno prevedere un periodo di transizione di due anni onde consentire alla Commissione di elaborare un sistema di audit effettuati da soggetti terzi e agli importatori responsabili di acquisire familiarità con gli obblighi loro imposti dal presente regolamento.

Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 ter) La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente la propria assistenza finanziaria e gli impegni politici in relazione alle zone di conflitto e ad alto rischio dove sono estratti stagno, tantalio, tungsteno e oro, in particolare la regione dei Grandi Laghi, allo scopo di garantire la coerenza delle politiche nonché incentivare e rafforzare il rispetto della buona governance, lo Stato di diritto e soprattutto la conduzione delle attività estrattive sulla base di una visione etica.

Mercoledì 20 maggio 2015

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione

(16) La Commissione presenta periodicamente al **Consiglio** e al **Parlamento europeo** una relazione sugli effetti del sistema. **Entro tre anni dall'entrata in vigore** del presente regolamento e successivamente ogni **sei** anni, la Commissione dovrebbe riesaminare il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento, **anche** per quanto riguarda la promozione dell'approvvigionamento responsabile dei minerali che rientrano nel suo campo d'applicazione e provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio. Le relazioni, se necessario, possono essere corredate di opportune proposte legislative comprendenti eventualmente disposizioni vincolanti,

Emendamento

(16) La Commissione presenta periodicamente al **Parlamento europeo** e al **Consiglio** una relazione sugli effetti del sistema. **Due anni dopo la data di applicazione** del presente regolamento e successivamente ogni **tre** anni, la Commissione dovrebbe riesaminare il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento **nonché il più recente impatto del sistema sul campo** per quanto riguarda la promozione dell'approvvigionamento responsabile dei minerali che rientrano nel suo campo d'applicazione e provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio, **e dovrebbe inoltre presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio**. Le relazioni, se necessario, possono essere corredate di opportune proposte legislative comprendenti eventualmente **ulteriori** disposizioni vincolanti.

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) **Nella loro comunicazione congiunta del 5 marzo 2014, la Commissione e il vicepresidente della Commissione/ alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si sono impegnati ad attuare misure di accompagnamento atte a garantire un approccio UE integrato all'approvvigionamento responsabile in parallelo al presente regolamento, con l'obiettivo non solo di conseguire un elevato livello di partecipazione delle imprese nel sistema dell'Unione previsto dal regolamento ma anche di assicurare che sia adottato un approccio globale, coerente e completo per promuovere l'approvvigionamento responsabile in zone di conflitto e ad alto rischio.**

Mercoledì 20 maggio 2015

Emendamento 60**Proposta di regolamento****Articolo 1 — paragrafo 1***Testo della Commissione*

1. Il presente regolamento istituisce un sistema europeo di **autocertificazione** del rispetto del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, al fine di ridurre le possibilità per i gruppi armati e le forze di sicurezza⁽¹²⁾ di praticare il commercio di stagno, tantalio, tungsteno, dei loro minerali e di oro. Esso mira a garantire la trasparenza e la sicurezza relativamente alle pratiche di approvvigionamento degli importatori, delle fonderie e delle raffinerie in zone di conflitto e ad alto rischio.

⁽¹²⁾ «Gruppi armati e forze di sicurezza» quali definiti nell'allegato II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza (OCSE (2013), (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Second Edition, Edizioni OCSE (2013). <http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en>).

Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce un sistema europeo di **certificazione** del rispetto del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, al fine di ridurre le possibilità per i gruppi armati e le forze di sicurezza⁽¹²⁾ di praticare il commercio di stagno, tantalio, tungsteno, dei loro minerali e di oro. Esso mira a garantire la trasparenza e la sicurezza relativamente alle pratiche di approvvigionamento degli importatori, delle fonderie e delle raffinerie in zone di conflitto e ad alto rischio.

⁽¹²⁾ «Gruppi armati e forze di sicurezza» quali definiti nell'allegato II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza (OCSE (2013), (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Second Edition, Edizioni OCSE (2013). <http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en>).

Emendamento 154**Proposta di regolamento****Articolo 1 — paragrafo 2***Testo della Commissione*

2. Il presente regolamento stabilisce gli obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento **degli** importatori dell'Unione che **optano per l'autocertificazione come importatori responsabili dei minerali o metalli di cui all'allegato I, contenenti o costituiti da stagno, tantalio, tungsteno e oro.**

Emendamento

2. Il presente regolamento stabilisce gli obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento **di tutti gli** importatori dell'Unione che **si approvvigionano di minerali e metalli contemplati dal presente regolamento e conformemente alle Linee guida dell'OCSE. Tali linee guida sono concepite per garantire la trasparenza e la tracciabilità in merito alle pratiche di approvvigionamento degli importatori qualora essi si approvvigionino in zone di conflitto e ad alto rischio, al fine di minimizzare o prevenire i conflitti violenti e la violazione dei diritti umani riducendo le possibilità per i gruppi armati e le forze di sicurezza, quali definiti all'allegato II delle Linee guida dell'OCSE sulla diligenza ragionevole, di commercializzare questi minerali e metalli.**

Emendamento 23**Proposta di regolamento****Articolo 1 — paragrafo 2 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

2 bis. I metalli che si può ragionevolmente supporre siano riciclati sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento.

Mercoledì 20 maggio 2015

Emendamenti 76, 97, 117 e 135**Proposta di regolamento****Articolo 1 — paragrafo 2 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. *Al fine di evitare distorsioni di mercato non intenzionali, il presente regolamento opera una distinzione tra i ruoli delle imprese situate a monte e quelle situate a valle della catena di approvvigionamento. L'esercizio del dovere di diligenza deve adeguarsi alle attività dell'impresa in questione, alle sue dimensioni e alla sua posizione all'interno della catena di approvvigionamento.*

Emendamenti 77, 98, 118 e 136**Proposta di regolamento****Articolo 1 — paragrafo 2 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. *La Commissione, in collaborazione con i regimi settoriali e conformemente alle Linee guida dell'OCSE, può fornire ulteriori linee guida sugli obblighi spettanti alle imprese, in funzione della loro posizione nella catena di approvvigionamento, per garantire che il sistema segua una procedura flessibile in grado di tener conto della posizione delle PMI.*

Emendamento 155**Proposta di regolamento****Articolo 1 — paragrafo 2 quinquies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 quinquies. *Le imprese a valle devono, nel quadro del presente regolamento e conformemente alle linee guida dell'OCSE, adottare tutte le misure ragionevoli per identificare e affrontare i rischi nella loro catena di approvvigionamento dei minerali e dei metalli contemplati dal presente regolamento. In tale quadro, esse sono soggette a un obbligo d'informazione sulle loro prassi di diligenza ragionevole per un approvvigionamento responsabile.*

Mercoledì 20 maggio 2015

Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 2 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) «metalli riciclati»: prodotti rigenerati destinati al consumatore finale o post-consumo, o scarti di metalli lavorati creati durante la fabbricazione dei prodotti; i metalli riciclati comprendono materiali metallici in eccesso, obsoleti, difettosi e di scarto contenenti metalli raffinati o lavorati suscettibili di essere riciclati per la produzione di stagno, tantalio, tungsteno e/o oro; i minerali parzialmente lavorati, non lavorati o che costituiscono un sottoprodotto di una diversa vena estrattiva non sono metalli riciclati;

Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 2 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) «zone di conflitto e ad alto rischio»: zone teatro di conflitti armati, fragili in quanto reduci da conflitti o zone **caratterizzate da** una governance e una sicurezza precarie o inesistenti, come uno Stato in dissesto, **o da** violazioni generalizzate e sistematiche **del diritto internazionale, incluse le violazioni** dei diritti dell'uomo;

e) «zone di conflitto e ad alto rischio»: zone teatro di conflitti armati, **caratterizzate da violenza diffusa e dal crollo delle infrastrutture civili, zone** fragili in quanto reduci da conflitti o zone **con** una governance e una sicurezza precarie o inesistenti, come uno Stato in dissesto, **caratterizzate da** violazioni generalizzate e sistematiche dei diritti dell'uomo, **come stabilito ai sensi del diritto internazionale;**

Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 2 — lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) «importatore»: la persona fisica o giuridica **che dichiara i minerali o i metalli contemplati dal presente regolamento** ai fini dell'immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/1992 ⁽¹³⁾ del Consiglio;

g) «importatore» la persona fisica o giuridica, **stabilita nell'Unione, che fornisce una dichiarazione** ai fini dell'immissione in libera pratica **di minerali e metalli contemplati dal presente regolamento a proprio nome o a nome della persona per conto della quale è rilasciata tale dichiarazione; un rappresentante che rilascia la dichiarazione agendo a nome e per conto di un'altra persona o un rappresentante che agisce a proprio nome e per conto di un'altra persona sono altresì considerati importatori** ai sensi del presente regolamento;

⁽¹³⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Mercoledì 20 maggio 2015

Emendamento 100**Proposta di regolamento****Articolo 2 — lettera h***Testo della Commissione**Emendamento*

h) *«importatore responsabile»: un importatore che opta per l'autocertificazione secondo le norme stabilite nel presente regolamento;*

soppresso

Emendamento 138**Proposta di regolamento****Articolo 2 — lettera i***Testo della Commissione**Emendamento*

i) *«autocertificazione»: l'atto con il quale l'interessato dichiara di rispettare gli obblighi in materia di sistemi di gestione, di gestione dei rischi, di audit ad opera di terzi e di comunicazione delle informazioni come indicato nel presente regolamento;*

soppresso

(L'emendamento si applica a tutto il testo laddove quest'ultimo non sia già modificato da altri emendamenti)

Emendamento 29**Proposta di regolamento****Articolo 2 — lettera q bis (nuova)***Testo della Commissione**Emendamento*

q bis) *«regime settoriale»: un insieme di procedure, strumenti e meccanismi volontari per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, elaborato e controllato da associazioni settoriali pertinenti, comprendente valutazioni della conformità svolte da soggetti terzi;*

Emendamento 30**Proposta di regolamento****Articolo 2 — lettera q ter (nuova)***Testo della Commissione**Emendamento*

q ter) *«gruppi armati e forze di sicurezza»: i gruppi di cui all'allegato II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza;*

Mercoledì 20 maggio 2015

Emendamento 31**Proposta di regolamento****Articolo 4 — lettera a***Testo della Commissione*

- a) adottare e comunicare chiaramente ai fornitori e al pubblico la propria strategia in materia di catena di approvvigionamento dei minerali e dei metalli potenzialmente originari di zone di conflitto e ad alto rischio;

Emendamento

- a) adottare e comunicare chiaramente **e sistematicamente** ai fornitori e al pubblico la propria strategia in materia di catena di approvvigionamento dei minerali e dei metalli potenzialmente originari di zone di conflitto e ad alto rischio;

Emendamenti 85, 126 e 145**Proposta di regolamento****Articolo 4 — comma 1 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

Qualora un'impresa possa ragionevolmente concludere che le risorse sono ottenute unicamente da materiali riciclati o di scarto, essa, tenendo debitamente conto della riservatezza delle informazioni commerciali e di altre considerazioni legate alla concorrenza,

- a) *rende pubbliche le sue conclusioni, e*
- b) *descrive in maniera ragionevolmente dettagliata le misure di diligenza applicate nell'arrivare a tale conclusione;*

Emendamento 67**Proposta di regolamento****Articolo 6 — comma 2 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

Gli importatori di metalli fusi e raffinati certificati come importatori responsabili sono esentati dalla realizzazione di audit affidati a soggetti terzi indipendenti, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 bis, a condizione che presentino prove sostanziali del fatto che tutte le fonderie e le raffinerie della loro catena di approvvigionamento rispettano le disposizioni del presente regolamento.

Mercoledì 20 maggio 2015

Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 bis

Elenco degli importatori responsabili

1. *Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri nelle loro relazioni, a norma dell'articolo 15, la Commissione adotta e pubblica una decisione in cui sono elencati i nomi e gli indirizzi degli importatori responsabili di minerali e metalli contemplati dal presente regolamento.*
2. *La Commissione adotta l'elenco basandosi sul modello figurante all'allegato I bis e conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 13, paragrafo 2.*
3. *La Commissione aggiorna tempestivamente le informazioni contenute nell'elenco e le pubblica, anche su Internet. La Commissione rimuove dall'elenco i nomi degli importatori che, in assenza delle necessarie azioni correttive da parte degli importatori responsabili, non sono più riconosciuti quali importatori responsabili dagli Stati membri a norma dell'articolo 14, paragrafo 3.*

Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 ter

Obblighi relativi al dovere di diligenza per le fonderie e le raffinerie

1. *Le fonderie e raffinerie con sede nell'Unione che trasformano e importano i minerali e i loro concentrati hanno l'obbligo di applicare il sistema europeo sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, oppure un sistema di diligenza riconosciuto come equivalente dalla Commissione.*
2. *Le autorità competenti degli Stati membri si accertano della corretta applicazione da parte delle fonderie e raffinerie del sistema europeo sul dovere di diligenza. In caso di inadempimento di tali obblighi, le autorità provvedono a notificarlo alla fonderia o raffineria, chiedendo di adottare misure correttive per conformarsi al sistema europeo di diligenza. In caso di reiterato inadempimento, le autorità competenti degli Stati membri applicano delle sanzioni per violazione al presente regolamento. Tali sanzioni cessano nel momento in cui la fonderia o raffineria provvede a conformarsi alle disposizioni del presente regolamento.*

Mercoledì 20 maggio 2015

Emendamento 44**Proposta di regolamento****Articolo 8 — paragrafo 1***Testo della Commissione*

1. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri nelle relazioni di cui all'articolo 15, la Commissione adotta e pubblica una decisione in cui sono elencati i nomi e gli indirizzi delle fonderie e delle raffinerie responsabili **per i minerali contemplati dal presente regolamento.**

Emendamento

1. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri nelle relazioni di cui all'articolo 15, la Commissione adotta e pubblica una decisione in cui sono elencati i nomi e gli indirizzi delle fonderie e delle raffinerie responsabili.

Emendamento 45**Proposta di regolamento****Articolo 8 — paragrafo 2***Testo della Commissione*

2. La Commissione inserisce nell'elenco di cui al paragrafo 1 le fonderie e le raffinerie responsabili che si approvvigionano, almeno in parte, nelle zone di conflitto e ad alto rischio.

Emendamento

2. La Commissione inserisce nell'elenco di cui al paragrafo 1 le fonderie e le raffinerie responsabili che si approvvigionano, almeno in parte, nelle zone di conflitto e ad alto rischio. **Tale elenco viene elaborato tenendo in considerazione i regimi di diligenza esistenti nel settore equivalente, a livello governativo o altri regimi di diligenza concernenti i minerali e i metalli rientranti nell'ambito del presente regolamento.**

Emendamento 46**Proposta di regolamento****Articolo 8 — paragrafo 3***Testo della Commissione*

3. La Commissione adotta l'elenco stilato **secondo** il modello figurante nell'allegato II e conformemente alla procedura di **regolamentazione di** cui all'articolo 13, paragrafo 2. Il Segretariato dell'OCSE è consultato.

Emendamento

3. La Commissione adotta l'elenco stilato **utilizzando** il modello figurante nell'allegato II e conformemente alla procedura **consultiva** di cui all'articolo 13, paragrafo 2. Il Segretariato dell'OCSE deve essere consultato.

Emendamento 47**Proposta di regolamento****Articolo 8 — paragrafo 4***Testo della Commissione*

4. La Commissione aggiorna tempestivamente le informazioni contenute nell'elenco. Essa cancella dall'elenco i nomi delle fonderie e delle raffinerie che non sono più riconosciute come importatori responsabili dagli Stati membri conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, o i nomi di quelle che intervengono nella catena di approvvigionamento di importatori che non sono più riconosciuti come importatori responsabili.

Emendamento

4. La Commissione aggiorna tempestivamente le informazioni contenute nell'elenco **e le pubblica, anche su Internet.** Essa cancella dall'elenco i nomi delle fonderie e delle raffinerie che non sono più riconosciute come importatori responsabili dagli Stati membri conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, o i nomi di quelle che intervengono nella catena di approvvigionamento di importatori che non sono più riconosciuti come importatori responsabili.

Mercoledì 20 maggio 2015

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione elabora una decisione relativa alla pubblicazione, anche su Internet, di un elenco delle autorità competenti stilato **secondo** il modello figurante nell'allegato III e conformemente alla procedura di **regolamentazione di** cui all'articolo 13, paragrafo 2. La Commissione aggiorna regolarmente tale elenco.

Emendamento

2. La Commissione elabora una decisione relativa alla pubblicazione, anche su Internet, di un elenco delle autorità competenti stilato **utilizzando** il modello figurante nell'allegato III e conformemente alla procedura **consultiva** di cui all'articolo 13, paragrafo 2. La Commissione aggiorna regolarmente tale elenco.

Emendamento 151

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le autorità competenti degli Stati membri effettuano adeguati controlli ex post allo scopo di garantire che gli importatori dei minerali e dei metalli contemplati dal presente regolamento, **che si sono autocertificati come importatori responsabili**, adempiano agli obblighi conformemente agli articoli 4, 5, 6 e 7.

Emendamento

1. Le autorità competenti degli Stati membri effettuano adeguati controlli ex post allo scopo di garantire che gli importatori dei minerali e dei metalli contemplati dal presente regolamento adempiano agli obblighi conformemente agli articoli 4, 5, 6 e 7.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono eseguiti adottando un approccio basato sui rischi. I controlli **possono** inoltre **essere** effettuati qualora l'autorità competente sia in possesso di informazioni pertinenti, anche sulla base di indicazioni comprovate fornite da terzi, relative all'osservanza del presente regolamento da parte di un importatore responsabile.

Emendamento

2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono eseguiti adottando un approccio basato sui rischi. I controlli **sono** inoltre effettuati qualora l'autorità competente sia in possesso di informazioni pertinenti, anche sulla base di indicazioni comprovate fornite da terzi, relative all'osservanza del presente regolamento da parte di un importatore responsabile.

Mercoledì 20 maggio 2015

Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12 bis

Al fine di offrire chiarezza e certezza agli operatori economici e renderli coerenti tra di loro, in particolare le PMI, la Commissione, in consultazione con il Servizio europeo per l'azione esterna e l'OCSE, predispone orientamenti non vincolanti sotto forma di un manuale per le imprese in cui è spiegato come applicare al meglio i criteri per i settori che possono rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Tale manuale si basa sulla definizione di zone di conflitto e ad alto rischio di cui all'articolo 2, lettera e), del presente regolamento e tiene conto delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza in tale settore.

Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 2 — secondo comma

Testo della Commissione

Emendamento

Se il parere del comitato deve essere ottenuto mediante procedura scritta, la procedura viene chiusa senza esito, entro la scadenza prevista per la trasmissione di un parere, qualora lo decida la presidenza del comitato o lo richieda la maggioranza semplice dei membri del comitato.

soppresso

Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Mercoledì 20 maggio 2015

Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15 bis

Misure di accompagnamento

1. La Commissione presenta, se del caso, entro il periodo transitorio, una proposta legislativa in cui si definiscono le misure di accompagnamento al fine di migliorare l'efficacia del presente regolamento in linea con la comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio. Verso un approccio integrato dell'UE» (JOIN (2014) 8).

Le misure di accompagnamento atte a garantire un approccio integrato dell'UE al dovere di approvvigionamento responsabile prevedono:

- a) il sostegno alle imprese che si approvvigionano responsabilmente, sotto forma di incentivi, assistenza e orientamento di natura tecnica alle imprese, tenendo conto della situazione delle piccole e medie imprese e della loro posizione nella catena di approvvigionamento, così da facilitare l'ottemperanza ai requisiti del presente regolamento;
- b) un dialogo politico permanente con i paesi terzi e altri attori, compresa la possibilità di armonizzazione con i sistemi nazionali e regionali di certificazione e la cooperazione con le iniziative pubblico-privato;
- c) il perseguimento mirato della cooperazione allo sviluppo con i paesi terzi, in particolare mediante aiuti per la commercializzazione di minerali senza conflitto e il miglioramento delle condizioni delle imprese locali affinché possano conformarsi al presente regolamento;
- d) una stretta cooperazione con gli Stati membri per attuare le iniziative complementari nel settore dei consumatori, dell'informazione ai consumatori e agli investitori nonché altri incentivi che promuovano un comportamento responsabile delle imprese e delle clausole di prestazione dei contratti di approvvigionamento firmati dalle autorità ai sensi della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 1a. ^(1a)

2. La Commissione presenta una relazione annuale sulla prestazione delle misure di accompagnamento attuate ai sensi del paragrafo 1, nonché sul loro impatto e la loro efficacia.

^(1a) Ia Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

Mercoledì 20 maggio 2015

Emendamento 56**Proposta di regolamento****Articolo 16 — paragrafo 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

*Emendamento****Il presente regolamento si applica a decorrere dal ... (*)***

(*) Due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.**Emendamento 59****Proposta di regolamento****Allegato II — colonna C bis (nuova)**

Testo della Commissione

*Emendamento****Colonna C bis: Tipo di minerale***

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT